

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1 ^a Senato)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	14
DIFESA (IV)	»	40
FINANZE (VI)	»	44
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	65
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	76
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	184
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	198
AFFARI SOCIALI (XII)	»	205
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	218
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	229

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	235
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	237
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	239
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI	»	240
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	242
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	243

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

SEDUTA PUBBLICA:

Elezione contestata del deputato Giancarlo Galan – VII Circoscrizione Veneto 1 3

SEDUTA PUBBLICA

Giovedì 7 aprile 2016. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta pubblica comincia alle 14.35.

Elezione contestata del deputato Giancarlo Galan – VII Circoscrizione Veneto 1.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 13 della Giunta delle elezioni, la seduta per la discussione pubblica dell'elezione contestata, per motivi di ineleggibilità sopravvenuta, del deputato Giancarlo Galan, proclamato nella VII Circoscrizione – Veneto 1.

Ricorda ai colleghi che, a norma dell'articolo 13, comma 7, del Regolamento della Giunta, nella riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono stati presenti alla seduta pubblica per tutta la sua durata. Pertanto, i deputati che dovessero sopraggiungere nell'aula a seduta pubblica già iniziata ovvero allontanarsene prima della sospensione non potranno partecipare alla riunione della camera di consiglio. Sarà cura della presidenza registrare i deputati presenti fin dall'inizio della seduta pubblica. La presidenza si riserva altresì di autorizzare brevi sospensioni tecniche della seduta pubblica, nel corso delle quali i

deputati non potranno comunque allontanarsi dalla zona immediatamente adiacente all'aula della Giunta.

Fa presente che il deputato Galan e il candidato Dino Secco non hanno presentato nuovi documenti e non si sono avvalsi della facoltà di prendere visione della documentazione agli atti. Il candidato Dino Secco ha comunicato che non parteciperà alla presente seduta e che non sarà rappresentato da un legale. È presente il deputato Giancarlo Galan, che ha comunicato – per le vie brevi, tramite il suo legale – di rinunciare alla facoltà di farsi assistere da un rappresentante.

Avverte che, a norma dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Giunta, nella relazione introduttiva il relatore, onorevole Pagano, si limiterà ad esporre i fatti e le questioni senza esprimere giudizi. Non essendo presente il candidato Dino Secco, dopo la relazione introduttiva prenderà la parola il deputato Galan. Seguiranno quindi le eventuali domande e osservazioni dei colleghi della Giunta.

Ricorda che, in base alla costante prassi, i componenti la Giunta potranno rivolgere le loro domande al deputato Galan, su specifiche questioni, solo per il tramite del presidente, al quale, a norma dell'articolo 13, comma 3, del Regolamento della Giunta, spetta la direzione della discussione e la disciplina della seduta. Il presidente svolgerà l'ordinario vaglio di ammissibilità delle domande, anche con riferimento all'ambito di materia e ai profili istituzionali di competenza della Giunta.

(Il deputato Giancarlo Galan viene introdotto in Aula).

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, invita il relatore onorevole Pagano a svolgere la relazione introduttiva.

Alessandro PAGANO (AP), *relatore*, svolge la relazione introduttiva.

Interviene il deputato Giancarlo GALAN (FI-PdL).

Interviene, quindi, il deputato Ignazio ABRIGNANI (Misto-ALA-MAIE), cui replica il deputato Giancarlo GALAN (FI-PdL).

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, constatato che nessun altro componente della Giunta chiede di intervenire, rammenta che, a norma dell'articolo 13, comma 7, del Regolamento della Giunta, nella riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono stati presenti alla seduta pubblica per tutta la sua durata. Pertanto, i deputati che fossero sopraggiunti nell'aula a seduta pubblica già iniziata ovvero che se ne fossero allontanati prima della sospensione non potranno partecipare alla riunione in camera di consiglio.

Invita il deputato Galan e il pubblico ad uscire dall'Aula, cui saranno successivamente riammessi alla ripresa dell'udienza pubblica.

Sospende, quindi, l'udienza pubblica per consentire alla Giunta di riunirsi in camera di consiglio.

La seduta pubblica, sospesa alle 15.25, è ripresa alle 16.05.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, comunica che la Giunta, riunita in camera di consiglio, ha assunto la seguente deliberazione:

« La Giunta delle elezioni,

in seduta pubblica, udita l'esposizione del relatore e l'intervento del deputato Giancarlo Galan, riunitasi in camera di consiglio;

vista la sentenza n. 2097/2014, emessa in data 16 ottobre 2014 dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Venezia, con la quale è stata disposta l'applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti del deputato Giancarlo Galan prevedendo, in particolare, l'applicazione della pena della reclusione nella misura di due anni e dieci mesi, con riferimento al delitto di cui all'articolo 319 del codice penale, come indicato nei capi d'imputazione;

vista l'ordinanza del 2 luglio 2015, n. 4692, con la quale la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal deputato Galan avverso la predetta sentenza, che pertanto è divenuta in pari data irrevocabile;

visti gli articoli 56 e 66 della Costituzione, nonché la disciplina in materia di elezione della Camera dei deputati;

visti gli articoli 1, 3, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235,

accerta

che si è in presenza di una causa sopraggiunta di ineleggibilità e, respinto ogni contrario avviso *in procedendo* e nel merito,

delibera

di proporre all'Assemblea la decadenza dal mandato parlamentare, per motivi di ineleggibilità sopravvenuta, del deputato Giancarlo Galan, e la proclamazione in suo luogo del candidato Dino Secco, per la lista Il Popolo della Libertà nella VII Circoscrizione – Veneto 1.

Così deciso in Roma, in questa sede, alle ore 16.04 ».

Nomina quindi l'onorevole Alessandro Pagano quale relatore per l'Assemblea e avverte che l'onorevole Gregorio Fontana si riserva la presentazione di una relazione di minoranza.

La seduta pubblica termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati e 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Claudio De Vincenti, Presidente della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in relazione all'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267	5
Audizione di enti e associazioni in relazione all'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267	5

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 7 aprile 2016.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Claudio De Vincenti, Presidente della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in relazione all'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.40.

Audizione di enti e associazioni in relazione all'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 17.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-D cost. Governo, approvato, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera, ulteriormente modificato, in prima deliberazione, dal Senato e approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	6
Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9

SEDE CONSULTIVA:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame – Parere favorevole</i>)	9
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 aprile 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Sesa Amici.

La seduta comincia alle 11.55.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-D cost. Governo, approvato, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvato, in prima

deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera, ulteriormente modificato, in prima deliberazione, dal Senato e approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 aprile 2016.

Danilo TONINELLI (M5S) preannuncia da parte del suo gruppo la presentazione di una relazione di minoranza e che egli stesso svolgerà le funzioni di relatore di minoranza.

Desidera ritornare sulla questione di chi abbia il diritto, ai sensi della Costituzione, di promuovere il *referendum* con-

fermativo. Notizie provenienti da organi di stampa confermano infatti che sarebbe intenzione della maggioranza e, in particolare, del Partito Democratico, promuovere la raccolta della quota parlamentare di firme prevista dall'articolo 138 della Costituzione. Anche se ci sono precedenti in tal senso, ritiene si tratti di un errore enorme proprio in riferimento alla dottrina costituzionale. Nessun costituzionalista, infatti, negherebbe come sia un fatto ovvio che il *referendum* debba essere promosso dalle minoranze contrarie alla riforma costituzionale e non da chi l'ha approvata. Si tratta di una violazione dei paradigmi e delle stesse fondamenta sui quali si basa il patto sociale sancito dalla Costituzione.

Osserva che tale violazione è confermata, sul piano politico, dal fatto che il Partito Democratico manda al voto finale dell'Assemblea il disegno di legge costituzionale in presenza di un Governo su cui pendono le mozioni di sfiducia presentate dall'opposizione e che saranno votate solo il 19 aprile. A nulla sono valse le richieste dell'opposizione per una calendarizzazione al Senato del voto questa settimana o per rinviare il voto alla Camera sulle riforme a dopo lo svolgimento del *referendum* abrogativo. Rileva che il voto al Senato sulle mozioni di sfiducia potrebbe far uscire una maggioranza diversa da quella che ha approvato la revisione della Costituzione, grazie al probabile appoggio di alcuni parlamentari usciti dall'opposizione. Sottolinea come tutto questo serva solo ad esacerbare di più i cittadini e ad aumentare la possibilità di reazioni come quella di ieri a Napoli. Ribadisce che l'atteggiamento del Governo è inaccettabile e osserva che il voler modificare la Costituzione una volta andati al potere è prerogativa di governi militari o di governi come quello turco o quello ungherese.

Andrea GIORGIS (PD) evidenzia come la *ratio* del referendum confermativo, così come previsto dall'articolo 138 della Costituzione, a suo avviso, appare quella di conferire alle forze politiche, che non hanno condiviso una proposta di riforma

costituzionale, uno strumento con il quale consultare i cittadini, laddove tale provvedimento non sia stato approvato da ciascuna Camera, nella seconda deliberazione, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Pur facendo notare che, a suo avviso, secondo una interpretazione letterale dell'articolo 138 della Costituzione, qualunque deputato sarebbe legittimato a sottoscrivere una richiesta di referendum, così come peraltro è già avvenuto in passato, ritiene politicamente inopportuno che un partito di maggioranza come il Partito democratico, che sostiene la proposta di riforma in esame, si faccia promotore di una simile iniziativa referendaria. Nel far notare che tale scelta sarà comunque discussa approfonditamente e meditata inseno al proprio schieramento politico, auspica che il suo gruppo possa limitarsi a concentrarsi sui contenuti della riforma, spiegando ai cittadini il senso dell'intervento e lasciando alle forze politiche di opposizione il ruolo di attivazione del referendum medesimo. Si augura altresì che il dibattito pubblico possa concentrarsi sul merito della riforma, evitando che il quesito referendario venga interpretato come la richiesta di esprimere o meno un consenso nei confronti dell'operato del Governo.

Alfredo D'ATTORRE (SI-SEL) intende rifarsi, per le osservazioni sul contenuto del disegno di legge in esame, a quanto affermato nella seduta di ieri dal collega deputato Quaranta. Preannuncia da parte del suo gruppo la presentazione di una relazione di minoranza e che le funzioni di relatore di minoranza saranno svolte dal collega Quaranta.

Riguardo all'eventuale promozione del *referendum* confermativo da parte della maggioranza, di cui al momento non c'è conferma, osserva come si tratterebbe di un'anomalia che si andrebbe ad aggiungere alle altre che hanno costellato l'*iter* del disegno di legge di riforma della Costituzione, come anche quello della legge elettorale.

Su un piano teorico e astratto concorda con il collega Giorgis sul fatto che il

dibattito sul *referendum* debba svolgersi sui contenuti del disegno di legge. Ma se ci si cala nella concretezza dell'attualità politica e se si prende in considerazione l'atteggiamento del Governo, il discorso cambia.

Faceva cenno alle anomalie dell'esame dei disegni di legge di riforma costituzionale e di modifica della legge elettorale, provvedimenti strettamente legati, come dimostra il fatto che la legge elettorale riguarda solo la Camera dei deputati. Tali anomalie sono state ad esempio l'aver posto la fiducia sulla legge elettorale e la sostituzione in I Commissione di dieci deputati del Partito Democratico in occasione dell'esame della medesima legge elettorale. Ma la maggiore anomalia consiste nel fatto che il Governo abbia sempre legato l'esito della riforma della Costituzione alle sorti del Governo medesimo o addirittura della legislatura, attribuendosi in tal caso poteri non propri. E ancora oggi il Presidente del Partito Democratico in un'intervista adombra l'ipotesi di elezioni anticipate nel caso di esito negativo del *referendum* confermativo. Tutto questo conferisce una caratterizzazione politica al referendum, trasformandolo in un giudizio sul metodo di governo estraneo al dibattito sui contenuti della riforma.

Sottolinea come si debba aggiungere a tutto questo l'espropriazione delle prerogative parlamentari che il Governo ha compiuto, sottraendo di fatto al dibattito parlamentare materie che dovrebbero essere di esclusivo appannaggio del Parlamento.

Ribadisce, in conclusione, la netta contrarietà del suo gruppo al disegno di legge costituzionale in esame e l'impegno per difendere la Costituzione e per ripristinare l'equilibrio tra i poteri dello Stato.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, nel ringraziare i deputati intervenuti per il contributo fornito al dibattito, rilevato che si è in procinto di concludere un importante e delicato *iter* parlamentare, ritiene opportuno che ci si concentri sul merito della proposta di riforma, evitando di perdersi in polemiche procedurali o di

metodo, che, peraltro, seppur legittimamente espresse, si sente di non condividere. Soffermandosi, dunque, sui contenuti del provvedimento, respinge con forza qualsiasi rilievo critico volto a rappresentare il testo in esame come suscettibile di minare l'impianto democratico delle istituzioni, sottolineando come il provvedimento, lungi dal favorire derive di tipo autoritario, garantisca, insieme alla nuova legge elettorale, un rafforzamento dei principi democratici. Fa notare che in tal senso vanno le modifiche apportate alla Costituzione, che prevedono, tra l'altro, il superamento del bicameralismo perfetto, la semplificazione dei processi decisionali del Parlamento e del rapporto fiduciario con il Governo, nonché i cambiamenti inerenti al rapporto tra i livelli di governo, derivanti dagli interventi sul titolo V della medesima Costituzione. Rileva, in conclusione, che l'*iter* parlamentare, che è stato lungo e complesso, si è svolto nell'ambito di un ampio contraddittorio che ha permesso di giungere ad un testo diverso da quello proposto dal Governo, nel segno della piena valorizzazione del ruolo del Parlamento. Ringraziando tutti i componenti della Commissione per il positivo lavoro svolto, ricorda che il Senato ha già approvato il testo, in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, senza raggiungere, dunque, quella maggioranza qualificata dei due terzi, che, secondo l'articolo 138, comma terzo, della Costituzione, escluderebbe lo svolgimento del *referendum*, raggiunta nella seconda votazione di entrambe le Camere. Evidenzia, pertanto, che il tema del *referendum* appare di assoluta attualità e concretezza.

La Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Emanuele Fiano, il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, rende noto alla Commissione che il suo gruppo ha presentato nella giornata odierna una proposta di legge sul tema in discussione.

Danilo TONINELLI (M5S) ricorda che il suo gruppo ha presentato una proposta di legge sul tema in oggetto, di cui auspica l'abbinamento non appena sarà assegnata alla Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che tale richiesta di abbinamento sarà valutata non appena tale proposta di legge sarà assegnata alla Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 aprile 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 12.25.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dore MISURACA (AP), *relatore*, rileva preliminarmente che la Relazione consuntiva viene presentata dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale disposizione, la relazione dovrebbe essere trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, « al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea » nell'anno precedente.

A differenza della Relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento in esame dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.

Il documento (Doc. LXXXVII, n. 4) è articolato in cinque parti. La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionale e consta, a sua volta di tre capitoli aventi contenuto eterogeneo. La parte seconda illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione. La parte terza della relazione è incentrata sul tema della dimensione esterna dell'Unione europea ed illustra l'azione governativa in materia di politica estera e di sicurezza comune, nonché in materia di allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con paesi terzi. La parte quarta, concernente l'attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea, dà conto delle iniziative assunte in materia di comunicazione sulle attività dell'Unione e illustra le attività svolte dal Governo nella fase di formazione della posizione italiana su progetti di atti del-

l'UE. La parte quinta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE) e del Comitato Tecnico di Valutazione (CTV), agli adempimenti di natura informativa e accesso agli atti delle Istituzioni dell'Unione europea, al contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, nonché alle misure legislative e non legislative poste in essere da Parlamento e Governo per l'attuazione del diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e per la soluzione delle procedure di infrazione.

La Relazione è accompagnata da cinque allegati, che includono: l'elenco dei Consigli dell'Unione europea e dei Consigli europei svoltisi nel corso del 2015, con l'indicazione dei temi trattati; delle deliberazioni legislative assunte e delle attività non legislative svolte; le tabelle riepilogative dei flussi finanziari dell'UE all'Italia nel medesimo anno; l'elenco delle direttive recepite nel 2015; i seguiti dati agli atti di indirizzo parlamentare, incluse le risoluzioni approvate dalle Camere prima dei Consigli europei, — un elenco degli acronimi.

Quanto alle politiche settoriali, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione ricorda che il documento, al capitolo 6, riporta le principali iniziative del Governo relative all'attuazione dell'Agenda digitale europea. Si dà in particolare conto dell'approvazione della Strategia per la banda ultra larga e della Strategia per la crescita digitale (3 marzo 2015). Nel capitolo 7 sulla riforma delle pubbliche amministrazioni, mobilità dei dipendenti pubblici, semplificazione, il Governo riferisce la propria partecipazione alle principali iniziative europee nel campo della modernizzazione del settore pubblico nel corso del 2015, sottolineando, tra l'altro, il contributo dell'Italia al processo di rilancio della rete EUPAN (*European Public Administration Network/ Rete europea della pubblica amministrazione*), con particolare riferimento al semestre italiano di Presidenza EUPAN. L'anno 2015 si è chiuso con l'approvazione

di nuove linee guida per il funzionamento della rete; il sostegno dell'Italia all'Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA — *European Institute of Public Administration*), che eroga formazione per le amministrazioni degli Stati membri e organizza un premio biennale per le amministrazioni. In relazione alle politiche europee di semplificazione normativa ed amministrativa, il Governo sostiene le iniziative del cosiddetto « pacchetto *better regulation* », presentato dalla Commissione europea a maggio 2015, che contiene misure volte ad aumentare la trasparenza del processo decisionale comunitario, migliorare la qualità della nuova legislazione e promuovere una revisione regolare e costante della legislazione esistente, affinché le politiche europee raggiungano gli obiettivi prefissati nel modo più efficiente ed efficace. Il ruolo svolto dagli Stati membri, tra cui l'Italia, è risultato strategico nel contesto dell'Accordo siglato a dicembre 2015 tra Consiglio, Parlamento e Commissione « Legiferare meglio », teso a garantire che gli atti legislativi dell'UE siano più semplici e chiari. Il Governo riferisce inoltre di aver sostenuto il potenziamento della piattaforma REFIT — *Regulatory Fitness and Performance Programme/Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione*, istituita al fine di verificare che la legislazione europea risponda allo scopo per la quale è stata introdotta e produca i risultati attesi. Il Governo ha sottoscritto, insieme a numerosi altri Stati membri, una lettera indirizzata al Vice Presidente della Commissione europea, in cui viene evidenziata la necessità di stabilire una serie di obiettivi di riduzione degli oneri regolatori in settori specifici. Ha inoltre proseguito la collaborazione a livello UE attraverso la partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro sulla *better regulation*.

Quanto al capitolo 18 (Affari interni), relativamente al Controllo delle frontiere e immigrazione irregolare, nella relazione consuntiva per l'anno 2015 il Governo riferisce di aver sostenuto, in uno « spirito di leale collaborazione », l'azione della Commissione volta ad affrontare l'intensi-

ficarsi della pressione migratoria, a partire dall'adozione, il 13 maggio 2015, dell'Agenda europea sulla migrazione. In particolare, la relazione evidenzia che l'Italia: ha svolto un ruolo concreto nell'attivazione dei cd. *hotspot* («punti di crisi»), necessari per identificare i migranti richiedenti protezione internazionale e distinguerli dai migranti irregolari. Al 31 dicembre 2015 risultavano operativi i centri di Lampedusa e Trapani; ha stimolato gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a realizzare una concreta politica europea in materia di rimpatri, soprattutto attraverso gli accordi di riammissione fra l'Unione europea e i Paesi terzi; ha sollecitato il rafforzamento delle sinergie fra organismi e sistemi, quali Frontex, SIS II, Eurosur, Europol ed Eurojust, nella gestione delle frontiere e nella repressione dei reati connessi all'immigrazione illegale (fra le altre azioni svolte, si ricorda l'istituzione da parte di Frontex, dell'*European Regional Task Force* a Catania e il rafforzamento dell'operazione Triton); ha appoggiato le forme di collaborazione operativa fra gli Stati membri confluite in EUNAVFOR MED, operazione avviata a seguito della decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, e dell'approvazione del relativo Piano operativo da parte del CoPS-Comitato Politica e Difesa, il 19 giugno 2015.

Quanto all'Azione esterna in materia migratoria, il Governo sottolinea di aver lavorato intensamente per promuovere la «consapevolezza circa l'urgenza di una risposta pienamente europea alla crisi migratoria e dei rifugiati». Riferisce quindi di aver portato avanti le seguenti azioni: in seguito alla grave tragedia avvenuta al largo delle coste libiche, ha ottenuto la convocazione, il 23 aprile 2015, di un Consiglio europeo straordinario interamente dedicato all'emergenza migratoria. Fra le decisioni adottate in quell'occasione, vengono ricordate: l'aumento delle risorse per l'operazione Triton, il lancio di un'operazione nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune (poi concretizzata in EUNAVFOR MED – Sophia), una maggiore cooperazione con i Paesi terzi (in

particolare i Paesi africani) al fine di affrontare le cause profonde della migrazione e combattere il traffico di esseri umani, il rafforzamento dei principi di solidarietà e responsabilità (anche attraverso iniziative volte alla ricollocazione dei potenziali beneficiari di protezione internazionale dagli Stati in prima linea agli altri Stati dell'UE); nel quadro di incontri bilaterali a livello ministeriale e di vertice e attraverso l'azione della rete diplomatica, ha sostenuto le proposte presentate dalla Commissione europea, nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione, con l'intento di istituire un sistema di accoglienza più equo. In particolare: le proposte volte ad attivare il sistema di risposta di emergenza (previsto dall'articolo 78, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea) per il ricollocamento di 160.000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale, poi adottate con decisione del Consiglio (vd. la decisione (UE) 2015/1523, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, la quale prevede un meccanismo di ricollocazione temporanea ed eccezionale, su un periodo di due anni, di 40.000 richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale, e la decisione (UE) 2015/1601, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, per la ricollocazione di 120.000 richiedenti); la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica del regolamento (UE) n. 604/2013 (cosiddetto «regolamento Dublino III») (COM(2015)450), che dovrebbe istituire un meccanismo permanente di ricollocazione in caso di crisi; una più ampia revisione del «sistema Dublino»; ha sostenuto la necessità di un rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione, appoggiando fra l'altro la proposta della Commissione europea relativa all'istituzione di una Guardia costiera e di frontiera europea (COM(2015)671), del 15 dicembre 2015; ha fortemente sostenuto i quadri di dialogo regionali noti come processi di

Rabat e di Khartoum, che investono, rispettivamente, i Paesi dell'Africa settentrionale, centrale e occidentale e i Paesi del Corno d'Africa (Tunisia, Egitto e, in prospettiva, la Libia). La relazione riferisce fra l'altro che, nel corso dei negoziati che hanno preceduto il vertice sulla migrazione di La Valletta dell'11 e 12 novembre 2015, il nostro Governo ha ottenuto che l'attuazione del relativo Piano d'azione venga assicurata nell'ambito dei due processi (nei cui comitati direttivi l'Italia ha un « riconosciuto ruolo proattivo »); è stato fra i negoziatori più attivi degli impegni assunti in occasione del vertice di la Valletta, per quanto concerne, in particolare, la promozione della migrazione legale, la cooperazione allo sviluppo, il rafforzamento dei sistemi locali di asilo, la lotta ai trafficanti di esseri umani, una maggiore cooperazione in materia di rimpatri. Ha inoltre contribuito a far sì che le risorse del Fondo fiduciario lanciato in occasione del vertice (della consistenza iniziale di 1,8 miliardi di euro) siano specificamente destinate ad azioni da intraprendere nell'ambito dei due processi; ha sostenuto un forte coinvolgimento della Turchia in relazione all'emergenza dei rifugiati lungo la rotta del Mediterraneo orientale e dei Balcani occidentali, come poi elaborato nel quadro del vertice UE-Turchia del 29 novembre 2015.

Relativamente all'Asilo e migrazione legale, la relazione evidenzia che l'attività del Governo italiano volta a segnalare la « grave situazione di pressione » sul nostro sistema d'asilo ha trovato riscontro in quanto preannunciato nell'Agenda europea sulla migrazione del 13 maggio 2015 nonché nell'articolato pacchetto di proposte presentato successivamente dalla stessa Commissione in attuazione dell'Agenda.

Oltre alle citate proposte per la ricollocazione e al progetto di riforma di Dublino, ricorda in questa sede la proposta di regolamento per l'istituzione di una lista di Paesi di origine sicuri, ai fini dell'adozione delle decisioni sulla protezione internazionale ai sensi della direttiva n. 2013/32/UE. Sottolinea, in particolare, che il pacchetto di proposte « rappresenta un riconoscimento politico significativo rispetto a quanto da sempre sostenuto dal Governo italiano », in linea con le indicazioni parlamentari (ricorda in proposito le risoluzioni della 1a Commissione del Senato doc. XVIII n. 100 e doc. XVIII n. 101). Ritiene che le decisioni adottate in materia di ricollocazione rappresentino « un punto fondamentale di svolta delle politiche migratorie dell'Unione europea » e che la proposta di riforma del regolamento Dublino, pur ancora insufficiente, vada nella direzione auspicata dall'Italia. Riferisce infine che l'Italia, già nel corso del 2015, ha avviato un programma nazionale di reinsediamento sulla base della raccomandazione dell'Unione europea.

Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 7 aprile 2016.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 12.40 alle 12.50.

ALLEGATO

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4).

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminata, per gli aspetti di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
Sui lavori della Commissione	26

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08328 Berretta: Sulla situazione di carenza di organico della sezione lavoro del tribunale di Catania	26
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	37
5-08329 Santelli e Bergamini: Sulla attuazione delle procedure di rimpatrio previste dalla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate	26
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	38

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 aprile 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 9.10.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 aprile 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'onorevole Polidori ha sottoscritto tutte le proposte emendative presentate dal deputato Palmieri e dà conto delle sostituzioni disposte dai gruppi per la seduta antimeridiana odierna.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Molteni 1.528.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.528.

Alessandro PAGANO (AP) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Roccella 1.269, del quale è cofirmatario, volto a prevedere che l'unione civile tra persone dello stesso sesso rappresenti un istituto diverso e distinto dal

matrimonio tra persone di sesso diverso. Al riguardo, sottolinea come la proposta emendativa in discussione sia tesa a salvaguardare essenzialmente il diritto dei minori ad essere educati all'interno di un nucleo familiare, ove siano presenti entrambe le figure genitoriali, quella materna e quella paterna.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Roccella 1.269 e 1.267.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel sottoscrivere l'emendamento Roccella 1.258, invita la maggioranza ed il Governo ad esplicitare con chiarezza il principio che sottende all'impianto complessivo del provvedimento in discussione, vale a dire l'equiparazione dell'istituto dell'unione civile a quello del matrimonio. Osserva, infatti, come l'unione civile possa ritenersi non altro che un matrimonio « sotto falso nome ».

Alessandro PAGANO (AP) si associa alle considerazioni testé espresse dal collega Palmieri, stigmatizzando fortemente che l'unione civile, che ipocritamente viene definita una specifica « formazione sociale » ai sensi dell'articolo 2 e 3 della Costituzione, sia assimilata, di fatto, all'istituto del matrimonio richiamato dall'articolo 29 della Costituzione medesima.

La Commissione respinge l'emendamento Roccella 1.258.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Gigli 1.3.

La Commissione respinge l'emendamento Gigli 1.3.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma del deputato Molteni.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Molteni 1.550, del quale condivide le finalità. In particolare, evidenzia che tale proposta emendativa pre-

vede specificamente il divieto di qualsiasi comunicazione commerciale, audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata. Tale pratica, a suo giudizio, determina infatti un deprecabile fenomeno speculativo, assimilabile ad un autentico traffico commerciale di bambini. Per tali ragioni, rileva la necessità che il ricorso alla maternità surrogata possa configurarsi un reato di tipo universale.

Micaela CAMPANA (PD), nel replicare al collega Pagano, rammenta che la materia è già disciplinata dalla legge n. 40 del 2003 in tema di procreazione medicalmente assistita. Rammenta, inoltre, che le disposizioni concernenti la filiazione sono state oggetto di stralcio nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.550 e 1.548..

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Molteni 1.547, del quale è cofirmatario, volto a prevedere che l'unione civile tra persone dello stesso sesso rappresenti un istituto distinto dalle unioni basate sul matrimonio, cui fanno riferimento gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. Nel ribadire la sua assoluta contrarietà alla sostanziale equiparazione tra i due istituti, che costituisce, a suo avviso, il principio ispiratore della proposta di legge in discussione, invita i colleghi della maggioranza ed il Governo a riconsiderare le proprie posizioni sul tema.

Alessandro PAGANO (AP), nel richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, rammenta come, nel corso delle audizioni svoltesi, autorevoli giuristi abbiano sottolineato la necessità di distinguere il matrimonio dall'unione composta da due persone dello stesso sesso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.547,

1.551, 1.549, 1.546, 1.562, 1.563, 1.532, 1.530, 1.558, 1.560, 1.552, 1.534, 1.540, 1.541 e 1.542.

Alessandro PAGANO (AP), nel sottoscrivere l'emendamento Molteni 1.545, dichiara di dividerne le finalità. Al riguardo, sottolinea come la predetta proposta emendativa preveda l'entrata in vigore del provvedimento in discussione dopo l'approvazione di una legge adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione e volta a modificare gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione medesima.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.545 e 1.557.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra l'emendamento Molteni 1.556, del quale è cofirmatario, volto a rendere inequivocabile la necessità di distinzione dell'unione civile rispetto al matrimonio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.556, 1.561, 1.565 e 1.564, 1.559, 1.555, 1.553, 1.535, 1.499, 1.554, 1.539, 1.533, 1.538 e 1.531, nonché gli emendamenti Roccella 1.271, 1.272 e 1.273.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel preannunciare il suo voto favorevole sull'emendamento Roccella 1.270, dichiara di dividerne le finalità. Al riguardo, sottolinea, infatti, che la possibilità di adottare minori debba essere riservata esclusivamente a coppie eterosessuali, composte da uomini e donne uniti in matrimonio.

La Commissione respinge l'emendamento Roccella 1.270.

Alessandro PAGANO (AP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Roccella 1.274, di cui è cofirmatario, volto a stabilire con chiarezza il principio che l'unione civile sia un istituto del tutto distinto dal matrimonio, esclusivamente nell'ambito del quale possono essere esercitati diritti e prerogative di carattere

familiare. Al riguardo, sottolinea come compito del legislatore dovrebbe essere quello di tutelare i minori che, come documentato da una ampia letteratura scientifica sul tema, potrebbero, sul piano neuropsichiatrico, patire effetti pregiudizievole se allevati da coppie composte da genitori dello stesso sesso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Roccella 1.274 e Piso 1.275, 1.276, 1.277, 1.278 e 1.279.

Alessandro PAGANO (AP) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Piso 1.280, del quale è cofirmatario. Osserva, in proposito, che è necessario connotare l'istituto dell'unione civile anche attraverso elementi di carattere temporale, quale la stabile convivenza.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel replicare alle osservazioni dell'onorevole Pagano, richiama l'attenzione sul fatto che, potendosi ritenere l'unione civile un « matrimonio sotto falso nome », l'elemento temporale è del tutto irrilevante.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Piso, 1.280, Roccella 1.291, Piso 1.296 e 1.297, Roccella 1.298, Piso 1.299, Roccella 1.282, 1.283, 1.284 e 1.285, Piso 1.300, Roccella 1.286, 1.287, 1.288, 1.289, 1.292 e 1.293, Piso 1.295, Roccella 1.294 e Molteni 1.566.

Alessandro PAGANO (AP), nel sottoscrivere l'emendamento Molteni 1.569, richiama l'attenzione sul fatto che l'introduzione dell'istituto delle unioni civili comporterà enormi problemi procedurali per gli uffici dell'anagrafe civile. Per tali ragioni, dichiara di condividere lo spirito dell'emendamento in discussione, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.569.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Molteni 1.570, volto a prevedere specificamente la possibilità per i

docenti di non prendere parte a progetti educativi volti a promuovere il pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini. Nello stigmatizzare fortemente l'uniformità di pensiero adottata dai colleghi della maggioranza e dal Governo sul tema, invita ad effettuare una approfondita valutazione della questione relativa alla cosiddetta « obiezione di coscienza ».

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.570, 1.571, 1.567 e 1.568.

Alessandro PAGANO (AP) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Molteni 1.572, volto a prevedere il divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata. Al riguardo, sottolinea la necessità che il ricorso a tale pratica, che alimenta un vero e proprio traffico di ovociti, venga equiparato dal legislatore al turismo di carattere sessuale, attualmente previsto nei termini di reato universale.

Michela MARZANO (PD), riservandosi di intervenire successivamente in merito ai commi 11 e 20 dell'articolo unico del provvedimento in discussione, fa notare come il dibattito si stia svolgendo su temi che si collocano al di fuori dei contenuti della proposta di legge.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ringrazia la collega Marzano per il contributo che intende offrire al dibattito in corso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.572 e 1.574.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Molteni 1.573, del quale è cofirmatario, volto a sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo unico della proposta di legge.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.573.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1.4, evidenzia come l'unione civile non dovrebbe necessariamente essere considerata una formazione sociale specifica composta da due persone dello stesso sesso, determinandosi, altrimenti, il rischio di una sua indebita assimilazione all'istituto del matrimonio. Richiamando, quindi, la necessità di configurare l'unione civile come una formazione sociale « a geometria variabile », osserva come la dichiarazione di costituzione della stessa potrebbe anche essere resa, oltre che davanti all'ufficiale di stato civile, anche davanti a un notaio, in tal caso effettuandosi la registrazione ai sensi della vigente normativa in materia, nell'apposito repertorio generale degli atti tra vivi di cui all'articolo 62 della legge n. 89 del 2013.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Gigli 1.4.

La Commissione respinge l'emendamento Gigli 1.4.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.397, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in discussione, al fine di scongiurare nettamente il rischio di una indebita equiparazione tra l'istituto dell'unione civile e quello del matrimonio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.397, 1.576, 1.577, 1.586, 1.581, 1.648, 1.647, 1.588, 1.650 e 1.651.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Molteni 1.587, di cui è cofirmatario, sottolineando come lo stesso, sia volto a riconoscere, ai docenti che non intendano prendere parte a progetti educativi diretti a promuovere la filosofia « gender », la possibilità di esercitare l'obiezione di co-

scienza. Al riguardo, rammenta come in Francia e in altri Paesi europei siano stati eseguiti arresti nei confronti di pubblici ufficiali che si sono rifiutati di celebrare unioni tra persone dello stesso sesso. Ritiene, quindi, che tale problematica debba essere oggetto di attenta valutazione, essendo in gioco il principio della libertà di coscienza.

Nicola MOLTENI (LNA), nell'associarsi alle considerazioni del collega Palmieri, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.587.

Walter VERINI (PD), pur riconoscendo la particolare rilevanza e delicatezza del tema, fa notare come le problematiche connesse all'obiezione di coscienza non possano ritenersi prevalenti rispetto alla necessità di garantire l'applicazione delle leggi dello Stato. In proposito, richiama l'esperienza relativa all'applicazione della legge n. 194 del 1978, sull'interruzione volontaria di gravidanza, rammentando che in alcune aree del territorio nazionale non sia possibile, di fatto, ricorrere a tale pratica a causa dell'elevatissimo numero di medici obiettori.

Alessandro PAGANO (AP), nel condividere pienamente lo spirito dell'emendamento Molteni 1.587, sottolinea che quella dell'obiezione di coscienza non è una problematica certamente banale e che la stessa meriterebbe un'adeguata risposta da parte del legislatore. Quanto alle dichiarazioni testé rese dal collega Verini in merito all'applicazione della legge n. 194 del 1978, ritiene le stesse destituite di qualsivoglia fondamento, laddove la possibilità di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza è invece garantita su tutto il territorio nazionale.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) fa notare come l'obiezione di coscienza rappresenti una problematica che tende ad acquisire una rilevanza sempre maggiore nei Paesi occidentali, allargandosi a diversi temi di carattere bioetico. Per tali ragioni, ritiene che il legislatore si debba porre il pro-

blema di fornire adeguate risposte all'esigenza, attualmente sempre più avvertita nelle società cosiddette « avanzate », di tutelare il diritto all'esercizio della libertà di coscienza.

Marisa NICCHI (SI-SEL), nel prendere favorevolmente atto delle dichiarazioni del collega Verini, che ha sollevato le problematiche relative all'esperienza applicativa della legge n. 194 del 1978, ritiene che della cosiddetta obiezione di coscienza nel nostro Paese si sia fatto un utilizzo inappropriato.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Molteni 1.587.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.587 e 1.580.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.582, volto a definire, in maniera chiara, puntuale e determinata, l'unione civile quale istituto distinto dal matrimonio tra persone di sesso diverso.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.582.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Molteni 1.575, volto a prevedere che per unione civile debba intendersi una forma di convivenza tra due persone di sesso diverso, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno 9 anni e 6 mesi.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel richiamare le osservazioni già svolte in merito all'emendamento Piso 1.280, fa notare all'onorevole Molteni come, essendo l'unione civile non altro che un « matrimonio sotto falso nome », il requisito della stabile durata della convivenza sia del tutto irrillevante.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.575.

Nicola MOLTENI (LNA), nel replicare all'onorevole Palmieri, osserva che le proposte emendative presentate dai deputati del suo gruppo, a fronte dell'atteggiamento di chiusura assunto dalla maggioranza e dal Governo, rappresentano un tentativo di avvicinamento delle posizioni delle contrapposte parti politiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.578, 1.579, 1.649, 1.473 e 1.653.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Molteni 1.652, di cui raccomanda l'approvazione. Al riguardo, sottolinea che l'obiettivo dell'emendamento, ferma restando la possibilità di riconoscere sul piano giuridico la convivenza tra persone dello stesso sesso, è quello di distinguere nettamente tali forme di convivenza dal matrimonio.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.652.

Alessandro PAGANO (AP) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Roccella 1.302, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Roccella 1.302.

Alessandro PAGANO (AP) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Roccella 1.301, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Roccella 1.301.

Nicola MOLTENI (LNA), nel sottoscrivere l'emendamento Roccella 1.310, ritiene necessario che al provvedimento in discussione siano apportate modifiche volte a conferire allo stesso maggiore chiarezza. In proposito, richiama la maggioranza e il Governo a non privilegiare esigenze di carattere politico rispetto a quello di coerenza e correttezza del testo che, come peraltro evidenziato nel corso dell'attività

conoscitiva svolta dalla Commissione, presenta rilevanti aspetti di criticità sul piano tecnico-normativo. Per tali ragioni, ove la maggioranza e il Governo, dovessero riconsiderare le posizioni precedentemente espresse circa la non modificabilità della proposta di legge in titolo, preannuncia, sin da ora, la sua disponibilità a ritirare tutte le proposte emendative a sua firma non ancora esaminate.

La Commissione respinge l'emendamento Roccella 1.310.

Nicola MOLTENI (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, in qualità di unico rappresentante del gruppo Lega Nord all'interno della Commissione, evidenzia la necessità che sia garantita ad altri parlamentari della sua parte politica, ed in particolare al presidente del gruppo Lega Nord, onorevole Fedriga, la possibilità di intervenire nel corso della discussione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) si associa alla richiesta del collega Molteni.

Alessandro PAGANO (AP), nel ritenere condivisibili le considerazioni testé espresse dai colleghi, ritiene che debba essere accordata anche a parlamentari che non siano componenti della Commissione la facoltà di intervenire nel dibattito in corso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel ribadire quanto già dichiarato nella seduta precedente, rammenta che gli interventi in questa fase costituiscono delle vere e proprie dichiarazioni di voto, che come tali possono essere effettuate solo da coloro che sono legittimati a votare l'emendamento, vale a dire componenti della Commissione o loro sostituti. Nel sottolineare, altresì, che tale principio può essere derogato solo qualora ciò non determini un pregiudizio per il buon andamento dei lavori della Commissione, precisa, che, per il momento, darà la parola anche a deputati che non siano legittimati a votare, e quindi anche all'onorevole Fedriga, riservandosi di rivedere tale decisione qualora

fosse necessario per salvaguardare il buon andamento dei lavori della Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento Roccella 1.309.

Alessandro PAGANO (AP) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Roccella 1.308, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Roccella 1.308, Piso 1.307 e Roccella 1.313.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Roccella 1.312 che tende a smascherare le ipocrisie della maggioranza in merito ai reali rapporti tra le unioni civili ed il matrimonio.

Nicola MOLTENI (LNA) si associa a quanto affermato dal deputato Palmieri, chiedendo al rappresentante del Governo di motivare le ragioni per le quali il Governo abbia espresso parere contrario su tutti gli emendamenti. Motivare i pareri contrari sarebbe una forma di rispetto per tutta la Commissione e, anzi specialmente, per i milioni di italiani che non condividono il testo.

La Commissione respinge l'emendamento Roccella 1.312.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) richiama l'articolo 38 del Regolamento nella parte in cui prevede che ogni deputato possa partecipare a sedute di Commissioni delle quali non fa parte, come peraltro avviene in ogni Commissione. Annuncia che farà presente alla Presidente della Camera la gravità della decisione della Presidente della Commissione Giustizia che, in palese violazione dell'articolo 38 del Regolamento, non gli è consente di intervenire e, quindi, di partecipare alla seduta della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che la Commissione si trova nella

fase dell'esame degli emendamenti e, quindi, di dichiarazione di voto. Ciò significa che sono legittimati ad intervenire unicamente i deputati che sono legittimati a votare, quali membri della Commissione o loro sostituti.

Come ha avuto già modo di precisare, a questa regola possono essere fatte delle deroghe, come ora intende fare, riservandosi di modificare questa decisione qualora fosse necessario per assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) nel condividere l'intervento dell'onorevole Fedriga, fa presente che sono stati esaminati finora, in quattro ore di lavoro, 270 emendamenti, per cui non vi è bisogno di soffocare il dibattito impedendo di intervenire a deputati che ne facciano richiesta.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che in sei ore gli emendamenti esaminati sono circa 170.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ribadisce che finora sono state svolte quattro ore di lavoro, esaminando il venti per cento degli emendamenti, per cui non vi è bisogno di fare accelerazioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ribadisce che è data la possibilità a tutti di intervenire.

Alessandro PAGANO (AP) fa presente che di appartenere alla maggioranza e di essere componente anche di altre Commissioni e Giunte, ai cui lavori intende partecipare quando si trattano temi importanti, come avverrà oggi pomeriggio nella Giunta per le elezioni quando dovrà svolgere il ruolo di relatore su un tema estremamente delicato. Per tale ragione, a nome del suo Gruppo, chiede che oggi pomeriggio la Commissione non si riunisca.

Walter VERINI (PD) ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha programmato i

lavori della Commissione tenendo conto di diverse esigenze, come anche quelle evidenziate dal deputato Pagano. Ritiene naturale che la programmazione dei lavori tenga conto sia dell'elevato numero degli emendamenti presentati che degli altri impegni della Commissione determinati dalla programmazione dei lavori dell'Assemblea e che possa essere possibile che i lavori della Commissione si sovrappongano a quelli di altre Commissioni o Giunte.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che se avesse voluto restringere il dibattito su novecento emendamenti, di cui molti, per la loro ripetitività, sono ostruzionistici, avrebbe potuto utilizzare strumenti regolamentari volti a garantire il rispetto della programmazione dei lavori dell'Assemblea, anche assumendo posizioni più rigorose sull'ammissibilità per materia, specialmente sugli emendamenti in materia di maternità surrogata.

Nicola MOLTENI (LNA), dopo aver espresso perplessità sulle ragioni per le quali il Movimento 5 Stelle non interviene nel corso del dibattito, fa presente che l'esame in Commissione, considerata la futura fiducia, è l'unico momento in cui si può fare una discussione. Non comprende, inoltre, per quale ragione si dovrebbero restringere i tempi di esame degli emendamenti quando mancano oltre trenta giorni per l'avvio dell'esame da parte dell'Assemblea.

Alfonso BONAFEDE (M5S) replica al deputato Molteni che per quanto attiene all'esame degli emendamenti il suo Gruppo non intende assecondare tecniche ostruzionistiche che sono legittime ma non condivisibili in relazione al testo in esame. Fa presente, inoltre, che i deputati del suo gruppo sarebbero intervenuti qualora da parte della Presidenza vi fosse stato un atteggiamento anti ostruzionistico tale da comprimere le prerogative dei deputati, cosa che non è avvenuta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Roccella 1.311, 1.303, 1.304, 1.305 e 1.306.

Nicola MOLTENI (LNA), raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.583 diretto ad evitare l'omogeneizzazione tra unioni civili e matrimonio. L'emendamento è diretto a fugare dubbi, specificando che si tratta di due istituti del tutto diversi. Rileva che da parte del PD non vi è esigenza di fare chiarezza.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) rileva che l'emendamento esalta la centralità della famiglia nell'educazione dei figli, considerato che già oggi in alcune scuole, come in alcune del Friuli Venezia Giulia, si prevedono corsi diretti ad indottrinare gli studenti sulla teoria gender. Sottolinea che non è assolutamente accettabile il disegno in atto che mette la famiglia in secondo piano rispetto alla scuola per quanto attiene all'educazione dei figli su temi e valori estremamente delicati.

Alessandro PAGANO (AP), sottoscrive l'emendamento Molteni 1.583 che rende chiaro che la famiglia è qualcosa di diverso dall'unione civile. Ritiene di grandissima attualità il comma 35-ter, in quanto vi è una tendenza dittatoriale diffusa di entrare «nell'intimo dell'uomo», come avviene nelle peggiori dittature. Si tratta di una tendenza che sta prendendo piede anche in democrazie avanzate, come ad esempio la Spagna, dove poche settimane fa è stata approvata una legge diretta a verificare nelle scuole come i bambini percepiscono il loro orientamento sessuale indipendentemente dal sesso biologico. Fa presente che i genitori dei bambini spagnoli non potrebbero neanche opporsi alla somministrazione di prodotti chimici volti a sanare presunte disarmonie tra il dato biologico e quello psicologico. Invita la Commissione ad esprimersi su questa situazione che si potrebbe verificare in futuro anche in Italia.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) dichiara di essere particolarmente sensibile al tema di libertà dell'educazione anche in relazione alla grave posizione assunta dal responsabile dell'ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, che ha detto non

essere è necessaria alcuna autorizzazione da parte dei genitori in relazione alle proposte educative scolastiche, tra le quali vi sono anche quelle sulla teoria del *gender*.

Micaela CAMPANA (PD), *relatrice*, fa presente che il testo in esame si limita unicamente a prevedere, sulla base della giurisprudenza costituzionale, un nuovo istituto relativo all'unione tra persone dello stesso sesso, non toccando in alcun modo il tema della procreazione e quello della educazione scolastica, che è stato oggetto della legge sulla buona scuola.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.583

Massimiliano FEDRIGA (LNA), ritornando al suo precedente intervento, ricorda che la Regione Friuli Venezia Giulia ed il comune di Trieste hanno finanziato il « Gioco del rispetto », destinato a bambini di cinque anni. Questo gioco consiste nello scambio di vestiti tra bambini e bambine, nel far fare giocare i bambini con giochi di bambine e viceversa, nonché nel far interpretare ai bambini il ruolo della principessa ed alle bambine il ruolo del principe. Nel criticare fortemente tale iniziativa, sottolinea come non si possa consentire di imporre ideologie sia bambini sia a docenti.

Michela MARZANO (PD), ritiene che, alla luce degli interventi si sente costretta ad intervenire sia pure sinteticamente. Sulla « teoria gender », osserva che si usa un termine inglese che si può tradurre in « genere » e che non si tiene conto che vi è un ventaglio di posizioni molto diverse che non possono essere ricondotte ad una sola teoria. Occorre poi non confondere concetti tra loro diversi, come: differenza di genere, stereotipi di genere, orientamento sessuale, pratiche sessuali, ruolo di *gender*. Per quanto attiene al « Gioco del rispetto », fa presente che è stato studiato da esperti per far capire ai bambini ed alle bambine che in realtà sono uguali tra loro.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) ringrazia il deputato Marzano per i chiarimenti, anche se ritiene che i bambini e le bambine hanno ben chiaro di essere allo stesso modo parte dell'umanità, senza bisogno di un gioco che lo dimostri.

Facendo riferimento alla propria esperienza di padre, ritiene che sia estremamente grave che docenti cerchino di sostituire la famiglia nell'educazione dei figli, prevedendo, ad esempio, corsi sulla teoria *gender* senza informare i genitori.

Giuditta PINI (PD) rassicura l'onorevole Pagano che la legge spagnola da lui richiamata non esiste, è che la notizia di una legge come quella da lui richiamata è un falso che è stato pubblicato da qualche giornale che non ha verificato ciò che pubblicato.

Alessandro PAGANO (AP) replica che la notizia è fondata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.585, 1.589 e 1.590.

Nicola MOLTENI (LNA), raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.591 che è la sommatoria di altri emendamenti già presentati, trattando quindi di diversi temi, come l'obiezione di coscienza e la valorizzazione della famiglia.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) evidenzia come il testo in esame legiferi sui sentimenti. Osserva che lo Stato non può, anzi non deve disciplinare l'amore, in quanto si finirebbe per adottare delle discipline prive di qualsiasi fondamento giuridico e del tutto occasionali. Si chiede, ad esempio, per quale ragione non si dovrebbe anche disciplinare l'amore tra tre, quattro, cinque persone, non essendo chiaro per quale ragione giuridica debba limitarsi la disciplina giuridica alle coppie. La ragione per cui si è voluto fare una norma come quella in esame è solo perché c'è una lobby che vuole il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

In realtà, a suo parere, si tratta di un attacco alla famiglia. Ritiene che proprio per questa ragione non si sia voluta scegliere la via del riconoscimento dei diritti civili dei singoli, ma fare, invece, una fotocopia del matrimonio. Ora solo per opportunità politica non vi è alcuna volontà di verificare se sia necessario modificare una legge che pone un vero e proprio modello sociale futuro. Prestarsi al gioco del Presidente del Consiglio Renzi, che ha imposto questa linea, a suo parere svilisce non solo il Parlamento ma ogni deputato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Molteni 1.591, sottoscritto dall'onorevole Pagano, e gli emendamenti Molteni 1.592, 1.593, 1.598, 1.597, 1.615, 1.596, 1.595, 1.594 e 1.613.

Alessandro PAGANO (AP), raccomanda l'approvazione dell'emendamento Binetti 1.222 che, come tanti altri, mira a fare delle correzioni tecniche, che peraltro sono state evidenziate nel corso delle audizioni. Si tratta di errori che determineranno gravi dubbi interpretativi con il rischio di una giurisprudenza discostante. Chiede che l'emendamento sia accantonato per poter verificare la fondatezza dell'emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Binetti 1.222 e Pagano 1.87.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), interviene sull'emendamento Molteni 1.599 con particolare riferimento alla parte in cui vieta comunicazioni commerciali relative alla maternità surrogata. Osservato che lo sfruttamento del corpo della donna è un fatto gravissimo che configura una pratica nazista, ora effettuata da ex comunisti diventati ricchi e che vanno all'estero per fare una vera e propria compravendita di esseri umani. Non comprende come si possa condividere questa pratica.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.599.

Antonio PALMIERI (FI-PDL) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Molteni 1.600 che è diretto a sciogliere un equivoco di fondo relativo alla equiparazione tra unioni civili e matrimonio.

Alessandro PAGANO (AP), sottoscrive l'emendamento Molteni 1.600. Ricorda che il testo originario della senatrice Cirinnà richiamava addirittura gli articoli del codice civile che l'ufficiale dello Stato civile ricorda in occasione della celebrazione del matrimonio. Aver tolto il richiamo a tali articoli, a suo parere, non serve a chiarire che l'unione civile è diversa dal matrimonio.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.600.

Nicola MOLTENI (LNA), raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.602, facendo presente che finora la maggioranza ha ritenuto di non dover dare delle spiegazioni sulla posizione tenuta in relazione a temi estremamente importanti come l'equiparazione fittizia tra matrimonio e unione civile, maternità surrogata e libertà di coscienza. Invita i colleghi a non commentare a microfoni spenti, ma ad intervenire. Rivendica i cinquecentocinquanta emendamenti presentati e invita i colleghi a non intervenire via *twitter* ma in Commissione.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) non è vero che non vi è sensibilità delle forze di maggioranza per il tema della maternità surrogata, visto che lui e la sua parte politica, che appartiene alla maggioranza, ha adottato diverse iniziative anche parlamentari per contrastare questo fenomeno.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.602.

Carlo SARRO (FI-PdL) ribadendo che il suo Gruppo ha deciso di non adottare un atteggiamento ostruzionistico, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.170. Richiama la sentenza della Corte

costituzionale n. 138 del 2010 che prevede la possibilità di un istituto diverso rispetto al matrimonio. Ciò che serve è chiarezza, invece il testo in esame introduce nell'ordinamento un istituto ambiguo che creerà una serie di problemi interpretativi. Pur non condividendo nel merito gli emendamenti presentati, esprime apprezzamento per la posizione tenuta dall'onorevole Nicchi, in quanto chiaramente ha affermato che occorre parificare in tutto, anche sotto il profilo giuridico, le unioni civili al matrimonio. Non è possibile invece mantenere questa ambiguità che finisce per riportare le unioni civili al matrimonio e quindi all'articolo 29 della Costituzione, il quale, invece, si riferisce ad una realtà di diritto naturale, che come tale preesiste rispetto al diritto. Le unioni civili devono essere disciplinate tenendo conto che in realtà si tratta di un rapporto tra due soggetti la cui regolamentazione deve essere lasciato all'autonomia privata delle parti. Occorre quindi garantire la massima libertà alle parti, prevedendo delle tutele per la parte debole evitando indebite ingerenze da parte dello Stato.

Antonio PALMIERI (FI-PDL) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo di Forza Italia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Sarro 1.170 e Molteni 1.601 e respinge gli emendamenti Molteni 1.603, 1.604, 1.605 e 1.606.

Alessandro PAGANO (AP), raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.49 diretto ad evitare una parificazione tra matrimonio e unione civile già a partire dal momento della costituzione dell'unione civile e, quindi, dal rito.

Nicola MOLTENI (LNA), sottoscrive l'emendamento Pagano 1.49 e gli altri emendamenti identici, ritenendo fondamentale distinguere l'unione civile dal matrimonio anche sotto il profilo del rito.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) fa presente che l'Unione europea e la Corte costitu-

zionale non chiedono assolutamente all'Italia di prevedere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, come invece si prevede di fatto con il testo approvato dal Senato. Ritiene che la ragione di tale scelta sia in realtà, il retropensiero di abbattere l'istituto del matrimonio.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), chiede ai colleghi di maggioranza che più volte hanno affermato che non sussiste una sovrapposizione tra unione civile e matrimonio di approvare l'emendamento che serve a risolvere qualsiasi dubbio in merito. Se non si vuole approvare l'emendamento significa che in realtà la posizione della maggioranza è ipocrita, in quanto si vuole estendere il matrimonio a persone dello stesso sesso senza assumere direttamente questa responsabilità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Palmieri 1.130, Pagano 1.49 e Gigli 1.47 e respinge gli emendamenti Sarro 1.171, Molteni 1.607 e 1.608.

Marisa NICCHI (SI-SEL) nel dichiarare di non condividere l'emendamento Molteni 1.544 ricorda che si è detto che la legge non deve legiferare sui sentimenti, ma non si è ricordato che la legge deve disciplinare i diritti dei bambini. Fa presente che indirettamente in un precedente intervento si è fatto riferimento alla vicenda relativa a Niki Vendola e ad Eddy Testa senza tenere conto che è tutto avvenuto in un Paese democratico con il consenso di una donna che poi è entrata di fatto a far parte della famiglia dove ora viene cresciuto con amore un bambino dai suoi genitori.

Sulla cosiddetta maternità surrogata, osserva che non si può non tener conto che Paesi civili già regolamentano questa pratica e che ci sono donne che non sono sfruttate ma che decidono di accedere a questa pratica e consentire a coppie eterosessuali ed omosessuali di accedere alla maternità ed alla paternità. Sottolinea che nessuno può parlare a nome delle donne dicendo che sono sfruttate. Per non la-

sciare alle regole del mercato la tutela dei diritti, deve essere la legge a regolamentare questa pratica evitando scelte proibizioniste come quelle fatte dalla « legge n. 40 ».

Massimiliano FEDRIGA (LNA), replica all'onorevole Nicchi sottolineando come stravolga la realtà per difendere Niki Vendola, quando, invece, la questione di fondo è data dal fatto innegabile che attraverso la maternità surrogata non vengono fatti nascere dei figli, ma comprati. Evidenzia quindi come la maternità surrogata non sia un atto di amore ma una vera e propria compravendita, sottolineando che non esiste il diritto ad essere genitori ma il diritto dei figli ad avere un padre e una madre. Evidenzia quindi come la contrarietà alla maternità surrogata non sia dovuta ad una guerra di religione ma piuttosto ad una guerra di civiltà diretta a scongiurare che le donne siano sfruttate approfittando di una situazione di necessità. Chiede ai deputati che non vogliono modificare il testo non per ragioni di merito, ma solo per obbedire al Presidente del Consiglio se in tal modo non tradiscono il popolo italiano.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) ribadisce che la contrarietà alla maternità surrogata non è dovuta ad una guerra di religione, quanto piuttosto alla volontà di difendere la dignità delle donne. A questo proposito rileva che crederà che la donna sia libera nell'«affittare» il suo utero solo qualora si tratterà di una donna bianca e ricca.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) non comprende quale ragioni vi siano per bocciare un emendamento che vieta la pubblicità di pratiche che già oggi sono vietate ai sensi della legge n. 40. Si stupisce che la sinistra difenda il « liberalismo selvaggio procreativo » e quindi lo sfruttamento delle donne. Ricorda che vi è addirittura un prezzario degli ovociti in base alla donna dalla quale sono prelevati, secondo una visione razzista. Ricorda la tradizione solidaristica e gratuita del trapianto di organi, rilevando che invece

questa non ci sarebbe per la maternità surrogata che, nei Paesi dove è prevista, è regolamentata da un contratto.

Daniele FARINA (SI-SEL) dichiara che non aveva intenzione di intervenire ma il tenore degli interventi, molti ostruzionistici, richiedono alcune precisazioni. Non ritiene, ad esempio, che la questione della maternità surrogata ponga questioni molto diverse da quelle poste dalle adozioni ed in particolare da quelle internazionali, dove spesso ci si trova di fronte a bambini con genitori che per ragioni di necessità « cedono » i loro figli sulla base di veri e propri tariffari. Non comprende le ragioni per le quali tutte le preoccupazioni che si hanno per la maternità surrogata non si hanno anche per le adozioni.

Alessandro PAGANO (AP), ritiene che mettere allo stesso livello il tariffario previsto per le adozioni internazionali a quello previsto per la maternità surrogata sia aberrante. Non si può non tenere conto che l'utero in affitto costituisce una forma di gravissimo sfruttamento della donna che può arrivare alla morte della donna stessa.

Antonio PALMIERI (FI-PDL) ritiene che l'emendamento 1.544 debba essere approvato anche in relazione alla parte in cui si prevede che il vicesindaco possa « celebrare le unioni civili avendo superato un apposito corso. Al deputato Farina invita a denunciare i casi che conosce in cui i bambini sono venduti ad orfanotrofi. Ritiene che comunque ci sia una netta differenza tra l'adozione ed il « produrre » un bambino solo per rispondere alla propria voglia di essere genitore.

La Commissione respinge l'emendamento 1.544, sottoscritto dal deputato Pagano.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata alle ore 16.

Sui lavori della Commissione.

Nicola MOLTENI (LNA) chiede che sia convocato un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per programmare la prosecuzione dei lavori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, assicura che si terrà all'esito dei lavori pomeridiani.

Alfonso BONAFEDE (M5S) chiede di convocare Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, all'inizio della seduta pomeridiana per organizzare i lavori in anticipo.

Alessandro PAGANO (AP) rappresenta l'esigenza che la Commissione si convochi al termine della seduta della Giunta delle elezioni, in quanto dovrà necessariamente partecipare a tale seduta quale relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha già stabilito che Commissione è convocata alle ore 16, anche qualora non dovesse essere terminata la seduta della Giunta.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ritiene che Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si possa riunire alle 15.45.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prendendo atto del dibattito, comunica che la seduta della Commissione rimane convocata alle ore 16, mentre Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è convocato alle ore 15.50.

La seduta termina alle 13.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 7 aprile 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 13.45.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08328 Berretta: Sulla situazione di carenza di organico della sezione lavoro del tribunale di Catania.

Giuseppe BERRETTA (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe BERRETTA (PD), nel dichiararsi soddisfatto, anche se non completamente, della risposta testé resa dal sottosegretario Migliore, evidenzia la necessità che siano adottate rapide ed urgenti iniziative per far fronte alla situazione di grave carenza di organico del tribunale di Catania, che assume attualmente caratteristiche di una vera e propria emergenza.

5-08329 Santelli e Bergamini: Sulla attuazione delle procedure di rimpatrio previste dalla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate.

Deborah BERGAMINI (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Deborah BERGAMINI (FI-PdL), nel dichiararsi moderatamente soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo, sottolinea, in ogni caso, la necessità che il Governo adotti un cambio di passo sul tema, anche allo scopo di scongiurare

il rischio della diffusione di fenomeni di proselitismo di matrice islamista all'interno delle carceri italiane. Al riguardo, a nome del suo gruppo parlamentare, preannuncia la presentazione di un atto di indirizzo, che impegni il Governo a promuovere accordi bilaterali volti ad agevolare il trasferimento dei detenuti provenienti dai Paesi che fanno registrare il maggior flusso di immigrazione verso l'Italia, tra i quali, in particolare, il Marocco e la Tunisia.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata previste all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 aprile 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 16.10.

**Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
C. 3634, approvata dal Senato.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni disposte dai gruppi per la seduta pomeridiana odierna.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.543, 1.609, 1.610, 1.611, 1.612, 1.614, 1.620, 1.617, 1.616, 1.618 e 1.619.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a

sua firma 1.48, identico agli emendamenti Molteni 1.621, Palmieri 1.131 e Pagano 1.50. Al riguardo, fa presente che tale proposta emendativa si prefigge l'obiettivo di eliminare una delle incongruenze del provvedimento in discussione, i cui aspetti, anche sul piano della ritualità della celebrazione del rito, appaiono in tutta evidenza assimilabili a quelli propri del matrimonio.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) si associa alle considerazioni testé espresse dal collega Gigli.

Nicola MOLTENI (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza la circostanza di non aver potuto partecipare, unitamente all'onorevole Pagano, alla prima parte dei lavori della Commissione, essendo impegnato presso la Giunta delle elezioni convocata in via contestuale. Nel ricordare di essere componente della Giunta ed unico componente della Commissione Giustizia appartenente al gruppo della Lega Nord, si rammarica, in particolare, del fatto che la presidenza non abbia rilevato l'opportunità di differire l'inizio della seduta pomeridiana della Commissione, onde consentire a lui stesso ed al collega Pagano di prendere parte alle votazioni, la maggioranza delle quali riferita, peraltro, a proposte emendative a sua prima firma.

Alessandro PAGANO (AP), nell'associarsi alle considerazioni del collega Molteni, rammenta di aver dovuto svolgere presso la Giunta delle elezioni, dove è stata appena adottata, in seduta pubblica, un'importante determinazione, l'incarico di relatore. Per tali ragioni, ritiene che la decisione assunta dalla Presidenza di procedere all'avvio delle votazioni in Commissione senza attendere la conclusione dei lavori della Giunta delle elezioni, rappresenti una manifesta e disdicevole prevaricazione, da parte della Presidenza stessa, nei confronti di due deputati che nel corso del dibattito non hanno, peraltro, messo in atto alcuna pratica ostruzionistica.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al collega Pagano, rammenta, in primo luogo che, nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi nella giornata di ieri, si era convenuto di convocare la seduta pomeridiana della Commissione alle ore 16, proprio allo scopo di consentire ai colleghi Molteni e Pagano di partecipare ai lavori della Giunta delle elezioni, convocata per le ore 14.30. Rammenta, altresì, che previo invio, alle ore 16.06, di un apposito *sms* da parte degli uffici, con il quale i componenti della Commissione venivano avvertiti dell'imminente avvio delle votazioni, la seduta della Commissione stessa è stata differita dalla Presidenza dalle ore 16 alle ore 16.10, al fine di attendere l'arrivo dei deputati Pagano e Molteni, impegnati presso la Giunta delle elezioni. Evidenzia, inoltre, che i predetti deputati sono giunti presso la Commissione alle ore 16.15, dopo che si era svolto un numero limitato di votazioni, peraltro relative ad emendamenti riguardanti questioni già ampiamente discusse e dibattute nel corso della seduta antimeridiana. Richiama, infine, l'attenzione sulla circostanza che le proposte emendative del deputato Molteni sono state fatte proprie dal collega Palmieri e che, quindi, le stesse sono state regolarmente discusse e votate.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Molteni 1.621, Palmieri 1.131, Gigli 1.48 e Pagano 1.50.

Andrea COLLETTI (M5S) rileva l'opportunità che la Presidenza si astenga dall'esprimere giudizi di carattere qualitativo sia sugli emendamenti in discussione, sia sugli interventi svolti dai commissari.

Nicola MOLTENI (LNA), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1.622, ribadisce che la presidente avrebbe dovuto opportunamente differire l'inizio della seduta pomeridiana della Commissione.

Walter VERINI (PD), nel preannunciare il voto contrario dei deputati del suo gruppo sull'emendamento Molteni 1.622,

rammenta come la Presidenza abbia accolto il suggerimento di molti colleghi di differire l'ufficio di presidenza, inizialmente convocato per le 15.50 della giornata odierna, proprio allo scopo di consentire la partecipazione ad esso dei colleghi Pagano e Molteni, contestualmente impegnati presso la Giunta delle elezioni. Ritiene, infatti, che in tale circostanza la Presidenza abbia agito con sostanziale correttezza.

Alfonso BONAFEDE (M5S), associandosi alle considerazioni del collega Verini, evidenzia come la presidente intendesse salvaguardare la possibilità dei deputati Pagano e Molteni di partecipare alla riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, dove avrebbero dovuto essere assunte importanti decisioni in merito alle modalità di organizzazione e di svolgimento dei lavori della Commissione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) rileva l'opportunità che si proceda alla convocazione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi per ore 18.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rilevare la necessità di non sospendere i lavori, avverte che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi sarà convocato al termine della seduta pomeridiana odierna, verosimilmente, intorno alle ore 19.30.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.622, 1.623, 1.624, 1.625, 1.626, 1.636, 1.629, 1.630, 1.633, 1.632 e 1.635.

Alessandro PAGANO (AP), sottoscrivendo l'emendamento Molteni 1.634, osserva come lo stesso sia teso a sopperire ad una manifesta incongruenza sul piano tecnico, che è stata evidenziata anche nel corso delle audizioni. A suo avviso, infatti, la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo unico del provvedimento in discussione presenta rilevanti profili di incostituzionalità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.634, 1.631, 1.627 e 1.628, 1.643, 1.642, 1.638, 1.640, 1.639, 1.641, 1.644, 1.645, 1.637, 1.646, 1.486 e 1.485.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Molteni 1.654, ricorda come il tema dell'obiezione di coscienza, già oggetto di articolata discussione nel corso della seduta antimeridiana, meriti un'approfondita riflessione da parte del Governo e della maggioranza.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nell'associarsi alle considerazioni del collega Palmieri, ritiene che le leggi « della coscienza » debbano essere anteposte a quelle dello Stato. Nel richiamare le considerazioni espresse dalla collega Nicchi nella seduta antimeridiana odierna, evidenzia come l'esercizio della professione medica, così come della funzione di ufficiale di stato civile, certo non si identifichi propriamente con l'effettuazione degli interventi di interruzione volontaria della gravidanza o con la celebrazione di unioni tra persone dello stesso sesso. Per tali ragioni, ritiene che le problematiche connesse all'obiezione di coscienza meritino un'adeguata risposta da parte del legislatore.

Alessandro PAGANO (AP), sottolineando la particolare rilevanza del tema, richiama l'attenzione sul fatto che esso coinvolge una gamma quanto mai vasta di soggetti, tra i quali, ad esempio, sindaci, segretari comunali, dipendenti degli uffici di anagrafe. A suo avviso, ci sono, quindi, tutte le condizioni perché l'emendamento Molteni 1.654 venga preso seriamente in considerazione.

Paola BINETTI (AP), sottolineando che la normativa vigente già prevede alcune ipotesi in cui può essere esercitata l'obiezione di coscienza, non ravvisa ragioni per cui tale prerogativa non possa essere prevista anche in riferimento alle unioni civili. Al riguardo, rileva come sia di decisiva importanza escludere l'applicazione di

qualsivoglia sanzione, di carattere penale o amministrativo, nei confronti dei pubblici ufficiali obiettori.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) fa notare come la possibilità di esercitare l'obiezione di coscienza non avrebbe, in questi casi, valenza ostruzionistica rispetto all'applicazione della legge, ma sarebbe, piuttosto, tesa a salvaguardare la libertà di autodeterminazione degli ufficiali di stato civile che, per convinzioni religiose o di altra natura, non condividono i principi che sottendono alla celebrazione di unioni tra persone del medesimo sesso.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel ritenere che la problematica in discussione non sia in alcun modo attinente alla libertà di coscienza, fa notare come il ruolo del sindaco non sia di certo comparabile a quello di altri operatori. In proposito, rammenta che il fondamento delle unioni civili si ravvisa negli articoli 2 e 3 della Costituzione, essendo in gioco diritti fondamentali dei cittadini ai quali il legislatore è tenuto a garantire piena ed effettiva tutela, senza alcuna ombra.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.654, 1.478, 1.484, 1.477, 1.479, 1.480, 1.481, 1.482, 1.483, 1.476, 1.475, 1.474, 1.472, 1.471, 1.470, 1.469, 1.467, 1.468, 1.466, 1.465 e 1.464.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sisto 1.172, volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge in discussione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le identiche proposte emendative Sisto 1.172 e Molteni 1.398, gli emendamenti Roccella 1.317 e 1.316, nonché l'emendamento Sarro 1.148.

Alfonso BONAFEDE (M5S), illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Agostinelli 1.367, del quale è cofirmatario, volto a consentire l'applicazione

anche alle unioni civili delle disposizioni di cui all'articolo 112 del codice civile. In proposito, precisa che l'emendamento non fa riferimento alcuno alla questione dell'obiezione di coscienza, laddove l'articolo testé richiamato e prevede la possibilità dell'ufficiale di stato civile di rifiutare la celebrazione del matrimonio solo per cause specificamente ammesse dalla legge.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) invita la maggioranza e il Governo a prendere seriamente in considerazione l'emendamento Agostinelli 1.367, che concorre, sul piano tecnico-normativo, a realizzare la sostanziale equiparazione tra gli istituti del matrimonio e dell'unione civile.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) si associa alle considerazioni testé espresse dal collega Palmieri. Fa infatti notare che, ove non fosse esplicitato il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 112 del codice civile, l'ufficiale di stato civile che, in presenza di una causa ostativa, rifiutasse di procedere alla celebrazione, sarebbe passibile di conseguenze di carattere penale.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) ribadisce come nel provvedimento in discussione siano emerse numerose incongruenze e contraddizioni sul piano tecnico, evidenziate anche nel corso delle audizioni. Dichiarò, quindi, di non comprendere l'atteggiamento assunto dai colleghi di maggioranza e dal Governo, teso a privilegiare la scelta, di carattere eminentemente politico, di non procedere ad alcuna modifica della proposta di legge, nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Agostinelli 1.367 e Molteni 1.399.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Sisto 1.149 e ne raccomanda l'approvazione. Al riguardo, nell'associarsi alle considerazioni della collega Roccella, rammenta come una buona

parte dei soggetti auditi nel corso dell'attività conoscitiva espletata dalla Commissione, avesse evidenziato le numerose e le gravi carenze tecnico-giuridiche del provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.149 e Molteni 1.656.

Nicola MOLTENI (LNA) sottoscrive l'emendamento La Russa 1.197.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti La Russa 1.197 e Molteni 1.657.

Alessandro PAGANO (AP) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.88.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pagano 1.88, gli identici emendamenti Gigli 1.5 e Molteni 1.658, nonché gli emendamenti Molteni 1.660 e 1.659.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Schullian 1.116, del quale raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Schullian 1.116 e Molteni 1.655.

Marisa NICCHI (SI-SEL) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sannicandro 1.6, di cui cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sannicandro 1.6 e Roccella 1.318.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra e raccomanda l'emendamento a sua firma 1.400, che sopprime il comma 5 dell'articolo 1 della proposta di legge. Fa presente, inoltre, che l'emendamento a sua firma 1.655, testé respinto dalla Commissione, non sarà ripresentato in Assemblea.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Molteni 1.400.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.400.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sarro 1.150, che sostituisce il comma 5 dell'articolo 1 della proposta di legge.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarro 1.150, Sisto 1.151 e 1.152.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Sarro 1.153 e ne raccomanda l'approvazione. Rammenta, infatti, che tale proposta emendativa è volta a sopprimere il richiamo ad alcune disposizioni del codice civile, segnatamente quelle di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 127, 128, 129 e 129-bis, la cui applicazione determinerebbe la sostanziale equiparazione dell'unione tra persone dello stesso sesso al matrimonio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarro 1.153, Roccella 1.319, Molteni 1.401 e Pagano 1.89.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.386, volto a prevedere la possibilità, anche per il coniuge di una delle parti dell'unione civile, di impugnare l'unione medesima, ove costituita in violazione di una delle cause impeditive specificatamente previste ovvero in violazione dell'articolo 68 del codice civile. Nel ribadire che il provvedimento in discussione, nel testo licenziato dal Senato, appare denso di lacune, criticità ed incongruenze sul piano tecnico-normativo, invita i colleghi della maggioranza ed il Governo a riconsiderare le posizioni precedentemente espresse e ad approvare i necessari correttivi.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel replicare alle osservazioni del collega Bonafede, fa notare come il collega Verini abbia, nella seduta del 3 marzo scorso, così come in quelle successive, lasciato chiaramente intendere che quella in discussione è una proposta di legge « blindata », non suscettibile di alcuna modifica.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) richiama l'attenzione sul fatto che, anche qualora il provvedimento venisse modificato in alcuni punti allo scopo di apporare le necessarie correzioni sul piano tecnico-normativo, l'altro ramo del Parlamento dovrebbe limitarsi ad esaminare le sole parti modificate, ferma restando la possibilità del Governo di porre comunque sul testo la questione di fiducia. Ribadisce, quindi, di non comprendere l'atteggiamento di chiusura rispetto all'ipotesi di qualsivoglia modifica, assunto dai colleghi della maggioranza e dal Governo.

Nicola MOLTENI (LNA), nell'associarsi alle considerazioni della collega Roccella, sottoscrive l'emendamento Bonafede 1.386, ritenendolo di assoluto buon senso. In proposito, evidenzia come, ove la posizione della maggioranza, anziché di totale chiusura fosse stato di tipo diverso, si sarebbe potuto senza dubbio pervenire all'approvazione di un testo condiviso, con il contributo di tutte le forze politiche.

Alessandro PAGANO (AP) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Bonafede 1.368, del quale condivide le finalità.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 1.368.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento La Russa 1.198.

La Commissione respinge l'emendamento La Russa 1.198.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Schullian 1.117.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Schullian 1.117, Molteni 1.402 e Pagano 1.90.

Marisa NICCHI (SI-SEL), illustrando il suo emendamento 1.8, ritiene che il provvedimento in discussione rappresenti una occasione mancata, non essendo sufficientemente avanzato in tema di tutela dei diritti civili. Richiama, inoltre, l'attenzione sul fatto che tale proposta emendativa dimostra chiaramente che l'unione civile tra persone dello stesso sesso, diversamente da quanto asserito da alcuni colleghi, non costituisca un « matrimonio sotto mentite spoglie », ma si configuri come un istituto del tutto diverso. In proposito, fa notare come dalla proposta di legge siano state espunte tutte le disposizioni che facevano riferimento ad aspetti attinenti alla vita sessuale dell'unione, che, invece, sono una componente essenziale del matrimonio.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 1.8.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Gigli 1.7.

Alfonso BONAFEDE (M5S) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento Gigli 1.7. Fa presente che sarebbe opportuno per rispetto della coerenza che, come invece non è avvenuto in precedenza, i deputati del gruppo Sinistra Italiana – SEL votino a favore di un emendamento del gruppo Movimento 5 Stelle quando nel merito lo condividono, anche ciò dovesse mettere in minoranza il gruppo PD.

Walter VERINI (PD) da atto ai deputati del gruppo Sinistra Italiana – SEL presenti di essere coerenti, come lo sono stati i loro colleghi al Senato.

Andrea COLLETTI (M5S) fa presente che la coerenza dei deputati del gruppo Sinistra Italiana – SEL consiste nell'essere una stampella del PD.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gigli 1.7, Sarro 1.156, Molteni 1.403, Pagano 1.91, respinge gli identici emendamenti Molteni 1.404 e Sisto 1.154 e respinge l'emendamento Sisto 1.155.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) interviene sull'emendamento Sarro 1.160 che come tanti altri mira ad apportare delle correzioni tecniche che la maggioranza non prende neanche in considerazione.

La Commissione respinge l'emendamento Sarro 1.160.

Alessandro PAGANO (AP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.51 volto a sopprimere il comma 10 sul regime del cognome che rappresenta una delle disposizioni dalle quali si evince chiaramente che l'unione civile è in realtà un matrimonio mascherato al quale a breve qualche magistrato estenderà con sentenza le disposizioni, tra le quali quelle sulle adozioni, che prevedono dei diritti e dei doveri per i coniugi che solo formalmente il testo in esame non ha esteso alle unioni civili.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Molteni 1.405, La Russa 1.199, Palmieri 1.132, Pagano 1.51 e Gigli 1.9.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.133 che serve a togliere ogni dubbio sulle intenzioni della maggioranza di parificare le unioni civili al matrimonio.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) osserva che dal comma 10 risulta chiaramente la sovrapposizione tra unioni civili e matrimonio anche dal punto di vista simbolico.

Michela MARZANO (PD) interviene per chiarire la *ratio* degli emendamenti da lei presentati. Ritiene che ci sia un grande malinteso sul testo, in quanto si disciplinano le unioni civili come formazione

sociale scollegandole, a torto, dall'articolo 29 della Costituzione. A suo parere il testo rappresenta un passo in avanti dal punto di vista giuridico anche se non lo è sotto il profilo culturale. Nel ricordare che sin dalla sua prima formulazione, con Aristotele, per uguaglianza si è inteso il concetto di dare cose uguali a chi è uguale e cose diverse a chi è diverso, osserva che il principio di uguaglianza, così come inteso dalla Costituzione laddove si prevede debbano essere dati gli stessi diritti e doveri fondamentali a tutti senza distinzione, è in realtà violato a danno delle persone omosessuali, in quanto il testo, al contrario di quanto avviene per il matrimonio, non prevede alcun riferimento alla vita familiare. A tale proposito, ricorda che, a causa di preconcetti, non si prevede neanche l'obbligo di fedeltà per le parti dell'unione civile. Ritiene che siano del tutto sbagliati i richiami fatti all'articolo 29 da parte di coloro che negano il collegamento tra tale articolo e le unioni civili, in quanto il predetto articolo non viene mai richiamato nel suo contenuto corretto. A tale proposito, fa presente che l'espressione « naturale » di cui all'articolo 29 della Costituzione è stata inserita nella Costituzione per proteggere la sfera familiare dall'ingerenza dello Stato.

Sulla nozione di orientamento sessuale fa presente che da parte di molti vi è confusione tra la libera scelta delle pratiche sessuali e l'orientamento sessuale vero e proprio, che non è il risultato di una scelta, ma riguarda il proprio essere di ciascuna persona. Considerato che il principio di uguaglianza dovrebbe proteggere le persone per quello che sono e non per quello che scelgono di essere è del tutto evidente che le discriminazioni ai danni delle persone omosessuali sono in contrasto con tale principio. Conclude dichiarando che avrebbe preferito il testo della senatrice Cirinnà, considerando grave aver tolto il riferimento alla famiglia e aver considerato gli omosessuali come cittadini di serie B. Tuttavia, è ben consapevole che il provvedimento del Senato è un passo in avanti e che rappresenta l'unica cosa che si è potuto fare nelle

presenti condizioni politiche. Invita, i deputati del suo gruppo ad essere consapevoli delle lacune del testo che, per quanto sia opportuno comunque approvare, non è il passo in avanti epocale che si sarebbe aspettata.

Paola BINETTI (AP) dichiara che prima dell'intervento della deputata Marzano pensava di intervenire sulle questioni relative al cognome, considerato che il testo rischia di creare gravi situazioni di incertezza a causa di una irrazionale disciplina del doppio cognome. Dopo l'intervento del deputato Marzano ritiene di fare delle precisazioni di carattere più generale.

Sull'orientamento sessuale ricorda che ci sono scuole di pensiero del tutto discordanti tra loro e che non c'è una teoria da tutti accettata. Ricorda, ad esempio, che ci sono molti casi in cui delle persone nella loro vita hanno avuto orientamenti sessuali a dimostrazione che non sempre può considerarsi valida la tesi dell'onorevole Marzano.

Sulla mancanza di riferimenti nel testo alle dimensioni familiari, fa presente che il tema è estremamente complesso e che proprio per tale ragione rappresenta il risultato di un punto di equilibrio non solo all'interno della maggioranza ma dello stesso PD, nel quale ci sono sensibilità molto diverse. Anche per tale ragione si è pervenuti a soluzioni spesso contraddittorie.

Alessandro PAGANO (AP) ritiene che la disciplina del cognome sia la prova che l'unione civile è un matrimonio mascherato. Replica all'onorevole Marzano, che si è soffermata sul principio di uguaglianza, che con la maternità surrogata, alla quale si arriverà per via giurisprudenziale, le donne sono considerate un oggetto.

Non condivide neanche l'idea che gli omosessuali siano cittadini di serie B, in quanto la giurisprudenza ed alcune leggi già estendono alle coppie omosessuali una serie di diritti, che sarebbe opportuno riunire in un Testo Unico, così come egli stesso ha cercato di fare con una proposta di legge presentata all'inizio della legislatura.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita il deputato Pagano ad attenersi all'emendamento in esame.

Alessandro PAGANO (AP) fa presente che vi è una disparità di trattamento rispetto all'onorevole Marzano che è intervenuta su temi di portata generale.

Alfonso BONAFEDE (M5S) alla luce dell'intervento dell'onorevole Marzano, osserva che la deputata ha votato in senso contrario all'emendamento Nicchi 1.8 nonostante il suo contenuto era in piena sintonia con quanto successivamente affermato dalla stessa onorevole Marzano.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Pagano 1.52, Gigli 1.53, Palmieri 1.133, e respinge gli emendamenti Gigli 1.10, Molteni 1.663 e Molteni 1.661.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) interviene sull'emendamento Molteni 1.662. Fa presente che l'onorevole Marzano non si è espressa sul tema della disciplina del cognome, che è in contrasto con quanto previsto dalla proposta di legge a sua firma.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ritiene opportuno che il deputato Rosato, Presidente del Gruppo del PD, che ha iniziato a partecipare ai lavori della Commissione, rifletta sull'esigenza di apportare alcune modifiche, affinché poi possa poi orientare le scelte del suo gruppo.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.662.

Marisa NICCHI (SI-SEL) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sannicandro 1.11.

La Commissione respinge l'emendamento Sannicandro 1.11.

Alessandro PAGANO (AP) ritiene fondamentale approvare l'emendamento Sarro 1.161 che è diretto a modificare il

rito per distinguere le unioni civili dal matrimonio.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Sarro 1.161, Sisto 1.162 e Roccella 1.320.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.322 e 1.321, che toccano la questione fondamentale della equiparazione tra unioni civili e matrimonio.

La Commissione respinge l'emendamento Roccella 1.322.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.321, dal quale risulta che non vi è alcun intento discriminatorio contro gli omosessuali, ma solo l'obiettivo di tutelare la parte più debole, che sono i bambini, e di non costruire un mostro giuridico.

La Commissione respinge l'emendamento Roccella 1.321.

Paola BINETTI (AP), alla luce dell'emendamento Sarro 1.163, invita a riflettere se il coniuge superstite che abbia costituito una unione civile perda il diritto alla pensione di reversibilità.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Sarro 1.163 e Sisto 1.175.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) interviene sull'emendamento Molteni 1.406, che sopprime il comma 11, che è un'altra delle prove che l'unione civile è in realtà un matrimonio.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Molteni 1.406, Molteni 1.666, Molteni 1.168 e Molteni 1.169.

Alfonso BONAFEDE (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.370, che prevede l'obbligo di fedeltà nelle unioni civili. Al Senato si è tolto

questo obbligo a causa di un compromesso che ha finito per trasformare le unioni civili in un qualcosa la cui natura non si comprende. Ricorda che l'obbligo di fedeltà non è violato da un singolo tradimento sessuale ma rappresenta qualcosa che danneggia la dignità dell'altro coniuge. Trattandosi di un elemento fondamentale nella vita di coppia, ritiene che sia grave non prevedere questo obbligo nelle unioni civili solo per fare un favore ai senatori Giovanardi e Verdini. Ricorda, infatti, che le coppie omosessuali non vogliono il riconoscimento di un contratto, ma di un sentimento. Osserva inoltre che nella separazione la violazione dell'obbligo di fedeltà, proprio per la sua importanza, ha un peso decisivo nella disciplina degli alimenti. Ritiene, quindi, che la mancata previsione dell'obbligo di fedeltà sia una contraddizione non solo giuridica ma anche morale.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) nega che l'eliminazione dell'obbligo di fedeltà sia stata fatta per compiacere il senatore Giovanardi. Ritiene che tale eliminazione sia stata veramente una modifica discriminatoria del rapporto tra le persone omosessuali e che contraddica la dichiarazione del Presidente del Consiglio secondo cui, con l'approvazione al Senato del testo in esame, ha vinto l'amore.

Marisa NICCHI (SI-SEL) sottoscrive gli emendamenti Marzano 1.14, Marzano 1.15 e Marzano 1.13 sulla questione dell'obbligo di fedeltà ritiene che sia inaccettabile la discriminazione tra unioni civili e matrimonio.

Alessandro ZAN (PD) interviene per esprimere la sua gratitudine di aver tolto nel 2016 l'obbligo di fedeltà che ha un retaggio arcaico che risale all'ordinamento fascista, che puniva solo la donna. Devono essere le parti e non la legge a stabilire in che cosa consista una relazione d'amore, in quanto la legge deve occuparsi di altro.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) rimane stupito delle dichiarazioni del Deputato

Zan, che da un certo punto di vista hanno la loro coerenza.

Alessandro PAGANO (AP) ritiene che l'intervento dell'onorevole Nicchi sia stato illuminante su come l'unione civile sia un matrimonio sotto falso nome. Ritiene opportuno fare alcune precisazioni sul fatto che, secondo il PD, le unioni civili sarebbero imposte dalla giurisprudenza europea. Rileva che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha affermato l'esigenza di riconoscere i diritti fondamentali delle persone omosessuali conviventi, attraverso strumenti che permettano l'effettivo esercizio di questi diritti. La stessa Corte in numerose sentenze ha precisato che nessuno Stato europeo è obbligato a introdurre il « matrimonio » omosessuale e che non esiste un diritto al matrimonio, così come non esiste un diritto all'adozione da parte delle coppie dello stesso sesso. I diritti e doveri fondamentali cui si riferisce questa giurisprudenza sono quelli che consentono ai conviventi l'assistenza reciproca in ospedale e in carcere, il subentro nei contratti di locazione e altri diritti consimili di natura individuale e patrimoniale. Questi diritti sono già riconosciuti dalle leggi italiane. È semplicemente falso che per rispondere alle sollecitazioni di quella Corte sia necessario introdurre le unioni civili, che – come più volte affermato dagli stessi promotori della legge – sono semplicemente un « matrimonio » presentato con un nome diverso per tenere buoni gli oppositori. È invece vero che la Corte Europea ha stabilito che, una volta inserito nell'ordinamento un istituto sostanzialmente uguale al matrimonio, anche se lo si chiama « unione civile », diventa obbligatorio introdurre anche le adozioni per evitare discriminazioni.

Alfonso BONAFEDE (M5S) apprezza l'intervento del deputato Zan, ma sottolinea che l'obbligo di fedeltà non ha nulla a che vedere con il fascismo, essendo invece uno dei fondamenti del matrimonio.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 1.370.

Walter VERINI (PD) sottoscrive l'emendamento Marzano 1.14 per consentire che sia votato, considerato che l'onorevole Marzano si è dovuta allontanare per motivi familiari.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) ribadisce che la differenziazione tra unioni civili e matrimonio è ingiustificabile in relazione all'obbligo di fedeltà.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Marzano 1.14, Brignone 1.223, Sisto 1.127 e La Russa 1.200.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Marzano 1.15 e Molteni 1.664.

Alessandro PAGANO (AP) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.54.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Pagano 1.54, Palmieri 1.134, Gigli 1.55, Molteni 1.665, 1.671 Molteni, Molteni 1.673, Molteni 1.674 Molteni e Sarro 1.174.

Marisa NICCHI (SI-SEL) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.12.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) invita la maggioranza a votare l'emendamento Nicchi 1.12 che testimonia come unioni civili e matrimonio siano la stessa cosa.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Nicchi 1.12 e Marzano 1.13, e gli emendamenti Piso 1.330, Roccella 1.325, Roccella 1.323 e Roccella 1.331.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, dà la parola al rappresentante del Governo in chiusura dei lavori.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE ringrazia e precisa che mentre al Senato il Governo inizialmente si è rimesso all'Aula, il testo approvato in fine dal Senato, è pienamente condiviso dal Governo essendo il risultato dell'approvazione di un maxiemendamento sul quale è stata posta la fiducia. È naturale, quindi, che il Governo abbia espresso parere contrario su tutti gli emendamenti. Si tratta di un testo che risponde a vincoli sia europei che costituzionali in merito alla necessità di regolamentare i rapporti tra persone dello stesso sesso.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene irrispettoso intervenire su questioni che attengono ad emendamenti votati oramai da tempo.

Alessandro PAGANO (AP) si riserva di intervenire sulle dichiarazioni fatte dal Governo, sottolineando di non condividere per le ragioni già svolte, la tesi secondo cui le unioni civili sarebbero imposte dalla giurisprudenza europea.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) fa presente che il rappresentante del Governo non le ha risposto.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE si riserva di replicare all'onorevole Roccella nella prossima seduta.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 7 aprile 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.45 alle 19.50.

ALLEGATO 1

5-08328 Berretta: Sulla situazione di carenza di organico della sezione lavoro del tribunale di Catania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, l'esecuzione penale è uno dei temi su cui questo Governo sta investendo maggiori risorse con l'obiettivo di giungere ad una revisione complessiva ed organica del sistema.

In tale contesto, particolare attenzione è stata riservata al potenziamento dello strumento del trasferimento dei detenuti.

Negli anni 2014-2015, si è registrata una sia pur contenuta crescita del numero complessivo dei detenuti trasferiti nei Paesi di origine, in numero di 133 per l'anno 2014 e 149 per il 2015.

La Romania è il Paese che ha registrato il maggiore incremento nelle consegne, passando dalle 70 unità del 2014 alle 110, censite nel 2015.

La corretta lettura dei dati appena riportati richiede talune precisazioni sul contesto normativo di riferimento.

La Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983 ha un ambito applicativo esteso a ben 45 Paesi, ma richiede il consenso del condannato. La Decisione Quadro 2008/909/GAI ha, invece, un ambito di applicazione più ristretto – i soli Paesi europei – ma non richiede il consenso.

Allo stato, sono in vigore accordi per il trasferimento dei condannati con Cuba, Hong Kong, Perù, Thailandia, India, Kazakistan, Repubblica Dominicana ed Egitto.

Il Parlamento ha, inoltre, autorizzato la ratifica sul trattato con il Brasile, mentre

sono attualmente in corso negoziati con ad alto tasso di presenza dei loro cittadini nelle carceri italiane.

Stante l'importanza connessa all'elevato numero di cittadini di origine marocchina detenuti nelle carceri italiane, deve, infine, essere richiamato il trattato con il Marocco, già sottoscritto dal Ministro della giustizia ed attualmente in attesa della sola ratifica parlamentare.

Al fine di semplificare e tempestive le procedure di trasferimento, questo Ministero ha, inoltre, avviato un'azione strategica articolata su più versanti: la promozione della conoscenza dello strumento del trasferimento, la organizzazione di una serie di incontri con gli organi giudiziari competenti nazionali e dei Paesi i cui cittadini hanno il più elevato tasso di presenza negli istituti penitenziari e, segnatamente, con l'Albania e la Romania.

Con tali Paesi sono stati stipulati anche accordi aggiuntivi, congegnati in modo da consentire il trasferimento, pur in assenza del consenso del condannato, ove sussistono determinati presupposti.

Con l'Albania è stato, inoltre, stretto un accordo secondo cui lo Stato italiano potrà chiedere l'esecuzione nel Paese delle condanne emesse dai giudici italiani nei confronti dei cittadini albanesi localizzati in Albania, ed è stata, altresì, riaperta la procedura per la destinazione di un magistrato di collegamento italiano.

ALLEGATO 2

5-08329 Santelli e Bergamini: Sulla attuazione delle procedure di rimpatrio previste dalla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'ambito degli interventi avviati, su più fronti, dal Governo per sostenere la giurisdizione, il disegno di legge delega di riforma del processo civile, di iniziativa governativa, ora all'esame del Senato, introduce la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita anche per le controversie di lavoro, con conseguente deflazione dei carichi dei Tribunali.

Il medesimo disegno di legge prevede, inoltre, l'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, assicurando maggiore speditezza nella definizione dei procedimenti e l'ulteriore diminuzione dei carichi di lavoro dei giudici assegnati anche alle sezioni lavoro e previdenza dei Tribunali.

Per quanto attiene, invece, alle piante organiche dei magistrati, è noto come gli interventi di revisione in materia siano stati, sinora, correlati alla riforma della geografia giudiziaria che, in applicazione del decreto legislativo 155/2012, ha investito gli uffici, requirenti e giudicanti, di primo grado.

Una ulteriore ed organica riflessione è in corso per la revisione complessiva delle piante organiche della magistratura, attraverso il necessario confronto istituzionale con il Consiglio Superiore della Magistratura.

Presso il competente Dipartimento si stanno, difatti, definendo i criteri e la raccolta dei dati statistici necessari per la complessiva rivalutazione delle piante organiche del personale di magistratura degli uffici, e quindi del personale amministrativo, nella prospettiva della ottimizzazione

delle risorse e del miglioramento dei servizi che ha ispirato la riforma della geografia giudiziaria.

La predetta rivalutazione terrà in debito conto anche l'entità dei flussi dei procedimenti iscritti secondo le diverse aree di specializzazione.

Nella prospettiva della complessiva revisione in atto, l'impegno perseguito per assicurare adeguato supporto alla giurisdizione in particolari situazioni emergenziali ha già portato, nel 2015, alla revisione ed aumento delle piante organiche della magistratura di sorveglianza, con un incremento di 15 posti che, uniti a quelli già attribuiti con il decreto ministeriale del 17 aprile del 2014, hanno portato ad un accrescimento di 20 unità dei presidi di sorveglianza per sostenere gli uffici nelle nuove competenze attribuite dalle riforme in atto.

Nel quadro così delineato, dalle informazioni assunte dalla competente articolazione consta come alla pianta organica del personale di magistratura del Tribunale di Catania – non interessato da modifiche inerenti la competenza territoriale – non siano state apportate sinora variazioni.

Il predetto Tribunale prevede, allo stato, nella pianta organica, 110 unità di magistrati e non presenta, allo stato alcuna vacanza. In particolare, oltre al Capo dell'Ufficio, sono effettivamente in servizio 12 Presidenti di sezione, un Presidente di Sezione ed un Presidente Aggiunto G.i.p./G.u.p., un Presidente di Sezione lavoro e 94 giudici, 9 dei quali con funzioni di giudice del lavoro.

Le esigenze del Tribunale di Catania e della Sezione Lavoro saranno, pertanto, attentamente valutate nel contesto della generale e sistematica operazione di revisione in atto, su base nazionale, anche in considerazione della prova offerta dall'ufficio che, sebbene in condizioni di obiettiva sofferenza, ha avviato già

in fase sperimentale l'applicazione del PCT registrando, a tutto febbraio 2016, una flessione del 29 per cento dei tempi di definizione dei procedimenti monitori, anche nella materia del lavoro è stato, rispetto ai 12 mesi antecedenti l'introduzione dell'obbligo di deposito telematico.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08346 Frusone: Sulle eventuali iniziative da adottare a seguito dell'inchiesta della magistratura riguardante il Capo di Stato Maggiore della Marina	40
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	42
5-08347 Artini: Sull'utilizzo delle competenze dell'Arma dei carabinieri e delle Forze armate e di polizia al fine di fornire uno specifico <i>training</i> in materia di sicurezza aeroportuale	41
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	43

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 7 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo ARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.

5-08346 Frusone: Sulle eventuali iniziative da adottare a seguito dell'inchiesta della magistratura riguardante il Capo di Stato Maggiore della Marina.

Massimo ARTINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Luca FRUSONE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo evidenziando che essa trae origine da un filone secondario — quello relativo agli appalti dell'Arsenale di Augusta — dell'inchiesta della magistratura

di Potenza sullo scandalo petroli, che ha portato alle dimissioni del Ministro per lo sviluppo economico.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luca FRUSONE (M5S), ringraziando il Sottosegretario Rossi per la risposta, non può tuttavia fare a meno di rilevare l'atteggiamento mutevole del Governo che nella vicenda relativa allo scandalo di Tempa Rossa ha, da una parte, accettato in tutta fretta le dimissioni della Ministra Federica Guidi e, dall'altra, invece, ha assunto un atteggiamento garantista nei confronti delle funzioni e del ruolo del Capo di Stato Maggiore della Marina.

Fa presente che dalle notizie stampa di oggi emergono nuove indiscrezioni sui trasferimenti di alti ufficiali che prestavano servizio presso l'Arsenale di Augusta, considerati scomodi. Ricorda, inoltre, che l'attuale Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio De Giorgi, risulta rinviato a giudizio sulla vicenda in cui perse la vita il marinaio nocchiere Alessandro Nasta.

Per queste ragioni, ravvisa che sussistono i presupposti per procedere ad una sospensione cautelativa e, anche se comprende che il Governo preferisce non revocare una nomina la cui natura politica è ben evidente, invita ad essere molto più coraggiosi e a fare chiarezza sulla vicenda mettendo la Marina militare al riparo dai danni arrecati dai vari scandali.

Infine, ribadisce l'opportunità di sospendere il programma navale da oltre 5 miliardi di euro, almeno fino a che non siano state dissipate tutte le ombre sui vertici della Forza armata.

5-08347 Artini: Sull'utilizzo delle competenze dell'Arma dei carabinieri e delle Forze armate e di polizia al fine di fornire uno specifico *training* in materia di sicurezza aeroportuale.

Eleonora BECHIS (Misto-AL-P), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Eleonora BECHIS (Misto-AL-P), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, evidenziando che l'attuale situazione di minaccia terroristica impone di accelerare i tempi nella formazione delle forze straniere in materia di sicurezza aeroportuale.

Sollecita, quindi, il Governo a sviluppare con maggiore impulso gli accordi in tale settore e preannuncia che seguirà attentamente le iniziative che verranno prese al fine di dare completa attuazione all'ordine del giorno n. 9/03393, accolto nell'ambito della discussione alla Camera del cosiddetto « decreto Missioni ».

Massimo ARTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-08346 Frusone: Sulle eventuali iniziative da adottare a seguito dell'inchiesta della magistratura riguardante il Capo di Stato Maggiore della Marina.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con specifico riferimento allo speciale ordinamento militare, per assumere provvedimenti cautelari quale ad esempio la « sospensione precauzionale facoltativa dal servizio » connessa a procedimento penale, secondo legge e consolidata giurisprudenza, si rende necessario un provvedimento discrezionale dell'Amministrazione di appartenenza, nel caso in cui il comportamento del militare implichi una incompatibilità con la prestazione delle funzioni cui è preposto.

Allo stato, ai fini di tale responsabile valutazione, non sussistono formali e concreti elementi di conoscenza dei fatti rivelati, e pertanto neppure risulta praticabile una sospensione disciplinare attraverso una disamina degli stessi.

Alla luce di tali premesse è agevole comprendere come neppure sussistano, allo stato, i presupposti per apprezzare la possibilità di attivare le procedure di cui all'articolo 32 del Codice dell'ordinamento militare, al fine di dare corso alla revoca dell'incarico di Capo di Stato Maggiore della Marina attribuito all'Ammiraglio di Squadra Giuseppe De Giorgi con decorrenza 28 gennaio 2013.

Parimenti, non sussistono allo stato formali e concreti elementi riguardo alla

ipotizzata connessione tra la menzionata attività d'indagine e il « Programma navale » richiamato dall'interrogante.

A tal riguardo, si ricorda che il comma 37 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità), « al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia » ha autorizzato contributi ventennali per l'attuazione del cosiddetto « Programma navale », la cui rilevanza non è limitata alla sola Marina militare, ma investe e interessa, per gli aspetti operativi e capacitivi, la Difesa e, per quelli economici-industriali e sociali, l'intero Paese.

Si ricorda, altresì, che lo stesso « Programma navale » è stato sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari sulla base di quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare in relazione ad un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che in tale sede sono stati effettuati i necessari approfondimenti nonché le valutazioni relative ai profili finanziari connessi alla sua attuazione.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-08347 Artini: Sull'utilizzo delle competenze dell'Arma dei carabinieri e delle Forze armate e di polizia al fine di fornire uno specifico training in materia di sicurezza aeroportuale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo attribuisce da sempre notevole importanza ad accrescere la sicurezza nazionale e internazionale e da sempre condanna e contrasta il terrorismo, in ogni forma in cui tale minaccia può concretizzarsi.

In linea con questa vocazione e in quanto auspicato dell'Odg 9/3393, dal 21 novembre al 10 dicembre 2015, personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato con compiti di Polizia Militare presso la *Task Force Land* di Erbil (Kurdistan iracheno), ha svolto un corso di addestramento a favore della polizia curda operante all'interno del locale aeroporto.

L'attività, condotta in stretto coordinamento con la *Task Force* Carabinieri Iraq di Baghdad, che detiene la *leadership* in tema di sviluppo capacitivo di tutte le forze di polizia irachene, ha istruito 19 militari iracheni sulle procedure operative da adottare per garantire la sicurezza e la vigilanza dei sedimi aeroportuali e ha rappresentato una tipica attività di *stability policing* condotta da unità di Polizia Militare.

Il successo dell'attività è attestato dagli accordi intercorsi successivamente per ripetere, in futuro, simili attività addestrative tra la *Task Force* Carabinieri e l'*Asaysh*, la forza di polizia dipendente dal *Kurdistan Security Council* che svolge compiti investigativi e di sicurezza.

Nella stessa direzione l'attività conclusa lo scorso 19 dicembre 2015 in Somalia. Ci riferiamo alla missione di *Capacity Building* MIADIT Somalia 4, anche questa svolta da personale dell'Arma dei Carabinieri, a Djibouti nell'ambito di un accordo bilaterale tra Italia e Somalia e giunta alla sua quarta edizione.

Nel corso della missione, iniziata nel settembre 2015, i Carabinieri hanno svolto un denso programma addestrativo volto ad innalzare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza anti-terrorismo della Gendarmeria di Gibuti, sviluppando moduli finalizzati ad incrementare tutte le abilità e competenze riconducibili ai fattori chiave citati dagli interroganti.

Così, accanto al servizio di V.I.P. *close protection*, all'addestramento al combattimento nei centri abitati con presa e liberazione ostaggi, ad esercitazioni di ordine pubblico e controllo della folla e alle modalità di svolgimento delle attività di indagine, sono stati svolti approfondimenti anche sul tema del rispetto dei diritti umani e sulla tutela dell'ambiente.

Tra gli allievi, in tutto 200 agenti, c'erano 11 ufficiali e Agenti dei Reparti Speciali della citata Gendarmeria che operano nel delicato e strategico settore della sicurezza aeroportuale.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti (*Esame e rinvio*) 44

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08268 Sottanelli: Modalità e tempi di consegna della documentazione richiesta dagli obbligazionisti subordinati e dagli azionisti delle banche oggetto di risoluzione 53

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 57

5-08269 Causi: Controlli sul rilascio dei nulla osta relativi agli apparecchi da gioco cosiddetti *newslot* 54

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 58

5-08270 Pisano: Chiarimenti circa l'applicazione dei termini di decadenza alle richieste di rimborso di crediti d'imposta 54

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 60

5-08271 Paglia: Ritardo nella determinazione dei criteri relativi ai rimborsi in favore degli obbligazionisti subordinati delle banche sottoposte a risoluzione 54

5-08330 Busin: Introduzione del divieto di pignoramento sui conti correnti di importo pari o inferiore a 100.000 euro nell'ambito delle procedure di riscossione coattiva di debiti tributari 56

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 62

5-08331 Sandra Savino: Aggiornamento delle informazioni e della documentazione presenti sul sito internet dell'Agenzia delle entrate relativamente alla destinazione del 2 per mille dell'IRPEF in favore di partiti politici 56

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 64

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 aprile 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.

C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, la proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato, e le abbinate proposte di legge C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti.

Per quanto riguarda la proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato (S. 1259), a prima firma dei deputati Gianluca Rossi e Mauro Marino, ricorda che essa reca una delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, al fine di favorire l'accesso al credito per le piccole e medie

imprese (PMI) e per i liberi professionisti. Analoga delega è conferita dalla proposta di legge C. 1730 Giulietti, mentre la proposta di legge C. 1121 Pagano reca norme puntuali per il rafforzamento e la patrimonializzazione dei confidi.

Evidenzia quindi come gli obiettivi che si pone la proposta di legge C. 3209 siano i seguenti: la valorizzazione del ruolo dei confidi, proprio per migliorare l'accesso al credito; la semplificazione degli adempimenti, estremamente importante in presenza di una realtà, in alcuni casi pulviscolare, quale il sistema dei confidi; il contenimento dei costi a loro carico e quindi dei costi che vengono ribaltati sulle imprese; il rafforzamento patrimoniale, anche alla luce delle modifiche intervenute nei *rating* e nel sistema di valutazione dei crediti del sistema bancario a seguito dell'unione bancaria e della vigilanza europea; la raccolta di risorse pubbliche e private; la disciplina dei contributi degli enti pubblici verso i fondi di garanzia del sistema dei confidi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato; la razionalizzazione della filiera di garanzia e controgaranzia; una maggiore sinergia tra il fondo centrale di garanzia nazionale e i confidi, evitando quello che negli ultimi due o tre anni si è configurato come un fenomeno negativo, cioè l'effetto spiazzamento di un ricorso diretto del sistema delle imprese sul fondo centrale di garanzia saltando il sistema dei confidi; lo sviluppo di strumenti innovativi, tenendo conto che al Senato è stato introdotto un divieto all'uso di derivati o comunque di strumenti finanziari complessi); un miglioramento generale all'accesso del credito; l'utilizzazione dei confidi come strumento per un miglioramento dell'educazione finanziaria delle imprese e per l'attivazione di un sistema di consulenza soprattutto per il sistema delle microimprese.

In tale contesto ricorda che i confidi – consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi – sono i soggetti che, ai sensi della disciplina vigente (di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003), svolgono l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi e i servizi connessi o strumentali

a favore delle piccole e medie imprese o dei liberi professionisti associati, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. La garanzia dei confidi è rappresentata da un fondo al quale contribuiscono tutti i soci del consorzio.

I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonché da liberi professionisti (articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 269 del 2003).

Rammenta inoltre che il decreto legislativo n. 141 del 2010, attuativo della direttiva n. 48 del 2008 in tema di credito al consumo, ha riformato la disciplina relativa ai confidi, confermando la previsione di due distinte tipologie di confidi sottoposti a regimi di controllo differenziati: i confidi maggiori vigilati dalla Banca d'Italia, e i confidi minori, che devono essere iscritti in un elenco gestito da un apposito Organismo.

I confidi maggiori, con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, sono autorizzati all'iscrizione nell'albo unico degli intermediari finanziari (di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario – TUB), previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina.

I confidi minori esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi, e devono essere iscritti in un nuovo elenco dei confidi, anche di secondo grado, tenuto da un organismo disciplinato dal decreto ministeriale 23 dicembre 2015, n. 228.

Attualmente risultano attivi 51 confidi sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia e 448 confidi minori. La grande maggioranza dei confidi vigilati risulta insediata nelle regioni settentrionali, prevalentemente in Lombardia e in Veneto, e in quelle centrali. Di converso, più della metà dei confidi minori è insediata nelle regioni meridionali e insulari. Oltre il 75 per cento del totale delle garanzie in essere è riconducibile ai confidi vigilati.

Tornando al contenuto della proposta di legge C. 3209, fa presente come essa si componga di un unico articolo, come la proposta di legge C. 1730.

Illustra quindi il comma 1 delle proposte di legge C. 3209 e C. 1730, il quale conferisce una delega al Governo per adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per la riforma della normativa in materia di confidi, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, che la proposta di legge C. 3209 elenca al medesimo comma 1, mentre nella proposta di legge C. 1730 essi sono contenuti nel comma 2.

In primo luogo, la lettera *a*) del comma 1 della proposta di legge C. 3209 delega il Governo a rafforzare la patrimonializzazione dei confidi, a favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore, nonché a individuare strumenti e modalità che rendano tali risorse esigibili, nel rispetto della normativa comunitaria attuativa degli accordi di Basilea in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attività creditizia.

Ricorda che i principi della regolamentazione prudenziale europea, validi per i confidi maggiori come per ogni altra categoria di intermediari vigilati, sono contenuti nel regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e nella direttiva 2013/36/UE (CRD IV) in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attività creditizia: tali atti comunitari, infatti, traspongono nell'ordinamento europeo i principi dell'Accordo di Basilea e costituiscono il quadro normativo di riferimento per gli intermediari italiani.

La direttiva 2013/36 /UE è stata recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo n. 72 del 2015, con il quale sono stati modificati il TUB e il TUF relativamente all'accesso all'attività degli enti creditizi, nonché alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

In tale contesto segnala come, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di vigilanza prudenziale successive all'Accordo di Basilea II, le garanzie dei confidi vigilati hanno avuto un importante riconoscimento. Infatti, nel caso dei confidi vigilati e qualora la garanzia fosse « a prima richiesta », era possibile per le banche applicare un fattore di ponderazione

più basso alla quota garantita rispetto al fattore di ponderazione corrispondente al prestatore finale di fondi. Tuttavia, a seguito dei ripetuti *downgrading* del merito di credito della Repubblica Italiana dovuti alla crisi del debito sovrano, i fattori di ponderazione associati con le esposizioni verso banche e intermediari vigilati si sono alzati progressivamente, fino ad arrivare all'attuale livello pari al 100 per cento. Attualmente, pertanto, non sussiste più alcuna convenienza per le banche a ottenere la garanzia personale a prima richiesta dei confidi, al fine di ridurre i propri assorbimenti patrimoniali. Rimane la possibilità di ponderare a zero la quota della garanzia dei confidi (vigilati e non) controgarantita dal Fondo centrale di garanzia per le PMI. Tuttavia i confidi possono trovarsi in una situazione di spiazzamento, in quanto le banche possono ottenere il medesimo beneficio chiedendo al Fondo una garanzia diretta sul singolo finanziamento.

Evidenzia inoltre come il comparto dei confidi abbia evidenziato negli ultimi anni un marcato deterioramento delle garanzie rilasciate. Le cause di questo indebolimento sono imputabili: alla crescita dei fallimenti delle imprese e la conseguente insolvenza dei confidi; al fatto di rientrare nella categoria dei confidi vigilati dalla Banca d'Italia che comporta costi crescenti; ai requisiti di Basilea, in base ai quali non tutti i contributi dati ai confidi vengono attribuiti al patrimonio ma sono considerati debito, il che comporta l'obbligo di una maggiore patrimonializzazione per la società (dato che il capitale deve essere proporzionato al credito garantito). Alla luce del deterioramento del patrimonio dei confidi, che riduce la possibilità di concedere garanzie alle imprese, le associazioni di categoria hanno chiesto di poter computare strumenti ibridi di patrimonio derivanti dalla contribuzione pubblica, a patrimonio di primo pilastro dei confidi.

Richiama inoltre, tra le misure volte a rafforzare il patrimonio dei confidi, l'articolo 39, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale ha consentito alle

imprese non finanziarie di grandi dimensioni e agli enti pubblici e privati l'ingresso nel capitale sociale dei confidi e delle banche cooperative di garanzia collettiva dei fidi, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione. Tale ingresso, tuttavia, deve essere minoritario: le piccole e medie imprese socie devono disporre di almeno la metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea; inoltre la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica deve essere riservata all'assemblea. Rammenta inoltre che, successivamente, l'articolo 10 del decreto-legge n. 1 del 2012 ha esteso tale facoltà anche ai confidi costituiti tra liberi professionisti, la cui costituzione era stata precedentemente prevista dall'articolo 8, comma 12-*bis*, del decreto-legge n. 70 del 2011.

L'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 179 del 2012 ha poi introdotto norme volte a rafforzare patrimonialmente i confidi, senza porre oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, consentendo di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, i fondi rischi alimentati da contributi pubblici oggetto di vincoli di destinazione esistenti alla data del 31 dicembre 2012, mediante una delibera dell'assemblea ordinaria. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione, nel caso siano destinati a incrementare il patrimonio; la relativa delibera è di competenza dell'assemblea ordinaria. La disposizione si applica: ai confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia, nei termini sopra specificati; ai confidi che si sono rafforzati patrimonialmente e organizzativamente a seguito di operazioni di fusione realizzate a partire dal 1° gennaio 2007 ovvero di operazioni di fusione realizzate entro il 31 dicembre 2013.

La legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013, articolo 1, commi 54 e 55) ha altresì disposto il rafforzamento patrimoniale dei confidi mediante l'utilizzo del

Fondo di Garanzia per le PMI nel limite di 225 milioni. I beneficiari delle suddette disposizioni sono: i confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia; i confidi che realizzano operazioni di fusione al fine di ottenere l'iscrizione nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia; i confidi che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. Il comma 54 del predetto articolo 1 della legge n. 147 prevede per la sua attuazione un decreto del MiSE, di concerto con il MEF, previa notifica alla Commissione UE e autorizzazione della stessa: decreto che peraltro non è stato emanato. Il comma 55 del medesimo articolo 1 destina 70 milioni per ciascuno degli anni 2014-2016 alle Camere di Commercio per il sostegno al credito alle PMI tramite il rafforzamento dei confidi (anche di quelli non sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia); anche in tal caso si tratta di un decreto di attuazione che non risulta emanato.

Con riferimento al calcolo del patrimonio di vigilanza dei Confidi e, in particolare, alla non imputabilità a patrimonio di vigilanza degli stessi dei contributi pubblici finalizzati alla loro patrimonializzazione, segnala la risposta del Governo del 16 settembre 2014 all'interrogazione in Commissione Finanze n. 5-03563 Sottanelli. In tale occasione il Governo ha sottolineato che, nel quadro normativo attuale, osta all'inclusione in via generale nel patrimonio di vigilanza dei confidi dei fondi pubblici la presenza di vincoli di destinazione che li rendono non pienamente disponibili, dato che sarebbero utilizzabili soltanto a copertura delle perdite che si manifestano su determinati portafogli di attività e non su tutte le perdite aziendali.

La lettera *b*) del comma 1 della proposta di legge C. 3209 delega il Governo a disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina europea in materia

di aiuti di Stato, stabilendo altresì il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori.

Al riguardo rileva come, nel corso delle audizioni svolte al Senato sul provvedimento, il rappresentante della Banca d'Italia (audito il 16 luglio 2014) ha espresso l'auspicio di un intervento legislativo che sancisca il principio secondo cui i contributi pubblici a sostegno dei confidi vanno destinati in via prioritaria ai soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale della Banca d'Italia o a quelli che pongono in essere operazioni di concentrazione (analogamente a quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 – legge n. 147 del 2013 – all'articolo 1, comma 54). Gli interventi di sostegno pubblico del credito non possono che essere indirizzati verso soggetti che diano prova di veicolarli a imprese meritevoli di essere sostenute e di non disperderli in costi di struttura eccedenti lo stretto necessario. La Banca d'Italia ritiene inoltre auspicabile l'introduzione di obblighi di rendicontazione (*accountability*) da parte dei confidi sulle modalità e sui risultati di utilizzo dei citati interventi di sostegno pubblico; in particolare, l'*accountability* andrebbe riferita, anche per i confidi minori, allo stato delle garanzie rilasciate e alle perdite presumibilmente latenti sul portafoglio. Sempre nell'ottica del rafforzamento patrimoniale dei confidi, potrebbe essere valutata l'opportunità di intervenire sulla disciplina dei partecipanti al capitale e sui relativi limiti di partecipazione, ad esempio consentendo l'ingresso nel capitale dei confidi, con quote limitate, delle banche e di altri operatori finanziari, possibilità non prevista nel quadro normativa vigente. Infine rammenta che, preso atto della concreta articolazione dei soggetti operanti nel settore delle garanzie, la Banca d'Italia ha suggerito di valutare un intervento che razionalizzi il quadro normativo tramite l'eliminazione della fattispecie, mai realizzatasi, della banca di garanzia collettiva.

Sempre nell'ambito delle audizioni svolte al Senato sul provvedimento, ricorda come anche Confindustria abbia

affermato che, nel definire misure per rafforzare la patrimonializzazione e nel disciplinare le modalità di contribuzione pubbliche, occorre individuare meccanismi premiali a favore di confidi che realizzino processi di aggregazione ovvero che stipulino contratti di rete in grado di accrescere effettivamente l'efficacia operativa degli intermediari e abbattere i costi per le imprese.

Confapi ha segnalato l'opportunità di indirizzare le risorse a disposizione verso strutture più efficienti, parametrando la contribuzione in base ai fondi propri posseduti o al volume delle garanzie in essere rilasciate e anche in base al volume di soci rappresentati.

In tale ambito rammenta inoltre come Assoconfidi abbia rimarcato che, per i confidi che hanno acquisito lo *status* di intermediari finanziari, specifica attenzione dovrebbe essere posta nell'individuare forme tecniche di contribuzione esigibili secondo i principi dell'Accordo di Basilea 2, ossia tali da soddisfare i requisiti indicati dalla Banca d'Italia per essere computati nel patrimonio di vigilanza, che per tali confidi rappresenta il parametro di riferimento per determinare il volume massimo di operatività. Qualora infatti gli interventi adottati dagli enti pubblici non rispondano a tali requisiti, i contributi non possono essere inclusi nel patrimonio di vigilanza e quindi non riescono ad essere utilizzati pienamente per concedere nuove garanzie, vanificando gli effetti dell'intervento e disperdendo risorse pubbliche.

Illustra quindi il principio di delega di cui alla lettera c) del comma 1 della proposta di legge C. 3209, il quale mira alla razionalizzazione e valorizzazione delle attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della contro-garanzia, con l'obiettivo di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi.

Al riguardo ricorda che il sistema delle garanzie a favore delle PMI in Italia si basa essenzialmente su due componenti: una, pubblica, rappresentata in particolare dal Fondo di garanzia per le PMI, e una,

privata, costituita dai confidi, i quali tuttavia possono beneficiare di contributi pubblici, in particolare a livello locale.

Nel corso delle audizioni al Senato sul provvedimento è emersa la necessità di favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi: negli ultimi anni, infatti, il ruolo del Fondo di garanzia non è stato solamente aggiuntivo, ma spesso sostitutivo, realizzando un effetto di spiazzamento rispetto all'attività dei confidi. Confapi ha evidenziato che tradizionalmente al fondo ricorrevano i confidi per controgarantire le garanzie rilasciate a favore delle PMI, ma progressivamente anche a causa dell'emanazione da parte del Governo e del Fondo stesso di regolamenti sempre più favorevoli all'accesso diretto da parte delle banche, queste ultime preferiscono accedere direttamente alla garanzia del Fondo, disintermediando i confidi, potendo così applicare alle imprese le condizioni economiche ordinarie e non quelle migliorative previste dalle convenzioni con i confidi stessi. Si è determinato in tal modo un effetto di « spiazzamento » dei confidi.

Inoltre, come segnalato dalla Banca d'Italia, le garanzie deteriorate sono aumentate in maniera preoccupante per gli equilibri complessivi. Per tali ragioni è stato ampliato il criterio di delega in esame, con l'obiettivo di favorire una più ampia dotazione finanziaria del Fondo centrale e razionalizzare le forme di intervento.

Passa quindi a illustrare il criterio di delega di cui alla lettera *d*) del comma 1 della proposta di legge C. 3209, il quale prevede di sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche dei confidi, strumenti innovativi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non, che rispondano alle nuove esigenze delle PMI e dei professionisti. È fatto divieto ai confidi di trattare i derivati e gli strumenti finanziari complessi.

Nel corso delle audizioni al Senato la Confindustria ha richiamato in merito l'esigenza di valutare, con riferimento ai confidi vigilati, la possibilità di favorire lo svolgimento di alcune attività a più alta redditività, oggi limitate dalla disciplina

che consente loro di svolgere attività finanziarie diverse dalla prestazione di garanzie alle banche per l'accesso al credito delle PMI nei limiti del 20 per cento del totale.

Assoconfidi ha segnalato come un'ipotesi di intervento potrebbe attenersi alla possibilità per i confidi di rilasciare garanzie a favore di soggetti interessati a intervenire nel capitale delle imprese (la cosiddetta garanzia *equity*). Ciò sarebbe utile anche per incentivare le PMI a ricorrere a strumenti innovativi e alternativi al credito bancario, agevolandone la patrimonializzazione e l'equilibrio economico e finanziario. Sarebbe proficuo altresì valorizzare ulteriormente, anche con forme innovative, i servizi di assistenza e consulenza finanziaria, che rappresentano forme di intervento fondamentali per facilitare il raggiungimento di un più duraturo equilibrio economico, finanziario e patrimoniale per l'impresa, propedeutico a una migliore relazione con il sistema bancario.

Illustra i criteri di cui alle lettere *e*) e *i*) del comma 1 della proposta di legge C. 3209, i quali prevedono la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti a carico dei confidi, con un correlato contenimento dei costi. È previsto, inoltre, di eliminare le duplicazioni di attività già svolte da banche o da altri intermediari finanziari ovvero quelle relative alle procedure di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.

Fa presente inoltre come analoghi criteri di delega siano contenuti nelle lettere *a*) e *d*) del comma 2 della proposta di legge C. 1730.

Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di trasparenza ricorda che il vigente articolo 127, comma 2, del TUB, stabilisce che le norme del titolo VI del TUB stesso (trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) si applicano ai confidi minori secondo quanto stabilito dal CICR. Le disposizioni emanate dal CICR stabiliscono che la Banca d'Italia individua le disposizioni del titolo VI che si applicano ai confidi minori « tenendo conto delle specificità dell'atti-

vità svolta e del carattere accessorio delle garanzie prestate dai confidi rispetto a finanziamenti assoggettati alla disciplina prevista ai sensi del medesimo titolo VI». Le richiamate previsioni normative e regolamentari rappresentano la base giuridica per disposizioni più dettagliate dell'autorità di vigilanza, volte ad assicurare un'applicazione proporzionale delle regole di trasparenza ai confidi minori.

Per quanto concerne l'antiriciclaggio, rammenta che i confidi possono avvalersi della previsione generale che, al fine di evitare la duplicazione degli adempimenti per l'adeguata verifica del cliente, considera comunque assolti tali obblighi quando essi siano stati già adempiuti da soggetti terzi « qualificati » (quali, ad esempio, le banche), che rilasciano a tal fine un'idonea attestazione.

Ricorda, inoltre, che il decreto legislativo n. 169 del 2012, mediante modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 231 del 2007, ha incluso i confidi tra i soggetti che possono avvalersi del regime semplificato di adeguata verifica della clientela. È stato inoltre allineato l'impianto sanzionatorio previsto dagli articoli 55, 56, 58 e 60 del decreto legislativo n. 231 del 2007 alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 141 del 2010.

Tanto sul versante degli adempimenti per la trasparenza, quanto su quelli per il contrasto al riciclaggio, nel corso delle audizioni al Senato la Banca d'Italia ha evidenziato la necessità di mantenere il giusto equilibrio tra le esigenze di contenere i costi a carico dei confidi e quelle di mantenere presidi robusti a tutela della clientela e dell'integrità del sistema.

Sempre nel corso delle audizioni al Senato, Assoconfidi ha affermato che, in attuazione di tale criterio, potrebbero essere previsti o rimodulati obblighi normativi a carico dei confidi sulla base della specificità del sistema, in modo da renderli coerenti con l'effettivo profilo di rischio e da commisurarli alla loro struttura organizzativa e operativa. Potrebbe in tal modo essere lasciata a esclusivo carico delle banche una vasta categoria di adempimenti attualmente duplicata dai confidi,

come ad esempio gran parte degli adempimenti in materia di antiriciclaggio, ponendo in capo ai confidi la sola previsione di segnalazione delle operazioni sospette ed il connesso obbligo di formazione, segnalazioni alla Centrale dei Rischi, trasparenza, anagrafe dei rapporti finanziari.

Con particolare riferimento alle duplicazioni insite nelle procedure per l'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI, esse prevedono che ciascun soggetto – banca, confidi e Fondo Centrale – svolga una autonoma valutazione del merito creditizio dell'impresa.

Nel corso delle audizioni al Senato, Assoconfidi ha evidenziato in merito che tali procedure comportano un quadro di complessiva inefficienza dello strumento, un aggravio di funzioni per ciascun attore, nonché un allungamento dei tempi e dei costi per le imprese nell'accesso alla controgaranzia e quindi ai finanziamenti. Sarebbe opportuno rivedere tale modello, per i confidi autorizzati a certificare il merito di credito dell'impresa, adeguando al sistema dei confidi il metodo di accreditamento già in uso presso alcuni strumenti europei di controgaranzia, che sottopongono alla valutazione del merito creditizio solo il soggetto incaricato di veicolare gli interventi alle PMI, riservandosi di valutare la singola domanda unicamente nel caso di *default*.

Le lettere *f)* e *g)* del comma 1 della proposta di legge C. 3209 prevedono – rispettivamente – il rafforzamento dei criteri di proporzionalità e specificità già previsti dall'articolo 108, comma 6, del TUB e la loro estensione all'intera normativa in materia di confidi.

Analogo criterio di delega è contenuto nella lettera *c)* del comma 2 della proposta di legge C. 1730.

In merito ricorda che il principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere di vigilanza adeguato al raggiungimento del fine con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari, è sancito dall'articolo 23, comma 2, della legge n. 262 del 2005 (legge sul risparmio). Relativamente agli intermediari finanziari, tal principio è ribadito dall'articolo 108,

comma 6, del TUB, secondo il quale la Banca d'Italia esercita i propri poteri osservando criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

In tale ambito segnala come, in sede di audizione al Senato, Rete Imprese Italia abbia affermato che i principi di proporzionalità e specificità, seppure già previsti dalle norme primarie, rischiano di essere vanificati nell'applicazione, quando ai confidi sono richiesti procedure e adempimenti inadeguati rispetto alla loro natura, nonostante l'attività del rilascio delle garanzie assuma connotazioni meno impattanti sul mercato finanziario di quella che può essere l'attività bancaria.

Il criterio previsto dalla lettera *h*) del comma 1 della proposta di legge C. 3209 richiede di assicurare una maggiore tutela al carattere accessorio della garanzia rilasciata dai confidi rispetto alla operazione di finanziamento principale.

Analogo criterio di delega è contenuto nella lettera *b*) del comma 2 della proposta di legge C. 1730.

Nel corso delle audizioni al Senato, Rete Imprese Italia ha evidenziato come il carattere accessorio della garanzia sia comprovato, tra l'altro, dal fatto che oggi una parte consistente delle garanzie deliberate dai confidi non viene tradotta in effettivi finanziamenti da parte del sistema bancario, il che determina una riduzione della redditività delle operazioni e un aumento dei relativi costi operativi, trasferiti, da ultimo, sulle imprese.

Nel medesimo ambito Assoconfidi ha segnalato come una particolare declinazione dell'accessorietà della garanzia potrebbe derivare dal riconoscimento al confido di uno specifico diritto di privilegio speciale in relazione alla quota di finanziamento da questo garantita. Tale diritto assicurerebbe la possibilità, in caso di escussione della garanzia da parte della banca, di rivalersi su beni mobili non iscritti in pubblici registri e posti a garanzia del finanziamento bancario. Tale privilegio, da stabilire contrattualmente con

le banche, nonostante risulti postergato rispetto a quello bancario, garantirebbe al confido un grado di solvibilità superiore rispetto ai creditori chirografari.

La lettera *l*) del comma 1 della proposta di legge C. 3209 prevede di introdurre specifici criteri di misurazione dell'impatto generato dalla garanzia nel mercato finanziario, soprattutto con riferimento alla valutazione di efficacia degli interventi pubblici connessi al sistema nel suo complesso. Nella verifica degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali può essere coinvolta la rete delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Nel corso delle audizioni al Senato è stata evidenziata l'opportunità di istituire una banca dati nazionale per censire i programmi (statali, regionali, del sistema camerale, del FEI, di altri *sponsor*) e misurarne l'impatto sui beneficiari finali.

In aggiunta ai criteri di delega finora illustrati, segnala come la proposta di legge C. 1730 preveda i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

l'introduzione di adeguati requisiti regolamentari per la gestione societaria dei confidi (lettera *e*);

l'adeguamento dei requisiti di vigilanza rispetto all'operatività dei confidi (lettera *f*);

la previsione di maggiori poteri operativi per i confidi che adottano assetti istituzionali più onerosi sotto il profilo del controllo (lettera *g*);

la semplificazione della struttura organizzativa, mantenendo la separazione e l'indipendenza tra le strutture produttive e quelle di controllo (lettera *h*);

l'introduzione di adeguati termini per l'adeguamento ai nuovi requisiti normativi (lettera *i*);

l'esclusione della duplicazione di adempimenti, con riferimento alle richieste di requisiti nell'ambito di processi operativi e organizzativi, alle segnalazioni alla centrale rischi e agli adempimenti in materia di antiriciclaggio (lettere *l*), *m*) e *q*);

la correlazione tra i valori delle esposizioni e i relativi coefficienti di ponderazione con le caratteristiche della garanzia collettiva dei fidi e dell'effettiva esposizione al rischio di credito dei confidi (lettera *n*);

l'introduzione di obblighi informativi da parte degli intermediari bancari verso i confidi al fine di consentire un'adeguata e completa segnalazione, con esonero di responsabilità del confidi qualora tali requisiti non siano rispettati dagli intermediari bancari (lettera *o*);

l'applicazione dei principi di proporzionalità da parte dell'organismo di vigilanza nell'ambito dell'attività relativa alla gestione dell'elenco dei confidi (lettera *p*);

la permanenza dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ai fini della normativa antiriciclaggio, per le operazioni di garanzia collettiva dei fidi (lettera *r*).

Illustra quindi il comma 2 dell'articolo unico della proposta di legge C. 3209 e i commi 3 e 4 dell'articolo unico della proposta di legge C. 1730, i quali recano le norme procedurali per l'adozione dei decreti legislativi.

In particolare viene stabilito che gli schemi dei decreti, corredati di relazione tecnica, devono essere trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. La proposta di legge C. 3209 prevede che le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia.

Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il

parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione (10 giorni nella proposta di legge C. 1730). Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva.

L'ultimo periodo del comma 2 della proposta di legge C. 3209 prevede, inoltre, che il Governo possa adottare, entro un anno dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati dalla delega.

Illustra quindi il comma 3 dell'articolo unico della proposta di legge C. 3209, il quale contiene la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. È richiamata inoltre la norma (di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009) la quale prevede che qualora un decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, il decreto è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Illustra quindi la proposta di legge C. 1121 Pagano la quale, come accennato in precedenza, reca misure puntuali di rafforzamento, semplificazione e patrimonializzazione dell'intero settore dei confidi, con l'obiettivo di valorizzarne il ruolo di sostegno alle imprese, ed in particolare alle PMI, per le quali i confidi sono interlocutori privilegiati.

In particolare, l'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, vale a dire la norma istitutiva dei confidi, consentendo, in primo luogo, la costituzione di confidi il cui ambito di intervento sia limitato ad un solo settore economico e sociale. In tale ambito i confidi possono prestare garanzie fideiussorie nell'ambito delle procedure di gara per l'attribuzione di appalti pubblici.

Sono quindi inseriti – nel medesimo articolo 13 – i nuovi commi *2-bis* e *2-ter*. Ai sensi del nuovo comma *2-bis*, i confidi possono intervenire nel settore del micro-credito, mentre il nuovo comma *2-ter*, riproponendo una disposizione temporanea contenuta nell'articolo 1, comma 134, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), riconosce ai confidi la facoltà di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi per rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2, il quale modifica l'articolo 112 del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, prevedendo che le disposizioni sulla vigilanza nei confronti dei confidi maggiori siano emanate dalla Banca d'Italia previa indicazione di criteri di riferimento da parte del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR). Viene chiarito inoltre che l'intervento del CICR in materia di applicazione delle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti riguarda sia i confidi maggiori sia quelli minori.

L'articolo 3 introduce all'articolo 46 del TUB il riconoscimento di un privilegio speciale di natura convenzionale su beni mobili non iscritti in pubblici registri a favore dei confidi minori nei confronti delle imprese socie o consorziate in caso di escussione della garanzia da parte della banca. Tale previsione consente di valorizzare il credito assistito dalla garanzia dei confidi fornendo ad esso una precedenza nella graduatoria dei creditori.

L'articolo 4 prevede l'estensione della partecipazione di imprese di grandi dimensioni e di enti pubblici e privati al patrimonio dei confidi.

Illustra infine l'articolo 5, il quale consente l'accesso delle fondazioni bancarie al finanziamento dei confidi, mentre con l'articolo 6 si prevede che la Cassa depositi e prestiti possa compiere anche a favore

dei confidi le operazioni di finanziamento per finalità di sostegno dell'economia, comprese quelle relative all'assunzione di capitale di rischio.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 7 aprile 2016. – Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO, indi del vicepresidente Sestino GIACOMONI – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.40.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che l'interrogazione 5-08268 Sottanelli è stata sottoscritta anche dalla deputata Galgano.

5-08268 Sottanelli: Modalità e tempi di consegna della documentazione richiesta dagli obbligazionisti subordinati e dagli azionisti delle banche oggetto di risoluzione.

Adriana GALGANO (SCpI) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), sulla base delle informazioni acquisite dalla Banca d'Italia tramite il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Rileva inoltre come sia di tutta evidenza il diverso valore giuridico della sottoscrizione, da parte degli azionisti o obbligazionisti subordinati delle banche poste in risoluzione, di una ricevuta relativa all'avvenuta consegna, da parte delle « banche ponte », della documentazione richiesta da tali soggetti e della nota di accompagnamento, predisposta dalla banca, con la quale vengono chiariti natura e termini dei rapporti tra la banca stessa e l'azionista o obbligazionista delle banche poste in risoluzione, rispetto alla sottoscrizione della nota stessa, che potrebbe essere interpretata quale manifestazione dell'accettazione delle clausole contenute nella medesima nota. Nel ritenere quindi che, ove richiesta dagli istituti ponte, come sostenuto nell'interrogazione, tale sottoscrizione sarebbe certamente non conforme alla normativa in materia, rileva inoltre come essa non potrebbe neanche avere alcuna utilità ai fini del chiarimento dei predetti rapporti tra banca e cliente, posto che la disciplina regola già, in modo chiaro e compiuto, tali rapporti.

Alla luce di tali premesse, il Governo si riserva di intervenire presso gli amministratori delle nuove banche, al fine di ottenere chiarimenti circa la prassi seguita in occasione della consegna della documentazione richiesta dai titolari di azioni o obbligazioni subordinate emesse dalle banche poste in risoluzione.

Adriana GALGANO (SCpI), nel ringraziare il Viceministro per la risposta, ribadisce la necessità, prospettata dall'interrogazione, di un intervento efficace e tempestivo dell'Esecutivo al fine di porre fine alla situazione, molto grave, creata in danno degli azionisti o obbligazionisti subordinati delle banche sottoposte alla procedura di risoluzione. In particolare ritiene indispensabile che il Governo verifichi al più presto se la consegna della documentazione richiesta dai predetti azionisti o obbligazionisti viene effettuata entro i termini di legge, appurando altresì se, in occasione di tale richiesta, gli istituti bancari subentrati nei rapporti con azionisti e obbligazionisti impongono ai clienti

la sottoscrizione di documentazione predisposta dagli istituti stessi.

5-08269 Causi: Controlli sul rilascio dei nulla osta relativi agli apparecchi da gioco cosiddetti *news slot*.

Michele PELILLO (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele PELILLO (PD) ringrazia il Viceministro per la chiara risposta fornita, di cui si dichiara soddisfatto.

5-08270 Pisano: Chiarimenti circa l'applicazione dei termini di decadenza alle richieste di rimborso di crediti d'imposta.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-08271 Paglia: Ritardo nella determinazione dei criteri relativi ai rimborsi in favore degli obbligazionisti subordinati delle banche sottoposte a risoluzione.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO entrando subito nel tema, affrontato dall'interrogazione, relativo al meccanismo di ristoro degli investitori detentori di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche oggetto delle procedure di risoluzione decise dalla Banca d'Italia, ricorda che la legge di stabilità 2016, ai commi da 855 a 861 dell'articolo 1, è intervenuta

sulla materia istituendo un fondo di solidarietà in favore di tali investitori; limitando l'accesso al fondo medesimo ai soli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti; affermando la possibilità di ricorrere al riguardo a procedure che possono essere in tutto o in parte di natura arbitrale e, in tale ultimo caso, subordinando la corresponsione delle prestazioni da parte del fondo all'accertamento, in capo alla banca, della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza prevista dalla normativa. In tale contesto rileva come la denominazione « fondo di solidarietà », la definizione della platea (rappresentata sostanzialmente da persone fisiche) che possono accedere al fondo e, soprattutto, la condizione per fruire effettivamente delle prestazioni del fondo medesimo, costituita dall'accertamento, da parte dell'arbitro, della violazione, da parte della banca emittente i titoli, degli obblighi di trasparenza, diligenza, correttezza e informazione, definisce requisiti molto stringenti per l'accesso al fondo.

Le ragioni per le quali sono state stabilite in tale materia maglie tanto strette non derivano dalla volontà del Governo di limitare a 100 milioni la dotazione del fondo, alimentato dalle banche italiane, né dalla sottovalutazione dei rischi connessi al diffondersi della preoccupazione e dell'incertezza presso altri investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalle altre banche italiane. Il motivo di tali condizioni molto selettive risiede invece nella rigida interpretazione sia delle nuove regole europee in materia di unione bancaria, sia delle regole già vigenti in materia di aiuti di Stato. Sottolinea infatti come i tentativi, effettuati dal Governo, di ottenere una deroga a tali regole, argomentati sottolineando la novità delle norme contenute nella direttiva 2014/59/UE sulla risoluzione degli enti creditizi, non vennero accolti dalle istituzioni europee; in tale contesto non sarebbe stato certamente interesse del Paese, né degli stessi investitori coinvolti, forzare la mano con solu-

zioni unilaterali che avrebbero rischiato di incrementare ulteriormente l'incertezza e la confusione in materia. Rileva, peraltro, come, nonostante tale iniziale contrarietà delle istituzioni dell'Unione europea, il Governo abbia continuato la sua azione in tale direzione, convinto delle proprie buone ragioni.

Pertanto, mentre si procedeva alla predisposizione delle bozze dei decreti ministeriali e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi delle citate disposizioni della legge di stabilità 2016 relative al meccanismo di ristoro dei titolari di obbligazioni subordinate delle banche poste in risoluzione, l'Esecutivo ha continuato nella sua interlocuzione con la Commissione europea e con gli altri organismi comunitari, al fine di convincere tecnici e politici circa la bontà delle proprie ragioni. In tale interlocuzione il Governo italiano ha espresso piena consapevolezza delle nuove regole in materia di risoluzione e piena volontà di rispettarle, fino a quando non si riterrà di cambiarle. Inoltre il Governo ha dichiarato che eventuali e più ampie condizioni di accesso al meccanismo di ristoro, qualora convenute, dovranno essere considerate assolutamente eccezionali e non costituire precedente, ribadendo tuttavia la proposta di definire consensualmente una più agevole via di accesso al ristoro medesimo, in considerazione del fatto che si tratta della prima attuazione del nuovo meccanismo di risoluzione. Rileva come, a fronte di tali argomentazioni, si sia evidenziata una disponibilità al dialogo in sede europea e come, per tale motivo, pur essendo stati predisposti gli schemi di decreto attuativi, l'Esecutivo abbia preferito soprassedere alla loro emanazione, attendendo l'esito del promettente confronto in corso in ambito europeo. Evidenzia come tale confronto si sia fatto più ravvicinato ed aperto ad un esito positivo proprio nelle scorse settimane, forse anche sotto l'influenza di un clima europeo nel quale la politica, pur facendosi assistere dalle istanze tecniche, mantiene una propria autonomia decisionale. In tale contesto ritiene che qualora, nel peggiore dei casi, tale ipotesi di esito

favorevole dovesse dimostrarsi infondata, come peraltro non crede possa accadere, il Governo potrebbe facilmente recuperare in pochi giorni di ritardo rispetto alla scadenza dei termini di legge previsti per l'emanazione dei predetti decreti attuativi, mentre, qualora il confronto avesse esito positivo, sarà certamente valsa la pena di sopportare le critiche rivolte in questi giorni all'Esecutivo a causa di tale ritardo.

Rileva quindi come, qualora l'accesso al fondo dovesse diventare più agevole, magari con un'importante componente di automaticità, sarebbe necessario adeguare la dotazione del fondo stesso, evidenziando peraltro come il Governo non intenda farsi frenare da tale esigenza, non ritenendo di smentire in tal modo le sue stesse affermazioni, secondo le quali le dimensioni del fondo non costituiscono un problema.

Auspica pertanto che non sia più necessario emanare i provvedimenti attuativi previsti dall'attuale disciplina del fondo, i quali potrebbero essere superati da un ulteriore intervento legislativo che modifichi la disciplina del fondo nel senso di ampliare le maglie per l'accesso al fondo stesso.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel ringraziare il Viceministro per la cortesia della risposta, si dichiara tuttavia non pienamente soddisfatto, in quanto manca una definizione precisa della questione posta dall'interrogazione.

5-08330 Busin: Introduzione del divieto di pignoramento sui conti correnti di importo pari o inferiore a 100.000 euro nell'ambito delle procedure di riscossione coattiva di debiti tributari.

Filippo BUSIN (LNA) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Filippo BUSIN (LNA) si dichiara insoddisfatto della risposta del Viceministro, la quale evidenzia la posizione di totale chiusura del Governo nei confronti del tema posto dalla sua interrogazione.

5-08331 Sandra Savino: Aggiornamento delle informazioni e della documentazione presenti sul sito internet dell'Agenzia delle entrate relativamente alla destinazione del 2 per mille dell'IRPEF in favore di partiti politici.

Sestino GIACOMONI (FI-PdL) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Sestino GIACOMONI (FI-PdL), nel ringraziare il Viceministro per la risposta, auspica che il Governo realizzi tempestivamente una campagna di comunicazione istituzionale volta a rendere note ai cittadini le finalità e le modalità applicative del meccanismo della destinazione del 2 per mille ai partiti politici. Ritiene infatti che, anche alla luce dell'evoluzione della normativa sull'abrogazione del finanziamento ai partiti, tale strumento possa essere estremamente utile a garantire il sostegno finanziario delle formazioni politiche, in un quadro di piena chiarezza e trasparenza.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

5-08268 Sottanelli: Modalità e tempi di consegna della documentazione richiesta dagli obbligazionisti subordinati e dagli azionisti delle banche oggetto di risoluzione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

All'atto del rilascio della documentazione richiesta dal cliente relativamente alle azioni e/o obbligazioni subordinate emesse da Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio (ora in liquidazione), allo stesso viene chiesto di firmare una nota di accompagnamento in cui viene chiarito il difetto di legittimazione passiva della Nuova Banca ai sensi e dell'articolo 47, settimo comma, del decreto legislativo 180/2015 e del Provvedimento di Banca d'Italia del 22 novembre 2015 relativo alla « Cessione dei diritti, delle attività e delle passività ai sensi del Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 ».

Nella nota di accompagnamento viene poi, tra l'altro, precisato che gli azionisti, i creditori della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, in liquidazione e gli altri soggetti i cui diritti, attività o passività non sono stati oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o

sulle passività ceduti alla Nuova Banca. Viene inoltre sottolineato che la consegna della documentazione richiesta avviene a titolo gratuito, in base a un accordo con il Commissario liquidatore della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio.

Per quanto attiene alla firma richiesta ai clienti, si tratterebbe di una semplice dichiarazione di « ricevuta » della nota di accompagnamento e della documentazione in essa indicata.

Risulterebbe inoltre che anche le altre « banche ponte » (Nuova Banca delle Marche, Nuova Carife e Nuova Carichieti) effettuano la consegna della documentazione richiesta dalla clientela con le medesime modalità.

Per quanto riguarda i tempi di consegna della documentazione, risulta che essi risentono della grande quantità di richieste ricevute da parte degli azionisti e degli obbligazionisti.

ALLEGATO 2

5-08269 Causi: Controlli sul rilascio dei nulla osta relativi agli apparecchi da gioco cosiddetti *news slot*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame gli Onorevoli proponenti, in relazione all'articolo 1, commi 922 e 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità per il 2016, chiedono di conoscere quali azioni il Governo «intenda intraprendere per evitare anomali fenomeni di commercializzazione dei nullaosta noti improntati a criteri di trasparenza, nonché per monitorare la correttezza della procedura di censimento delle apparecchiature attive alla data del 31 luglio 2015 al fine di dare corretta attuazione alla norma prevista nella legge di stabilità 2016 volta a ridurre del 30 per cento, dal 2017, il numero delle apparecchiature cosiddette *news slot* effettivamente presenti sulla rete distributiva».

In proposito, viene rilevato che il citato comma 922 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2016 è precluso il rilascio di nulla osta per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che non siano sostitutivi di nulla osta di apparecchi in esercizio» e che il comma 943 della medesima legge sancisce che «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), non possono più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1° gennaio 2017 pos-

sono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le modalità, anche rateali, del relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli si riferisce quanto segue.

Il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto al comma 943 della stabilità per il 2016 che è in fase di avanzata predisposizione, deve:

- 1) disciplinare il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi con il passaggio alle AWP (New Slots) a controllo remoto;
- 2) prevedere le modalità di riduzione del numero delle AWP, fissandola in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015;
- 3) stabilire il costo dei nuovi nulla osta e le modalità, anche rateali, del relativo pagamento.

Per quanto concerne, in particolare, il punto sub 2), l'Agenzia rileva che la norma citata individua la base di commisurazione

della riduzione minima (« non inferiore al 30 per cento ») nel « numero di nulla osta per apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015 ».

Tale numero non può che coincidere con il numero dei nulla osta rilasciati a tale data e non incorsi in una delle cause di cessazione dell'efficacia definite dalla normativa vigente (furto, incendio, dismissione, cessione all'estero, risoluzione contrattuale, confisca, revoca, decadenza). A tali fini, non può rilevare, infatti, l'ubicazione degli apparecchi comunque in possesso di nulla osta, che potrebbero temporaneamente trovarsi « in magazzino » per manutenzione, movimentazione da un esercizio all'altro o altre cause del tutto estemporanee, che non ne fanno in ogni caso mutare lo stato attivo di apparecchi « effettivamente presenti sulla rete distributiva ».

Il numero di nulla osta per apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015 è pari a 378.109 (di cui 36.570 in stato temporaneo di « magazzino » per una delle cause sopra citate). Tale numero, essendo riferito alla data del 31 luglio 2015, costituisce un dato certo e immodificabile; numeri diversi che fossero stati raggiunti in data successiva a quella indicata non potranno mai costituire un diverso e superiore punto di riferimento per applicare la riduzione (che, tra l'altro, potrebbe essere anche superiore al 30 per cento) prevista dalla legge. Essendo 378.109 le macchine attive al 31 luglio 2015, gli effetti della riduzione minima saranno tali da portare progres-

sivamente (nell'arco di 4 anni) gli apparecchi a ridursi sino a un numero non superiore a 265 mila.

Ciò impedisce, ribadisce l'Agenzia, la possibilità di « anomali fenomeni di commercializzazione dei nullaosta non improntati a criteri di trasparenza », anche in considerazione del fatto che il numero di apparecchi non potrà superare quello massimo sopra indicato, a prescindere dal numero che ciascun concessionario, entro il predetto limite massimo, potrà possedere, a seguito delle ordinarie dinamiche di mercato.

Gli interroganti fanno anche riferimento, altresì, ad una circolare inviata agli uffici regionali dalla Direzione dei giochi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con l'obiettivo di pervenire a una base di riferimento certa del numero degli apparecchi ai fini dell'applicazione della citata riduzione prevista degli stessi entro il 2017.

Al riguardo, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli precisa che nessuna circolare di tale contenuto è stata inviata agli Uffici periferici, tenuto conto del fatto che la predetta base di commisurazione per la prevista riduzione (da realizzare « a partire dal 1° gennaio 2017 ») è, come già detto, ormai nota e immutabile fin dalla data di stesura delle prime « bozze » della legge di stabilità, che ha ritenuto di far riferimento a una data ormai decorsa proprio per impedire eventuali operazioni elusive, finalizzate all'aumento del parco apparecchi.

ALLEGATO 3

5-08270 Pisano: Chiarimenti circa l'applicazione dei termini di decadenza alle richieste di rimborso di crediti d'imposta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli evidenziano che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 5069 del 15 marzo 2016 hanno accolto la soluzione prevalente nella pregressa giurisprudenza secondo cui i termini decadenziali previsti dalla legislazione vigente sono apposti solo con riguardo alle attività di accertamento di un credito della Amministrazione e non anche alle attività con cui l'Amministrazione contesta la sussistenza di un suo debito, in sede di esame delle richieste di rimborso dei crediti d'imposta esposti in dichiarazione dei redditi.

Le Sezioni Unite confermano dunque il prevalente orientamento della giurisprudenza « ..ancorché simile soluzione susciti una certa disarmonia nel sistema in quanto, decorso il termine per l'accertamento, alla Amministrazione viene consentito di contestare il contenuto di un atto del contribuente solo nella misura in cui tale contestazione consente alla Amministrazione di evitare un esborso e non invece sotto il profilo in cui la medesima contestazione comporterebbe la affermazione di un credito della Amministrazione ».

Ciò premesso, gli Onorevoli interroganti lamentano che la podestà di verifica e accertamento dell'Amministrazione Finanziaria è sottoposta a precisi termini decadenziali (da tre a cinque anni) mentre la valutazione della sussistenza di un debito (quale il credito d'imposta chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi) non sarebbe sottoposto ad alcun termine.

A parere degli Interroganti, l'Amministrazione finanziaria sarebbe legittimata a negare il rimborso del credito esposto in

dichiarazione anche a seguito del decorso dei termini per la sua rettifica e quindi in presenza di una dichiarazione non più modificabile.

Pertanto, gli Onorevoli interroganti, valorizzando il diverso orientamento, pur minoritario, espresso dalla Sezione V della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 9339 del 9 giugno 2012, chiedono di adottare iniziative anche normative al fine di far chiarezza in ordine alla perentorietà o meno del termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria deve provvedere alla liquidazione dei rimborsi, nonché in ordine all'inutile decorso di detto termine in relazione ai crediti d'imposta esposti in dichiarazione dei redditi.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La citata sentenza n. 5069 del 12 maggio 2015 è relativa all'impugnazione del silenzio-rifiuto, opposto dall'Amministrazione Finanziaria, alla domanda di rimborso di un credito d'imposta IRPEG vantato da un contribuente ed evidenziato nella dichiarazione presentata per l'anno di imposta 1997.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto un contrasto interpretativo – sorto all'interno della sezione V della stessa Corte – in ordine alla perentorietà o meno del termine per procedere alla liquidazione delle imposte e agli effetti derivanti dall'inutile decorso di detto termine, con riferimento ai crediti di imposta esposti in dichiarazione.

Infatti, secondo un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità, il credito esposto in dichiarazione non si con-

soliderebbe con lo spirare dei termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria deve provvedere alla liquidazione o all'accertamento in rettifica dell'imposta, per cui l'Ufficio conserverebbe sempre la possibilità di opporre eccezioni alla domanda di rimborso del contribuente, azionabile entro l'ordinario termine di prescrizione decennale.

Secondo un diverso indirizzo interpretativo, invece, a fronte di un credito chiesto a rimborso in dichiarazione l'Amministrazione sarebbe tenuta a provvedere sulla richiesta entro i termini di decadenza stabiliti per l'accertamento in rettifica, per cui, una volta decorsi eletti termini senza che l'Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento, il credito si cristallizzerebbe nell'*an* e nel *quantum*. In tal caso il contribuente potrebbe agire in giudizio a tutela del proprio credito nell'ordinario termine di prescrizione, mentre all'Amministrazione resterebbe preclusa ogni contestazione dei fatti che hanno originato la pretesa di rimborso.

Le Sezioni Unite, con la pronuncia in commento, hanno inteso condividere il primo degli orientamenti sopra descritti, affermando che i termini decadenziali «sono apposti solo alle attività di accertamento di un credito dell'Amministrazione e non a quelle con cui la Amministrazione contesti la sussistenza di un suo debito».

Inoltre, si tratta di una interpretazione che non lascia senza difesa il contribuente, il quale «ben può impugnare il silenzio dell'Amministrazione che non dia seguito alla istanza di rimborso, ottenendo sul punto una pronuncia giudiziale».

Si osserva come, in considerazione del ruolo nomofilattico assunto dalle Sezioni Unite, le successive pronunce delle sezioni semplici della Suprema Corte, nonché della giurisprudenza di merito, dovranno uniformarsi alla sentenza in commento.

L'intervento interpretativo si appalesa chiarificatore ed utile per indirizzare l'a-

gire dell'Amministrazione finanziaria, anche nella gestione dei contenziosi pendenti.

A tal riguardo, si rappresenta che il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione è in linea con le posizioni già assunte dall'Agenzia delle entrate nei documenti di prassi emessi e nelle istruzioni operative fornite agli Uffici, laddove si è evidenziata la necessità di verificare i presupposti dei rimborsi da erogare indipendentemente dai termini fissati per il potere di accertamento.

Infatti le Sezioni Unite, nell'affrontare la fattispecie concreta, hanno affermato altresì il condivisibile principio di diritto secondo il quale il riconoscimento del diritto al rimborso è subordinato alla dimostrazione, da parte del contribuente, della sussistenza dei relativi presupposti al fine di garantire l'erogazione di rimborsi effettivamente spettanti.

In base alle norme vigenti, il diritto di credito del contribuente, al pari di altri crediti vantati anche nei confronti dei privati, deve essere dimostrato dal creditore e sottoposto, in generale, ai termini di prescrizione decennale, fatta salva per il creditore, e quindi anche per il contribuente, la possibilità di intervenire con un atto interruttivo.

Ciò premesso, si rileva che normalmente l'Amministrazione eroga i rimborsi ampiamente prima dei termini di prescrizione e allo stato attuale la maggior parte dei rimborsi derivanti dalla dichiarazione è erogata entro un anno dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione stessa.

Introdurre un termine entro il quale l'Amministrazione deve erogare i rimborsi, ovvero costituire una rilevante deroga ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe non consentire per le fattispecie più complesse, un'adeguata verifica dei presupposti e l'acquisizione di tutta la relativa documentazione necessaria per il riconoscimento del credito vantato contribuente.

ALLEGATO 4

5-08330 Busin: Introduzione del divieto di pignoramento sui conti correnti di importo pari o inferiore a 100.000 euro nell'ambito delle procedure di riscossione coattiva di debiti tributari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti sollecitano iniziative normative volte a rivedere la disciplina del pignoramento presso terzi effettuato dall'Agente della riscossione per il soddisfacimento delle pretese erariali con riferimento alle contribuenti appartenenti alle fasce più deboli della popolazione.

Inoltre, gli Onorevoli interroganti evidenziano l'opportunità che venga modificata la disciplina vigente in modo tale da prevedere l'inefficacia del pignoramento presso terzi fino a quando non intervenga la notifica della cartella al contribuente-debitore, obbligando così le banche e gli istituti di credito a richiedere la prova della avvenuta notifica prima dell'esecuzione dell'ordine.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 (Pignoramento dei crediti verso terzi) prevede espressamente che « 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi IV, V e VI, c.p.c., e dall'articolo 72-*ter* del presente decreto, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le

somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme ».

Si tratta, pertanto, a tutti gli effetti di un atto di pignoramento.

In proposito, il Ministero della giustizia, con propria circolare del 20 luglio 2011, preso atto di un quesito pervenuto dalla Direzione generale della giustizia civile ha precisato che: « Il procedimento di espropriazione di crediti del debitore presso terzi ha inizio con la notifica dell'atto di pignoramento di cui all'articolo 543 c.p.c. al terzo e al debitore esecutato. In proposito, si osserva che le norme che disciplinano la notifica del predetto atto nell'espropriazione presso terzi non prevedono un ordine tassativo tra terzo e debitore, anche se si ritiene consigliabile notificare l'atto di pignoramento prima al terzo, al fine di assicurare il credito da indebite tempestive sottrazioni da parte del debitore o preservarlo da contingenti vicende esterne al procedimento di espropriazione in questione. Il funzionario UNEP che ha proceduto alla notificazione dell'atto di pignoramento al terzo e al debitore, è tenuto a depositarne immediatamente l'originale nella cancelleria del Tribunale per la formazione del fascicolo previsto dall'articolo 488 c.p.c. Al riguardo, si osserva che condizione necessaria affinché si concreti il pignoramento presso terzi e possa essere depositato nella cancelleria competente, è l'avvenuto esple-

tamento della notificazione dell'atto di pignoramento al terzo, in quanto la mancata notifica a tale parte impedisce l'ulteriore corso della procedura esecutiva».

Senza contare che, anche nell'ipotesi in cui la notifica del pignoramento al terzo e al debitore avvenisse nello stesso giorno, il terzo sarebbe comunque tenuto, dal giorno della notifica, a non disporre delle somme dovute e se bene in ragione del rapporto sussistente con il debitore ed assoggettato, pertanto, ai sensi dell'articolo 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo stabilito dalla legge.

Per ciò che concerne, inoltre, le opposizioni esperibili da parte del debitore, la scelta, operata dal legislatore, di escludere parzialmente, per le entrate tributarie, i rimedi di cui agli articoli 615 e 617 c.p.c. ed il trattamento apparentemente differente dedicato alle entrate tributarie rispetto a quelle non tributarie, previsto dagli articoli 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e 29 del decreto legislativo n. 46/1999, risponde, infatti, alla specifica *ratio* di preservare i confini riservati, in materia di entrate tributarie, alla giurisdizione speciale delle Commissioni Tributarie.

Infatti, poiché, le controversie aventi ad oggetto le entrate tributarie appartengono, per effetto di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 546/1992, alla predetta giurisdizione, ammettere, per tale tipologia di entrate, la possibilità di proporre opposizione nelle forme « ordinarie » di cui agli articoli 615 e 617 del c.p.c., significherebbe realizzare una palese elusione del termine decadenziale (di sessanta giorni) entro il quale gli atti antecedenti alla procedura di riscossione coattiva (vale a dire gli atti di natura accertativa dell'Amministrazione finanziaria ovvero la stessa cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione o l'eventuale, successivo avviso di intimazione) devono essere impugnati, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 546/1992, per far valere i vizi delle pretese tributarie in essi incorporate.

Quanto, infine, ai limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, in caso di relativo accredito sul conto corrente intestato al debitore, la disciplina speciale contenuta nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, all'articolo 72-ter, comma 2-bis, come modificato dal comma 1, lettera f) del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone espressamente che « gli obblighi del terzo debitore non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo ».

Le stesse somme, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono, invece, a norma dell'articolo 545, comma 8, c.p.c. « essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge ».

La sentenza richiamata dall'Onorevole interrogante, che (a dispetto di quanto previsto da giurisprudenza consolidata e costante, secondo la quale, « le somme, una volta versate nel libretto, perdono la loro natura peculiare siano esse versate a titolo di stipendio, pensione o mantenimento, poiché, entrando nella sfera patrimoniale dell'esecutato, si confondono nel patrimonio di questi; da ciò consegue che esse non sono sottoposte a vincolo alcuno, né soggette al limite, invocato dagli Onorevoli interroganti, di parziale impignorabilità ») stabilirebbe l'impignorabilità del conto corrente nel caso in cui si dimostri al giudice che nel conto confluiscono solo la pensione o lo stipendio può ritenersi, pertanto, oramai superata dall'introduzione delle citate disposizioni di legge (speciale ed ordinaria) che regolano la fattispecie di interesse.

ALLEGATO 5

5-08331 Sandra Savino: Aggiornamento delle informazioni e della documentazione presenti sul sito internet dell'Agenzia delle entrate relativamente alla destinazione del 2 per mille dell'IRPEF in favore di partiti politici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono che l'Agenzia delle entrate provveda ad aggiornare le informazioni e la documentazione concernente la destinazione volontaria per il 2016 del 2 per mille dell'IRPEF ai partiti politici al fine di garantire la più completa e corretta informazione ai cittadini in ordine all'esercizio dell'opzione prevista ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.

Le informazioni e i modelli pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate relativi alla destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF sono aggiornati al 2016, periodo d'imposta 2015.

Le schede per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF sono, infatti, parte integrante della modulistica dichiarativa approvata annualmente dall'Agenzia delle entrate e in particolare dei modelli di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, ossia modello Unico PF e modello 730, già pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Gli Onorevoli interroganti presumibilmente si riferiscono alla scheda per la scelta della destinazione del due per mille a favore dei partiti politici per l'anno finanziario 2014, relativa al periodo d'imposta 2013, che è stata approvata in modo autonomo, in quanto le norme attuative furono emanate successivamente ai provvedimenti di approvazione della modulistica dichiarativa relativa all'anno 2014, rendendo, pertanto, impossibile il suo inserimento nei modelli Unico 2014 (periodo d'imposta 2013) e 730/2014 (periodo d'imposta 2013).

Solo per l'anno 2014 è possibile, pertanto, rinvenire sul sito dell'Agenzia delle entrate in maniera autonoma la scheda per la scelta di destinazione del due per mille a favore dei partiti politici approvata singolarmente nel 2014.

Tutto ciò premesso, l'Agenzia delle entrate rappresenta che, per facilitare il contribuente nella ricerca, le schede per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'IRPEF da presentare nel 2016 da parte dei soggetti che non presentano la dichiarazione dei redditi sono state inserite, come auspicato dagli Onorevoli interroganti, anche in un'apposita nuova sezione del sito internet dell'Agenzia.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	65
5-08337 Palmieri: Sull'esclusione delle scuole paritarie dal bando per i nuovi spazi didattici ...	65
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	68
5-08338 Bechis: Sulla classe di concorso B12	66
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	69
5-08339 Santerini: Sul trattamento economico dei dirigenti scolastici	66
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	70
5-08340 D'Uva: Su profili attinenti alla valutazione della qualità della ricerca	66
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	71
5-08341 Coscia: Sull'abilitazione come requisito di accesso al concorso	66
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	73
5-08342 Pannarale: Sui ritardi e sui problemi emersi nella procedura concorsuale della scuola .	67
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 7 aprile 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 12.30.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dispone, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità

mediante la trasmissione con l'impianto televisivo a circuito chiuso.

5-08337 Palmieri: Sull'esclusione delle scuole paritarie dal bando per i nuovi spazi didattici.

Antonio PALMIERI (FI-Pdl) illustra l'interrogazione.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Antonio PALMIERI (FI-Pdl), replicando, prende atto che la risposta resa nella giornata odierna appare più adeguata rispetto a quella resa in passato su

un'analoga sua interrogazione. Chiede comunque che il Governo chiarisca quale tipo di informazioni siano state date alle scuole paritarie sulla possibilità loro offerta di partecipare, in rete, al Piano nazionale della scuola digitale. Con riferimento poi al fatto che le scuole paritarie non sono censite a sistema e non hanno, allo stato attuale, accesso al Sistema informativo dell'istruzione (SIDI), chiede che i « tempi brevi » che sono indicati quale termine per la definizione della pianta di accesso siano esattamente determinati. Presenterà a tal proposito puntuali interrogazioni. A ogni modo gli pare che tra Piano della scuola digitale e Piano per la banda larga, data la lentezza della relativa attuazione, « piano » sia ormai un avverbio più che un sostantivo.

5-08338 Bechis: Sulla classe di concorso B12.

Eleonora BECHIS (Misto-AL-P) illustra l'interrogazione.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Eleonora BECHIS (Misto-AL-P), replicando, ringrazia per la risposta che chiarisce i dubbi sulla applicazione pratica della normativa vigente. Sottolinea inoltre i principi della « collaborazione » e della « compresenza » degli insegnanti con il docente teorico richiamati nella risposta.

5-08339 Santerini: Sul trattamento economico dei dirigenti scolastici.

Milena SANTERINI (DeS-CD) illustra l'interrogazione.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Milena SANTERINI (DeS-CD) riconosce l'impegno dell'Esecutivo nel ricostituire il Fondo unico nazionale destinato ai diri-

genti scolastici, pur ricordando che esso è stato ridotto in precedenza e che è stato successivamente rifinanziato dalla legge n. 107 del 2015. Auspica quindi che si confermi questo *trend* positivo nella piena ricostituzione delle risorse destinate al predetto fondo.

5-08340 D'Uva: Su profili attinenti alla valutazione della qualità della ricerca.

Francesco D'UVA (M5S) illustra l'interrogazione.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Francesco D'UVA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che rivela la sostanziale volontà del Governo di non modificare le attuali procedure connesse alla valutazione della qualità della ricerca (VQR), che penalizzano particolarmente il Mezzogiorno. Evidenzia, nello specifico, che l'Istituto italiano di tecnologia (IIT) ha ricevuto 150 milioni di euro e non è soggetto alla VQR, mentre tutti gli altri enti di ricerca devono sottostare alle forche caudine di tale valutazione per contendersi somme di gran lunga inferiori.

5-08341 Coscia: Sull'abilitazione come requisito di accesso al concorso.

Umberto D'OTTAVIO (PD) illustra l'interrogazione in qualità di cofirmatario.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 5*).

Anna ASCANI (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta, alla luce degli sviluppi che sta avendo la vicenda innanzi agli organi di giustizia amministrativa. Chiede quindi al Governo di portare avanti la propria posizione sino al termine del contenzioso giurisdizionale, affinché sia riaffermato

che l'accesso al concorso pubblico per docente può avvenire solo in presenza dei requisiti previsti per i candidati dalla legge n. 107 del 2015.

5-08342 Pannarale: Sui ritardi e sui problemi emersi nella procedura concorsuale della scuola.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) illustra l'interrogazione.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 6*).

Annalisa PANNARALE (SI-SEL), replicando, si dichiara contrariata dal solito atteggiamento « pilatesco » di un Governo che, invece di affrontare e cercare di risolvere le problematiche esistenti, ne nega l'esistenza. Osserva che se pur si volesse ottemperare al dettato costituzionale (che prevede la procedura del concorso pubblico per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni), nel caso dell'assunzione di docenti in esecuzione della legge n. 107 del 2015, tale principio non è stato attuato, in quanto con quel

meccanismo, di fatto, si è realizzata una « chiamata diretta » degli insegnanti. Peraltro il requisito dell'abilitazione per poter accedere alle cattedre, del tutto discutibile, non è richiesto dalla Carta costituzionale, bensì dalla cosiddetta « Buona scuola ». Sottolinea, quindi, che diverse situazioni attinenti ai docenti precari non sono state ancora affrontate, a partire dagli insegnanti della scuola dell'infanzia, che non sono stati presi in considerazione. Anche la condizione dei docenti con oltre 36 mesi di insegnamento con contratti a tempo determinato non è stata adeguatamente garantita. Auspica che sia il Parlamento a prendere le opportune iniziative legislative per correggere il quadro normativo vigente.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.30.

ALLEGATO 1

5-08337 Palmieri: Sull'esclusione delle scuole paritarie dal bando per i nuovi spazi didattici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'avviso citato dall'interrogante riguarda la selezione pubblica avviata il 16 marzo finalizzata all'attuazione dell'azione # 7 – *Piano laboratori* del Piano nazionale scuola digitale e, in particolare, alla realizzazione di *Atelier* creativi nelle scuole del primo ciclo di istruzione. Le evidenzio subito che le scuole paritarie non sono state escluse.

La partecipazione alla selezione è consentita a tutte le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione. Per le scuole paritarie, se ne prevede la partecipazione in rete con le citate istituzioni scolastiche del primo ciclo, cosa che concorre anche all'attribuzione di un punteggio premiale. Ciò sulla base sia dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro 11 marzo 2016, n. 157, con cui sono state destinate le risorse alla realizzazione degli *Atelier* creativi e con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di selezione che dell'articolo 2, comma 2, dello stesso Avviso pubblico.

Del resto, la possibilità per le scuole paritarie di partecipare solo in rete si giustifica alla luce del fatto che le risorse destinate dalla legge n. 107 all'attuazione delle misure del Piano nazionale per la scuola digitale, e in particolare degli *Atelier* creativi, provengono dal Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e, pertanto, sono vincolate ad essere destinate in favore delle sole istituzioni scolastiche statali. La norma infatti prevede espressamente che tale fondo sia destinato

ad aumentare « l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali ».

Nonostante ciò, si evidenzia, comunque, che il Piano nazionale per la scuola digitale ha tra le sue finalità anche quella di favorire la sinergia, la collaborazione, la creazione di reti e di contatti tra le scuole e, per questo motivo, la partecipazione in rete delle scuole paritarie riveste rilevante importanza soprattutto se si considera che ciò che verrà realizzato, all'esito della selezione, potrà essere oggetto di utilizzo da parte di tutte le scuole appartenenti alla rete e potrà consentire anche agli studenti e ai docenti delle scuole paritarie proprio quello « sviluppo delle competenze indispensabili per il presente e il futuro » che lei stesso ha evidenziato.

Il Ministero, inoltre, come anticipato nella risposta proprio ad una sua precedente interrogazione, sta già provvedendo ad abilitare il sistema informativo per poter raccogliere i nominativi dei referenti delle scuole paritarie che, come gli animatori digitali, potranno consentire un maggior coinvolgimento delle proprie scuole alle diverse iniziative e azioni legate al Piano nazionale per la scuola digitale. È necessaria, infatti, una preliminare modifica del sistema informativo in quanto le scuole paritarie non sono censite a sistema e non hanno allo stato attuale accesso al SIDI ma, comunque, si sta procedendo affinché si arrivi in tempi brevi ad una rapida definizione della piattaforma di accesso.

ALLEGATO 2

5-08338 Bechis: Sulla classe di concorso B12.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I docenti della classe di concorso B12 provengono dalle ex classi di concorso 24/C (Laboratorio di chimica e chimica industriale), 35/C (Laboratorio di tecnica microbiologica) e 36/C (Laboratorio di tecnologia cartaria ed esercitazioni di cartiera), quindi dispongono di ampie competenze nel settore chimico.

Essi non impartiscono gli insegnamenti elencati nell'interrogazione atteso che gli stessi insegnanti non partecipano nel secondo biennio e nel 5° anno alle attività didattiche autonomamente ma solo in compresenza con il docente teorico. Tale compresenza, come è noto, consiste in un'attività di collaborazione con il docente teorico in relazione, soprattutto, all'utilizzo delle apparecchiature di laboratorio.

Inoltre, il riferimento al « possesso del diploma di laurea in chimica » non è chiaro, in quanto tutti i docenti della tabella B, compresi quindi quelli in que-

stione, non posseggono la laurea ma solo il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Specifico inoltre che nei laboratori del tipo di Istituti in questione, sono previsti, in alternativa, e sempre in compresenza, sia i docenti della classe di concorso B/12 che i docenti della classe di concorso B/11 (Laboratori di scienze e tecnologie agrarie); questi ultimi, provenienti dalla ex classe di concorso 5/C (Esercitazioni agrarie), risultano già presenti nel riformato Istituto tecnico agrario. Le due classi di concorso sono state previste in atipicità tra loro in relazione alle caratteristiche, in parte diverse, delle due professionalità; la scelta dell'una o dell'altra classe di concorso è riservata alla dirigenza scolastica conformemente allo specifico orientamento dell'Istituto; fermo restando che essa non può comunque determinare una situazione di esubero.

ALLEGATO 3

5-08339 Santerini: Sul trattamento economico dei dirigenti scolastici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, sono state incrementate dalla legge n. 107 del 2015 per:

neutralizzare il taglio previsto dall'articolo 9 comma 2-*bis* del decreto-legge 78/2010;

disporre di risorse aggiuntive per valorizzare il merito dei dirigenti scolastici.

Difatti, per effetto della legge n. 107 a decorrere da quest'anno scolastico il Fondo è stato oggetto di un incremento permanente di circa 25 milioni di euro, al netto degli oneri a carico dello Stato. Grazie a tali risorse il fondo, raggiungendo l'importo di circa 142 milioni di euro, è tornato al livello cui si attestava prima che trovassero applicazione i tagli previsti dal citato decreto-legge ai fondi per il trattamento accessorio nel pubblico impiego.

Si dispensa, così, la dirigenza scolastica dall'applicazione delle disposizioni, relative a tutto il pubblico impiego, volte a ridurre i fondi di produttività. Inoltre, se si considera l'aumento delle cessazioni nel settore della dirigenza scolastica, la media pro capite attribuibile ai dirigenti scolastici non risulta in diminuzione con il

passare degli anni. Anzi la retribuzione di risultato *pro capite* per l'anno scolastico in corso sarà il 38 per cento in più di quella del 2010/2011, che costituiva il precedente massimo storico.

In aggiunta all'incremento permanente del fondo, il comma 86 della legge n. 107 ha previsto un ulteriore stanziamento « *una tantum* » pari a 34,6 milioni per l'esercizio finanziario 2016 e a 10,5 milioni per il 2017. Tuttavia, parte delle suddette risorse, pari a circa 14,5 milioni di euro stanziate in via straordinaria, dovranno essere impiegate per ripianare la situazione debitoria venutasi a determinare nei pregressi anni scolastici a causa del mancato rispetto del limite di spesa fissato dal citato articolo 9.

Il decreto con cui è stato quantificato il FUN per il corrente anno scolastico – pari a 163,574 milioni – è stato inviato, lo scorso 8 marzo, all'organo di controllo del MEF per il previsto controllo di regolarità amministrativo/contabile. Come oggi, mai il FUN ha goduto di tante risorse. Ben 46 milioni in più rispetto al 2014/2015. In tal modo si inverte un *trend* negativo, si sbloccano e si risanano le situazioni pregresse consentendo ai dirigenti di recuperare le somme.

ALLEGATO 4

5-08340 D'Uva: Su profili attinenti alla valutazione della qualità della ricerca.**TESTO DELLA RISPOSTA**

« La distribuzione delle risorse assegnate a fini premiali secondo il regime previsto per la quota base del FFO » è una strada non praticabile, in quanto oltre ad essere un meccanismo rigidamente regolato per legge, il criterio premiale costituisce un fattore altamente qualificante nella distribuzione delle risorse pubbliche che non può più essere affidata a criteri meramente storici che risentono, peraltro, di ingiustificate asimmetrie accumulate nel corso dei decenni. D'altra parte di recente la Commissione europea in un Rapporto sull'istruzione universitaria ha confermato la bontà delle scelte sia del costo standard che della quota premiale che collocano il nostro Paese all'interno dei più avanzati standard internazionali.

La quota premiale, ricordo, è parte integrante del Fondo di finanziamento ordinario e la sua incidenza è disciplinata normativamente dall'articolo 13, della legge n. 240 del 2010.

L'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ha stabilito poi che la stessa sia determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento.

Come noto, tale quota deve essere ripartita tra gli atenei per almeno tre quinti sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento,

effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).

Posto ciò, proprio per evitare che dall'applicazione dei diversi criteri ogni ateneo possa subire una riduzione del FFO rispetto all'anno precedente superiore ad una determinata percentuale, tenuto conto della contrazione del stesso, il Ministero ha da sempre previsto, nell'ambito del decreto ministeriale che stabilisce i criteri di riparto del FFO, una cosiddetta « quota di salvaguardia ». Tale quota, lo ricordo, è stata fissata negli ultimi 3 anni rispettivamente al -5 per cento (anno 2013), - 3,5 per cento (anno 2014), -2 per cento (anno 2015).

Ogni anno in sede di esame della legge di stabilità il MIUR si impegna affinché lo stanziamento del FFO sia incrementato almeno proporzionalmente all'incremento percentuale minimo che la legge prevede di destinare alla quota premiale onde evitare che tale incremento sia sostanzialmente sempre compensato da una analoga riduzione della cosiddetta quota base del FFO. Ciò proprio per non esporre a rischio il funzionamento ordinario del singolo ateneo.

Relativamente al fatto che le modalità di conferimento delle pubblicazioni della VQR 2011-2014 a causa del cosiddetto « boicottaggio » possano falsare e quindi compromettere le modalità di riparto del FFO, si ritiene opportuno riferire che proprio per rendere l'analisi della qualità della ricerca più rispondente alla effettiva consistenza quali-quantitativa in tutte le università italiane, l'ANVUR ha deciso di

riaprire i termini per il conferimento delle pubblicazioni dal 4 al 15 aprile 2016, sottolineando che l'obiettivo della VQR consiste nella valutazione delle Istituzioni, e non dei singoli.

Sarà in ogni caso cura del Ministero ponderare attentamente le modalità di utilizzo dei risultati della VQR 2011-2014 per il riparto della quota premiale FFO 2016 tenendo altresì in debita considerazione la quantità di prodotti conferiti direttamente dagli addetti alla ricerca rispetto a quelli conferiti dalle singole Università nell'interesse dell'ateneo.

Posto quindi la rilevanza strategica del fattore premiale e della VQR, atteso inol-

tre che è una legge dello Stato a prevedere che una percentuale crescente del FFO sia attribuita in base alla premialità legata ai risultati della VQR e che il FFO è la principale fonte di entrata degli atenei su cui si basa la sostenibilità degli stipendi del personale, risulta evidente che la preminenza dell'interesse pubblico al buon andamento delle attività dell'Istituzione, *in primis* a favore degli studenti che sono i principali contribuenti delle Università, è quella di realizzare il miglior risultato possibile nella VQR attraverso la misurazione della produzione scientifica di coloro che sono istituzionalmente responsabili della formazione universitaria.

ALLEGATO 5

5-08341 Coscia: Sull'abilitazione come requisito di accesso al concorso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ad oggi il MIUR è a conoscenza di 12 decreti di natura cautelare che riguardano 66 ricorrenti.

Il Tar Lazio con i citati provvedimenti non è intervenuto nel merito della legittimità delle disposizioni impugnate. Si è infatti limitato a fissare la data per l'udienza collegiale – che si terrà oggi e il 21 aprile – e, considerato che le citate date sono successive al termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ha altresì concesso ai ricorrenti di avanzare comunque la domanda. Ciò esclusivamente in ragione del pericolo di pregiudizio irreparabile a carico dei richiedenti derivante dall'imminente scadenza del termine.

Oggi e il 21 aprile il Collegio giudicante si esprimerà sulla richiesta cautelare dei ricorrenti. A tal proposito, l'Amministrazione, tempestivamente, ha provveduto a costituirsi per resistere alle pretese avanzate dai ricorrenti e per ottenere la revoca dei citati decreti monocratici, stante la totale infondatezza dei ricorsi, del tutto carenti di *fumus boni iuris*.

Nella propria memoria difensiva il MIUR ha richiamato l'evidente chiarezza del dettato normativo di cui all'articolo 1 comma 110 della legge n. 107 del 2015 che prevede il titolo di abilitazione all'insegnamento come requisito necessario per partecipare alla procedura concorsuale.

Con la stessa memoria il MIUR ha altresì rappresentato l'ingiustificata disparità di trattamento che si verrebbe a configurare qualora fossero ammessi a partecipare al concorso anche i non abilitati rispetto agli aventi diritto, ben individuati non solo dal bando ma anche da una fonte di rango primario, la legge n. 107.

Si è altresì rappresentato l'interesse legittimo degli aspiranti abilitati al regolare svolgimento del concorso, secondo le modalità previste dalla legge.

Pertanto, il MIUR continuerà ad adoperarsi nelle opportune sedi per far sì che il concorso si svolga così come previsto dalla legge n. 107, e dunque, in particolare, che a partecipare allo stesso siano solo i docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento.

ALLEGATO 6

**5-08342 Pannarale: Sui ritardi e sui problemi emersi
nella procedura concorsuale della scuola.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Dopo aver assunto circa 90.000 insegnanti per il corrente anno scolastico, grazie al concorso bandito lo scorso febbraio, assumeremo, nel triennio, ulteriori 63.712 docenti, cui si aggiungeranno altri 30.000 docenti inseriti nelle GAE. Avremo così in poco tempo dotato la scuola italiana di oltre 180.000 nuovi docenti per soddisfare le esigenze espresse dalle scuole e il fabbisogno legato al *turn over*.

In merito alle perplessità espresse circa le ragioni di indire un nuovo concorso, ricordo che è la stessa legge n. 107 a prevederlo, in conformità con il dettato costituzionale che all'articolo 97 recita: « Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso ».

Difatti, la legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, prevede che, una volta esaurite le graduatorie ad esaurimento, l'unico canale di reclutamento a tempo indeterminato del personale docente ed educativo sia il concorso pubblico.

Ricordo, comunque, che in via transitoria continuerà ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico sull'istruzione, ossia il cosiddetto doppio canale (50 per cento GAE, 50 per cento concorsi), fino a completo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.

In tal modo si sono volute porre le condizioni per ridurre il precariato della scuola a numeri fisiologici e dare certezza a chi vuole entrare nel mondo della scuola. D'ora in avanti, difatti, si avrà un accesso programmato alla funzione docente coerente con la scuola dell'autonomia che abbiamo rilanciato e con la qua-

lità del sistema di istruzione e formazione che abbiamo ridisegnato. Nonché rispettoso della dignità della funzione docente.

In merito all'ipotesi di un « concorso per soli titoli » evidenzio che è lo stesso articolo 400 del TU in materia di istruzione a stabilire che il concorso per diventare docenti sia per titoli ed esami. Il Ministero, quindi, ha dato piena attuazione a una disposizione di legge. Una procedura che non prevedesse una selezione per merito non potrebbe essere definita un « concorso ». Si replicherebbe solo l'ennesima graduatoria. In nessun caso, poi, l'abilitazione all'esercizio di una professione, dà il diritto di svolgerla alle dipendenze dello Stato.

Con riferimento alla riserva in favore dei candidati con più di 36 mesi di servizio, ricordo che nella valutazione dei titoli è stato valorizzato tutto il servizio a tempo determinato prestato presso le scuole.

Quanto alla presunta reiterazione della violazione della normativa comunitaria, sottolineo che la Commissione europea proprio alla luce della complessiva riforma operata da « La buona scuola » ha archiviato la procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese.

Circa la partecipazione dei soli abilitati alla nuova procedura concorsuale le evidenzio che è la legge n. 107 che ha ribadito tale requisito. Inoltre, per quanto concerne i docenti iscritti nelle graduatorie di terza fascia di istituto, il MIUR sta avviando il relativo *iter* per indire, quanto prima, percorsi abilitanti TFA.

Concludo riferendo che con i provvedimenti da Lei citati il Tar del Lazio non è intervenuto nel merito della legittimità delle disposizioni impugnate. Il Tar si è infatti limitato, considerato che le date per l'udienza collegiale sono successive al termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, a concedere ai ricorrenti di avanzare comunque la domanda, ciò esclusivamente in

ragione del pericolo di pregiudizio irreparabile a carico dei richiedenti, derivante dall'imminente scadenza del termine. Il MIUR dal canto suo continuerà ad adoperarsi nelle opportune sedi affinché il concorso si svolga così come previsto dalla legge n. 107, e dunque, in particolare, che a partecipare allo stesso siano solo i docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento prescritto per legge.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n. 279 (<i>Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	76
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	83
ALLEGATO 2 (<i>Parere alternativo del gruppo Misto alternativa Libera-possibile</i>)	89

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540 Governo. (Alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere su proposte emendative</i>)	77
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	94

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto 283 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i>)	79
ALLEGATO 4 (<i>Ulteriore proposta di parere riformulato dai relatori</i>)	96
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere alternativo del gruppo SI-SEL</i>)	125
ALLEGATO 6 (<i>Proposta di parere alternativo del gruppo Movimento 5 stelle</i>)	136
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	154

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 7 aprile 2016. Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 12.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n. 279.

(*Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, in titolo rinviato nella seduta del 6 aprile scorso.

Piergiorgio CARRESCIA, *relatore*, presenta e illustra una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), che tiene conto dei

numerosi rilievi emersi nel corso del lungo e complesso dibattito svolto e della copiosa documentazione pervenuta. Rileva, quindi, che, come già preannunciato nella seduta di ieri, sono state trasformate in condizioni alcune specifiche osservazioni contenute nella proposta di parere già presentata, quali, a esempio, quella riguardante l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), in relazione al valore soglia per l'amianto, quella relativa all'opportunità di prevedere una definizione per i « microcantieri », quella relativa all'opportunità di introdurre, sempre in proposito dei « microcantieri », una procedura semplificata, quella relativa alla stabilizzazione a calce, da ricomprendere nel novero dei trattamenti di normale pratica industriale, di cui all'Allegato 3, e, infine, quella concernente la porfirizzazione del campione, richiamato nell'Allegato 4 del provvedimento in esame.

La sottosegretaria Silvia VELO conferma l'orientamento favorevole del Governo sul contenuto della nuova proposta di parere presentata dal relatore.

Salvatore MATARRESE (SCpI) segnala l'opportunità di contemplare, tra le osservazioni, anche il riferimento alla possibilità di svolgere interventi di bonifica, tenendo conto delle specifiche caratteristiche inquinanti del terreno rilevato in situ.

Piergiorgio CARRESCIA, *relatore*, ritiene che l'osservazione di cui alla lettera *j*) già contempli tale possibilità, facendo riferimento alle specifiche caratteristiche geologiche dei siti.

Salvatore MATARRESE (SCpI) evidenzia che le caratteristiche geologiche sono correlate allo stato naturale del terreno e non alla presenza di eventuali inquinanti *in situ*.

Chiara BRAGA (PD) sottolinea come la proposta di parere presentata dal collega Carrescia sia il frutto di una fitta interlocuzione tra il relatore, i membri della Commissione e il Governo. Nel rilevare che, a suo avviso, l'osservazione di cui alla lettera

j) contempla la questione sollevata dal collega Matarrese, fa notare come si possa anche modificare tale osservazione, ma solo a fronte di una piena consapevolezza tecnica. In caso contrario sarebbe preferibile mantenere il testo presentato dal relatore.

Eleonora BECHIS (Misto-AL-P) presenta, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativa sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte, quindi, che sarà posta in votazione la nuova proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni presentata dal relatore e che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Misto-AL-P.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni presentata dal relatore, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Misto-AL-P.

La seduta termina alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 aprile 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 12.15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2015.

Emendamenti C. 3540 Governo.

(Alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere su proposte emendative).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge

in titolo, rinviato nella seduta del 31 marzo 2016.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, gli emendamenti Mazzoli 1.7, gli identici Capelli 1.6, Castricone 1.8, Piso 1.9 e Giammanco 1.10, Piccone 1.11, Tagliatela 1.12, gli identici Capelli 1.13, Piccone 1.14, Piso, 1.15, Giammanco 1.16 e Tagliatela 1.17, Guidesi 1.18, gli identici Capelli 1.19, Piso 1.20 e Giammanco 1.21, Piccone 1.22, Tagliatela 1.23, Guidesi 1.24 e gli articoli aggiuntivi Stella Bianchi 3.08, Gianluca Pini 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06 e 3.08, che investono gli ambiti di competenza della Commissione.

Avverte, altresì, che sono stati trasmessi l'emendamento 1.28 del Governo e i relativi subemendamenti Terzoni 0.1.28.1 e Micillo 0.1.28.2.

Ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora, invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà proseguire nell'esame dell'emendamento medesimo.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere sulle proposte emendative presentate (*vedi allegato 3*).

La sottosegretaria Silvia VELO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore, evidenziando come le campagne di informazione dei consumatori dirette a aumentare la consapevolezza del pubblico in merito agli impatti sull'ambiente delle borse di plastica siano previste dalla direttiva UE 2015/720.

Ermete REALACCI, *presidente*, richiama l'attenzione del relatore sulla pro-

posta di riformulazione del subemendamento Terzoni 0.1.28.1, ritenendo che essa rischi di determinare incertezza relativamente all'impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare.

Claudia MANNINO (M5S) si associa alle considerazioni del presidente, manifestando perplessità sulla proposta di riformulazione del subemendamento Terzoni 0.1.28.1 formulata dal relatore e proponendo, quindi, un'ulteriore riformulazione, nel senso di sostituire la lettera *d*) con le seguenti parole: «nonché dello specifico minore impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare».

La sottosegretaria Silvia VELO conferma la condivisione della riformulazione del subemendamento Terzoni 0.1.28.1 proposta dal relatore, che prende a riferimento le sanzioni previste nella disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che saranno poi adeguate agli impianti di combustione più piccoli.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) fa presente che nella lettera *c*) dell'emendamento 1.28 del Governo è già specificato l'obiettivo della riduzione dei vigenti valori limite di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, condividendo le considerazioni del collega Carrescia, raccomanda l'approvazione della proposta di parere presentata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione, presentata dal relatore.

La seduta termina alle 12.35.

ATTI DEL GOVERNO

Presidenza del presidente Ermete REA-LACCI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Riccardo Nencini.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Atto 283.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 6 aprile scorso.

Raffaella MARIANI, *relatrice*, presenta e illustra una nuova formulazione della proposta di parere con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 4*), sottolineando che essa, rispetto alla proposta di parere già presentata nella seduta di ieri, risulta integrata da ulteriori elementi. Espressa, quindi soddisfazione per un condiviso lavoro che ha portato alla formulazione di un identico parere delle Commissioni di Camera e Senato, evidenzia in particolare che, accogliendo quanto espresso dal collega Tino Iannuzzi nella seduta di ieri, nella proposta di parere è stato altresì specificato che, al fine di evitare vuoti normativi o incertezza legislativa, foriera di contenzioso, andrebbe comunque previsto in via generale il principio della cedevolezza dell'abrogazione delle disposizioni del regolamento attuativo di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, in virtù del quale le

norme dell'abrogato regolamento rimarranno efficaci ed operanti fino al momento in cui la fonte sostitutiva, cui il nuovo codice degli appalti fa espresso rinvio, entrerà in vigore. Sottolinea, inoltre, la piena conformità del provvedimento in esame ai criteri e ai principi direttivi della legge delega n. 11 del 2016. Rileva altresì che, nella proposta di parere, si precisa anche che l'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, tra l'altro, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dell'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati, e che, in tal senso, le modifiche degli articoli 63 e 163 contenute nel parere, relativamente agli interventi di protezione civile, sono volte a esplicitare le circostanze di estrema urgenza nelle quali è possibile il ricorso a tale procedura. Nel far presente che si è tenuto conto del parere della Conferenza unificata e dei rilievi della Commissione Lavoro e della Commissione Affari sociali, rileva che è stata ulteriormente specificata la condizione di cui all'articolo 22 integrandola con le parole «in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del codice». Inoltre, precisa come nel parere si chiede di prevedere, all'articolo 35, che la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività e che tale garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Aggiunge che, all'articolo 36, comma 1, si chiede al Governo di inserire disposizioni atte a

garantire il rispetto delle vigenti normative speciali a tutela della multifunzionalità dell'imprenditore agricolo e forestale, ivi inclusa la disciplina ivi prevista per le zone montane. Nel richiamare, inoltre, le ulteriori integrazioni apportate nella proposta di parere relativamente agli articoli 102, 109, 115 e 121 dello schema di decreto legislativo in esame, fa notare in particolare che, all'articolo 156, si propone di precisare che, in relazione alla fase relativa al progetto di fattibilità, ai soggetti selezionati è corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti. Infine, oltre a richiamare le ulteriori specificazioni relative agli articoli 178 sulle concessioni autostradali e all'articolo 182, sottolinea che, all'articolo 216, di chiede al Governo di sopprimere il comma 4 del medesimo articolo e provvedere a coordinare la normativa vigente riguardante i contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 220, relativamente alle fattispecie escluse dal codice e a quelle di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, con le norme del presente schema di decreto, al fine di adeguare la normativa vigente alle nuove disposizioni ed assicurare, per l'affidamento dei contratti sottosoglia non esclusi dal codice, l'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica. Inoltre, sottolinea come sia stata inserita nella proposta di parere una condizione, in virtù della quale, tenuto conto della specialità della disciplina relativa all'affidamento del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché di quanto recentemente disposto dalla legge 18 dicembre 2015, n. 220 circa l'obbligo del Ministero dello sviluppo economico di avviare una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo, garantendone la più ampia partecipazione, si chiede al Governo di disporre la proroga dell'attuale concessione del servizio pubblico radiotelevisivo per il periodo di tempo strettamente necessario ad esperire la predetta consultazione pubblica e a procedere all'aggiornamento del quadro normativo in materia di

affidamento della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo multimediale, e comunque non oltre il termine del 31 ottobre 2016. Fa notare come si tratti di una condizione sollecitata dal Governo e dalle forze politiche proprio al fine di potere procedere alla consultazione pubblica prevista dalla citata legge n. 220 del 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, esprime vivo apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto dai relatori anche grazie ai preziosi e numerosi contributi forniti dai soggetti intervenuti.

Federico MASSA (PD) richiama i rilievi formulati nel parere in merito all'articolo 109, finalizzati a esplicitare in maniera oggettiva i criteri e i requisiti per il recesso della stazione appaltante dal contratto, facendo riferimento alla situazione concreta complessiva del rapporto contrattuale nella quale si verifica l'ipotesi di recesso e prescindendo dal generico riferimento al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Rileva che sarebbe opportuno effettuare coordinamento con l'articolo 176 del codice, che disciplina la risoluzione del contratto, prevedendo, in caso di risoluzione della concessione per inadempimento della stazione appaltante, la corresponsione al concessionario non più di un indennizzo, di natura forfetaria, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire, ovvero del valore attuale della parte del servizio, bensì di un indennizzo pari a un importo corrispondente all'utile esposto dall'impresa nel procedimento ad evidenza pubblica che ha condotto all'aggiudicazione o nella diversa procedura che ha condotto all'affidamento.

Salvatore MATARRESE (SCpI), pur esprimendo un sentito ringraziamento ai relatori e agli uffici per il complesso lavoro di sintesi svolto, esprime rammarico per le criticità contenute nel provvedimento, da ascrivere principalmente alla ristrettezza dei tempi a disposizione, rife-

rite alla disciplina del subappalto, del pagamento diretto dei subappaltatori, della risoluzione del contratto e delle garanzie di esecuzione del contratto.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), nel preannunciare l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori, presenta, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativa sul provvedimento in esame (*vedi allegato 5*), esprimendo rammarico per l'eccessiva ristrettezza dei tempi a disposizione per la definizione di un parere dettagliato sul provvedimento in esame, che presenta alcune criticità, sulle quali auspica comunque la disponibilità del Governo a un confronto anche in futuro.

Claudia MANNINO (M5S) ricorda il complesso lavoro di sintesi svolto dai relatori, che ha tenuto conto anche dei numerosissimi contributi pervenuti in relazione al provvedimento in esame, sul quale è stata riposta grandissima attenzione da parte delle categorie di soggetti interessati. Nel condividere le osservazioni svolte dalla collega Pellegrino, rileva come la complessità della materia affrontata avrebbe richiesto tempi di riflessione e di approfondimento più ampi, al fine di assicurare un ampio margine di confronto con le categorie interessate. Auspica, quindi, che le condizioni contenute nella proposta di parere siano tenute in debita considerazione da parte del Governo. Presenta, quindi, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativa sul provvedimento in esame (*vedi allegato 6*), che, pur recando alcuni rilievi analoghi a quelli presenti nella proposta di parere dei relatori, evidenzia ulteriori criticità non prese in considerazione dai relatori, delle quali auspica che il Governo possa comunque tenere conto e sulle quali riterrebbe opportuno un maggiore approfondimento: richiama tale proposito le disposizioni sulle concessioni autostradali e sulle attestazioni SOA, non previste da alcuna direttiva.

Federico MASSA (PD) esprime un giudizio positivo sulla scelta del Governo di

attuare le deleghe di cui alla legge n. 11 del 2016 attraverso un unico provvedimento, al fine di delineare unitariamente il complessivo assetto normativo di attuazione della legge delega. Evidenzia, quindi, l'attiva partecipazione, in tale percorso, dei gruppi di opposizione, che hanno contribuito proficuamente al lavoro istruttorio della Commissione, consentendo di disporre di rilevanti considerazioni ai fini della valutazione dello schema di decreto legislativo e della predisposizione di una proposta di parere che è e finalizzata a sollecitare il Governo a modificare lo schema di decreto legislativo, nel pieno rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega.

Raffaella MARIANI, *relatrice*, anche a nome del relatore Cera, presenta un'ulteriore nuova formulazione della proposta di parere (*vedi allegato 7*), sulla base dei rilievi formulati dal collega Massa in merito all'opportunità di prevedere un coordinamento tra le modifiche proposte all'articolo 109 e le disposizioni di cui all'articolo 176.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime soddisfazione per il complesso lavoro svolto, evidenziando come sia ben consapevole del peso politico derivante dal fatto che le Commissioni dei due rami del Parlamento esprimono un identico parere sul provvedimento in esame. Evidenziato poi come ora spetti al Governo valutare attentamente i pareri parlamentari insieme con quelli di altri soggetti istituzionali, quali la Conferenza unificata e il Consiglio di Stato, manifesta perplessità su alcuni rilievi formulati nella proposta di parere relativamente, in particolare, agli articoli 38, 106, comma 1, 107, comma 4, 163, commi 7-11, e 166.

Enrico BORGHI (PD), a nome del suo gruppo, esprime un sentito ringraziamento per il complesso lavoro svolto dai relatori, anche grazie al rilevante contributo fornito dai soggetti interessati, sottolineando che la proposta di parere in esame rappresenta un positivo e importante mo-

mento dell'attività del Parlamento. Auspica, in particolare, che il Governo tenga conto dei rilievi espressi nella suddetta proposta, in particolare per quanto attiene alla mancata attuazione dei criteri di delega di cui alla lettera *hhh*). A tale proposito fa notare come si tratta di un punto qualificante a cui il Governo deve prestare particolare attenzione in sede di adozione del decreto legislativo. Sottolinea poi l'importanza della novità operata nel sistema delle fonti normative, in virtù della quale si passa da una regolamentazione di dettaglio, quale quella recata dall'attuale regolamento di esecuzione del codice, a norme elaborate secondo un modello più agile di *soft law*, evitando in tal modo vuoti normativi e eventuali contenziosi. Rilevato come non vi sarà soluzione di continuità tra vecchio e nuovo quadro giuridico e non si determinerà quindi alcun blocco dell'intero comparto, fa notare come nella proposta di parere si chieda, in linea la posizione della VIII Commissione, di vietare la proroga delle concessioni autostradali, giudicando altresì positivamente i rilievi sulle centrali uniche di committenza, sulla procedura di dibattito pubblico, sui tempi certi per i prov-

vedimenti attuativi e sulla soglia per i subappalti. Nel richiamare, inoltre, i rilievi formulati dalla Commissione Lavoro in relazione alle questioni delle clausole sociali, sottolinea, relativamente al *gold plating*, come sia stata data attuazione alle direttive tenendo conto della peculiarità del nostro Paese.

Dichiara, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che porrà prima in votazione l'ulteriore nuova formulazione della proposta di parere con condizioni e osservazioni presentata dai relatori e che, in caso di sua approvazione, le proposte di parere alternative dei deputati dei gruppi SI-SEL e M5S si intenderanno precluse e non saranno, pertanto, poste in votazione.

La Commissione approva, quindi, l'ulteriore nuova formulazione della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dai relatori, risultando conseguentemente precluse le proposte di parere alternative presentate dai deputati dei gruppi SI-SEL e M5S.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n. 279.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

premessi che:

l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), nella definizione delle terre e rocce da scavo, prevede che esse possono contenere una concentrazione di amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, mentre la normativa europea e il decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedono il valore di 1000 mg/kg di amianto quale limite di riferimento per la pericolosità del rifiuto e per la bonifica sia dei siti a destinazione commerciale sia dei siti a destinazione d'uso residenziale, in linea con la filosofia comunitaria e nazionale sulla gerarchia dei rifiuti orientata a promuovere il riutilizzo di sottoprodotti prima ancora del riciclo o il recupero dei rifiuti stessi, in modo da diminuire l'approvvigionamento di materie prime e lo smaltimento in discarica; la riduzione del valore di riferimento sull'amianto da 1000 mg/kg a 100 mg/kg comporterebbe la necessità di smaltimento dei materiali di zone « amiantifere » con imponenti aumenti di costi;

l'articolo 2, comma 1, lettera *b*) attribuisce all'Istituto Superiore di Sanità il potere di indicare limiti di riferimento per le concentrazioni di sostanze inquinanti, anche derogatori rispetto a quelli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, esercitando così una funzione legislativa,

quale quella di modifica di un decreto legislativo, che sicuramente non compete a tale Istituto;

l'articolo 2, comma 1, lettera *c*), reca una definizione di « matrice materiale di riporto » che rischia di non prendere in considerazione tutte le ipotesi necessarie a garantire un'efficace e sostenibile gestione dei materiali da riporto senza l'introduzione di discipline speciali anche per consentire l'avvio di un processo non più rinviabile di rigenerazione urbana e di « bilancio zero » nel consumo di suolo; sarebbe pertanto opportuno mantenere la definizione di matrici materiali di riporto recata dall'articolo 41 del decreto-legge n. 69 del 2013 e di sopprimere l'ultimo periodo della lettera *c*), che, disciplinando le quantità dei materiali di origine antropica rinvenibili nella matrice di riporto presenti in peso rende tecnicamente incerte le indagini ambientali e non garantisce sul profilo ambientale;

l'articolo 2, comma 1, lettera *d*) definisce « materiale di riporto conforme » le matrici materiali di riporto che, all'esito del test di cessione, non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee; sarebbe opportuno sostituire l'espressione « materiale di riporto conforme » con una più chiara che meglio ne espliciti la *ratio legis*, ossia l'inserimento di tali materiali, qualora destinati al riutilizzo, fra i sottoprodotti;

l'articolo 2, comma 1, lettera *o*) contiene la definizione di « sito di produzione » quale uno o più siti perimetrati in cui sono generate le terre e rocce da scavo,

nella quale non viene contemplato l'intero cantiere di realizzazione dell'opera; tale definizione va meglio precisata per comprendere, ferme restando tutte le tutele ambientali, anche le strutture logistiche serventi;

l'articolo 2, comma 1, lettera z), contiene una definizione di «cantiere di piccole dimensioni» poco esaustiva, considerata la presenza di tanti «microcantieri» nella gestione delle infrastrutture a rete;

l'articolo 5 detta la disciplina per il deposito intermedio, prevedendo che il deposito delle terre e rocce da scavo conforme alle previsioni del piano di utilizzo deve essere identificato tramite apposita segnaletica;

l'articolo 6 detta la disciplina relativa al trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo, qualificate sottoprodotti, prevedendo che la documentazione di trasporto, predisposta in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, è conservata dai predetti soggetti, per tre anni ed è resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo;

l'articolo 7 prevede, quali destinatari della dichiarazione di avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'autorità competente, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) o l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA), il comune del sito di produzione e il comune del sito di utilizzo; andrebbe valutata la possibilità di maggiore semplificazione riconoscendo al comune destinatario delle terre e rocce da scavo il compito di trasmettere la dichiarazione agli altri enti;

l'articolo 10, relativo alle terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione, prevede che le ARPA, su proposta dell'autorità competente, possono effettuare analisi aggiuntive; ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in

materia di rifiuti, è la Provincia l'organo preposto ai controlli, la quale può avvalersi di altri organismi pubblici, fra i quali le stesse Agenzie regionali per il controllo ambientale;

sarebbe necessario integrare l'articolo 11 richiamando, per un verso, il ricorso ad interventi di sicurezza permanente ai fini del riutilizzo del materiale escavato allo stato naturale e, per l'altro, il riferimento ai dati delle agenzie ambientali ai fini della dimostrazione dei valori di fondo esistenti;

andrebbe, inoltre, meglio definito il concetto di qualificazione e capacità tecnica equipollenti per individuare gli enti ai quali è demandato lo svolgimento dei controlli previsti nell'ambito della procedura di utilizzo ai sensi dell'articolo 13 nei casi di inerzia dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale valutando il ricorso anche a soggetti privati accreditati;

sarebbe opportuno prevedere un'efficacia maggiore nel caso di lavori più complessi che richiedono tempi lunghi per la loro realizzazione;

rilevata, altresì, la necessità di:

prevedere, una disciplina semplificata di dettaglio per i «microcantieri», nei quali sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 300 metri cubi;

modificare il contenuto dell'allegato 1 (Caratterizzazione ambientale terre e rocce da scavo), al fine, tra l'altro, di prevedere che il sito di deposito intermedio, laddove non vi siano in prossimità aree con la stessa destinazione urbanistica o sia motivatamente impossibile la sua realizzazione, possa avere una destinazione d'uso urbanistica diversa da quella del sito di produzione, subordinando tale possibilità, laddove necessario, all'adozione di accorgimenti atti a garantire il controllo delle acque di percolazione e la separazione fisica tra i materiali depositati e quelli presenti *in situ*;

modificare il contenuto dell'allegato 3 (Normale pratica industriale), al fine di evitare fenomeni di *gold plating*, assicurare coerenza con l'evoluzione della giurisprudenza comunitaria e con atti della Commissione Europea (COM 2007) 59 DEF o la « *Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98 del 2012* » e consentire, come pratica industriale, la stabilizzazione a calce a determinate condizioni, che consentano di superare i rilievi avanzati nell'ambito della procedura EU Pilot 554/13/ENVI;

modificare il contenuto dell'allegato 4 (Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali), al fine di consentire un approfondimento tecnico-scientifico in merito alle procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e all'accertamento delle qualità ambientali, descritte nell'allegato, valutando, altresì, le conseguenze derivanti dalla mancata espressione nei termini di legge dei pareri dell'ISS e dell'ISPRA;

modificare il contenuto dell'allegato 5 (Piano di utilizzo) al fine, tra l'altro, di integrare i contenuti del Piano medesimo con ulteriori dati tecnici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 2, comma 1, lettera b) stabilendo un valore soglia per l'amianto pari allo 0,1 per cento (1.000 mg/kg), corrispondente al limite di classificazione previsto per le sostanze/miscele non pericolose;

2) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una definizione per i « micro-cantieri », intesi quali cantieri nei quali sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 300 metri cubi;

3) valuti il Governo l'opportunità di introdurre una disciplina semplificata per i cantieri di micro dimensioni, da coordinare con gli articoli 20 e 21, prevedendo

che le rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i trecento metri cubi per singolo cantiere, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possano essere riutilizzate nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che lo scavo non abbia impatti significativi sull'ambiente;

4) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'Allegato 3, la possibilità di ricomprendere la stabilizzazione a calce nel novero dei trattamenti di normale pratica industriale, prevedendo una preventiva caratterizzazione del materiale prima di qualsiasi trattamento di stabilizzazione a calce, che assicuri il non inglobamento di eventuali contaminanti, e il rispetto di determinate condizioni volte a indicare, tra l'altro, nel Piano di utilizzo la verifica del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione con le modalità di cui agli allegati 2, 4 e 8, l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e la specificazione dei benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche, nonché la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;

5) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'Allegato 4, l'opportunità di sopprimere il riferimento, nella caratterizzazione ambientale, alla esecuzione previa porfirizzazione totale del campione in modo da ottenere la concentrazione totale o assoluta e di prevedere, nelle more della emanazione di una nuova disciplina da definire entro dodici mesi con il supporto tecnico scientifico del sistema delle Agenzie ambientali, l'applicazione delle procedure del decreto ministeriale 161/2012 e di quelle di preparazione analitiche classiche;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, all'articolo 2, comma 1, let-

tera *b*), le parole « o ai limiti di riferimento indicati dall'Istituto superiore di sanità », attesa la natura tipicamente normativa delle funzioni ivi riconosciute all'Istituto Superiore di Sanità;

b) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), l'ultimo periodo – considerata la mancanza di uno standard tecnico per la valutazione del limite massimo del 20 per cento in peso dei materiali di origine antropica rinvenibili nella matrice di riporto, frammisti al suolo e sottosuolo – mantenendo, quindi, la definizione di riporto di cui al decreto-legge n. 2 del 2012, successivamente modificato dall'articolo 41 del decreto-legge n. 69 del 2013 o di definire in altri termini i sopra indicati standard;

c) valuti il Governo l'opportunità di sostituire, all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), l'espressione « materiale di riporto conforme » con una definizione più chiara per meglio esplicitare la ratio della norma, ossia l'inserimento di tali materiali, qualora destinati al riutilizzo, tra i sottoprodotti;

d) valuti il Governo, altresì, l'opportunità, per i limiti cui riferirsi per la valutazione del test di cessione, da effettuare comunque sul materiale « tal quale », di fare riferimento solo all'Allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, provvedendo anche a rivedere tale decreto con i suoi allegati al fine di risolvere le incongruenze presenti rispetto alle successive disposizioni europee;

e) valuti il Governo l'opportunità di estendere il concetto di sito di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *o*), anche alle strutture logistiche serventi;

f) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, all'articolo 5, comma 1, la lettera *a-bis*), volta a prevedere che siano attuate misure di tutela sufficienti ad evitare la contaminazione delle matrici ambientali, nonché di eliminare, al medesimo articolo 5, comma 1, lettera *e*), l'identifi-

cazione tramite apposita segnaletica del deposito effettuato nel sito stesso di produzione delle terre;

g) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in relazione all'articolo 6, ulteriori provvedimenti per la dematerializzazione della documentazione relativa al trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo, qualificate sottoprodotti;

h) valuti il Governo l'opportunità di semplificare la procedura di cui all'articolo 7, riducendo la platea dei soggetti destinatari della dichiarazione di avvenuta utilizzazione delle terre e rocce da scavo, eventualmente prevedendo che il comune destinatario delle terre e rocce da scavo provveda ad effettuare la trasmissione della dichiarazione agli altri enti coinvolti ed interessati, in ottemperanza anche agli orientamenti di semplificazione;

i) valuti il Governo l'opportunità del pieno coinvolgimento delle Province nelle procedure di controllo;

j) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 11, nel senso di prevedere che, nel caso in cui per le specifiche caratteristiche geologiche, i valori di fondo naturale del suolo risultino superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le modalità di riutilizzo previste possano comportare una diffusione nell'ambiente di tali sostanze in grado di produrre un pericolo concreto per l'ambiente, il riutilizzo del materiale escavato allo stato naturale possa avvenire anche ricorrendo ad interventi di messa in sicurezza permanente;

k) valuti il Governo, al medesimo articolo 11, l'opportunità di prevedere, altresì, che il proponente del piano di utilizzo e della dichiarazione di utilizzo possa dimostrare i valori di fondo esistenti tramite il riferimento a dati validati e pubblicati dall'Agenzia regionale o provinciale di protezione ambientale;

l) valuti il Governo l'opportunità di meglio definire i concetti di qualificazione e capacità tecnica equipollenti a cui è demandato lo svolgimento dei controlli previsti nell'ambito della procedura di utilizzo ai sensi dell'articolo 13 nei casi di inerzia dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale valutando il ricorso anche a soggetti privati accreditati;

m) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 14, un'efficacia maggiore del Piano di utilizzo nel caso di lavori complessi che richiedono tempi lunghi per la loro realizzazione;

n) valuti il Governo, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1, l'opportunità di prevedere un facsimile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei casi in cui essa è prevista;

o) valuti il Governo l'opportunità, al medesimo comma 1 dell'articolo 21, di concedere al produttore e all'utilizzatore tempi di riutilizzo maggiori rispetto al limite di un anno previsto dal comma 1 dell'articolo 21;

p) valuti il Governo l'opportunità, al comma 4 dell'articolo 21, di prevedere una proroga per dodici mesi anziché per sei mesi;

q) valuti il Governo la riformulazione dell'articolo 26 affinché si evinca con chiarezza che la caratterizzazione di cui al comma 1, lettera a) è da riferirsi al piano di gestione degli scavi effettuato in aree di bonifica successivamente alla caratterizzazione effettuata ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

r) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 27, comma 1, nel senso di prevedere che i procedimenti in corso, avviati ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 o dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o di norme precedenti sulla base delle quali sono stati approvati i piani di uti-

lizzo ovvero si prevede l'approvazione dei piani stessi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono assoggettati alla normativa previgente, come pure le eventuali modifiche che successivamente potranno essere apportate ai medesimi piani; di prevedere comunque che sia facoltà del proponente di un piano già approvato o del quale sia in corso il procedimento di approvazione o di modifica chiedere che sia applicata la normativa del regolamento;

s) valuti il Governo l'opportunità, al comma 3 dell'articolo 27, di sostituire la parola « deve » con la parola « può »;

t) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'Allegato 1 prevedendo che la caratterizzazione ambientale — che è svolta dal proponente e a sue spese in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4 — deve essere eseguita unicamente sui siti dai quali provengono le terre e rocce da scavo e sui siti di destinazione delle stesse, salvo motivata richiesta di caratterizzazioni sito specifiche da parte dell'autorità competente all'approvazione del Piano, nell'ambito della procedura di approvazione dello stesso. In merito ai siti di deposito intermedio, prevedere che il sito di deposito intermedio, laddove non vi siano in prossimità aree con la stessa destinazione urbanistica o sia motivatamente impossibile la loro realizzazione, possano avere una destinazione d'uso urbanistica diversa da quella del sito di produzione, subordinando tale possibilità, laddove necessario, all'adozione di accorgimenti atti a garantire il controllo delle acque di percolazione e la separazione fisica tra i materiali depositati e quelli presenti in situ;

u) valuti il Governo l'opportunità di un coordinamento fra la previsione che inserisce nelle normali pratiche industriali operazioni quali « la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con eventuale eliminazione degli elementi antropici » e « la riduzione volumetrica mediante macinazione » e quanto precisato

nella Nota dell'All. C al D.Lgs. 152/2006 che inserisce espressamente operazioni come la cernita, la frammentazione, la compattazione ecc. fra le operazioni di Recupero di rifiuti;

v) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'Allegato 4, l'opportunità di prevedere nel caso di mancata comunicazione da parte dell'Autorità competente degli esiti dei pareri dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale, la possibilità di avvio delle attività in conformità al Piano di utilizzo presentato;

w) valuti, altresì, il Governo, in relazione al medesimo Allegato 5, di integrare il primo capoverso del punto 4 dell'Allegato facendo riferimento alle caratteristiche geologiche-idrogeologiche naturali dei siti, nonché di sostituire il sottopunto 1 di cui al punto 6 con il seguente:

« 1. inquadramento territoriale e topografico:

1.1 denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;

1.2 ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);

1.3 estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);

1.4 corografia (preferibilmente scala 1:5.000);

1.5 planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5.000 1:2000), con capisaldi topografici (riferiti alla rete trigonometrica catastale o a quella I.G.M., in relazione all'estensione del sito, o altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);

1.6 planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell'area interessata allo scavo o del sito: sviluppo lineare, ecc.);

1.7 profili di scavo e/o di riempimento (*pre* e *post* opera);

1.8 schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto ».

Valuti, infine, il Governo, in relazione al medesimo Allegato 5, di aggiungere, in fine, il seguente punto:

« 6. specifiche tecniche:

6.1 Il piano di utilizzo, sottoscritto dall'esecutore e, per la parte tecnica, da liberi professionisti iscritti negli Albi delle professioni regolamentate, secondo l'ambito di competenza, deve essere predisposto in cartaceo e digitale (in formati compatibili con specifiche informatiche comunemente in uso (ad esempio dxf, dwg, ecc.) o su espressa indicazione del committente, secondo le specifiche INSPIRE *Infrastructure for Spatial Information in Europe* – Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa). ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n. 279.**PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO MISTO ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE**

Il Gruppo Alternativa Libera-Possibile, rilevato che uno degli obiettivi del provvedimento è quello di semplificare la normativa regolatrice della materia delle rocce da scavo contenuta del decreto ministeriale n. 161 del 2012, prevedendo una procedura più spedita per attestare che le terre e rocce da scavo, generate nei cantieri di grandi dimensioni, soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate sottoprodotti. Tale procedura, che opera con meccanismi analoghi a quelli della segnalazione certificata di inizio attività, in coerenza alle previsioni della direttiva 2008/98/UE, non subordina più la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del piano di utilizzo da parte dell'autorità competente, ma prevede che « il proponente, decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo all'Autorità competente, possa avviare la gestione delle terre e delle rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4 comma 2 » (articolo 9);

considerato che è stata prevista una procedura più spedita per apportare modifiche sostanziali al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate nei cantieri di grandi dimensioni e che tale procedura riprende quella definita nell'articolo 9 e si sostanzia nella trasmissione all'autorità competente di una dichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 delineando

una speditezza consistente nell'aver eliminato, rispetto alle previsioni contenute nel decreto ministeriale 161/2012, la fase della necessaria approvazione del piano di utilizzo modificato;

rilevato che lo schema di regolamento in oggetto, diversamente dall'articolo 4 comma 3 del decreto ministeriale n. 161/2012, non prevede l'adozione di un apposito decreto per definire le modalità di stipula « di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di progettazione e il relativo piano di utilizzo non vada a buon fine, previsione non confermata in quanto non prevista dalla vigente normativa europea e non giustificata da esigenze di tutela ambientale e sanitaria »;

considerato che all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 161/2012, nell'ambito delle definizioni previste dal regolamento per « materiali da scavo » si intendono « il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.), perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc. »;

rilevato che per « materiale inerte di origine antropica » si intendono i materiali di cui all'Allegato 9 del DM n. 161/2012 tra i quali rientrano i riporti che « si configurano come orizzonti stratigrafici costituiti da materiali di origine antropica, ossia derivanti da attività quali attività di scavo, di demolizione edilizia, ecc, che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo. In particolare, i

riporti sono per lo più una miscela eterogenea di terreno naturale di materiali di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, compatendosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico »;

considerato quindi che sono state semplificate le procedure dirette ad attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate sottoprodotti e che, come già messo in evidenza, operano con meccanismi analoghi a quelli della segnalazione certificata di inizio attività e non subordina più la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del piano di utilizzo da parte dell'autorità competente, ma prevedono la possibilità per il proponente che ha presentato il piano di utilizzo all'Autorità competente, possa avviare la gestione delle terre e delle rocce da scavo se non ha ricevuto risposta entro novanta giorni;

rilevato che la semplificazione delle procedure può tuttavia comportare uno scavalco delle realtà locali e territoriali dal punto di vista decisionale, come già avvenuto nella legge di stabilità 2016, laddove, dopo l'approvazione dell'emendamento del Governo, il comma 1 dell'articolo 38 del dl 133/2014 è stato trasformato nel senso di prevedere che « Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità », eliminando in tal modo la previsione dei relativi decreti autorizzativi, emanati dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate; inoltre si deve considerare che

i decreti autorizzativi sostituivano (prima della modifica apportata con la Stabilità 2016), anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, e costituivano titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti e per il rilascio dell'autorizzazione, inoltre, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, era obbligatorio richiedere il parere motivato degli enti locali (eliminato con la legge di stabilità 2016) nel cui territorio ricadevano le opere da realizzare;

rilevato che, sempre nell'ottica di velocizzare le procedure a scapito del potere di intervento e di decisione degli enti locali, in sede di approvazione della legge di stabilità 2016, con l'emendamento del Governo si è voluto aggiungere il comma 241, con il quale si è previsto che, relativamente al rilascio delle autorizzazioni relative alle infrastrutture energetiche strategiche, rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate, qualora non si riuscisse ad addivenire a tali intese, non si provvede con la procedura prevista dall'articolo 1 comma 8-bis della legge 239/2004 (il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), ma con la procedura prevista dall'articolo 14-quater, comma 3 della legge 7 agosto n. 241/1990 che prevede che « Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione (La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazioni di organi comuni), e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi

strategici e di preminente interesse nazionale (...) nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata» sempre a scapito di una decisione a livello locale;

rilevato che il Consiglio di Stato ha evidenziato « che – in relazione alla delicatezza della materia in esame soprattutto per ciò che concerne il labile confine sussistente tra rifiuti e sottoprodotti – sarebbe necessario integrare il regime dei controlli previsto dalla norma « de qua » con un sistema di controlli randomizzati al fine di rendere l'intervento statale più efficace e penetrante in un settore che presenta anche rilevanti riflessi d'ordine penale »;

considerato che, per i grandi cantieri non sottoposti a VIA/AIA, nonché per i piccoli cantieri (in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiore a 6.000 metri cubi), invece del piano di utilizzo, l'articolo 21 prevede ai commi 1 e 2, la presentazione di un'autodichiarazione circa la sussistenza dei requisiti

previsti all'articolo 4 comma 2, che qualificano quantità e qualità dei sottoprodotti, che deve essere trasmessa, anche solo per via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, al Comune del luogo di produzione e all'ARPA/APPA territorialmente competente;

ritenuto che, per quanto concerne l'articolo 15 che disciplina la procedura di aggiornamento del piano di utilizzo in caso di modifiche sostanziali e, rispetto al testo vigente, che prevede per l'aggiornamento del piano, la stessa procedura di approvazione del piano iniziale ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 15, secondo i quali, decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e le rocce da scavo eccedenti il volume del piano originario possono essere utilizzate e gestite in modo conforme al piano aggiornato;

considerato che l'articolo 16, comma 2, prevede che, nel caso, di aggiornamento o proroga del piano di utilizzo, l'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, dispone con provvedimento motivato il divieto di gestire le terre e le rocce da scavo senza indicare tuttavia quando si debba effettuare la verifica;

considerato inoltre che il regolamento contiene una serie di disposizioni atte a disciplinare il contenuto dell'amianto prevedendo che le terre e rocce da scavo possano contenerne nel limite massimo di 100 mg/kg corrispondente al limite di rilevabilità analitico, nonché all'esclusione del parametro « amianto » dall'applicazione del test di cessione;

rilevato che il Consiglio di Stato ha sottolineato come il superamento del divieto della presenza di amianto nelle terre e rocce da scavo non risulta adeguatamente motivato nella relazione ministeriale che si è limitata a specificare che tale modifica si è resa necessaria in quanto « la formulazione pregressa, consistente nel divieto assoluto, non era verificabile in con-

creto» e dunque sarebbe necessario espungere dal testo del regolamento in esame la scelta operata dall'Amministrazione suddetta;

considerato che nella definizione di «matrice materiale di riporto» nel testo attuale non trova corrispondenza la definizione di «materiale di riporto conforme», già prevista dal DM n. 161/2012, che permette di stabilire quando non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, disponendo che tale condizione è rispettata quando l'eluato del test di cessione garantisce il rispetto delle concentrazioni soglie di contaminazione (CSC) delle acque sotterranee, mentre non sussiste tuttavia un criterio per identificare tali materiali univocamente mediante un codice CER che ne identifichi con precisione l'origine e le modalità di recupero, ai sensi del DM 5 febbraio 1988, ma si considera come unico criterio di identificazione dei parametri per ricercare i limiti di eluato, un criterio di «ragionevole conservatività» consistente nella non compromissione, con l'apporto di tali materiali, di un utilizzo idropotabile della risorsa;

rilevato che nelle disposizioni transitorie e finali si prevede una disciplina transitoria per i materiali già scavati, raccolti o depositati in cumuli che dispone che tali materiali anche utilizzati per riinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati o opere in terra, anche anteriormente, non sono da considerare rifiuti e non rientrano nella nozione di discarica;

considerato che per garantire che non vi sia soluzione di continuità tra la normativa preesistente e quella contenuta nel regolamento è possibile (dunque facoltativo) l'assoggettamento dei progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi della disciplina prevista dal precedente DM 161/2012, alla nuova disciplina contenuta nel regolamento in esame con la presentazione di un piano di utilizzo adeguato alle nuove disposizioni, comportando che i soggetti singoli interessati hanno la facoltà di scelta di quale nor-

mativa applicare, inconcepibile in materia ambientale,

esprime parere favorevole

con le seguenti condizioni:

a) si preveda comunque un controllo nei dieci giorni successivi dall'inizio dell'attività del proponente, da parte dell'Autorità competente che la gestione di terre e rocce da scavo rispetti il piano di utilizzo e i requisiti indicati nell'articolo 4 comma 2;

b) venga ripristinata la fase della necessaria approvazione del piano di utilizzo modificato delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto generate nei cantieri di grandi dimensioni, anche successiva alla trasmissione all'autorità competente della dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

c) venga prevista la stipula di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di progettazione e il relativo piano di utilizzo non andassero a buon fine, anche se non prevista dalla normativa europea;

d) sia ripristinata la necessità di procedere ad attività riguardanti la gestione delle terre e rocce da scavo previo raggiungimento dell'intesa con gli enti locali predisponendo eventualmente un termine di 30 giorni prorogabile di ulteriori dieci giorni al fine di non scavalcare la valutazione a livello locale;

e) venga integrato il regime dei controlli previsto dalla norma «de qua» con un sistema di controlli randomizzati al fine di rendere l'intervento statale più efficace e penetrante in un settore che presenta anche rilevanti riflessi d'ordine penale»;

f) sia previsto anche per i grandi cantieri non sottoposti a VIA/AIA, nonché per i piccoli cantieri (in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiore a 6.000 metri cubi), il piano di utilizzo e non un'autodichiarazione circa

la sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 4 comma 2, che qualificano quantità e qualità dei sottoprodotti o eventualmente che l'autorità competente disponga una verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra entro 7 giorni;

g) sia adeguatamente motivato il superamento del divieto della presenza di amianto nelle terre e rocce da scavo e

venga individuato un criterio univoco per individuare i materiali che possono contaminare le acque sotterranee e il limite di eluato che gli stessi possono contenere senza compromettere l'uso idropotabile della risorsa;

h) siano soppressi i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 27.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminati gli emendamenti Mazzoli 1.7, gli identici Capelli 1.6, Castricone 1.8, Piso, 1.9 e Giammanco 1.10, Piccone 1.11, Tagliatela 1.12, gli identici Capelli 1.13, Piccone 1.14, Piso 1.15, Giammanco 1.16 e Tagliatela 1.17, Guidesi 1.18, gli identici Capelli 1.19, Piso 1.20 e Giammanco 1.21, Piccone 1.22, Tagliatela 1.23, Guidesi 1.24, gli articoli aggiuntivi Stella Bianchi 3.08 e Gianluca Pini 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06 e 3.07, nonché l'emendamento 1.28 del Governo e i relativi subemendamenti Terzoni 0.1.28.1 e Micillo 0.1.28.2 (Legge di delegazione europea 2015»), presentati presso la XIV Commissione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

1) sull'emendamento Mazzoli 1.7 a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «*Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:* 7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).

Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente: ART. 15. (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che

modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili). 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei principi e criteri della direttiva medesima, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti:

a) adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;

b) prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva 98/70/CE modificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, attraverso una regolamentazione

specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari ».

2) sul subemendamento Terzoni 0.1.28.1, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « *alla lettera d) sostituire le parole* nonché del minore impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare *con le seguenti* nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare »;

3) sul subemendamento Micillo 0.1.28.2, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « *sostituire la lettera b) con la seguente: b)* razionalizzare le procedure autorizzative degli stabilimenti di cui alla lettera *a)*, anche al fine di garantire il coordinamento con la normativa in materia di autorizzazione unica ambientale »;

4) sull'emendamento 1.28 del Governo;

5) sull'articolo aggiuntivo Stella Bianchi 3.08, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « *Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: ART. 3-bis* (Termini, procedure, principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero). 1. Il Governo è delegato ad adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1 in quanto compatibili con il presente articolo, il decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire prioritaria-

mente i seguenti principi e criteri direttivi specifici, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1 in quanto compatibili con il presente articolo:

a) garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di commercializzazione, le tipologie di sacchi in plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti;

b) divieto di fornitura a titolo gratuito dei sacchi in plastica ammessi al commercio;

c) progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchi in plastica forniti a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzati, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;

d) abrogazione espressa, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo recante attuazione della predetta Direttiva (UE) 2015/720, dei commi 1129, 1130 e 1131 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 28 e successive modificazioni ».

6) sugli articoli aggiuntivi Gianluca Pini 3.04 e 3.05.

PARERE CONTRARIO

sugli identici emendamenti Capelli 1.6, Castricone 1.8, Piso 1.9 e Giammanco 1.10, nonché sugli emendamenti Piccone 1.11 e Tagliatela 1.12, sugli identici emendamenti Capelli 1.13, Piccone 1.14, Piso 1.15, Giammanco 1.16 e Tagliatela 1.17, sull'emendamento Guidesi 1.18, sugli identici emendamenti Capelli 1.19, Piso 1.20 e Giammanco 1.21, sugli emendamenti Piccone 1.22, Tagliatela 1.23 e Guidesi 1.24, e sugli articoli aggiuntivi Gianluca Pini 3.02, 3.03, 3.06 e 3.07.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto 283.

**ULTERIORE PROPOSTA DI PARERE RIFORMULATA
DAI RELATORI**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283);

premesso che:

si esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Governo, che ha deciso di attuare le deleghe di cui alla legge 11/2016 attraverso un unico provvedimento, che provvede a recepire le direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE e a riordinare complessivamente la disciplina vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

l'approfondito e articolato parere espresso dal Consiglio di Stato, di cui si condividono in larga parte i contenuti e i rilievi espressi, arricchisce il lavoro istruttorio delle competenti Commissioni parlamentari consentendo di disporre di rilevanti considerazioni ai fini della valutazione dello schema di decreto legislativo;

appare necessario, attesa la complessità e l'articolazione del provvedimento, apportare una serie di modificazioni volte, tra l'altro, a meglio esplicitare l'applicazione della nuova normativa, il coordinamento con la normativa vigente, l'ordinato passaggio tra la vecchia e la nuova disciplina;

appare, altresì, opportuno veicolare, nell'ambito dei decreti correttivi che potranno essere adottati ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della citata legge delega, gli aggiustamenti che si renderanno necessari in esito a un accurato monitoraggio che dovrà essere svolto a partire dall'entrata in vigore della nuova regolazione;

l'articolo 217 reca l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante il regolamento di attuazione del vigente codice;

l'articolo 216 prevede per specifiche fattispecie la « sopravvivenza » di puntuali disposizioni del citato regolamento fino alla data di entrata in vigore della fonte sostitutiva espressamente prevista;

al fine di evitare vuoti normativi o incertezza legislativa, foriera di contenzioso, andrebbe comunque previsto in via generale il principio della cedevolezza dell'abrogazione delle disposizioni del regolamento attuativo di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del

2010, in virtù del quale le norme dell'abrogato regolamento rimarranno efficaci ed operanti fino al momento in cui la fonte sostitutiva, cui il nuovo codice degli appalti fa espresso rinvio, entrerà in vigore;

considerato che:

debbono concorrere agli obiettivi fondamentali della semplificazione normativa, della trasparenza e dell'efficienza amministrativa sia il nuovo codice degli appalti, destinato a includere tutte le disposizioni di rango legislativo – con una positiva e considerevole riduzione dell'articolato rispetto alla vecchia disciplina – sia le linee guida, elaborate secondo un modello di *soft law*, ben più agile e snello e di più immediata applicazione per le imprese e per le amministrazioni, rispetto al macchinoso e iper-burocratico modello del tradizionale e superato regolamento di esecuzione ed attuazione dei lavori pubblici;

ciononostante, desta al contempo preoccupazione l'eccessivo numero di rinvii – sovente per di più senza la fissazione di alcun termine per l'adozione – a provvedimenti attuativi di secondo livello di diversa tipologia (decreti ministeriali di varia natura e con differente procedimento; le differenti linee guida), che rischia di determinare incertezza applicativa;

sarebbe, pertanto, opportuno, per un verso, normare espressamente in un apposito articolo dello schema le diverse tipologie di linee guida, tipizzandole con precisione e specificando gli oggetti su cui debbono o possono intervenire e la loro efficacia giuridica e, per l'altro, estendere le fattispecie nelle quali tali linee guida debbano avere efficacia vincolante, atteso che, ad esempio, esse debbono con le disposizioni legislative del Codice integrare la *lex specialis* per le procedure di gara, che, come tale, non può essere rimessa ad un generico apprezzamento discrezionale delle stazioni appaltanti;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge delega 28 gennaio 2016 n. 11 prevede, in relazione all'affidamento dei contratti nei settori speciali, la puntuale indicazione delle disposizioni ad essi applicabili, anche al fine di favorire la trasparenza nel settore e la piena apertura e contendibilità dei relativi mercati;

andrebbero quindi definiti puntualmente gli ambiti e le modalità di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, nonché dei settori esclusi, così come definiti dalle direttive europee e, a tal fine, sarebbe necessario affidare alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni relative ai sopra richiamati settori, in modo peraltro da individuare chiaramente nei medesimi settori il residuo ambito di applicazione delle disposizioni ordinarie del codice;

nei settori speciali occorre garantire in ogni caso l'applicazione delle clausole sociali di cui all'articolo 50 del presente codice;

non è stata data attuazione a specifici criteri di delega, quale il criterio di cui alla lettera *hhh*) nella parte in cui prevede la disciplina organica della materia dei contratti di concessione nel rispetto dell'esito del referendum abrogativo del giugno 2001 per le concessioni nel settore idrico e nella parte in cui prevede una specifica disciplina per le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

il mancato recepimento di una parte della delega entro il termine di scadenza consuma – come ben sottolineato dal Consiglio di Stato – il relativo potere, che non potrà essere recuperato in sede di esercizio della delega integrativa e correttiva;

andrebbe pertanto attentamente preso in considerazione il suggerimento del Consiglio di Stato di valutare l'opportunità di un esercizio « minimale » della

delega in ordine ai criteri sopra richiamati, in modo da poter successivamente integrare la base normativa così introdotta;

l'articolo 219 del codice prevede la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

andrebbe attentamente considerato che vi sono disposizioni del codice, quali quelle relative alla qualificazione e alla formazione delle stazioni appaltanti, all'implementazione delle funzioni dell'ANAC e dell'interoperabilità delle banche dati, per le quali le risorse disponibili a legislazione vigente per le amministrazioni potrebbero risultare insufficienti;

andrebbe ulteriormente esplicitata la specifica disciplina riguardante i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea anche richiamando in maniera più chiara e puntuale le disposizioni valide per i contratti di importo superiore alla soglia che, con gli opportuni accorgimenti, si applicano a quelli sotto soglia;

l'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, tra l'altro, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dell'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati;

in tal senso, le modifiche degli articoli 63 e 163 contenute nel presente parere, relativamente agli interventi di protezione civile, sono volte a esplicitare le circostanze di estrema urgenza nelle quali è possibile il ricorso a tale procedura e: provvedono a distinguere le misure e le

procedure da adottare immediatamente dopo l'evento e per il superamento dell'emergenza; consentono di operare con immediatezza, senza bisogno di attendere l'intervento di atti specifici, responsabilizzando in modo pieno gli operatori; introducono un meccanismo lineare di attività immediata e di controlli successivi, prevenendo uno specifico coinvolgimento di ANAC; affrontano il tema sia sotto il profilo dei lavori che sotto il profilo delle acquisizioni di servizi e forniture;

in coerenza con la raccomandazione del Consiglio di Stato occorre valutare con cautela l'opportunità di prevedere in termini generali che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere a contratti di partenariato pubblico-privato atipici, rimettendo tutti i livelli di progettazione al partner privato, onde evitare di aggirare uno dei principi ispiratori della riforma, ossia la separazione tra chi progetta e chi realizza le opere;

valutata la piena conformità del presente schema di decreto legislativo ai criteri e ai principi direttivi della legge delega, ferma restando l'opportunità di apportare alcuni aggiustamenti ed integrazioni;

tenuto conto del parere reso dalla Conferenza unificata;

tenuto conto, altresì, dei contributi pervenuti alle competenti Commissioni parlamentari dai vari soggetti pubblici e privati interessati;

valutati anche preso atto dei rilievi della Commissione Lavoro e della Commissione Affari sociali, ampiamente condivisi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 2, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: un progetto di fattibilità tecnica ed

economica con le seguenti: il progetto definitivo;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: progetto di fattibilità tecnica ed economica con le seguenti: progetto definitivo;

c) al quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: , previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,;

all'articolo 3, comma 1:

a) sostituire la lettera ddd) con la seguente:

ddd) « concorsi di progettazione », le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;

b) il Governo renda coerente la definizione del contratto di partenariato pubblico privato di cui alla lettera eee) con la definizione dello stesso contratto di cui all'articolo 180, comma 1, con particolare riguardo all'inclusione delle cosiddette opere a caldo;

c) il Governo chiarisca in modo inequivoco, nella definizione di cui alla lettera zz), il concetto di « condizioni operative normali » al fine di evitare possibili ambiguità e incertezze interpretative;

d) dopo la lettera vvvv) aggiungere le seguenti:

zzzz) « categorie di opere generali » le opere e i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte;

aaaaa) « categorie di opere specializzate » le lavorazioni che, nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità;

bbbbb) « opere e lavori puntuali » quelli che interessano una limitata area di territorio;

ccccc) « opere e lavori a rete » quelli che, destinati al movimento di persone e beni materiali e immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale e interessano vaste estensioni di territorio;

ddddd) « appalto a corpo » qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;

eeeee) « appalto a misura » qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;

all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica; al medesimo articolo, dopo il comma 1, inserire il seguente: 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, anche all'esito del monitoraggio sui settori esclusi e sui settori speciali effettuato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 212, comma 1, lettera e), sono individuati ulteriori criteri volti a precisare gli ambiti, le procedure e le modalità di applicazione delle disposizioni relative ai settori esclusi e ai settori speciali, al fine di garantire il puntuale rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente in materia.

Conseguentemente, all'articolo 212, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) monitorare l'attuazione delle disposizioni del presente codice relative ai settori esclusi e ai settori speciali, al fine di verificare il puntuale rispetto degli am-

biti, delle procedure e delle modalità di applicazione previsti dalla disciplina dell'Unione europea vigente in materia;

si riformuli l'articolo 20, alla luce dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato, considerato che l'attuale formulazione risulta eccessivamente generica e non chiarisce le finalità e le modalità attuative, risultando peraltro necessario definire in dettaglio l'ambito di applicazione anche in relazione alle necessarie qualificazioni del privato per la realizzazione delle opere;

all'articolo 22, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, sono fissati i criteri per l'individuazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto rilevante sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definite le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera *qqq*), della legge 28 gennaio 2016, n. 11.

3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2;

all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), *dopo le parole: tecnico funzionale aggiungere le seguenti: e di relazione nel contesto;*

b) *al comma 1, lettera c), dopo le parole: beni culturali e paesaggistici aggiungere le seguenti: , nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;*

c) *al comma 1, lettera f), premettere le seguenti parole: il risparmio e e aggiungere, in fine, le seguenti: , nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;*

d) *al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti :i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;*

e) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: materie oggetto del progetto, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 113 in relazione alla destinazione delle risorse finanziarie del fondo incentivante per le funzioni tecniche,;*

f) *al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dell'intervento indica inserire le seguenti: le caratteristiche, i requisiti in relazione ai fabbisogni dell'opera e;*

g) *al comma 13, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: L'uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato nel tempo mediante specifici corsi di formazione. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 luglio 2016 è istituita una Commissione che definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni;*

h) *al comma 14, primo periodo, dopo la parola: progettazione aggiungere le seguenti: relativa agli appalti e aggiungere, in*

fine, le seguenti: ,fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 113 in relazione alla destinazione delle risorse finanziarie del fondo incentivante per le funzioni tecniche.;

i) dopo il comma 14, aggiungere i seguenti: « 15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per quanto riguarda in particolare i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica (*facility and energy management*), i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme UNI.

16. Ai fini del comma 14 del presente articolo il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In man-

canza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia »;

all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: d) dai soggetti di cui all'articolo 46;

b) al comma 1, sopprimere le lettere e), f), g), h) ed i).

c) sopprimere il comma 2;

d) al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore del presente codice, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

*e) al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il decreto di cui all'articolo 46, comma 2, individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione.; *conseguentemente, all'articolo 46, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1;**

f) al comma 5, quarto periodo, *sostituire le parole*: deve essere dimostrato il possesso dei requisiti generali *con le seguenti*: i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni;

g) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: con proprio decreto *inserire le seguenti*: da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice *e dopo le parole*: le tabelle dei corrispettivi *inserire le seguenti*: commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e;

h) al comma 8, secondo periodo, *sostituire la parola*: possono *con la seguente*: devono; *al medesimo periodo sopprimere le seguenti parole*: ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento *e sostituire le parole*: da porre a base *con le seguenti*: da porre a oggetto;

all'articolo 25, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni;

all'articolo 27, comma 5, sostituire le parole: dal ricevimento del progetto *con le seguenti*: dalla chiusura delle conferenze dei servizi di cui al comma 3;

all'articolo 30, comma 1, primo periodo, dopo la parola: concessioni *inserire le seguenti*: , nonché la scelta del socio privato nelle società miste,;

all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: con proprio atto definisce *aggiungere le seguenti*: ,entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,;

b) al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

c) al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: , anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento;

d) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-bis. Nel caso in cui l'organico delle stazioni appaltanti presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente su proposta del responsabile del procedimento, i compiti di supporto all'attività del responsabile possono essere affidati, con le procedure previste dal presente decreto per l'affidamento di carichi di servizi ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice.

9-ter. Anche per gli affidatari di servizi di supporto di cui al comma precedente sono da applicarsi le disposizioni di compatibilità di cui all'articolo 24, comma 7;

e) al comma 11, dopo le parole: contraente generale *aggiungere le seguenti*: e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato; *sostituire le parole* responsabile unico del procedimento *con le seguenti* responsabile dei lavori *e sostituire le parole*: o soggetto collegato *con le seguenti*: o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati;

all'articolo 34, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari a quanto specificamente previsto nel successivo articolo 144;

all'articolo 35, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma: 7-bis. Sul

valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Conseguentemente, all'articolo 217, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera ii), dopo le parole: articolo 26-bis aggiungere le seguenti: articolo 26-ter;

b) dopo la lettera rr), aggiungere le seguenti:

rr-bis) l'articolo 8, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

rr-ter) l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

all'articolo 36, comma 1, inserisca il Governo disposizioni atte a garantire il rispetto delle vigenti normative speciali a tutela della multifunzionalità dell'imprenditore agricolo e forestale, ivi inclusa la disciplina ivi prevista per le zone montane;

all'articolo 36 comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: almeno tre operatori economici con le seguenti: almeno cinque operatori economici; al secondo periodo, dopo le parole: amministrazione diretta inserire le seguenti: , fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente;

b) sostituire la lettera c) con la seguente: c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura ristretta di cui all'articolo 61, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, ovvero mediante la procedura aperta di cui all'articolo 60, escludendo comunque in entrambi i casi il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

c) alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , escludendo comunque il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo,;

d) al comma 3, sostituire le parole da: procedura negoziata fino alla fine del comma con le seguenti: procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara;

e) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: linee guida inserire le seguenti: , da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,;

all'articolo 36, sopprimere il comma 8;

all'articolo 37, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dopo la lettera b) inserire la seguente: c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

b) al comma 5 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.

c) al comma 6, sostituire le parole: possono acquisire con le seguenti: acquisiscono;

d) al comma 8, aggiungere , in fine, le seguenti parole: e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.;

e) al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: , anche cumulativamente,;

all'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: sopprimere le parole: ,ivi compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dopo le parole: CONSIP S.p.a, inserire le seguenti: INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a, e sopprimere, infine; le seguenti parole: , e le città metropolitane;

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sentite l'ANAC e con le seguenti: sentita; al medesimo periodo, sostituire le parole: sono definiti con le seguenti: sono individuati e dopo le parole: l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, inserire le seguenti: come definiti in apposite linee guida dall'ANAC, predisposte entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

c) al comma 3, lettera c), dopo le parole: capacità di aggiungere le seguenti: verifica sull' e aggiungere, infine, le seguenti

parole: dell'intera procedura amministrativa, ivi incluso il collaudo e la messa in opera;

d) al comma 4, lettera a), numero 4) aggiungere, infine, le seguenti parole: con riferimento al numero di varianti approvate, alla verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e al consuntivo delle spese sostenute, al rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; alla medesima lettera, dopo il numero 4), aggiungere il seguente: 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come previsto dalla vigente normativa, ovvero lo scostamento calcolato in giorni solari per la corrispondenza degli importi dovuti, adeguatamente corredato dalle motivazioni del ritardo accumulato;

e) al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: per porre fino a: professionalizzazione;

f) al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole da: per l'attuazione fino alla fine del comma con le seguenti: per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione;

g) sopprimere il comma 9;

h) sopprimere il comma 10. Conseguentemente all'articolo 213, sopprimere il comma 14;

all'articolo 42, comma 3, primo periodo, dopo le parole: è tenuto aggiungere le seguenti: a darne comunicazione alla stazione appaltante, secondo modalità definite con linee guida dell'ANAC, e.

all'articolo 46, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società costituite dopo la data di entrata in vigore del presente codice, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali;

all'articolo 47, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio;

- *all'articolo 48: al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettere b) e c); al comma 14, aggiungere in fine le seguenti parole: queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA;*

all'articolo 50, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: possono prevedere con le seguenti: devono prevedere;

b) sopprimere il comma 3;

all'articolo 51 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: lettera qq) *inserire le seguenti:* , ovvero in lotti prestazionali di cui all'ar-

ticolo 3, comma 1, lettera qq-bis) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture; *conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera qq), inserire la seguente: qq-bis) « lotto prestazionale », uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;*

b) al comma 2, sostituire le parole da: per uno *fino alla fine del comma con le seguenti:* per uno o , comunque separatamente, per più lotti;

c) sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Le stazioni appaltanti indicano altresì, nei medesimi atti, il numero massimo di lotti per i quali può essere presentata l'offerta ed il numero massimo, non superiore ad un terzo del numero complessivo, per i quali può essere mantenuta l'aggiudicazione. Il concorrente che si sia aggiudicato un numero di lotti superiore a quello massimo consentito esercita il diritto di scelta e, in ciascun lotto per il quale viene effettuata la rinuncia, l'aggiudicazione è effettuata in favore del concorrente che segue in graduatoria.

4. Le previsioni di cui al comma 3 possono essere derogate solo nel caso in cui il numero dei concorrenti non consenta il rispetto della disciplina di cui al medesimo comma 3; per tale evenienza gli atti di gara indicano i criteri oggettivi e non discriminatori che saranno applicati per l'aggiudicazione di tutti i lotti.

all'articolo 58, comma 10, dopo le parole: emana inserire le seguenti:, entro il 31 luglio 2016,;

all'articolo 59, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le amministrazioni aggiudicatrici *con le seguenti:* le stazioni appaltanti;

b) al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: , di regola,;

all'articolo 63, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: ivi comprese le emergenze di protezione civile e *sostituire le parole:* di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ai sensi della normativa ambientale *con le seguenti:* di incolumità pubblica;

b) aggiungere la seguente lettera: d) al fine di favorire il più rapido ritorno alle normali condizioni di vita nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le tipologie di attività ed interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 5 realizzati sotto il coordinamento del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ricompresi in appositi piani di interventi urgenti predisposti dai Commissari delegati da questi nominati ai sensi di quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 5, limitatamente alla durata dello stato di emergenza;

c) al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: Nel caso di cui alla lettera d) del comma 2 gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 , il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione e i relativi controlli possono essere effettuati dalle amministrazioni aggiudicatrici entro 60 giorni dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo successivo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già soste-

nute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità;

all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole: possono svolgere con le seguenti: svolgono;

all'articolo 71, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando tipo;

all'articolo 73, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: prevedendo il ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico *con le seguenti:* anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Fino al 31 dicembre 2016, si applica il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dall'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.;

all'articolo 77, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.A, INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo di cui all'articolo 78, comma 2, non

appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale;

b) al terzo periodo, sopprimere le parole da: con le modalità *fino a*: di norma;

c) sostituire il quarto e quinto periodo con il seguente: La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore a 150.000 euro o per contratti svolti attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58, nominare componenti interni alla stazione appaltante.;

all'articolo 77, comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: sentita l'Autorità *con le seguenti*: sentita l'ANAC;

b) al terzo periodo, sopprimere le parole da: e ad essi *fino alla fine del periodo*;

all'articolo 78, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da adottare da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice; *dopo il comma 1, inserire il seguente:* 2. L'Albo di cui al comma 1 include una apposita sezione speciale in cui sono iscritti i dipendenti di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti definiti dall'ANAC con l'atto di cui al comma 1;

all'articolo 80, comma 1, lettera b) dopo le parole: 346-bis *inserire le seguenti:* 353, 353-bis; *al medesimo articolo, comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:* g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena

accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; *al medesimo articolo, comma 12, sostituire le parole:* un anno *con le seguenti:* due anni;

all'articolo 83, apportare le seguenti modificazioni:

a) comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dal concorrente *inserire le seguenti*; anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c);

b) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: può essere valutata *con le seguenti:* è valutata;

c) sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9. Le carenze di qualsiasi elemento della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui ai successivi commi da 9-bis a 9-quater. Il soccorso istruttorio non può supplire a carenze dell'offerta tecnica ed economica.

9-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della domanda obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. Ai fini del presente comma costituisce carenza essenziale della domanda qualsiasi omissione, incompletezza e irregolarità della domanda che determina l'impossibilità di stabilire se il singolo requisito contemplato dal comma 1 sia posseduto o meno e da quali soggetti.

9-ter. Nel caso del precedente comma 9-bis, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

9-*quater*. Nei casi di irregolarità non essenziali che afferiscono ad elementi indispensabili della domanda, se considerati sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti in capo ai concorrenti, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui ai commi precedenti, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. ».

d) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

10. È istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. Rientra nell'ambito dell'attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.

11. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al comma 10 tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'arti-

colo 213, comma 7, nonché dei precedenti comportamentali dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti;

Conseguentemente:

a) all'articolo 84, comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente: d) certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10.

b) all'articolo 213, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all'articolo 83, commi 10 e 11;

all'articolo 84, al comma 7, aggiungere i seguenti periodi: In alternativa al requisito di cui alla lettera a), la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a 2,5 volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Il requisito di cui alla lettera b) si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.

all'articolo 89, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: all'articolo 83 aggiungere le seguenti: , lettere b) e c);

b) al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a tal fine produce il contratto di avvalimento, il quale deve indicare specificatamente le risorse e i mezzi che l'impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione dell'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto;

c) al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: quindici per cento con le seguenti: dieci per cento e dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: , da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

all'articolo 93, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

b) sostituire il comma 6 con il seguente: « 6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo e/o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo »;

c) dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento;

all'articolo 95, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: di ingegneria e architettura con le seguenti: di natura tecnica o intellettuale;

b) al comma 4, sostituire le parole: ai sensi del comma 3 con le seguenti: ai sensi del comma 5;

c) sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo;

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

b) per i servizi e le forniture di importo pari o inferiore a 150.000 euro con caratteristiche standardizzate;

c) per i servizi e le forniture di importo pari o inferiore a 150.000 euro, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo »;

d) al comma 9, al primo e al secondo periodo, sostituire le parole: amministrazioni aggiudicatrici con le seguenti: stazioni appaltanti e aggiungere in fine i seguenti periodi: Le metodologie sono definite con linee guida di carattere generale proposte dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere. Fino all'emanazione di tali linee guida continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli allegati G, I, L, M, P del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207. Con le medesime linee guida sono definiti i criteri premiali che le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, in relazione a beni, lavori e servizi che presentano un minore impatto sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori e sull'ambiente, nonché al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione, e che devono essere applicati in maniera omogenea e compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;

e) al comma 14, sostituire le parole: amministrazioni aggiudicatrici con le seguenti: stazioni appaltanti;

f) sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, all'articolo 106, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e i provvedimenti di competenza. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13;

all'articolo 96, comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: costi di raccolta inserire le altre: , di smaltimento;

sostituire l'articolo 97 con il seguente:

« ART. 97.

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che

presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;

d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.

3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è

valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

5. La stazione appaltante valuta le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 il rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e integrati dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello relative al costo del lavoro.

6. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. Quando la stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione europea.

7. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5 ».

all'articolo 102, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sono sostituiti *con le seguenti*: , nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 9, possono essere sostituiti;

b) al comma 3, sostituire le parole: dalle linee guida di cui all'articolo 100, comma 2, *con le seguenti*: dal decreto di cui al comma 9 del presente articolo;

c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 10 dell'articolo 23 *con le seguenti*: di cui all'articolo 113;

d) al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono disciplinate le modalità di iscrizione all'albo e di nomina, nonché i compensi da corrispondere che non devono superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

e) al comma 9, sostituire le parole: su proposta del *con le seguenti:* sentiti l'ANAC e il

f) al comma 10, lettera a), sostituire le parole: e, nel caso *con le seguenti:* o, nel caso.

all'articolo 103, apportare le seguenti modificazioni: al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: dieci per cento *con le seguenti:* venti per cento.; *al comma 1, aggiungere, in fine ,il seguente periodo:* Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

all'articolo 105, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto d'appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del-

l'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. È fatto obbligo altresì di comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subcontratto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.;

b) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.;

c) al comma 5, sostituire le parole: comma 10 *con le seguenti:* comma 11 *e, dopo le parole:* medesimo comma *inserire le altre:* e dal comma 2 del presente articolo;

d) al comma 6: al primo periodo, sostituire le parole: alle soglie di cui all'articolo 35 *con le seguenti:* a 1.000.000 di euro; *al terzo periodo, sostituire le parole:* le soglie di cui all'articolo 35 *con le seguenti:* 1.000.000 di euro;

e) al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: comma 16 *con le seguenti:* comma 17;

g) al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nelle fattispecie individuate, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice;

2) *alla lettera b), sopprimere le parole da:* o anche *fino a:* lo consente;

3) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

h) dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-bis Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettera a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al comma 8.

i) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: della sicurezza inserire le seguenti: e della manodopera;

all'articolo 106, ai fini dell'applicazione del comma 1, adotti il Governo le iniziative necessarie a istituire presso l'ISTAT una sezione speciale preposta alla rilevazione e all'aggiornamento, su base annuale, dei prezzi e dei costi standard in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, validi per tutto il territorio nazionale, assicurando i necessari adeguamenti delle disposizioni vigenti; al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità devono sempre essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento. I contratti di appalto, nei settori ordinari e nei settori speciali, possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento a norma del presente codice nei casi seguenti;

b) al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3);

c) sopprimere il comma 12;

all'articolo 107, comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: all'Autorità con le seguenti: all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo;

all'articolo 108, provveda il Governo a coordinare la disposizione di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b) con quella di cui all'articolo 80, secondo quanto indicato dal parere del Consiglio di Stato;

all'articolo 109, apportare le seguenti modificazioni;

a) al comma 1, sostituire le parole da: utili fino alla fine del comma con le seguenti: approvvigionati e presenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi e della eventuale progettazione sostenuta, dei costi connessi all'eventuale studio di impatto ambientale e all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative eventualmente acquisite, oltre ad un importo corrispondente all'utile esposto dall'impresa nel procedimento ad evidenza pubblica che ha condotto all'aggiudicazione o nella diversa procedura che ha condotto all'affidamento.

b) sostituire il comma 2 con il seguente: Nell'ipotesi di cui al comma precedente, laddove sia mancata nel corso della procedura di affidamento, si procede ad una analisi e scomposizione del prezzo di contratto, *ex post*, che evidenzia la percentuale di utile di spettanza dell'appaltatore in base alle attività svolte. L'eventuale contestazione in sede giudiziale della legittimità del procedimento di determinazione dell'importo delle spese sopra elencate e dell'utile d'impresa, in ogni caso non impedisce che il provvedimento di recesso spieghi la sua efficacia.

all'articolo 110, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: interpellano con le seguenti: possono interpellare;

b) sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

3-bis. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.;

all'articolo 111, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: Con decreto fino a: sono approvate con le seguenti: Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono altresì approvate;

all'articolo 112, comma 1, dopo le parole: di imprese sociali, inserire le seguenti: nel rispetto dei criteri di affidamento, delle soglie di valore e delle tipologie dei contratti oggetti di appalto, stabiliti con apposite linee guida, approvate con decreto del Ministro del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,;

all'articolo 113, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: al 2 per cento *inserire le seguenti: , modulate sull'importo dei lavori, e dopo le parole: della spesa per investimenti inserire le seguenti: della verifica preventiva dei progetti;*

b) *al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: con esclusione del collaudo ovvero della verifica di conformità;*

c) *al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;*

d) *sopprimere il comma 5;*

all'articolo 106, comma 14, sostituire le parole: che, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione, con le seguenti: Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato;

agli articoli 115, comma 1, 116, comma 1, 117, comma 1, 118, comma 1, 119, comma 1, 120, comma 1 e 121, comma 1, sostituire le parole: presente codice, con le seguenti: presente Capo.

all'articolo 118, al comma 1, dopo le parole: servizio al pubblico inserire le seguenti: di interesse generale;

all'articolo 121, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: o di petrolio;

b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: nonché di produzione di petrolio;

all'articolo 122, riformulare la parte relativa al termine minimo riferita all'articolo 61, commi 1 e 2, e all'articolo 64 nei termini indicati dal parere del Consiglio di Stato;

all'articolo 123, comma 8, provveda il Governo a inserire il riferimento mancante del titolo ivi citato;

all'articolo 128, comma 3, sostituire le parole: importo superiore con le seguenti: importo pari o superiore e sostituire le parole: articolo 36 con le seguenti: articolo 35;

all'articolo 130, comma 2, dopo le parole: loro trasmissione inserire le seguenti: salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea;

all'articolo 132, in relazione al comma 2, si adotti la formulazione fornita dal Consiglio di Stato; al medesimo articolo, ai commi 3 e 4, sostituire le parole: all'articolo 128 con le seguenti: agli articoli 134 e 136;

agli articoli 133, 135, 136, 137, 139, 140 e 141 siano accolte le modifiche e le integrazioni proposte dal Consiglio di Stato;

dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

«ART. 139-bis (Appalti di importo inferiore alla soglia comunitari) – 1. Salvo quanto previsto dai commi da 2 a 4 del presente articolo, gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni della presente parte per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, che rientrano nell'ambito delle attività previste dagli articoli da 115 a 121

2. L'avviso di preinformazione di cui agli articoli 127 e 128, sotto le soglie ivi indicate è facoltativo, e va pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 73, con le modalità ivi previste.

3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 129, è pubblicato sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 73, con le modalità ivi previste.

4. Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti non contengono le indicazioni

che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

5. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza. I regolamenti sono comunicati all'ANAC e alle autorità competenti per i rispettivi settori di riferimento.»;

all'articolo 142, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il comma 1 non si applica, allorché sia utilizzata per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizio una procedura negoziata senza previa pubblicazione in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 63;

all'articolo 144, comma 2, dopo le parole: di concerto con inserire le seguenti: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 2, sostituire le parole: L'obbligo di cui al comma 1 con le seguenti: I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 94, comma 6. Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all'articolo 95, comma 3, lettera a), e dei contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui all'articolo 144, il suddetto decreto può stabilire che l'obbligo di cui al comma 1 si applichi anche per una quota inferiore al 50 per cento del valore a base d'asta. Negli altri casi il medesimo obbligo;

all'articolo 147, comma 3, dopo le parole: campionature d'intervento sopprimere la seguente: quando; al medesimo articolo,

al comma 5, dopo la parola : esaustivi inserire le seguenti: o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera;

all'articolo 148, comma 7, primo periodo, sostituire la parola: trecentomila con la seguente: centocinquantamila;

all'articolo 150, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell'adozione del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.;

all'articolo 154, comma 3, primo periodo, sostituire le parole : 156, comma 5 con le seguenti: 24, comma 5; al medesimo articolo, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: progetto definitivo inserire le seguenti: a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica;

all'articolo 156, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, sostituire il secondo periodo con i seguenti: La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione è corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i

corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso è pari al 25 per cento.

all'articolo 157, comma 2, sostituire le parole: inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 con le seguenti: superiori a 40.000 e inferiore a 100.000 euro e sostituire le parole: 66, comma 6 con le seguenti: 36, comma 2, lettera b); al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incarichi di importo superiore a 100.000 euro sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articolo 60 e 61;

all'articolo 158: al comma 1, sostituire le parole: si applica con le seguenti: si applicano; dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del presente decreto, agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività e per i quali la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore, così come definiti nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in cui l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.;

all'articolo 162, sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. I contratti di cui al presente articolo sono immediatamente trasmessi, per il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità amministrativo-contabile, a un ufficio speciale della Corte dei conti, organizzato ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. Lo stesso ufficio speciale,

composto da un numero massimo di cinque magistrati dotati di specifica esperienza nel settore, nominati dal Presidente della Corte dei conti, è competente anche per il referto annuale sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione relativa ai contratti medesimi, da rassegnare entro il 30 giugno di ciascun anno al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei Ministri. I magistrati e il personale amministrativo che operano per l'ufficio speciale restano vincolati al segreto.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, i contratti di cui al presente articolo sono altresì assoggettati, per i profili di competenza, al controllo dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera a). L'ANAC assume, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le misure atte ad assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. La Corte dei Conti e l'ANAC assumono intese per garantire il necessario coordinamento operativo nelle rispettive attività di controllo.

Conseguentemente, all'articolo 213, comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Per i contratti secretati, si applica l'articolo 162, comma 6.

all'articolo 163, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica sopprimere le parole: e di protezione civile;

b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il tecnico *inserire le seguenti:* dell'amministrazione competente;

c) al comma 2 *aggiungere in fine le seguenti parole:* dell'amministrazione competente;

d) al comma 3, *sostituire la parola:* prezzo *con la seguente:* corrispettivo *e sostituire le parole:* ai sensi dell'articolo 23, comma 7 *con le seguenti:* mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimenti e ridotti del 20%;

e) al comma 4, dopo le parole: il tecnico *inserire le seguenti:* dell'ammini-

strazione competente *e aggiungere in fine il seguente periodo:* Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

f) *al comma 5, dopo le parole:* si procede *inserire le seguenti:* previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e;

g) *sostituire il comma 6 con il seguente:* 6. Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l'amministratore aggiudicatrice controllo in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a 60 giorni dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo successivo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità;

h) *sopprimere i commi da 7 a 11;*

dopo l'articolo 163 inserire il seguente:
« ART. 163-bis (Procedure di somma urgenze per interventi di protezione civile) – 1. Il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la prevedibilità del loro imminente verificarsi, costituiscono circostanze di somma urgenza. In tali circostanze le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, con le procedure previste dall'articolo 163, integrate come previsto dal presente articolo. 2. Limitata-

mente agli appalti pubblici di forniture e servizi per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si potrà procedere al pagamento del 50 per cento del prezzo provvisorio. 3. Gli adempimenti da effettuarsi in via preliminare ai fini dell'affidamento possono essere espletati successivamente, entro un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a 60 giorni dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo successivo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei requisiti necessari per la partecipazione ad appalti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità. 4. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.»;

all'articolo 164, al comma 1, sostituire le parole: indette dalle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori con le seguenti: indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché dagli enti aggiudicatori, qualora i lavori o i servizi siano destinati a una delle attività di cui all'allegato II. In ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.

Conseguentemente, modificare il titolo dell'allegato II facendo riferimento ai soli enti aggiudicatori;

all'articolo 165, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, chiarire il rapporto tra la nozione di rischio operativo e le definizioni di rischio di disponibilità e rischio di domanda;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento;

c) al comma 3, sopprimere il secondo periodo;

d) al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: intendendosi per tali la remunerabilità dell'opera sul mercato finanziario con le seguenti: intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito;

e) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: mancata sottoscrizione aggiungere le seguenti: del contratto di finanziamento;

sostituire l'articolo 166 con il seguente: «ART. 166 (Procedure per la scelta del concessionario) – 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori in-

dividano il concessionario attraverso procedure a evidenza pubblica nel rispetto delle norme di cui alla presente parte.»;

all'articolo 167, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il valore stimato è calcolato al momento dell'invio del bando di concessione;

b) al comma 5, specificare le modalità e le finalità della considerazione degli atti di regolazione delle Autorità indipendenti;

c) al comma 6, indicare il soggetto che valuta le ragioni oggettive che giustificano il frazionamento della concessione;

all'articolo 168, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: massima;

b) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ed è definita dall'offerta aggiudicatrice;

c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: da parte del concessionario *aggiungere le seguenti:* individuato sulla base di criteri di ragionevolezza;

all'articolo 173, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Termini, principi e criteri di aggiudicazione;

b) al comma 1, sostituire la parola: criteri *con la seguente:* principi;

c) al comma 2, dopo le parole: dal comma 1 *inserire le seguenti:* e comunque in deroga all'articolo 95;

d) al comma 3: al secondo periodo, dopo le parole: modifica dell'ordine di importanza *inserire le seguenti:* dei criteri e *sostituire le parole:* comma 2, secondo periodo *con le seguenti:* comma 2, terzo

periodo; *al terzo periodo, sostituire le parole:* comma 2, primo periodo *con le seguenti:* comma 2, secondo periodo;

all'articolo 175, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* in clausole *aggiungere le seguenti:* chiare, precise e inequivocabili;

b) al comma 1, lettera b), *prevedere il ricorso congiunto delle condizioni di cui ai numeri 1) e 2);*

c) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: stazionale appaltante *con le seguenti:* amministrazioni aggiudicatrici;

d) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: quando altera considerevolmente le condizioni contrattuali originariamente pattuite *con le seguenti:* quanto muta sostanzialmente la natura della concessione rispetto a quella inizialmente conclusa;

e) al comma 7, secondo periodo, lettera d), *sostituire le parole:* lettera d) *con le seguenti:* lettere d) ed e);

all'articolo 176, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, considerato che l'annullamento d'ufficio può intervenire a distanza di molti anni e che la direttiva prevede la possibilità di porre termine alla concessione, stabilire se l'annullamento operi *ex nunc* o *ex tunc*;

b) al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:* c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;

c) al comma 3, stabilire le modalità di regolazione dei rapporti tra le parti nel caso in cui il vizio sia imputabile al concessionario;

d) al comma 4, prevedere in aggiunta alla risoluzione la revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

all'articolo 177, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dell'Unione europea *inserire le seguenti:* se non eseguiti direttamente, *sostituire le parole:* relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro *con le seguenti:* di importo superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni e, *dopo le parole:* clausole sociali *inserire le seguenti:* come previste dall'articolo 50;

b) sostituire il comma 3 con il seguente: 3. La verifica del rispetto del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento, da parte dell'ANAC, viene effettuata annualmente secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto al limite indicato devono essere riequilibrare entro l'anno successivo. Nel caso di reiterate situazioni di squilibrio per due anni consecutivi sono irrogate sanzioni in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dell'appalto,;

all'articolo 178, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: concessioni *inserire la seguente:* autostradali; *dopo la parola:* procede *inserire la seguente:* tassativamente e *sostituire le parole:* di evidenza pubblica, entro *con le seguenti:* di evidenza pubblica di cui all'articolo 173, nel termine perentorio di; *aggiungere infine il seguente periodo:* Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 5 del presente codice, è vietata la proroga delle concessioni autostradali;

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: mediante apposito atto *fino alla fine del comma con le seguenti:* sulla base delle condizioni contrattuali vigenti;

c) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: concessioni *inserire la seguente:* autostradali e *sostituire le parole:* in conformità alle disposizioni del presente codice *con le seguenti:* secondo le procedure di cui all'articolo 173;

d) al comma 7, sostituire la parola: ANAC *con le seguenti:* Autorità di regolazione dei trasporti;

al medesimo articolo, si preveda un'aposta disciplina transitoria anche per le concessioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, al fine di assicurare altresì il massimo rispetto dei principi desumibili dall'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *mmm)* della legge 28 gennaio 2016, n. 11;

all'articolo 179, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: parte IV *con le seguenti:* parte III;

b) al comma 2, richiamare i titoli della parte II che si applicano alle disposizioni riguardanti il partenariato pubblico e privato e il contraente generale;

all'articolo 180, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3: al primo periodo, dopo le parole: il trasferimento del rischio *inserire le seguenti:* operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) e *sostituire le parole:* dall'articolo 3 comma 1 lettere bbb) e ccc) *con le seguenti:* rispettivamente dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc); *all'ultimo periodo, sostituire le parole da:* Con il contratto *fino a:* disciplinati *con le seguenti:* Sulla base di criteri individuati con linee guida a carattere vincolante adottate dall'ANAC, il contratto di partenariato pubblico privato può altresì disciplinare;

b) al comma 6, sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trenta per cento;

all'articolo 181, comma 4, dopo le parole: sistemi di monitoraggio aggiungere le seguenti: secondo modalità definite da linee guida adottate dall'ANAC;

all'articolo 182, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: il verificarsi con le seguenti: Nei casi specificamente individuati mediante criteri definiti con linee guida a carattere vincolante adottate dall'ANAC, il verificarsi e sostituire la parola: comportano con la seguente: può comportare;

b) all'ultimo periodo, dopo le parole: il valore inserire la seguente: residuo;

all'articolo 183, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La suddetta formula della finanza di progetto non può, in ogni caso, essere utilizzata per il rinnovo di una concessione in essere.

b) Al comma 15, sostituire il sesto periodo con i seguenti: L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. Qualora l'amministrazione non provveda entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui agli articolo 2-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

all'articolo 188, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: un capitolato prestazionale con le seguenti: un progetto di fattibilità tecnica ed economica;

all'articolo 194, al comma 1, dopo le parole: posto a base di gara inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 195, comma 2;

all'articolo 200, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché di tutti gli interventi per i quali, alla stessa data, siano stati comunque avviati i procedimenti finalizzati all'inserimento nei suddetti strumenti di pianificazione e programmazione. All'esito di tale ricognizione, il Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo documento pluriennale di pianificazione, che è adottato in via definitiva secondo le procedure di cui all'articolo 201, commi 4 e 5. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi per i quali sono in essere obbligazioni giuridicamente vincolanti, ovvero che costituiscono oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.;

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il DPP è redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2011, n. 39 ed ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n.228 del 2011. Il DPP; adottato è approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, comma 5 e 6, del citato decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza unificata, che si esprime ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

all'articolo 201, sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione, comun-

que denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice;

all'articolo 212, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere in fine la seguente: f) monitorare a livello centrale i contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 180, avvalendosi anche degli organismi già costituiti a tal fine ed effettuando altresì la raccolta delle informazioni relative alla stipula dei contratti, alla loro definizione sotto il profilo finanziario e alla gestione delle opere;

all'articolo 213, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione a carattere vincolante e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'Autorità innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione degli atti di competenza, e in particolare per l'emanazione delle linee guida a carattere vincolante, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il

divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice.

all'articolo 216, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: In relazione agli articoli 200 e seguenti, sono fatti salvi gli atti, le attività e i provvedimenti adottati in base alla previgente disciplina di cui agli articoli da 161 a 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; al medesimo articolo, dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell'articolo 153 ovvero dell'articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del presente codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell'amministrazione ai sensi delle norme del presente codice. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l'integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica; al medesimo articolo, sopprima il Governo il comma 4 e provveda a coordinare la normativa vigente riguardante i contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., di cui all'articolo 49-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 2015, n. 220, relativamente alle fattispecie escluse dal codice e a quelle di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, con le norme del presente schema di decreto, al fine di adeguare la normativa vigente alle nuove disposizioni ed assicurare, per l'affidamento dei contratti sottosoglia non esclusi dal codice, l'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica;

tenuto conto della specialità della disciplina relativa all'affidamento del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché di quanto recentemente disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 18 dicembre 2015, n. 220 – in virtù del quale, in vista dell'affidamento della concessione del predetto servizio pubblico, il Ministero dello sviluppo economico è tenuto ad avviare una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo, garantendone la più ampia partecipazione –, preveda il Governo a disporre la proroga dell'attuale concessione del servizio pubblico radiotelevisivo – che viene a scadere il prossimo 6 maggio 2016 – per il periodo di tempo strettamente necessario ad esperire la predetta consultazione pubblica e a procedere all'aggiornamento del quadro normativo in materia di affidamento della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo multimediale, e comunque non oltre il termine del 31 ottobre 2016;

si preveda l'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in esame lo stesso giorno della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 30, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di determinare una sanzione per le imprese che, nello svolgimento dell'appalto, siano risultate inadempienti rispetto al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;

b) valuti il Governo la possibilità di escludere le acquisizioni in « amministrazione diretta », in particolare per quel che riguarda le risorse proprie di materiali, di mezzi e di personale messe a disposizione dalle stazioni appaltanti, dal computo degli importi utili ai fini del raggiungimento delle soglie di cui agli articoli 35 e 36;

c) agli articoli 83 e 84, in materia di criteri di selezione e qualificazione, si raccomanda al Governo di assicurare un effettivo coordinamento tra i compiti attribuiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'ANAC e all'Autorità An-

titrust in materia di gestione delle banche dati e dei sistemi di qualificazione, ai fini del rilascio delle relative certificazioni, evitando duplicazioni e sovrapposizioni e, di riflesso, un aggravio procedurale ed economico a carico degli operatori;

d) comma 9, all'articolo 95, valuti il Governo l'opportunità di inserire, nelle linee guida ivi previste, anche criteri atti a precisare i casi in cui può farsi luogo all'esclusione automatica delle offerte anomale, con particolare riguardo ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

e) all'articolo 159, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di precisare il riferimento alle « misure meno invasive » che potrebbero essere adottate dall'amministrazione della difesa, qualora la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato giustifichi la non applicazione delle disposizioni del codice;

f) all'articolo 102, comma 6, ultimo periodo, valuti il Governo l'esattezza del richiamo alle procedure di cui all'articolo 31, comma 9, stante che in tale disposizione non sono previste procedure;

g) all'articolo 144, si preveda che le società emittitrici dei buoni pasto devono prestare una fideiussione esclusivamente in numerario, per una somma non inferiore al 10 per cento dei buoni pasto in circolazione alla fine dell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, e integrarla per la medesima percentuale entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni nuovo appalto;

h) valuti il Governo, in considerazione della specificità dei servizi di architettura e di ingegneria e delle attività tecniche ad essi connesse, di predisporre all'interno del nuovo codice una sezione dedicata, che disciplini in modo organico i ruoli e le qualificazioni dei soggetti coinvolti in tutta la filiera, le procedure di affidamento degli stessi servizi (ivi compresi i concorsi di progettazione e di idee) nonché le modalità di espletamento delle connesse attività professionali;

i) valuti il Governo l'opportunità di adeguare il riferimento normativo agli intermediari finanziari contenuto negli articoli 103 e 104 dello schema alla normativa vigente, tenuto conto dell'imminente fine del periodo transitorio e della istituzione di un albo unico degli intermediari, ai sensi dell'articolo 106 del Testo unico bancario;

j) valuti il Governo la possibilità di prevedere esplicitamente che in tutti i contratti di partenariato pubblico privato, qualora il *partner* privato non garantisca le prestazioni derivanti dalla gestione dell'opera entro un determinato livello minimo di servizio, l'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di risolvere il contratto;

k) valuti il Governo, al fine di meglio assicurare l'effettiva accessibilità delle persone con disabilità, l'opportunità di prevedere che nelle procedure di appalto le tecnologie dell'informazione e della comunicazione vengano scelte conformemente agli standard europei vigenti adottati dagli enti di normazione italiani, e che l'elenco degli standard aggiornati sia poi pubblicato secondo modalità stabilite dall'Agenzia per l'Italia digitale;

l) si valuti l'opportunità di inserire, al comma 7 dell'articolo 95, i seguenti periodi: « Al fine di garantire la continuità e l'appropriatezza terapeutico-assistenziale, la sicurezza e la qualità per le gare di approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche o degenerative, si adotta l'accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad un prezzo fisso, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi. La determinazione del prezzo fisso è demandata alla Cabina di regia

sull'Health Technology Assessment (HTA) dei dispositivi medici prevista dal Patto per la salute e istituita con decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2015. »;

m) si valuti l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 142, il seguente: « ART. 142-bis – (*Principi per l'aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici*). 1. Nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici, l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto servizi sociali ed altri servizi specifici di cui all'allegato IX, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed è disciplinata esclusivamente dagli articoli 64, 97 e 98. È esclusa in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d). 2. L'aggiudicazione degli appalti di cui al comma 1, anche di importo inferiore alla soglia prevista all'articolo 35, comma 1, lettera d), avviene ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e delle leggi nazionali e regionali di settore e, comunque, con modalità tali da garantire la qualità, l'appropriatezza terapeutico-assistenziale, la continuità, l'accessibilità anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle persone svantaggiate. »;

n) si valuti l'opportunità di inserire il criterio dell'accreditamento dei soggetti aggiudicatari di appalti pubblici in materia di servizi sociali, come previsto dalla riforma (in via di approvazione) del Terzo Settore;

o) si valuti l'opportunità di prevedere flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard di qualità per i dispositivi medici.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto 283.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO SI-SEL

La Commissione VIII della Camera, esaminato lo Schema di decreto legislativo sul nuovo Codice dei contratti pubblici (A.G. n. 283),

premessi che:

la legge n. 11 del 2016, di delega al Governo per la riscrittura del codice appalti e il recepimento di direttive europee in materia, seppur con diverse criticità, ha rappresentato indubbiamente un positivo cambio di rotta rispetto alla normativa attuale sugli appalti pubblici;

come già sottolineato in sede di approvazione parlamentare della suddetta legge delega, era evidente che, al di là della condivisione di buona parte dei principi e criteri direttivi ivi contenuti, la partita decisiva sarebbe stata soprattutto quella di verificare la reale rispondenza dei decreti legislativi attuativi, ai principi e criteri direttivi previsti nel testo della delega stessa;

lo schema di decreto legislativo in esame, contiene il nuovo codice dei contratti pubblici e delle concessioni, che andrà a sostituire l'attuale decreto legislativo n. 163/2006, e provvede a recepire tre direttive europee (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) sulle procedure d'appalto e sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, il cui termine di recepimento scade il prossimo 18 aprile;

la legge delega 11/2016 ha previsto l'emanazione di due distinti decreti legislativi: il primo, da adottare entro il 18 aprile 2016, per recepire le direttive europee, il secondo decreto, da adottare entro il 31 luglio 2016, per la riscrittura del Codice appalti in sostituzione del vigente decreto legislativo n. 163 del 2006;

il Governo ha invece deciso di concentrare in unico provvedimento sia il recepimento delle tre direttive, che il riordino della disciplina vigente, al fine di consentire l'entrata in vigore di un'unica nuova disciplina nel settore degli appalti e delle concessioni. Il termine ultimo per l'esercizio della delega, e quindi per l'adozione dello schema di decreto in esame, è quindi fissato al 18 aprile prossimo, in coincidenza con la scadenza per il recepimento delle direttive europee;

lo schema di decreto in esame si compone di 219 articoli, raggruppati in sei parti, a loro volta suddivise in titoli, capi e sezioni, a cui si aggiungono 25 allegati tecnici;

come evidenziato più volte, al fine di evitare vuoti normativi e un coerente passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, è indispensabile valutare bene l'adozione, l'entrata in vigore e la piena operatività della disciplina ora introdotta, peraltro collegata all'adozione di numerosi atti fra i quali le linee guida sostitutive

dell'attuale regolamento, nonché numerosi decreti ministeriali e provvedimenti di competenza dell'ANAC;

sotto questo aspetto non agevola, ma anzi solleva molte perplessità la quantità davvero imponente di provvedimenti attuativi (ben 52) : 27 decreti ministeriali; 4 DPCM; 7 Linee guida dell'ANAC; 4 provvedimenti dell'ANAC; 1 decreto del Presidente della Repubblica; 9 provvedimenti di varia natura;

peraltro è da valutare con criticità il fatto che quasi tutti i provvedimenti attuativi siano previsti senza l'indicazione di una data entro la quale dovranno essere emanati;

il testo in esame evidenzia una quantità veramente considerevole di lacune, criticità e carenze: norme spesso poco chiare; disposizioni troppo generiche e conseguentemente di difficile applicabilità; una quantità eccessiva di rimandi a provvedimenti attuativi; norme introdotte ma non previste dalla legge delega, o poco aderenti ai principi e criteri direttivi ivi contenuti; ecc.;

a seguire segnaliamo solo alcune delle maggiori criticità emerse dall'esame del testo;

la quasi totalità dei previsti provvedimenti attuativi, non riportano un termine entro il quale ciascuno di essi deve essere emanato, con il rischio di compromettere la piena operatività di numerose norme;

la prevista abrogazione della legge obiettivo (legge n. 443 del 2001), necessiterebbe di essere estesa anche a tutti i provvedimenti attuativi della medesima legge o confluiti in altri provvedimenti legislativi, al fine di « sterilizzare » completamente gli effetti negativi conseguenti alla medesima legge n. 443 del 2001;

come sottolineato dallo stesso Raffaele Cantone, Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è indispensabile modificare le norme (articolo 194 e segg.) relative alle disposizioni sul

« contraente generale », al fine di renderli pienamente coerenti all'articolo 1, comma 1, lettera sss), della legge delega n. 11 del 2016 che prevede « l'espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 », cd. « legge obiettivo ». Sono queste norme estremamente importanti con le quali si sancisce il divieto, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, di attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato;

l'articolo 31, comma 11 dello schema in esame, dispone, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, il « divieto di attribuzione dei compiti di Responsabile unico del procedimento (RUP) o direttore dei lavori al medesimo contraente generale o soggetto collegato ». Il comma in esame vuole essere consequenziale alla lettera ll), comma 1, articolo 1, della legge n. 11 del 2016. In realtà però, la citata lettera ll) fa riferimento esplicito al divieto dell'attribuzione « dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato », intendendosi implicitamente che il « responsabile » sia il « responsabile dei lavori ». Nel testo in esame invece si cita il « Responsabile unico del procedimento » e non il « responsabile dei lavori » come nella legge delega;

sempre con riferimento al comma 11, al fine di garantire il pieno rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, nonché garantire piena trasparenza e correttezza nelle procedure e nei compiti attribuiti ai diversi soggetti, è indispensabile che all'interno del suddetto comma 11, venga previsto il divieto di attribuzione al contraente generale anche dei compiti attualmente assegnati a due ulteriori soggetti fondamentali per la sicurezza, ossia il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), ossia colui il quale redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento, e quindi il progetto della sicurezza di un'opera, e il

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), ossia il soggetto che affianca il Direttore dei Lavori per il controllo dell'attuazione delle misure di sicurezza contenute nel progetto della sicurezza;

riguardo ai previsti (articolo 200 e segg.) strumenti di programmazione (Piano generale dei trasporti e della logistica, e Documenti pluriennali di pianificazione), è necessario dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera sss) della legge delega 11/2016, riguardo all'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006;

al fine di evitare l'eccessiva debolezza dei vari atti che l'ANAC dovrà emanare, è necessario prevedere che detti atti siano vincolanti, e che i bandi-tipo prevedano espressamente le cause tassative di esclusione;

è necessario rafforzare le norme riguardanti il dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali e di architettura a rilevanza sociale, prevedendo intanto un termine entro il quale deve essere emanato il decreto ministeriale che dovrà individuare le caratteristiche delle opere infrastrutturali che devono essere obbligatoriamente sottoposte a dibattito pubblico. Inoltre la norma va modificata al fine di prevedere che a convocare e gestire il dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali e di architettura a rilevanza sociale, non siano le stesse parti pubbliche proponenti, ma l'ANAC. Ricordiamo infatti che al contrario di quanto succede in Francia (Paese d'origine del *debàt public*) che ha codificato dalla metà degli anni '90 questo processo, nel nostro Paese non sarebbe un soggetto terzo indipendente a convocare e a gestire il dibattito pubblico sulle grandi opere ma le stesse parti pubbliche proponenti (amministrazioni aggiudicatrici o l'ente aggiudicatore), che certamente non possono fornire garanzie di autonomia e indipendenza;

riguardo alle previste « clausole sociali », è necessario integrare le norme, al fine di dare piena attuazione ai principi e criteri direttivi previsti dal comma 1, lettere ddd), fff), ggg), della legge delega n. 11 del 2016, con particolare riguardo alla tutela occupazionale, all'impiego di manodopera locale e ai criteri premiali dell'offerta. Inoltre va modificata la previsione in base alla quale i bandi « possono prevedere clausole sociali », sostituendola con le parole « devono prevedere clausole sociali », per renderle effettivamente vincolanti e applicabili. Va quindi introdotta la previsione in base alla quale, qualora vi siano più contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, va preso come riferimento quello che presenta le migliori condizioni per i lavoratori, così come prevede la legge delega n. 11 del 2016;

con riferimento alle norme sul subappalto, è necessario prevedere che il previsto limite del 30 per cento dei lavori subappaltabili, venga previsto come limite generale e non solamente per le categorie superspecialistiche. Così come è necessario rendere obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori nei contratti di lavori, servizi e forniture, per tutte le lavorazioni indicate in progetto, e non solamente qualora, come prevede ora la norma, qualora l'appalto sia superiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Infatti l'obbligatorietà della terna di subappaltatori determina una condizione di effettiva trasparenza e di contrasto efficace alla penetrazione delle mafie nel sistema degli appalti. Per essere tale è necessario quindi che l'obbligatorietà sia prevista non solo per gli appalti sopra soglia ma anche per gli appalti sotto soglia;

nell'ambito dei motivi di esclusione dalla partecipazione di un operatore a una procedura d'appalto, manca tra i requisiti per poter accedere alla gara, la disciplina antimafia. Va inoltre prevista, tra i motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto, l'omissione da parte dell'operatore economico nella dichiarazione di gara delle pregresse ed accertate violazioni della legislazione del lavoro e

dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale;

è necessario integrare le norme riguardanti l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara, da parte delle stazioni appaltanti, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, al fine di aggiungere anche la categoria relativa «acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, di cui al decreto legislativo n. 24 del 2011 per la promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico», tra le categorie di appalto per le quali le stazioni appaltanti devono inserire nella documentazione progettuale e di gara, le specifiche e le clausole contenute nei criteri ambientali minimi. Le norme andrebbero inoltre integrate al fine di introdurre un riferimento riguardo al rispetto anche delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge n. 221 del 2015 (Collegato ambientale). Infine bisognerebbe prevedere che sia l'ANAC a monitorare l'applicazione dei Criteri Ambientali minimi, e provveda a introdurre nella redazione dei bandi tipo, detti criteri;

è utile prevedere che l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, sia esteso anche ai contratti di servizio con le società *in house*. Va quindi previsto espressamente – nell'ambito del regime speciale degli affidamenti *in house* – che detti affidamenti per la gestione dei servizi debbano rispettare i criteri ambientali minimi normati dall'articolo 34;

andrebbero inclusi – tra i criteri sulla base dei quali individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa, anche i «criteri di sostenibilità energetica ed ambientale indicati nei Criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34;

relativamente alla disciplina prevista relativa ai principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, nulla si dice riguardo ai casi in cui è

consentita la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio. In questi casi, come peraltro già prevede l'attuale codice appalti, deve essere previsto che la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica;

riguardo alla Commissione di aggiudicazione di contratti di appalti, andrebbero soppresse le norme circa alla possibilità di ricorrere (per valori sotto soglia) anche a commissari interni alla stazione appaltante. Questa soppressione è conseguente al fatto che il suddetto ricorso a commissari interni alla stazione appaltante, non è previsto dalla lettera *hh*) della legge delega n. 11 del 2016. Inoltre il ricorso a commissari interni non favorisce e non garantisce trasparenza anche nelle gare per gli affidamenti di lavori, di importo stimato inferiore alle soglie comunitarie. Andrebbe inoltre previsto che anche per dette gare si provveda alla costituzione delle commissioni giudicatrici sulla base di un pubblico sorteggio, tra gli esperti di cui all'elenco tenuto dall'ANAC;

è necessario recuperare l'articolo contro lo «spreco alimentare» che era presente nel testo della PdL (C 3057-A) approvata recentemente dalla Camera, e poi stralciato con la motivazione che interveniva sul Codice appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006) e quindi su un codice che sta per essere sostituito. È necessario quindi integrare l'attuale schema di decreto prevedendo con riferimento ai criteri di valutazione relativamente all'offerta economicamente più vantaggiosa, aggiungere il criterio relativo alla «cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari a fini di beneficenza»;

è necessario espungere dal testo l'articolo 20, concernente la possibilità di un'amministrazione pubblica di stipulare una convenzione con un privato per la realizzazione di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale, realizzata a spese del privato. Questo perché detta previsione non ha alcun riscontro nei principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega n. 11 del 2016;

è indispensabile stabilire (articolo 178, comma 5) che il previsto contraddittorio del concedente con il concessionario, per verificare e valutare lo stato tecnico dell'infrastruttura e il rispetto degli impegni da parte del concessionario, avvenga a cadenza annuale e non solo alla scadenza della concessione (come invece prevede la norma);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) prevedere, per i numerosi provvedimenti attuativi previsti, un termine entro il quale ciascun provvedimento deve essere emanato;

2) all'articolo 4, prevedere che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del codice in esame, avvenga, tra l'altro, anche nel rispetto dei principi di tutela ambientale e di efficienza energetica;

3) sopprimere l'articolo 20 in quanto la previsione di un'opera pubblica realizzata a spese del privato, non ha riscontro nei principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega n. 11 del 2016;

4) all'articolo 22:

a) al comma 2, prevedere un termine entro il quale deve essere emanato il decreto del Ministero delle Infrastrutture che dovrà individuare le caratteristiche delle opere infrastrutturali che devono essere obbligatoriamente sottoposte a dibattito pubblico;

b) al comma 3, prevedere che a convocare e gestire il dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali e di architettura a rilevanza sociale, non siano le stesse parti pubbliche proponenti, ma l'ANAC. Conseguentemente a detta previsione, sono integrati i poteri attribuiti all'ANAC di cui all'articolo 213, comma 3;

c) al comma 4, dopo le parole « e le osservazioni raccolte », aggiungere le parole: « , lasciando impregiudicata la procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e sue successive modificazioni e integrazioni, »;

5) all'articolo 23, comma 5, primo periodo, dopo le parole « Il progetto di fattibilità tecnica ed economica », aggiungere le parole « dimostra con dettagliati Piani economico-finanziari la redditività ed utilità dell'opera, e ». Inoltre sopprimere l'ultimo periodo. Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole « Il progetto di fattibilità », aggiungere le parole: « , di cui sia dimostrata ai sensi del comma 5 la redditività e la fattibilità dell'opera, »;

6) all'articolo 24:

a) al comma 3, prevedere che i dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione che devono firmare i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), debbano essere non solo abilitati all'esercizio della professione, ma anche iscritti al relativo albo professionale;

b) al comma 8, prevedere che le tabelle dei corrispettivi delle attività debbano essere (in luogo di « possono essere ») utilizzati dalle stazioni appaltanti, quale criterio di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, anche nel caso di appalti misti di progettazione ed esecuzione;

c) dopo il comma 8, inserire il seguente comma: « 8-bis. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento degli incarichi di cui al presente articolo i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'ANAC. Tali requisiti non devono prevedere limiti temporali per la comprovata esperienza, devono essere proporzionati all'appalto ed in linea con le previsioni di cui all'articolo 58 della direttiva 2014/24/UE, al fine di consentire un più facile accesso alle procedure di selezione per i micro, piccoli e

medi operatori economici dell'area tecnica e per i giovani professionisti. Negli affidamenti di cui al presente articolo sono nulli ulteriori requisiti di partecipazione diversi da quelli che saranno stabiliti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'ANAC.»;

7) all'articolo 28, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti commi: « 12-bis. Nel caso di appalti misti che prevedono la progettazione e l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti ricorrono alle procedure di cui al presente articolo, a seguito di una preliminare redazione del progetto definitivo, prevedendo dunque la messa a gara del progetto esecutivo, e solo nei casi in cui l'elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.

12-ter. Nel caso di appalti misti di cui al comma precedente, i corrispettivi relativi alla progettazione vengono liquidati direttamente dalla Stazione Appaltante ai soggetti dell'operatore economico aggiudicatario, responsabili delle stesse prestazioni professionali.»;

8) all'articolo 30:

a) al comma 1:

1) prevedere espressamente che nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti debbano subordinare il principio di economicità ai criteri, previsti nel bando, relativi anche alle condizioni di lavoro, oltre che a quelli già previsti ispirati a esigenze sociali, tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile;

2) prevedere inoltre un esplicito riferimento a quanto già previsto e normato dalla legge n. 221 del 2015 (Collegato ambientale);

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di so-

cietà miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.»;

c) al comma 4, sostituire le parole «rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito», con le parole «rappresentative sul piano nazionale il cui ambito»;

d) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: « 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, si applicano anche ai soggetti pubblici e privati, già titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici, o di forniture in essere all'entrata in vigore del presente decreto.»;

9) all'articolo 31, comma 11, sostituire le parole «attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento o direttore dei lavori», con le parole «attribuzione dei compiti di responsabile dei lavori e direttore dei lavori»;

10) al medesimo comma 11, al fine di garantire il pieno rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, nonché garantire piena trasparenza e correttezza nelle procedure e nei compiti attribuiti ai diversi soggetti, è necessario prevedere il divieto di attribuzione al contraente generale anche dei compiti attualmente assegnati a due ulteriori soggetti fondamentali per la sicurezza, ossia il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), ossia colui il quale redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento, e quindi il progetto della sicurezza di un'opera, e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), ossia il soggetto che affianca il Direttore dei Lavori per il controllo dell'attuazione delle misure di sicurezza contenute nel progetto della sicurezza;

11) a prevedere conseguentemente che all'articolo 102, il previsto albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore, sia esteso anche ai ruoli professionali di coordinatore in fase di progettazione, e di coordinatore in fase di esecuzione;

12) all'articolo 34:

a) al comma 1, estendere anche agli affidamenti ai soggetti di cui all'articolo 5, l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara da parte delle stazioni appaltanti, delle specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi;

b) al medesimo comma 1, prevedere che gli obblighi ivi previsti, si applichino anche alle categorie di appalto oggetto di ulteriori Criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente, che specificherà se la categoria debba intendersi connessa o meno agli usi finali di energia;

c) introdurre un riferimento riguardo al rispetto anche delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge 221/2015 (Collegato ambientale);

d) al comma 2, aggiungere la categoria relativa «acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, di cui al D.Lgs. 24/2011 per la promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico», tra le categorie di appalto per le quali le stazioni appaltanti devono inserire nella documentazione progettuale e di gara, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi;

e) prevedere che l'ANAC monitori l'applicazione dei Criteri Ambientali minimi, e provveda a introdurre nella redazione dei bandi-tipo, detti criteri;

13) all'articolo 36, comma 2, lettera b), sostituire le parole «almeno tre operatori», con le parole «almeno cinque operatori», inoltre, alla lettera c) sostituire le parole «almeno cinque operatori», con le parole «almeno dieci operatori»;

14) all'articolo 50:

a) integrare l'articolo in esame al fine di dare piena attuazione ai principi e criteri direttivi previsti dal comma 1, lettere ddd), fff), ggg), della legge delega 11/2016, con particolare riguardo alla tu-

tela occupazionale, all'impiego di manodopera locale e ai criteri premiali dell'offerta;

b) al comma 1, sostituire le parole «possono prevedere clausole sociali», con le parole «devono prevedere clausole sociali»;

c) al comma 2, prevedere che qualora vi siano più contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, di assumere come riferimento quello che presenta le migliori condizioni per i lavoratori;

d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano a tutti i bandi, gli avvisi e gli inviti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

15) all'articolo 59, comma 1, stabilire che – riguardo alla scelta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle procedure da utilizzare nell'ambito dell'aggiudicazione di appalti pubblici – debba essere sempre prevista l'applicazione dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale previsti dall'articolo 34;

16) all'articolo 77, comma 3 sopprimere gli ultimi due periodi del medesimo comma, in quanto la possibilità di ricorrere anche a commissari interni alla stazione appaltante non è prevista dalla lettera hh) della legge delega n. 11 del 2016, e questo anche al fine di garantire maggiore trasparenza anche nelle gare per gli affidamenti di lavori, di importo stimato inferiore alle soglie comunitarie. Inoltre prevedere anche per dette gare la costituzione delle commissioni giudicatrici sulla base di un pubblico sorteggio, tra gli esperti di cui all'elenco tenuto dall'ANAC;

17) all'articolo 80:

a) introdurre, tra i requisiti per poter accedere alla gara, la disciplina antimafia;

b) al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis). L'omissione da parte dell'operatore economico nella dichiarazione di gara delle pregresse ed accertate violazioni della legislazione

del lavoro e dei Contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, comporta l'esclusione della gara con contestuale segnalazione all'Anac »;

18) all'articolo 84;

a) al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole « con certificazione emessa non oltre 30 giorni antecedenti il bando di gara interessato »;

b) al comma 4, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole « , e delle violazioni dei principi di rappresentanza nella applicazione dei contratti collettivi »;

19) all'articolo 93, prevedere che le norme e la cauzione prevista dall'articolo in esame per la partecipazione alle procedure di selezione, non si applichino ai servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento;

20) all'articolo 94, comma 2, prevedere espressamente che la stazione appaltante possa inoltre decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato inoltre che l'offerta non soddisfa i criteri ambientali minimi normati dall'articolo 34;

21) all'articolo 95:

a) al comma 6, con riferimento ai criteri di valutazione relativamente all'offerta economicamente più vantaggiosa, aggiungere il criterio relativo alla « cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari a fini di beneficenza ». Conseguentemente all'articolo 144, comma 6, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera: « e-bis) la cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari a fini di beneficenza. »;

b) al comma 10, specificare che nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali riguardanti non solo il previsto adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicu-

rezza sui luoghi di lavoro, ma anche il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti nazionali;

22) all'articolo 104, prevedere – riguardo alle garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore – uno specifico potere dell'ANAC di emanare specifiche Linee guida, previa consultazione preliminare degli operatori di settore;

23) all'articolo 105:

a) al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, è definita la quota subappaltabile nella misura massima del trenta per cento. »;

b) al comma 5, prevedere che il limite del 30 per cento dei lavori subappaltabili, venga previsto come limite generale e non solo per le categorie superspecialistiche;

c) sostituire il comma 6, con il seguente: « 6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori nei contratti di lavori, servizi e forniture, per tutte le lavorazioni indicate in progetto. »;

d) al comma 14, primo periodo, sostituire le parole « con ribasso non superiore al venti per cento », con le parole « con ribasso non superiore al dieci per cento »;

24) all'articolo 121, comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole « , nonché di ricerca, prospezione, coltivazione e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi ». Conseguentemente sopprimere il comma 2:

25) all'articolo 144, dopo il comma 6, inserire il seguente: « 6-bis. Nell'ambito delle gare d'appalto riferite alla ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, le amministrazioni pubbliche sono tenute all'inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali che prevedono l'obbligo di assegnare punteggi premianti all'offerente che si impegna a recuperare il cibo non somministrato e a

destinarlo a ONLUS che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti.»;

26) all'articolo 152, sostituire il comma 5, con il seguente: « Con il pagamento del premio, le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso sono prioritariamente affidati i successivi livelli di progettazione e la direzione dei lavori. Il relativo corrispettivo e le modalità di affidamento sono stabilite nel bando. Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 24, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti. La stazione appaltante, in casi particolari e previa adeguata motivazione, può porre il progetto premiato a base di una procedura di appalto di servizi per l'affidamento dei livelli successivi della progettazione e direzione lavori. A dette procedure sono ammessi a partecipare i soggetti premiati nella fase concorsuale.»

27) all'articolo 154, conseguentemente alle modifiche proposte al comma 5 dell'articolo 152:

a) al comma 4 dell'articolo in esame, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Al vincitore del concorso sono prioritariamente affidati i successivi livelli di progettazione e direzione lavori con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 152, comma 5.»;

b) al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Al vincitore della seconda fase è affidata prioritariamente la progettazione esecutiva con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 152, comma 5. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto vincitore della seconda fase.»;

c) aggiungere il fine il seguente comma: « 5-bis. La stazione appaltante, in casi particolari e previa adeguata mo-

tivazione, può porre il progetto premiato a base di una procedura di appalto di servizi per l'affidamento dei livelli successivi della progettazione e direzione lavori. A dette procedure sono ammessi a partecipare i soggetti premiati nella fase concorsuale.»;

28) all'articolo 156, conseguentemente alle modifiche proposte al comma 5 dell'articolo 152:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante, che affida prioritariamente al vincitore del concorso di idee i successivi livelli di progettazione e direzione lavori con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 152, comma 5.»;

b) il comma 6 è soppresso;

c) il comma 7 è sostituito dal presente: « In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante, può indire un concorso di idee articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, sono affidati prioritariamente i successivi livelli di progettazione e direzione lavori con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 152, comma 5.»;

d) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: « 7-bis. La stazione appaltante, previa adeguata motivazione, nei casi di cui ai commi 5 e 6, può porre le idee selezionate a base di un concorso di progettazione o di una procedura di appalto di servizi di progettazione e direzione lavori. A dette procedure sono ammessi a partecipare i premiati.»;

29) all'articolo 177:

a) al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole « anche attraverso la gestione diretta di lavori e servizi »;

b) al comma 3 – al fine di garantire l'effettivo affidamento con procedura di evidenza pubblica di una quota dell'80 per cento dei contratti di lavoro da parte del titolare di concessioni – prevedere adeguate sanzioni a carico dei concessionari che non garantiscono il rispetto di detto limite percentuale, e in caso di reiterazioni di violazioni, la possibilità che il concedente revochi la concessione;

30) all'articolo 178, comma 5, stabilire che il contraddittorio del concedente con il concessionario per verificare e valutare lo stato tecnico dell'infrastruttura e il rispetto degli impegni da parte del concessionario, avvenga a cadenza annuale e non solo alla scadenza della concessione;

31) all'articolo 180, comma 4, prevedere la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice, di poter rescindere il contratto o comunque di sanzionare l'operatore economico in caso di mancata esecuzione del contratto stesso;

32) all'articolo 192:

a) al comma 3, prevedere che l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, sia esteso anche ai contratti di servizio con le società *in house*;

b) prevedere espressamente – nell'ambito del regime speciale degli affidamenti *in house* – che detti affidamenti per la gestione dei servizi debbano rispettare i criteri ambientali minimi normati dall'articolo 34;

33) all'articolo 194 modificare l'articolo e successivi, relativi alle disposizioni sul « contraente generale », al fine di renderli pienamente coerenti all'articolo 1, comma 1, lettera sss), della legge delega 11/2016 che prevede "l'espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443", cd. Legge Obiettivo;

34) all'articolo 195, comma 4, aggiungere un'ulteriore lettera al fine di includere tra i criteri sulla base dei quali

individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa, anche i « criteri di sostenibilità energetica ed ambientale indicati nei Criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34 »;

35) all'articolo 200 e seguenti, riguardo ai previsti strumenti di programmazione (Piano generale dei trasporti e della logistica, e Documenti pluriennali di pianificazione), dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera sss) della legge delega 11/2016, riguardo all'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica, alla riprogrammazione dell'allocatione delle risorse alle opere in base ai criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, e in particolare all'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006;

36) all'articolo 203, prevedere che il Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere, istituito con il decreto ministeriale 14 marzo 2013, continui ad operare anche successivamente al previsto periodo transitorio;

37) sopprimere l'articolo 207, in quanto le norme sul « collegio consultivo tecnico » in esso contenute, non solo non sono previste tra i principi e criteri direttivi di cui alla legge delega 11/2016, ma anche perché rischiano di vanificare l'istituto dell'accordo bonario previsto dall'articolo 205;

38) all'articolo 212, comma 5, prevedere che nell'individuazione della composizione della prevista Cabina di regia, vengano comunque previste le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

39) all'articolo 213, comma 2, prevedere che gli atti che l'ANAC è tenuto ad emanare siano vincolanti, e che i bandi tipo prevedano espressamente le cause tassative di esclusione;

40) all'articolo 216, comma 1, dopo le parole « successivamente alla data della sua entrata in vigore », inserire « e delle linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, del presente codice »;

41) all'articolo 217, comma 1, lettera d), prevedere conseguentemente l'abrogazione anche dei provvedimenti attuativi della medesima legge 443/2001 o confluiti in altri provvedimenti legislativi;

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto 283.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La VIII Commissione,

premessi che:

l'articolo 1, lettera *e*) della legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11 ha previsto la « semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara e alla realizzazione delle opere pubbliche »;

il provvedimento in esame è finalizzato al recepimento delle tre direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, di modifica della normativa dell'Unione europea su appalti pubblici e concessioni, e al contestuale riordino della disciplina nazionale vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

nell'esercizio della facoltà prevista nell'articolo 1, comma 1, della predetta legge delega, il Governo ha scelto di attuare la delega attraverso un unico decreto legislativo sia per il recepimento delle direttive sia per il riordino della normativa vigente anziché mediante due distinti decreti che avrebbero consentito presumibilmente una istruttoria più approfondita ed articolata degli interventi;

infatti, durante le fasi di scrittura della delega si è registrata una notevole partecipazione dei principali soggetti coinvolti (architetti e ingegneri *in primis*) ma durante la fase di conversione della delega in decreto legislativo si è riscontrata una totale chiusura dei rapporti tra la « Commissione Manzione » ed i portatori di interesse. Tali problematiche e il limitato tempo a disposizione avrebbero dovuto portare alla necessaria considerazione che la migliore strada percorribile non fosse quella della definizione di un unico decreto ma quella prevista dalla citata legge delega stessa che all'articolo 1, comma 1), prevede la possibilità di emanare due decreti legislativi: il primo, entro il 18 aprile 2016, per il recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; il secondo, entro il 31 luglio 2016, per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

in questo modo, il Governo, le Commissioni, il Parlamento e tutti gli attori coinvolti avrebbero avuto a disposizione un periodo di tempo più ragionevole per formulare considerazioni al fine di migliorare un provvedimento normativo che inciderà sul sistema Italia per i prossimi 10/15 anni e al fine di evitare le stesse problematiche riscontrate nell'attuale apparato normativo (decreto legislativo

n. 163 del 2006 e decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) che sin dalla sua pubblicazione in Gazzetta ha subito continue modifiche che lo hanno reso di difficile comprensione ed applicazione, con conseguenze sotto gli occhi di tutti;

si ritiene opportuno, pertanto, che il Governo valuti con attenzione i numerosi contributi giunti nelle ultime settimane da parte dei portatori di interesse al fine di migliorare l'impianto complessivo del testo ed il tenore delle disposizioni che appaiono incomplete o poco chiare;

nel merito, lo schema di decreto legislativo, nel recepire le tre direttive europee e nel riordinare la disciplina in vigore, abroga contestualmente, oltre a varie disposizioni correlate, il codice dei contratti pubblici vigente di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) recando, ad eccezioni di alcune disposizioni specifiche che rimangono in vigore in via transitoria nelle more dell'adozione delle nuove disposizioni, il nuovo codice dei contratti pubblici;

in realtà, il testo del nuovo decreto legislativo è composto da 219 articoli sviluppati su 302 pagine e corredato da una corposa relazione illustrativa ed esplicativa. Nonostante il numero inferiore di articoli, esiste un numero ipertrofico di provvedimenti attuativi, necessari per rendere operativo il nuovo articolato: si tratta di un totale di 51 provvedimenti – 16 decreti del MIT, 15 tra linee guida ed altri atti ANAC, 4 DPCM, 15 decreti di altri ministeri ed un atto CONSIP – che dovranno essere predisposti al più presto e che, con molta probabilità, renderanno il sistema degli appalti più complesso e iperstatico rispetto a quello attuale. Nel testo del decreto, inoltre, risultano assenti specifiche disposizioni in ordine al regime transitorio che siano in grado di regolare in maniera adeguata il mercato nelle more dell'attuazione dei suddetti provvedimenti attuativi;

ad avviso degli scriventi, il rinvio a date non ben precisate di provvedimenti che contengono rilevanti indirizzi delle direttive non rispetta il principio di recepimento dettato dalle procedure europee stesse, poiché si rischia di non poter applicare i criteri delle direttive per un periodo non precisato. È quindi auspicabile, ai fini di un effettivo recepimento delle direttive in oggetto, che tutti i soggetti coinvolti e delegati dal presente decreto legislativo fissino una scadenza entro cui daranno seguito ai ruoli assegnatigli (non superiore a 6 mesi dalla pubblicazione del presente decreto), stabilendo altresì quale sarà l'ordine di priorità per ciascuna singola materia; anche alla luce del parere del Consiglio di Stato, è auspicabile che il regolamento resti in vigore fino alla pubblicazione dei diversi atti che MIT ed ANAC sono delegati a redigere. In alternativa, seguendo le modalità con cui le direttive europee vengono aggiornate o sostituite, si ritiene opportuno elaborare, in allegato al presente schema di decreto legislativo, una tabella comparativa (o tavola di concordanza così come indicato nelle direttive pubblicate sulla Gazzetta dell'Unione Europea) di facile lettura da cui si evincano le modifiche degli articoli del vecchio decreto legislativo e del regolamento rispetto al nuovo decreto legislativo ed ai provvedimenti attuativi emanati da ministeri ed ANAC, e le relative date di pubblicazione;

a tal fine è auspicabile che le commissioni competenti di Camera e Senato avviino immediatamente il puntuale monitoraggio degli atti delegati al fine di valorizzare ed ottimizzare gli ostacoli che si vuole superare. Inoltre, per ogni parte che rinvia a futuri provvedimenti attuativi, appare necessario da subito indicare le norme transitorie, comprese quelle parti che rimandano a normative regionali che possono generarsi degli statuti speciali e dalle province autonome di Bolzano e Trento che le riforme costituzionali *in itinere* dovrebbero modificare;

si auspica, infine, che le numerose disposizioni attuative demandate dal de-

creto legislativo siano strutturate in forma di « capitoli » al fine di essere utilizzate come chiaro strumento di riferimento per ciascuna materia per ridurre i continui rinvii presenti nella proposta di decreto legislativo;

premessi, inoltre, che:

in ordine alla transizione tra la disciplina vigente e la nuova, l'articolo 1, lettera *b*) della legge delega ha previsto che, nel caso di adozione di un unico decreto di riordino (come nel caso di specie), si sarebbe dovuto garantire l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina. L'attuale regolamento di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 non verrà sostituito integralmente dalle linee guida predisposte dall'ANAC. Alcune parti del regolamento resteranno in vigore sino all'emanazione di una serie di decreti che dovranno essere predisposti da vari Ministeri. Fino all'emanazione di questi decreti (di cui non è stata prevista alcuna tempistica di emanazione) non sarà, dunque, garantita l'ordinata transizione dalla previgente alla nuova disciplina;

considerato che:

in relazione all'istituto dell'appalto integrato, l'articolo 1, lettera *oo*) della legge delega ha previsto la valorizzazione della fase progettuale e una radicale limitazione al ricorso all'appalto integrato. Tale limitazione non è stata minimamente prevista all'interno del nuovo decreto legislativo (articolo 28) e viene lasciata ampia scelta alle Amministrazioni aggiudicatrici per il ricorso all'appalto integrato;

in tema di concorsi di progettazione – a cui sono dedicati gli articoli 152-155 che ricalcano gli articoli 78-81 della Direttiva 2014/24/UE – e di concorsi di idee – delineati all'articolo 156 che ricalca l'articolo 108 dell'attuale Codice dei contratti – non viene né affrontato né tantomeno risolto il problema della « valorizzazione della fase progettuale con una adeguata promozione della qualità archi-

tettonica e tecnico-funzionale » così come indicato nella legge citata delega (articolo 1, lettera *oo*)). Si ritiene opportuno evidenziare che, rispetto alla attuale normativa, nel nuovo decreto legislativo scompare il primo livello di progettazione e cioè il progetto preliminare che viene sostituito dal progetto di fattibilità tecnica ed economica. A tale riguardo, occorrerà attendere le Linee Guida per comprendere il senso di tale sostituzione considerando che la normativa vigente già prevede (articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 270/2010) lo studio di fattibilità e il documento preliminare alla progettazione che costituiscono elementi essenziali per la programmazione e l'accesso ai finanziamenti;

in tema di contratti di concessione, partenariato, affidamento *in house*, affidamento a contraente generale sarebbe opportuno innalzare il livello progettuale da porre a base di gara per tutti gli articoli che vanno dall'articolo 164 al 199;

in tema di attestazione SOA, si ritiene necessaria una riflessione nella misura in cui tali attestazioni non sono previste da alcuna direttiva; Occorre, in tal senso, una valutazione politica e tecnico-giuridica in ordine alla relazione tra il meccanismo di qualificazione SOA ed il principio di concorrenza;

in tema di regime sanzionatorio, si rileva l'opportunità di introdurre sanzioni anche per le stazioni appaltanti che pubblicano bandi di gara che presentano inesattezze. È altresì auspicabile introdurre sanzioni disciplinari per il mancato raggiungimento degli obiettivi promozionali per i dipendenti pubblici che entro un termine prestabilito, e comunque non superiore a 90 giorni, non eseguono o non avviano le procedure amministrative di gara assegnategli;

nella legge delega le varianti sono state disciplinate dalla lettera *rr*): al comma 13 dell'articolo 22 del decreto legislativo si parla di varianti prioritariamente per opere complesse mentre l'articolo 106 sembra non porre particolari

limiti se non quelli legati all'imprevedibilità ed alla variazione percentuale dei costi che non deve superare il 50 per cento. All'articolo 106, comma 1, la lettera *e*) e il comma 2, lettera *b*) risulterebbero in contrasto con il punto 3) della lettera *c*). Delle due l'una: o sono ammesse varianti fino al 50 per cento del prezzo iniziale oppure è data la disponibilità alle stazioni appaltanti di prevedere nei bandi percentuali di varianti oppure la lettera *e*) dovrebbe comunque avere il limite del punto 3) lettera *c*). Non appare dunque chiaro se il comma 2 si riferisce solo ai casi in cui vi siano errori o omissioni, né da quale soggetto siano compiuti. Al citato comma 2 sarebbe auspicabile che così come le aziende sono sanzionate nel caso di errori formali, anche la stazione appaltante possa essere sanzionata in caso di errori o omissioni; tali sanzioni potrebbero essere destinate ad ANAC, fermo restando che se fosse realmente realizzata la digitalizzazione delle procedure e si adottasse il bando tipo, tali errori sarebbero certamente eliminati sia da parte della stazione appaltante che da parte del contraente. In rispetto di tale principio una sanzione applicabile potrebbe essere quella di non riconoscere il 2 per cento alla progettazione previsto dall'ultimo periodo della lettera *rr*) della delega: « al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, e' destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione; »;

in ordine ai criteri di aggiudicazione dell'appalto l'articolo 95 declina nel dettaglio le modalità di esecuzione delle varianti senza tuttavia fare riferimento

alcuno all'articolo 106. Il comma 5 dell'articolo 106 introduce la pubblicazione delle gare dovute a varianti nella gazzetta ufficiale europea senza fare riferimento né al tipo di gara, né se la gara è sopra soglia né alla pubblicazione sul sito unico indicato nella delega (digitalizzazione);

in tema di risoluzione dei contratti sarebbe opportuno introdurre espressamente il tema della risoluzione dei contratti per eccessiva onerosità delle grandi concessioni « mangia-soldi », nonché un eventuale argine più efficace alle « varianti-selvagge » con penali ad hoc anche sulle retribuzioni di risultato di dirigenti compiacenti;

considerato, infine, che:

si ritiene opportuno provvedere, nelle more dell'attuazione delle nuove norme, all'unificazione di tutte le banche dati esistenti, attraverso l'implementazione di una piattaforma unica;

è necessario eliminare qualunque criterio di discrezionalità soggettiva da parte delle pubbliche amministrazioni per assegnare gli incarichi diretti o con gara, nonché di ogni trattativa ristretta e negoziata. A tal fine, i criteri devono essere oggettivi, unici e uguali su tutto il territorio nazionale a prescindere dall'importo o dal tipo di procedura;

è necessario eliminare qualunque soglia di fatturato o di dichiarazione medio annua del personale. Tutte le società di ingegneria devono dichiarare chi sono i propri soci, gli eventuali rapporti con le imprese, con la stazione appaltante od ogni altro elemento di interesse, nonché le dichiarazioni in ordine allo stato patrimoniale prima e dopo l'appalto, anche per professionisti singoli o associati. Un identico criterio deve essere trovato per le società estere;

è necessario eliminare la parola giovani professionisti, in quanto discriminatoria per quanti ad oggi, a causa di questa legge sugli appalti non hanno avuto la possibilità di accedere agli incarichi pubblici;

è necessario rimodulare il criterio di valutazione dei requisiti professionali, a tale riguardo garantendo la possibilità di accesso a bandi di lavori pubblici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

in merito alle esclusioni specifiche nel settore idrico, di cui all'articolo 12 del codice, non appare opportuna la soluzione che si evince dal combinato disposto del comma 1 e 2 che escluderebbe dall'applicazione delle disposizioni del codice le concessioni relative alla realizzazione di acquedotti, fognature, e depurazioni relative alle reti di acqua potabile;

in riferimento all'articolo 19, il comma 1, ultimo capoverso, dispone che al termine del periodo di pubblicazione il contratto possa essere liberamente negoziato, senza tuttavia definire i criteri ai quali attenersi ma limitandosi ad indicare, in termini generali, il rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori;

con riferimento al ruolo e alle funzioni del responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31, è opportuno che siano richieste non solo competenze professionali adeguate ma anche una idonea formazione assunta all'esito di un corso di laurea almeno triennale;

al fine di garantire una adeguata rotazione degli affidamenti e di assicurare maggiore partecipazione, soprattutto delle PMI, alle procedure di gara per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, si chiede di modificare l'articolo 36 recante *«contratti sotto soglia»*, in modo che sia previsto un incremento del numero degli operatori economici da consultare in fase di indagine preventiva. A tal proposito, si ritiene indispensabile fornire una disciplina più completa e dettagliata in materia di affidamenti sotto la soglia di rilievo comuni-

tario, attualmente sprovvista di adeguate disposizioni normative *ad hoc*. Si rileva, inoltre, che, un più ampio confronto concorrenziale in ordine agli affidamenti di cui in oggetto rappresenterebbe un vantaggio, anche e soprattutto in termini di risparmio, per la pubblica amministrazione la quale avrebbe la possibilità di effettuare una valutazione comparativa tra un numero maggiore di offerte. Infine, occorre sottolineare che il comma 7 del suddetto articolo non fissa alcuna scadenza per l'emanazione delle linee guida di ANAC finalizzate all'individuazione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Si richiede, pertanto, di inserire un termine specifico per l'emanazione di queste linee guida per evitare che il mercato degli affidamenti sotto soglia rimanga sprovvisto di una adeguata disciplina di regolazione. Con riferimento al comma 2, lettera b) si ravvisa l'opportunità di aumentare gli operatori almeno a 10 per gli appalti sotto il milione di euro e, comunque, al fine di garantire l'accesso alle PMI sarebbe auspicabile la libera partecipazione alle imprese in possesso delle SOA anche alla luce di quanto suggerito alle presenti osservazioni sugli articoli 40 e 44;

con particolare riferimento alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 36, comma 4, il quale rinvia all'articolo 16, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si ritiene opportuno portare la soglia ad 1 milione di euro al di sopra del quale le opere devono essere messe a gara. La soglia dovrà essere valutata sulla totalità delle opere di urbanizzazione previste dalla concessione edilizia rilasciata al titolare del permesso di costruire. Conseguentemente l'eventuale la suddivisione in lotti dovrebbe essere fatta o avallata dall'ente che rilascia il permesso di costruire e comunque l'esecutore delle opere di urbanizzazione primaria e gli eventuali subappaltanti dovrebbero possedere le qualifiche SOA attinenti alle opere stesse;

in merito all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 le modalità di determinazione dell'importo globale delle opere di urbanizzazione connesse ad un intervento urbanistico sembrerebbero porsi in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 5, comma 8, della direttiva 2014/24/UE secondo il quale quando un'opera prevista o una prestazione di servizi prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, è computato il valore stimato complessivo della totalità di tali lotti. L'operatività dell'articolo 16, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica. 380 del 2001 – che consente il frazionamento del complesso delle opere di urbanizzazione/ attrezzature da realizzare nell'ambito di un intervento urbanistico-edilizio convenzionato – comporta, di fatto, la mancata applicazione, ad una parte o al complesso delle opere sopra citate, delle norme del codice appalti che disciplinano le procedure di gara ad evidenza pubblica (per gli appalti sopra la soglia comunitaria) e delle disposizioni relative ad una idonea rotazione degli affidamenti ed alla valutazione comparativa delle offerte per gli appalti sotto soglia, nonostante la legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 – di attuazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e concessioni – preveda espressamente il divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie;

si rileva, pertanto, un conflitto tra l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – che, così come già evidenziato, ammette che si possa procedere ad eseguire direttamente opere di urbanizzazione primaria fino a 5 milioni di euro, anche scorporandole dall'insieme delle opere di urbanizzazione e di quelle pubbliche affidandole convenzionalmente ai titolari dei permessi di costruire – e l'articolo 5, comma 8, della direttiva 2014/24/UE, ora richiamato dall'articolo 35 dello schema di decreto (norma che prevede, ad ogni modo, una deroga nei casi in cui il valore stimato del lotto sia inferiore

a euro 1.000.000 per i lavori e laddove il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui è stata frazionata l'opera prevista). In considerazione di quanto sopra evidenziato – ed in ossequio alle norme contenute nei Trattati Europei – si ritiene opportuno prevedere un coordinamento tra la norma di cui all'articolo 16, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica. N. 380 del 2001 e le nuove disposizioni del Codice che disciplinano la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria sotto-soglia funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica al fine di assicurare, in ogni caso, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità nelle procedure di affidamento;

in riferimento all'uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione di cui agli articoli 40 e seguenti si ritiene che il rinvio al 2018 delle comunicazioni in digitale sia eccessivo anche alla luce dei recenti provvedimenti sull'agenda digitale e sulla smaterializzazione dei documenti della PA. Si ritiene auspicabile che sul modello del sito dell'Agenzia delle entrate o del Catasto o anche della sezione trasparenza già presente nel sito di ANAC (<http://portaletrasparenza.avcp.it/microstrategy/html/index.htm>) si realizzi un coordinamento tra i soggetti coinvolti della delega (MIT, ANAC e Garante della Privacy) al fine di realizzare un unico sito istituzionale strutturato in 3 livelli: livello 1) in cui le stazioni appaltanti con apposito ingresso certificato (qualificazione delle stazioni appaltanti) pubblicano tutti i requisiti e documenti di gara ed in cui possono vedere le certificazioni degli operatori economici che partecipano alle loro gare senza dover ricorrere a documenti cartacei; livello 2) in cui gli operatori economici con apposito ingresso certificano: possono vedere e scaricare tutti i documenti di gara; una volta l'anno caricare tutte le certificazioni (a meno di specifiche richieste date dalle stazioni appaltanti) d'impresa, compreso il loro con-

tributo/iscrizione all'ANAC necessaria per partecipare alle gare; caricano tutti i documenti di gara compresa l'offerta economica che sarebbe l'unico documento da inviare anche in formato cartaceo; livello 3) in cui tutti i cittadini possono vedere tutti i documenti di gara (previa registrazione): estratto del bando, importo, categoria, polizza, soggetti coinvolti, scadenze;

con riferimento alle clausole sociali del bando di gara e degli avvisi di cui all'articolo 50 del codice, si ritiene opportuno verificare il coordinamento con l'articolo 213, comma 3 ed il rispetto dei principi e criteri direttive della legge delega n. 11 del 2016, lettere *ddd*), *fff*), *ggg*). Occorre, infatti, rilevare una sostanziale debolezza del dettato dell'articolo 50 rispetto a quanto delineato dai principi e criteri della legge delega che richiederebbero disposizioni di maggiore dettaglio al fine di rendere il testo più completo ed esaustivo. Più nello specifico, il termine contenuto nel comma 3 – termine entro il quale l'ANAC è chiamata a pronunciarsi sulle clausole sociali – appare troppo ampio e, pertanto, suscettibile di generare un non trascurabile rallentamento delle attività amministrative inerenti alla elaborazione e predisposizione della gara. Si propone, dunque, di espungere questo riferimento all'interno dell'articolo 50 o, in subordine, di provvedere a dimezzare il termine indicato nella norma. Infine, si ritiene utile specificare che la valutazione dell'ANAC in ordine alle clausole sociali comunicate dalle stazioni appaltanti abbia ad oggetto la compatibilità di esse con il diritto dell'Unione europea. Infine, si chiede di estendere il parere dell'ANAC non solo alle clausole sociali ma anche alle clausole ambientali;

in merito alle garanzie per la partecipazione alle procedure, l'articolo 93, comma 1, dello schema di decreto stabilisce che: «L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata «garanzia provvisoria» pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offe-

rente». Il dettato della norma sopra richiamata non prevede nessuna esclusione per i servizi di progettazione, a differenza di quanto stabilito dalle attuali disposizioni del codice. Difatti, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, le uniche garanzie che devono prestare i professionisti sono quelle contenute nell'articolo 111 recante «garanzie che devono prestare i progettisti». In base a questa norma, nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

A tal riguardo, l'ANAC ha precisato che la previsione contenuta nei bandi di gara circa l'obbligo per i progettisti di prestare la cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 dell'attuale codice dei contratti non può trovare applicazione in quanto in contrasto con la normativa vigente e la consolidata giurisprudenza di settore. Per gli affidamenti di incarichi tecnici sussiste, dunque, una specifica disciplina delle relative garanzie che, coprendo i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, porta ad escludere l'applicazione delle ulteriori garanzie previste negli articoli 75 e 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006. La richiesta di ulteriori garanzie al progettista rispetto alla polizza di responsabilità civile non solo è un duplicato di garanzie a favore dell'Amministrazione, ma anche una violazione dell'illustrata ratio normativa tesa a distinguere, in ragione delle differenti finalità, le relative discipline. La richiesta al progettista delle predette ulteriori garanzie sostanzierebbe un onere economico aggiuntivo a carico dello stesso, con aggravamento degli adempimenti di accesso alla gara, sì da minare l'effettivo svolgimento della concorrenza in tale settore, soprat-

tutto con riferimento ai giovani professionisti – Determinazione n. 6 dell'11 luglio 2007. A sostegno di quanto sopra evidenziato, vi è anche una pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza della Sez. V del 13 marzo 2007 n. 1231) nella quale il Collegio espressamente rileva che « Il legislatore, invero, ha inteso disciplinare in maniera differente le garanzie che devono essere presentate dall'esecutore dei lavori pubblici rispetto a quelle che devono essere presentate dai progettisti degli stessi ». In considerazione di ciò, si ritiene che le stazioni appaltanti non possano richiedere garanzie aggiuntive o difformi da quelle espressamente previste e disciplinate per i progettisti. In riferimento al comma 7, relativamente alla riduzione dell'importo della garanzia, sarebbe preferibile che la somma di tali riduzioni non superino il 75 per cento: certificazione UNI CEI EN 45000 E ISO 17000 E 9000 (riduzione del 50 per cento), EMAS (riduzione di ulteriore 30 per cento), Impronta climatica e gas serra (ulteriori 15 per cento);

infine relativamente alle certificazioni, in un momento di profonda innovazione e digitalizzazione delle procedure (anche a garanzia di criteri di accessibilità, sostenibilità, tracciabilità, semplificazione/sburocratizzazione e trasparenza) sarebbe opportuno prevedere un « luogo » digitale dove una volta l'anno (vedi osservazioni agli articoli 40 e 44) i soggetti economici devono pubblicare/inviare/caricare tutte le loro certificazioni che la stazione appaltante potrà così verificare in maniera digitale immediatamente. Al contempo i soggetti economici vedrebbero semplificata e ridotta la quantità di documenti da inviare ad ogni procedura di gara. (articolo 74 ed articolo 105 comma 9);

si ritiene, che tra le garanzie siano riconosciuti gli anni di attività maturati dagli operatori economici che, nonostante il momento di crisi attuale, mantengono la stessa P.IVA da più di 15 anni;

si ritiene, altresì, auspicabile un più puntuale recepimento della direttiva 2014/24/UE con particolare riferimento al con-

siderato 64 nel quale si precisa che le richieste di partecipazione dovrebbero essere analizzate entro 10 giorni lavorativi; al considerato 80 che indica chiaramente che la digitalizzazione semplifica le procedure e garantisce maggiore partecipazione; al considerato 84 in merito alla digitalizzazione di tutti i documenti; al considerato 87 sulla banca europea dei certificati. Si rileva, infine, che nella direttiva 2014/24/UE non vi è traccia di garanzie per la partecipazione alla procedura e quindi in ottemperanza a quanto approvato dalla lettera a) comma 1 della legge n. 11 del 2016 tale obbligo non dovrebbe essere presente;

in merito ai criteri di aggiudicazione dell'appalto, di cui all'articolo 95, sarebbe opportuno inserire (per le gare fatte al massimo ribasso di cui al comma 5) l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, ovvero oltre la soglia di anomalia, come determinate ai sensi del comma 1 articolo 97. Pur essendo assolutamente condivisibile la scelta, dettata dalle direttive, di attribuire carattere « preferenziale » al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – e preso atto che la valutazione degli elementi qualitativi ha, di per sé, natura prettamente soggettiva – si ritiene utile prevedere delle specifiche disposizioni finalizzate ad evitare di estendere oltremodo la discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione delle offerte tecniche presentate in sede di gara. Sarebbe opportuno individuare delle metodologie che siano in grado di mitigare la sostanziale discrezionalità della scelta operata dalla PA e, conseguentemente, di produrre una maggiore oggettività in sede di valutazione (in tal senso, appare indispensabile che le linee guida emanate dall'ANAC forniscano delle indicazioni a riguardo per orientare le scelte delle stazioni appaltanti);

con riferimento al subappalto si rileva, preliminarmente, che l'obbligo di indicazione in gara dei nominativi dei subappaltatori, di cui all'articolo 105, comma 6, costituisce un onere particolarmente gravoso per i concorrenti – soprat-

tutto per le piccole e medie imprese – considerato il notevole lasso di tempo che può intercorrere tra l’aggiudicazione del contratto di appalto e l’esecuzione dei lavori in subappalto (si evidenzia, peraltro, che l’articolo 71, paragrafo 5, della direttiva 2014/24/UE contiene una particolare previsione che inserisce l’obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori dopo l’aggiudicazione dell’appalto e, al più tardi, all’inizio dell’esecuzione del contratto).

L’eliminazione della soglia limite ai subappalti – comunque consentita dalle direttive europee e fissata al 30 per cento nelle normative precedenti – potrebbe dar luogo ad un’eccessiva frammentazione delle ditte alle quali sono affidati i lavori e ad un conseguente indebolimento dei meccanismi di controllo sulle imprese; appare, in tal senso, opportuno prevedere una soluzione di maggiore equilibrio che sia in grado di tenere in debita considerazione sia i profili inerenti alla sicurezza ed alla continuità occupazionale dei lavoratori che quelli relativi al rischio di infiltrazioni mafiose negli affidamenti di lavori;

in riferimento all’articolo 106 recante la disciplina di modifica dei contratti, nella legge delega alla lettera v) del comma 1 viene espresso il criterio della « previsione delle modalità e dei soggetti preposti alla rilevazione e alla determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavoro, di servizio e di fornitura ». Nello schema di decreto legislativo approvato dal Governo non vi è alcun riferimento alla determinazione dei costi standard, così come delle modalità di attuazione (criteri e metodi di calcolo ed individuazione), né tantomeno dei soggetti che dovranno essere incaricati della definizione dei costi standard. Sarebbe auspicabile, al riguardo, una distinzione tra servizi/forniture e opere/manodopera, con il supporto dell’ISTAT o introducendo un Prezziario nazionale con possibilità di correzioni percentuali per le voci che a livello locale possono portare a delle variazioni del prezzo standard;

si rileva inoltre che nello schema di decreto recante « Modifica di contratti durante il periodo di validità », nulla viene definito in merito ad un principio espressamente richiamato all’interno dell’articolo 1, comma 1, lettera ee) della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11. Tale norma prevede, difatti, che si provveda alla « introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d’opera, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in particolare nella fase esecutiva ». Sembrerebbe, dunque, non esserci un espresso riferimento inerente alla distinzione tra variazioni sostanziali e non sostanziali. Si ritiene infine opportuno verificare la congruità del combinato disposto dei commi 1, lettera c), punto 3), comma 1 lettera e) e commi 2 – 7 – 9 – 10 – 11 e 13;

in riferimento alle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile di cui all’articolo 163, il comma 6 dello schema di decreto prevede che « costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero l’imminente previsione del loro verificarsi. La circostanza di cui al comma 1 è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di calamità di cui all’articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 »;

la norma, così come formulata, presenta un alveo di applicazione incerto e non sembra offrire una chiara ed univoca definizione delle circostanze di somma urgenza: si stabilisce, infatti, che costituiscono circostanza di somma urgenza tutti gli eventi di cui all’articolo 2 della legge n. 225 del 1992 ma, al tempo stesso, si prevede che la circostanza di somma urgenza è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose derivanti dagli eventi che hanno comportato la dichiarazione dello stato di emergenza di cui all’articolo 5, ossia solo

gli eventi di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992 – ovvero, calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Il comma 8, inoltre, stabilisce che «l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di importo stabiliti per la somma urgenza, per lavori, servizi e forniture, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, per singole specifiche fattispecie e nei limiti di importo individuate nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5 della citata legge n.225 del 1992». I suddetti riferimenti normativi appaiono discordanti tra loro e, pertanto – al fine di evitare dubbi interpretativi – sarebbe opportuno chiarire meglio l'ambito di applicazione dell'articolo 163 e, in riferimento al comma 6, verificare la congruità con il considerato 80 della direttiva 2014/24/UE;

in merito alla disciplina degli affidamenti dei contratti pubblici relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro di cui all'articolo 177 dello schema di decreto, occorre sottolineare che, in materia di *in house*, la norma non definisce in maniera specifica quali siano le procedure ad evidenza pubblica di tipo semplificato che possono essere utilizzate per l'individuazione degli operatori economici che realizzeranno gli interventi;

in riferimento alla disciplina dei ricorsi giurisdizionali, l'articolo 204 dello schema di decreto apporta rilevanti modifiche all'articolo 120 del Codice del Processo Amministrativo (decreto legislativo 104 del 2010). Più nello specifico, il comma 2 dell'articolo 204 prevede che «al fine di razionalizzare il processo in materia di gare pubbliche, i vizi relativi alla composizione della commissione di gara, all'ammissione e all'esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'articolo 76 del codice degli appalti

pubblici e delle concessioni, sono considerati immediatamente lesivi e sono ricorribili dinanzi al giudice amministrativo nel termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione della composizione della commissione, dell'elenco degli esclusi e degli ammessi sul profilo del committente della stazione appaltante. L'omessa impugnazione di tali provvedimenti nei termini stabiliti dal presente comma preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti della procedura di gara, anche con ricorso incidentale. È altresì inammissibile l'impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività». A tal proposito, occorre evidenziare come il principio di delega di cui alla lettera *bbb*) non preveda in maniera espressa l'applicazione di tale rito ai contenziosi sui vizi della composizione della commissione di gara. Le modifiche al Codice del processo amministrativo appaiono tanto più significative in riferimento all'introduzione del comma 8-ter nel quale si prevede che nella decisione cautelare il giudice motivi in ordine alla sussistenza di esigenze imperative connesse a un interesse generale alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, con ciò accordando implicitamente la precedenza all'interesse alla sollecita esecuzione del contratto a scapito dei valori costituzionali riferiti alla tutela dell'ambiente, della salute, del patrimonio storico artistico, della sicurezza sul lavoro. Si ritiene opportuno che venga valutata la tenuta dei predetti valori di rango primario e degli interessi pubblici ad essi sottesi rispetto all'impianto complessivo del codice;

in ordine alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 216 la decisione del Governo, operata sulla base di esigenze di razionalizzazione e semplificazione, nonché di riordino della disciplina degli appalti pubblici, di prevedere l'abrogazione del Regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica. 5 ottobre 2010, n. 207) – salvo la sopravvivenza di alcune norme specifiche che continueranno a trovare applicazione per un limitato periodo di tempo –, potrebbe dare

luogo – in attesa che venga predisposta da ANAC la c.d. « regolamentazione flessibile » che, così come previsto dallo schema di decreto, avrà appunto il compito di sostituire le disposizioni del regolamento al fine di rendere la disciplina degli affidamenti più elastica – a dei vuoti normativi in grado di generare effetti di distorsione del mercato per gli operatori. A tal proposito, si evidenzia che lo schema di decreto prevede l'adozione di più provvedimenti – circa 40 tra decreti ministeriali e linee guida ANAC – a cui è demandata in parte l'attuazione della nuova regolazione (si rileva, peraltro, come per alcuni di essi non è prevista nemmeno una specifica tempistica per l'adozione). La mancanza di disposizioni che regolino in maniera dettagliata il periodo transitorio è, di certo, suscettibile di creare non pochi problemi, soprattutto in termini di trasparenza. Sarà necessario – per evitare il pericolo che alcune materie siano sprovviste di un'appropriata disciplina durante questa fase di assestamento – prevedere all'interno dello schema di decreto norme che disciplinino compiutamente, da un lato, la fase di adattamento delle nuove disposizioni del Codice e, dall'altro, l'impatto della regolazione di *soft law* affidata ad ANAC con riferimento a ciascuna singola materia;

in riferimento all'articolo 50 relativo all'inserimento di clausole sociali di riassorbimento occupazionale nei bandi di gara e negli avvisi, appare opportuno chiarire l'obbligo a prevedere nel bando le clausole sociali di riassorbimento occupazionale nonché criteri premiali riguardo l'impiego di manodopera locale;

in riferimento all'articolo 112 relativo a gli appalti e concessioni riservate ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da

lavoratori svantaggiati. Appare opportuno valutare se, come indicato dall'articolo 20 della direttiva europea 24/2014, si debba fare riferimento « a lavoratori protetti e ad operatori economici » espungendo dal testo dell'articolo 112 il riferimento a « a cooperative sociali e loro consorzi » così da non alterare l'equilibrio concorrenziale ed eliminare l'ambigua dicitura « fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali » che potrebbe fare salve indebita situazione di « privilegio »;

in riferimento all'articolo 140 relativo all'aggiudicazione di « appalti di servizi sociali nei settori speciali », si rileva l'opportunità che siano strettamente aggiudicati per lo svolgimento di attività nei c.d. « settori speciali » ovvero che la disciplina speciale trovi applicazione in condizioni di contemporanea presenza sia del requisito soggettivo degli enti che operano nei settori speciali che di quello oggettivo, ossia della riferibilità della concreta attività, oggetto dell'appalto, al settore speciale di attività. Inoltre si rileva l'opportunità che siano meglio specificata e/o indicata la periodicità degli avvisi oppure cosa s'intende esattamente per « pubblicazione in maniera continua »;

in riferimento all'articolo 142 relativo all'aggiudicazione di « appalti di servizi sociali » nei settori ordinari, non appare condivisibile l'opportunità di demandare alle regioni la trattazione della materia perché in contrasto con l'articolo 76 della direttiva 24/2014 e perché potrebbe aggravare la già esistente disomogeneità tra le diverse regioni dei servizi sociali per i cittadini. Appare invece condivisibile il collegamento con la legge quadro sui servizi sociali n. 328 del 2000;

in riferimento all'articolo 143 relativo alla possibilità per le stazioni appaltanti di riservare la partecipazione agli appalti pubblici in materia di servizi sanitari, sociali e culturali a specifici enti. Appare opportuno aggiungere, in conformità all'articolo 77 della direttiva 24/2014 che l'avviso di indizione della gara faccia riferimento al presente articolo;

in riferimento all'articolo 144 relativo agli appalti nel settore della ristorazione si potrebbe prevedere che la valutazione dell'offerta tecnica tenga conto specificatamente:

a) dell'assenza di prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma, potenzialmente dannosi per la salute;

b) del recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti e della riduzione a monte degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto.

Appare condivisibile l'opportunità di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, sicurezza e qualità per le gare di approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, adottando il sistema del prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono sono in base a criteri qualitativi. Riguardo al soggetto che determina il prezzo fisso, è opportuno che sia l'Anac sentito il parere della Cabina di regia sull'*Health Technology Assessment* (HTA);

all'articolo 1:

al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « 50 per cento » con le seguenti: « 30 per cento »;

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: « 50 per cento » con le seguenti: « 30 per cento »;

al comma 2 lettera c) specificare la tipologia di lavori pubblici affidati dai concessionari;

al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

al secondo periodo, sostituire le parole: « un progetto di fattibilità tecnica ed economica » con le seguenti: « il progetto definitivo »;

al terzo periodo, sostituire le parole: « progetto di fattibilità tecnica ed economica » con le seguenti: « progetto definitivo »;

al quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: « , previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ».

all'articolo 3:

alla lettera zz, sopprimere le parole: « in condizioni operative normali »;

sostituire la lettera *bbbb*) con la seguente: *bbbb*) « mercato elettronico », strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica ed avviate da una procedura di abilitazione di fornitori di beni e di prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione.

all'articolo 9, *comma 3*, *sostituire le parole*: « di cui all'articolo 214 » con le seguenti: « di cui all'articolo 212 »

all'articolo 17: alla fine del comma 1 lettera b) aggiungere le seguenti parole « tale esclusione non può applicarsi alla commercializzazione ed alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi. »

all'articolo 20:

al comma 1, dopo le parole: « si impegni » inserire le seguenti: « direttamente e senza possibilità di ricorrere al subappalto »;

aggiungere il seguente comma: « 4. Il presente articolo si applica a tutte le opere sotto la soglia di 1 milione di euro, effettuate tutte le fasi di collaudo, la stessa entra a far parte delle disponibilità dell'ente pubblico ».

all'articolo 21:

al comma 6, sostituire le parole « 1 milione di euro » con le seguenti « 500mila euro »;

al Comma 2 non è chiaro chi decide quanto stabilito da questo comma. Si ritiene opportuno quindi aggiungere prima delle parole « Le opere pubbliche incompiute » il periodo: « Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente D.Lgs, e successivamente aggiornato con cadenza annuale, le amministrazioni competenti aggiornano la lista delle opere incompiute classificando le opere in base a: stato di avanzamento del progetto, stato di conservazione, piano economico e finanziario e livello di utilità dell'opera. Il livello di utilità dell'opera dovrà essere determinato in maniera partecipata anche attraverso l'utilizzo del dibattito pubblico. La lista viene quindi resa pubblica e approvata da MIT e ANAC che valutano se l'opera può essere classificata come: « da completare », « da demolire », « da vendere » o « da cedere ». »;

dopo le parole « Le opere pubbliche incompiute » aggiungere le parole « *che vengono classificate come "da completare"* » e conseguentemente cancellare le parole « , la vendita o la demolizione »;

alla fine del comma aggiungere »; *le opere classificate come « da demolire », « da vendere » e « da cedere » devono essere demolite, vendute o cedute entro un anno dalla loro classificazione »;*

Conseguentemente i commi successivi al 2 possono essere notevolmente ridotti e semplificati.

all'articolo 22:

al comma 2, sostituire le parole: « ai commi 3, 4 e 5 » con le seguenti: « ai commi 3 e 4 ».

al comma 4, dopo le parole: « osservazioni raccolte » inserire le seguenti: « , lasciando impregiudicata la procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al

decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e sue successive modificazioni e integrazioni, ».

all'articolo 23:

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « fattibilità tecnica ed economica » inserire le seguenti: « dimostra, attraverso l'utilizzo di dettagliati piani economico-finanziari, la redditività ed utilità dell'opera e ».

e, conseguentemente, al comma 6, dopo le parole « Il progetto di fattibilità », inserire le seguenti: « , di cui sia dimostrata ai sensi del comma 5 la redditività e la fattibilità dell'opera, »

al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In caso di opere a totale o parziale finanziamento a carico dei privati, lo studio di fattibilità tecnica ed economica deve contenere obbligatoriamente il piano economico finanziario. »

all'articolo 24:

al comma 4 inserire alla fine del primo capoverso « le somme necessarie vengono assicurate dal fondo di cui all'articolo 113 comma 2 »;

al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo: « Al fine di garantire la massima trasparenza è fatto obbligo di applicare le disposizioni relative all'individuazione dei parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria ».

all'articolo 25, *comma 3*, sostituire le parole: « trenta giorni » con le seguenti: « quarantacinque giorni ».

all'articolo 28:

al comma 12, lettera *c*), sostituire le parole: « secondo il presente codice » con le seguenti: « secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali ».

aggiungere il seguente comma: « 13. Prevede nell'appalto integrato che i corrispettivi per la progettazione siano liquidati al progettista.

all'articolo 29, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli appalti pubblici e i contratti di cui alla parte III e IV del presente codice sotto la soglia di rilevanza comunitaria ».

all'articolo 30, comma 4, sopprimere le seguenti parole: « e quelli ».

all'articolo 31, dopo le parole « unità medesima », inserire le parole « in possesso di laurea triennale, ovvero laurea magistrale o specialistica nei settori di competenza »;

all'articolo 32:

al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché le scadenze ed i termini per la conclusione del procedimento ».

al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: « Le stazioni appaltanti, mediante apposita pubblicazione telematica, rendono noti ai concorrenti i chiarimenti forniti nel corso di ciascuna procedura di affidamento ».

all'articolo 36:

al comma 2, lettera *b*), sostituire le parole « almeno tre operatori » con le parole « almeno dieci operatori »;

al comma 2, lettera *c*), sostituire le parole « almeno cinque operatori » con le parole « almeno venti operatori »;

al comma 4 sostituire le parole « alla soglia di cui all'articolo 35 » con le parole « a un milione di euro » ed aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: « il valore della totalità delle opere di urbanizzazione previste dalla concessione edilizia rilasciata al titolare del permesso di costruire dovrà essere inferiore alla soglia di un milione di euro. Previa comunicazione all'ente che rilascia il permesso di costruire, le opere di urbanizzazione potranno essere suddivise in lotti ».

all'articolo 38:

al comma 1 sopprimere dalle parole « , CONSIP s.p.a. » fino alla fine del comma 1

al comma 4, lettera *b*), aggiungere il seguente punto: « 6. Rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione degli appalti ».

all'articolo 41, aggiungere il seguente comma: « 2. CONSIP spa, i soggetti aggregati e le centrali di committenza procedono altresì alla informazione presso i comuni, stazioni appaltanti, enti aggiudicatari, non ricomprese nel procedimento dell'articolo 38, delle convenzioni, accordi quadro, appalti, servizi, ecc in essere presso le loro strutture, al fine di dare supporto amministrativo per la loro adesione ».

all'articolo 42:

al comma 2 aggiungere le seguenti parole: « Il potere di influenza sopra indicato e le misure di prevenzione, sono regolate all'interno del piano di prevenzione dalla corruzione (PCC) »

al comma 5, dopo le parole « La stazione appaltante procedente », inserire le seguenti « , nella persona del responsabile della prevenzione della corruzione ».

all'articolo 63:

al comma 1, dopo le parole « amministrazioni aggiudicatrici », inserire le seguenti: « previo parere preventivo di ANAC ».

al comma 5 aggiungere in fine le seguenti: « e a un valore non superiore al 50 per cento del contratto originale ».

aggiungere il seguente comma « 7. Al termine della procedura viene pubblicata una relazione a firma del rup dove viene specificata la procedura adottata e gli esiti della stessa ».

all'articolo 73, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi e dei

bandi di gara fino alla data di cui al comma 1 sono a carico della stazione appaltante ed inserite nel quadro economico tra quelle a disposizione dell'Amministrazione ».

all'articolo 77, comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.

all'articolo 80, comma 12, sostituire « fino a un anno » con « fino a due anni ».

all'articolo 83:

al comma 6 sostituire le parole: « possono richiedere » con la seguente: « richiedono »; e sostituire le parole: « può essere valutata » con le seguenti: « deve essere valutata »;

al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di indicare nella documentazione di gara le irregolarità considerate essenziali al fine dell'applicazione della sanzione. ».

all'articolo 84:

al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « di regola ».

al comma 4, lettera *d*), sopprimere le seguenti parole: « all'assenza di contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto ».

all'articolo 89:

al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: « quindici per cento » con le seguenti: « dieci per cento ».

al comma 11, ultimo periodo, dopo le parole: « Ministro delle infrastrutture e trasporti, » inserire le seguenti: « da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, ».

all'articolo 105:

al comma 4, lettera *b*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « la cui quota, in ogni caso, non può essere superiore al quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto ed al 30 per cento per la categoria prevalente »

al comma 5, sostituire le parole: « comma 10 » con le seguenti: « comma 11 ».

sopprimere il comma 6.

al comma 9, sostituire le parole: « di cui al comma 16 » con le seguenti: « di cui al comma 17 ».

al comma 14, dopo le parole: « i costi della sicurezza » inserire le seguenti: « e del personale ».

all'articolo 110, *comma 1*, dopo le parole: « concordato preventivo, ovvero » inserire le seguenti: « domanda di concordato preventivo di cui all'articolo 161, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ».

all'articolo 113:

al comma 2, dopo le parole: « 2 per cento degli importi posti a base di gara » inserire le seguenti: « modulata sull'importo dei lavori ». Al termine del comma aggiungere il seguente periodo: « Al fondo afferiscono anche i costi per l'assicurazione del responsabile del procedimento in sede di verifica e validazione delle opere e lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. In ogni caso le attività incentivate non devono interferire con il normale esercizio dell'attività presso la PA. »

al comma 6, sopprimere le seguenti parole: « per l'assicurazione del responsabile del procedimento in sede di verifica e validazione delle opere e lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 nonché ».

all'articolo 121:

Il presupposto è quello di rispettare i dettami della direttiva europea di riferimento, conseguentemente proponiamo:

Modificare la rubrica dell'articolo 121 aggiungendo dopo la parola « di gas » le parole « e petrolio ».

al comma 1 lettera *a*) aggiungere dopo la parola « gas » le parole « e petrolio ».

Sopprimere il comma 2 poiché già normato dall'articolo 8.

all'articolo 165:

al comma 1 sopprimere le seguenti parole « in condizioni operative normali »;

al comma 2 sostituire « 50 per cento » con « 30 per cento »;

all'articolo 167, comma 2, sopprimere le parole « da o, nei casi in cui non sia previsto un bando » fino alla fine del comma;

all'articolo 177:

al comma 3, aggiungere le seguenti parole: « Il non rispetto dei limiti di cui al comma 1 sono oggetto di sanzione pecuniaria da parte di ANAC al titolare della concessione in misura proporzionale all'utile d'impresa che la concessione annualmente produce al titolare. Il ripetersi, per la terza volta anche non consecutiva, di tali inosservanze può comportare la revoca della concessione. »

all'articolo 178:

alla rubrica, dopo la parola « autostradali » inserire le seguenti « e portuali »;

al comma 6 dopo le parole « in cui termina la concessione » inserire « , di eventuali contributi pubblici a qualsiasi titolo ricevuti, ».

all'articolo 180:

al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: « la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e ».

al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

al comma 4, inserire alla fine: « Il contratto individua il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto in danno all'operatore economico ».

al comma 6, sostituire le parole: « cinquanta per cento » con le seguenti: « trenta per cento ».

all'articolo 181, *comma 4*, *sostituire le parole*: « è tenuto a » con le seguenti: « ha l'obbligo di ».

all'articolo 182, comma 3, sopprimere il primo periodo. All'ultimo periodo, dopo la parola « valore » inserire la parola « residuo »

all'articolo 183:

al comma 1, sostituire le parole: « in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte V, titolo II, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando », *con le seguenti*: « in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte V, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto definitivo, mediante pubblicazione di un bando ».

al comma 9: sostituire « progetto di fattibilità » con « progetto definitivo »

al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: « 10 per cento », con le seguenti: « 25 per cento ».

al comma 15: eliminare le parole da « la proposta è corredata dalle autodichiarazioni » fino a « nel caso di indizione di gara ». *Al termine del primo periodo aggiungere le seguenti*: « Nel caso le strutture non siano comprese negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice il MIT si esprime, con parere vincolante, sulla coerenza della proposta con il piano della portualità e della logistica ».

all'articolo 184:

al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: « che non può comunque essere inferiore al 50 per cento del valore dell'opera ».

al comma 2: aggiungere alla fine: « in particolar modo gli affidamenti a terzi sono soggetti alle procedure di cui al presente codice ».

al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: « fatto salvo le garanzie economiche che ricadono sull'aggiudicatario in caso di inadempienza a qualsiasi titolo da parte della società di progetto »

all'articolo 187, *comma 6*: *sostituire le parole* »progetto di fattibilità« con le parole « progetto definitivo »

all'articolo 188:

al comma 1 lettera *a*), aggiungere in fine le seguenti parole « fatto salvo il limite di riduzione di cui al comma 4 dell'articolo 180 »;

al comma 1 lettera *b*) sostituire le parole « cinquanta per cento » con le seguenti « trenta per cento »

sostituire il comma 3 con il seguente: « Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 130, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara progetto di fattibilità corredato di capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto definitivo rispondente alle caratteristiche indicate nel progetto di fattibilità e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del venticinque per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale »

sostituire il comma 5 con il seguente « 5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; Le economie derivanti vengono ripartite tra l'affidatario e l'amministrazione aggiudicatrice in parti uguali; il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa trasmissione degli atti e successivo nulla osta da parte dell'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario. L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

sostituire il comma 6 con il seguente: « 6. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del progetto di fattibilità e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 186 del presente codice, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità. »

all'articolo 191, *comma 3, primo periodo, dopo le parole*: « polizza fideiussoria » inserire la seguente: « bancaria ».

all'articolo 192, *comma 2, sopprimere le seguenti parole*: « delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché »

all'articolo 194:

al comma 5 sopprimere le parole « e 108 »

al comma 5, lettera *b)* aggiungere in fine le seguenti parole « le economie risultanti vengono ripartite al 50 per cento tra concessionario e soggetto aggiudicatore ».

al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da « e possono sub affidare » fino a « predetti affidamenti ».

al comma 10 sopprimere le parole da « alla società possono partecipare » fino alla fine del comma.

al comma 13, sostituire la parola « ed » con « ma »

all'articolo 213:

al comma 3, aggiungere la seguente lettera « *h*) vigila sulle clausole sociali ed ambientali che le stazioni appaltanti inseriscono nei bandi di gara »

al comma 13, aggiungere in fine le seguenti parole: « L'Autorità può irrogare sanzioni amministrative anche alle stazioni appaltanti che durante lo svolgimento di qualsiasi fase di gara abbiano omesso informazioni o fornito informazioni incomplete od errate ».

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto 283.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283);

premesso che:

si esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Governo, che ha deciso di attuare le deleghe di cui alla legge 11/2016 attraverso un unico provvedimento, che provvede a recepire le direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE e a riordinare complessivamente la disciplina vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

l'approfondito e articolato parere espresso dal Consiglio di Stato, di cui si condividono in larga parte i contenuti e i rilievi espressi, arricchisce il lavoro istruttorio delle competenti Commissioni parlamentari consentendo di disporre di rilevanti considerazioni ai fini della valutazione dello schema di decreto legislativo;

appare necessario, attesa la complessità e l'articolazione del provvedimento,

apportare una serie di modificazioni volte, tra l'altro, a meglio esplicitare l'applicazione della nuova normativa, il coordinamento con la normativa vigente, l'ordinato passaggio tra la vecchia e la nuova disciplina;

appare, altresì, opportuno veicolare, nell'ambito dei decreti correttivi che potranno essere adottati ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della citata legge delega, gli aggiustamenti che si renderanno necessari in esito a un accurato monitoraggio che dovrà essere svolto a partire dall'entrata in vigore della nuova regolazione;

l'articolo 217 reca l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante il regolamento di attuazione del vigente codice;

l'articolo 216 prevede per specifiche fattispecie la « sopravvivenza » di puntuali disposizioni del citato regolamento fino alla data di entrata in vigore della fonte sostitutiva espressamente prevista;

al fine di evitare vuoti normativi o incertezza legislativa, foriera di contenzioso, andrebbe comunque previsto in via generale il principio della cedevolezza dell'abrogazione delle disposizioni del regolamento attuativo di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, in virtù del quale le norme dell'abrogato regolamento rimarranno efficaci ed operanti fino al momento in cui la

fonte sostitutiva, cui il nuovo codice degli appalti fa espresso rinvio, entrerà in vigore;

considerato che:

debbono concorrere agli obiettivi fondamentali della semplificazione normativa, della trasparenza e dell'efficienza amministrativa sia il nuovo codice degli appalti, destinato a includere tutte le disposizioni di rango legislativo – con una positiva e considerevole riduzione dell'articolato rispetto alla vecchia disciplina – sia le linee guida, elaborate secondo un modello di *soft law*, ben più agile e snello e di più immediata applicazione per le imprese e per le amministrazioni, rispetto al macchinoso e iper-burocratico modello del tradizionale e superato regolamento di esecuzione ed attuazione dei lavori pubblici;

ciononostante, desta al contempo preoccupazione l'eccessivo numero di rinvii – sovente per di più senza la fissazione di alcun termine per l'adozione – a provvedimenti attuativi di secondo livello di diversa tipologia (decreti ministeriali di varia natura e con differente procedimento; le differenti linee guida), che rischia di determinare incertezza applicativa;

sarebbe, pertanto, opportuno, per un verso, normare espressamente in un apposito articolo dello schema le diverse tipologie di linee guida, tipizzandole con precisione e specificando gli oggetti su cui debbono o possono intervenire e la loro efficacia giuridica e, per l'altro, estendere le fattispecie nelle quali tali linee guida debbano avere efficacia vincolante, atteso che, ad esempio, esse debbono con le disposizioni legislative del Codice integrare la *lex specialis* per le procedure di gara, che, come tale, non può essere rimessa ad un generico apprezzamento discrezionale delle stazioni appaltanti;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge delega 28 gennaio 2016 n. 11 prevede, in relazione all'affidamento dei con-

tratti nei settori speciali, la puntuale indicazione delle disposizioni ad essi applicabili, anche al fine di favorire la trasparenza nel settore e la piena apertura e contendibilità dei relativi mercati;

andrebbero quindi definiti puntualmente gli ambiti e le modalità di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, nonché dei settori esclusi, così come definiti dalle direttive europee e, a tal fine, sarebbe necessario affidare alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni relative ai sopra richiamati settori, in modo peraltro da individuare chiaramente nei medesimi settori il residuo ambito di applicazione delle disposizioni ordinarie del codice;

nei settori speciali occorre garantire in ogni caso l'applicazione delle clausole sociali di cui all'articolo 50 del presente codice;

non è stata data attuazione a specifici criteri di delega, quale il criterio di cui alla lettera hhh) nella parte in cui prevede la disciplina organica della materia dei contratti di concessione nel rispetto dell'esito del referendum abrogativo del giugno 2001 per le concessioni nel settore idrico e nella parte in cui prevede una specifica disciplina per le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

il mancato recepimento di una parte della delega entro il termine di scadenza consuma – come ben sottolineato dal Consiglio di Stato – il relativo potere, che non potrà essere recuperato in sede di esercizio della delega integrativa e correttiva;

andrebbe pertanto attentamente preso in considerazione il suggerimento del Consiglio di Stato di valutare l'opportunità di un esercizio « minimale » della delega in ordine ai criteri sopra richiamati, in modo da poter successivamente integrare la base normativa così introdotta;

l'articolo 219 del codice prevede la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

andrebbe attentamente considerato che vi sono disposizioni del codice, quali quelle relative alla qualificazione e alla formazione delle stazioni appaltanti, all'implementazione delle funzioni dell'ANAC e dell'interoperabilità delle banche dati, per le quali le risorse disponibili a legislazione vigente per le amministrazioni potrebbero risultare insufficienti;

andrebbe ulteriormente esplicitata la specifica disciplina riguardante i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea anche richiamando in maniera più chiara e puntuale le disposizioni valide per i contratti di importo superiore alla soglia che, con gli opportuni accorgimenti, si applicano a quelli sotto soglia;

l'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, tra l'altro, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dell'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati;

in tal senso, le modifiche degli articoli 63 e 163 contenute nel presente parere, relativamente agli interventi di protezione civile, sono volte a esplicitare le circostanze di estrema urgenza nelle quali è possibile il ricorso a tale procedura e: provvedono a distinguere le misure e le procedure da adottare immediatamente dopo l'evento e per il superamento dell'emergenza; consentono di operare con immediatezza, senza bisogno di attendere l'intervento di atti specifici, responsabiliz-

zando in modo pieno gli operatori; introducono un meccanismo lineare di attività immediata e di controlli successivi, prevenendo uno specifico coinvolgimento di ANAC; affrontano il tema sia sotto il profilo dei lavori che sotto il profilo delle acquisizioni di servizi e forniture;

in coerenza con la raccomandazione del Consiglio di Stato occorre valutare con cautela l'opportunità di prevedere in termini generali che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere a contratti di partenariato pubblico-privato atipici, rimettendo tutti i livelli di progettazione al partner privato, onde evitare di aggirare uno dei principi ispiratori della riforma, ossia la separazione tra chi progetta e chi realizza le opere;

valutata la piena conformità del presente schema di decreto legislativo ai criteri e ai principi direttivi della legge delega, ferma restando l'opportunità di apportare alcuni aggiustamenti ed integrazioni;

tenuto conto del parere reso dalla Conferenza unificata;

tenuto conto, altresì, dei contributi pervenuti alle competenti Commissioni parlamentari dai vari soggetti pubblici e privati interessati;

preso atto dei rilievi della Commissione Lavoro e della Commissione Affari sociali, ampiamente condivisi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 2, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

d) al secondo periodo, sostituire le parole: un progetto di fattibilità tecnica ed economica con le seguenti: il progetto definitivo;

e) al terzo periodo, sostituire le parole: progetto di fattibilità tecnica ed economica con le seguenti: progetto definitivo;

f) al quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: , previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,;

all'articolo 3, comma 1:

a) sostituire la lettera ddd) con la seguente:

ddd) « concorsi di progettazione », le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;

b) il Governo renda coerente la definizione del contratto di partenariato pubblico privato di cui alla lettera eee) con la definizione dello stesso contratto di cui all'articolo 180, comma 1, con particolare riguardo all'inclusione delle cosiddette opere a caldo;

c) il Governo chiarisca in modo inequivoco, nella definizione di cui alla lettera zz), il concetto di « condizioni operative normali » al fine di evitare possibili ambiguità e incertezze interpretative;

d) dopo la lettera vvvv) aggiungere le seguenti:

zzzz) « categorie di opere generali » le opere e i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte;

aaaaa) « categorie di opere specializzate » le lavorazioni che, nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità;

bbbbb) « opere e lavori puntuali » quelli che interessano una limitata area di territorio;

ccccc) « opere e lavori a rete » quelli che, destinati al movimento di persone e beni materiali e immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale e interessano vaste estensioni di territorio;

ddddd) « appalto a corpo » qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;

eeee) « appalto a misura » qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;

all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica; al medesimo articolo, dopo il comma 1, inserire il seguente: 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, anche all'esito del monitoraggio sui settori esclusi e sui settori speciali effettuato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 212, comma 1, lettera e), sono individuati ulteriori criteri volti a precisare gli ambiti, le procedure e le modalità di applicazione delle disposizioni relative ai settori esclusi e ai settori speciali, al fine di garantire il puntuale rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente in materia.

Conseguentemente, all'articolo 212, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) monitorare l'attuazione delle disposizioni del presente codice relative ai settori esclusi e ai settori speciali, al fine di verificare il puntuale rispetto degli ambiti, delle procedure e delle modalità di applicazione previsti dalla disciplina dell'Unione europea vigente in materia;

si riformuli l'articolo 20, alla luce dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato,

considerato che l'attuale formulazione risulta eccessivamente generica e non chiarisce le finalità e le modalità attuative, risultando peraltro necessario definire in dettaglio l'ambito di applicazione anche in relazione alle necessarie qualificazioni del privato per la realizzazione delle opere;

all'articolo 22, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, sono fissati i criteri per l'individuazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto rilevante sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definite le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera *qqq*), della legge 28 gennaio 2016, n. 11.

3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2;

all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

j) al comma 1, lettera b), dopo le parole: tecnico funzionale aggiungere le seguenti: e di relazione nel contesto;

k) al comma 1, lettera c), dopo le parole: beni culturali e paesaggistici aggiungere le seguenti: , nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;

l) al comma 1, lettera f), premettere le seguenti parole: il risparmio e e aggiungere, in fine, le seguenti: , nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;

m) al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti: i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;

n) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: materie oggetto del progetto, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 113 in relazione alla destinazione delle risorse finanziarie del fondo incentivante per le funzioni tecniche,;

o) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dell'intervento indica inserire le seguenti: le caratteristiche, i requisiti in relazione ai fabbisogni dell'opera e;

p) al comma 13, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: L'uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato nel tempo mediante specifici corsi di formazione. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 luglio 2016 è istituita una Commissione che definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni;

q) al comma 14, primo periodo, dopo la parola: progettazione aggiungere le seguenti: relativa agli appalti e aggiungere, in fine, le seguenti: , fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 113 in relazione alla destinazione delle risorse finanziarie del fondo incentivante per le funzioni tecniche,;

r) dopo il comma 14, aggiungere i seguenti: « 15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per quanto riguarda in particolare i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica (*facility and energy management*), i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme UNI.

16. Ai fini del comma 14 del presente articolo il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle tabelle

di cui al presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia »;

all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:

i) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: d) dai soggetti di cui all'articolo 46;

j) al comma 1, sopprimere le lettere e), f), g), h) ed i).

k) sopprimere il comma 2;

l) al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore del presente codice, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

*m) al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il decreto di cui all'articolo 46, comma 2, individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione.; *conseguentemente, all'articolo 46, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1**

n) al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: deve essere dimostrato il possesso dei requisiti generali con le se-

guenti: i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni;

o) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: con proprio decreto *inserire le seguenti*: da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice e *dopo le parole*: le tabelle dei corrispettivi *inserire le seguenti*: commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e;

p) al comma 8, secondo periodo, *sostituire la parola*: possono con *la seguente*: devono; *al medesimo periodo sopprimere le seguenti parole*: ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento e *sostituire le parole*: da porre a base con *le seguenti*: da porre a oggetto;

all'articolo 25, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni;

all'articolo 27, comma 5, sostituire le parole: dal ricevimento del progetto con *le seguenti*: dalla chiusura delle conferenze dei servizi di cui al comma 3;

all'articolo 30, comma 1, primo periodo, dopo la parola: concessioni *inserire le seguenti*: , nonché la scelta del socio privato nelle società miste,;

all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

f) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: con proprio atto definisce *aggiungere le seguenti*: , entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,;

g) al comma 5, *sopprimere il secondo periodo*.

h) al comma 9, primo periodo, *sopprimere le parole*: , anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento;

i) dopo il comma 9 *aggiungere i seguenti*: 9-bis. Nel caso in cui l'organico

delle stazioni appaltanti presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente su proposta del responsabile del procedimento, i compiti di supporto all'attività del responsabile possono essere affidati, con le procedure previste dal presente decreto per l'affidamento di carichi di servizi ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice.

9-ter. Anche per gli affidatari di servizi di supporto di cui al comma precedente sono da applicarsi le disposizioni di compatibilità di cui all'articolo 24, comma 7;

j) al comma 11, dopo le parole: contraente generale *aggiungere le seguenti*: e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato; *sostituire le parole* responsabile unico del procedimento con *le seguenti* responsabile dei lavori e *sostituire le parole*: o soggetto collegato con *le seguenti*: o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati;

all'articolo 34, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari a quanto specificamente previsto nel successivo articolo 144;

all'articolo 35, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

7-bis. Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione

del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Conseguentemente, all'articolo 217, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera ii), dopo le parole: articolo 26-bis aggiungere le seguenti: articolo 26-ter;

b) dopo la lettera rr), aggiungere le seguenti:

rr-bis) l'articolo 8, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

rr-ter) l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, con-

vertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

all'articolo 36, comma 1, inserisca il Governo disposizioni atte a garantire il rispetto delle vigenti normative speciali a tutela della multifunzionalità dell'imprenditore agricolo e forestale, ivi inclusa la disciplina ivi prevista per le zone montane;

all'articolo 36 comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

f) alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: almeno tre operatori economici con le seguenti: almeno cinque operatori economici; al secondo periodo, dopo le parole: amministrazione diretta inserire le seguenti: , fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente;

g) sostituire la lettera c) con la seguente: c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura ristretta di cui all'articolo 61, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, ovvero mediante la procedura aperta di cui all'articolo 60, escludendo comunque in entrambi i casi il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

h) alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , escludendo comunque il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo,;

i) al comma 3, sostituire le parole da: procedura negoziata fino alla fine del comma con le seguenti: procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara;

j) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole. linee guida inserire le seguenti: , da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,;

all'articolo 36, sopprimere il comma 8;

all'articolo 37, apportare le seguenti modificazioni:

f) al comma 4 dopo la lettera b) inserire la seguente: c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

g) al comma 5 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.

h) al comma 6, sostituire le parole: possono acquisire con le seguenti: acquisiscono;

i) al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.;

j) al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: , anche cumulativamente,;

all'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni:

i) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: sopprimere le parole: ,ivi compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dopo le parole: CONSIP S.p.a, inserire le seguenti: INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a, e sopprimere, infine; le seguenti parole: , e le città metropolitane;

j) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sentite l'ANAC e con le seguenti: sentita; al medesimo periodo, sostituire le parole: sono definiti con le seguenti: sono individuati e dopo le parole: l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, inserire le seguenti: come definiti in apposite linee guida dall'ANAC, predisposte entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

k) al comma 3, lettera c), dopo le parole: capacità di aggiungere le seguenti: verifica sull' e aggiungere, infine, le seguenti

parole: dell'intera procedura amministrativa, ivi incluso il collaudo e la messa in opera;

l) al comma 4, lettera a), numero 4) aggiungere, infine, le seguenti parole: con riferimento al numero di varianti approvate, alla verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e al consuntivo delle spese sostenute, al rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; alla medesima lettera, dopo il numero 4), aggiungere il seguente: 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come previsto dalla vigente normativa, ovvero lo scostamento calcolato in giorni solari per la corresponsione degli importi dovuti, adeguatamente corredato dalle motivazioni del ritardo accumulato;

m) al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: per porre fino a: professionalizzazione;

n) al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole da: per l'attuazione fino alla fine del comma con le seguenti: per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione;

o) sopprimere il comma 9;

p) sopprimere il comma 10.

Conseguentemente all'articolo 213, sopprimere il comma 14;

all'articolo 42, comma 3, primo periodo, dopo le parole: è tenuto aggiungere le seguenti: a darne comunicazione alla stazione appaltante, secondo modalità definite con linee guida dell'ANAC, e.

all'articolo 46, apportare le seguenti modificazioni:

c) al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

d) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: 2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società costituite dopo la data di entrata in vigore del presente codice, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali;

all'articolo 47, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio;

all'articolo 48: al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettere b) e c); al comma 14, aggiungere in fine le seguenti parole: queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA;

all'articolo 50, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

c) al primo periodo, sostituire le parole: possono prevedere con le seguenti: devono prevedere;

c) sopprimere il comma 3;

all'articolo 51 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: lettera qq) inserire le seguenti: , ovvero in lotti prestazionali di cui all'ar-

ticolo 3, comma 1, lettera qq-bis) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture;

conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera qq), inserire la seguente:

qq-bis) « lotto prestazionale », uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;

b) al comma 2, sostituire le parole da: per uno fino alla fine del comma con le seguenti: per uno o , comunque separatamente, per più lotti;

c) sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Le stazioni appaltanti indicano altresì, nei medesimi atti, il numero massimo di lotti per i quali può essere presentata l'offerta ed il numero massimo, non superiore ad un terzo del numero complessivo, per i quali può essere mantenuta l'aggiudicazione. Il concorrente che si sia aggiudicato un numero di lotti superiore a quello massimo consentito esercita il diritto di scelta e, in ciascun lotto per il quale viene effettuata la rinuncia, l'aggiudicazione è effettuata in favore del concorrente che segue in graduatoria.

4. Le previsioni di cui al comma 3 possono essere derogate solo nel caso in cui il numero dei concorrenti non consenta il rispetto della disciplina di cui al medesimo comma 3; per tale evenienza gli atti di gara indicano i criteri oggettivi e non discriminatori che saranno applicati per l'aggiudicazione di tutti i lotti.

all'articolo 58, comma 10, dopo le parole: emana inserire le seguenti:, entro il 31 luglio 2016,;

all'articolo 59, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le amministrazioni aggiudicatrici *con le seguenti*: le stazioni appaltanti;

b) al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: , di regola, ;

all'articolo 63, apportare le seguenti modificazioni:

d) al comma 2, lettera c), primo periodo, *sopprimere le parole*: ivi comprese le emergenze di protezione civile *e sostituire le parole*: di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ai sensi della normativa ambientale *con le seguenti*: di incolumità pubblica;

e) al comma 2, *aggiungere la seguente lettera*: d) al fine di favorire il più rapido ritorno alle normali condizioni di vita nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le tipologie di attività ed interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 5 realizzati sotto il coordinamento del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ricompresi in appositi piani di interventi urgenti predisposti dai Commissari delegati da questi nominati ai sensi di quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 5, limitatamente alla durata dello stato di emergenza;

f) al comma 6, *aggiungere in fine le seguenti parole*: Nel caso di cui alla lettera d) del comma 2 gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione e i relativi controlli possono essere effettuati dalle amministrazioni ag-

giudicatrici entro 60 giorni dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo successivo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità;

all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole: possono svolgere *con le seguenti*: svolgono;

all'articolo 71, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo;

all'articolo 73, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, *sostituire le parole*: prevedendo il ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico *con le seguenti*: anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata;

b) dopo il comma 1, *aggiungere il seguente*:

2. Fino al 31 dicembre 2016, si applica il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dall'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.;

all'articolo 77, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.A, INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e

lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo di cui all'articolo 78, comma 2, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale;

b) al terzo periodo, sopprimere le parole da: con le modalità *fino a:* di norma;

c) sostituire il quarto e quinto periodo con il seguente: La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore a 150.000 euro o per contratti svolti attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58, nominare componenti interni alla stazione appaltante.;

all'articolo 77, comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: sentita l'Autorità *con le seguenti:* sentita l'ANAC;

b) al terzo periodo, sopprimere le parole da: e ad essi *fino alla fine del periodo;*

all'articolo 78, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da adottare da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice; *dopo il comma 1, inserire il seguente:* 2. L'Albo di cui al comma 1 include una apposita sezione speciale in cui sono iscritti i dipendenti di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei

requisiti definiti dall'ANAC con l'atto di cui al comma 1;

all'articolo 80, comma 1, lettera b) dopo le parole: 346-bis *inserire le seguenti:* 353, 353-bis; *al medesimo articolo, comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:* g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; *al medesimo articolo, comma 12, sostituire le parole:* un anno *con le seguenti:* due anni;

all'articolo 83, apportare le seguenti modificazioni:

a) comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dal concorrente *inserire le seguenti;* anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c);

b) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: può essere valutata *con le seguenti:* è valutata;

c) sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9. Le carenze di qualsiasi elemento della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui ai successivi commi da 9-bis a 9-quater. Il soccorso istruttorio non può supplire a carenze dell'offerta tecnica ed economica.

9-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della domanda obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. Ai fini del presente comma costituisce carenza essenziale della domanda qualsiasi omissione, incompletezza e irregolarità della domanda che determina l'impossibilità di stabilire se il singolo requisito contemplato dal comma 1 sia posseduto o meno e da quali soggetti.

9-ter. Nel caso del precedente comma 9-bis, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o

regolarizzate le dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

9-quater. Nei casi di irregolarità non essenziali che afferiscono ad elementi indispensabili della domanda, se considerati sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti in capo ai concorrenti, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui ai commi precedenti, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. ».

d) sostituire il comma 10 con i seguenti:

10. È istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. Rientra nell'ambito dell'attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.

11. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al comma 10

tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 213, comma 7, nonché dei precedenti comportamentali dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti;

Conseguentemente:

a) all'articolo 84, comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente: d) certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10.

b) all'articolo 213, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all'articolo 83, commi 10 e 11;

all'articolo 84, comma 7, aggiungere i seguenti periodi: In alternativa al requisito di cui alla lettera a), la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a 2,5 volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Il requisito di cui alla lettera b) si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.

all'articolo 89, apportare le seguenti modificazioni:

d) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: all'articolo 83 aggiungere le seguenti: , lettere b) e c);

e) al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a tal fine produce il contratto di avvalimento, il quale deve indicare specificatamente le risorse e i mezzi che l'impresa ausiliaria si

obbliga a mettere a disposizione dell'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto;

f) al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: quindici per cento *con le seguenti:* dieci per cento *e dopo le parole:* Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *aggiungere le seguenti:* , da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

all'articolo 93, apportare le seguenti modificazioni:

d) al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni;

e) sostituire il comma 6 con il seguente: « 6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo e/o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo »;

f) dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento;

all'articolo 95, apportare le seguenti modificazioni:

g) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: di ingegneria e architettura *con le seguenti:* di natura tecnica o intellettuale;

h) al comma 4, sostituire le parole: ai sensi del comma 3 *con le seguenti:* ai sensi del comma 5;

i) sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è

garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

b) per i servizi e le forniture di importo pari o inferiore a 150.000 euro con caratteristiche standardizzate;

c) per i servizi e le forniture di importo pari o inferiore a 150.000 euro, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo »;

j) al comma 9, al primo e al secondo periodo, sostituire le parole: amministrazioni aggiudicatrici *con le seguenti:* stazioni appaltanti *e aggiungere in fine i seguenti periodi:* Le metodologie sono definite con linee guida di carattere generale proposte dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere. Fino all'emanazione di tali linee guida continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli allegati G, I, L, M, P del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207. Con le medesime linee guida sono definiti i criteri premiali che le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, in relazione a beni, lavori e servizi che presentano un minore impatto sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori e sull'ambiente, nonché al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione, e che devono essere applicati in maniera omogenea e compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;

k) al comma 14, sostituire le parole: amministrazioni aggiudicatrici *con le seguenti:* stazioni appaltanti;

l) sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, all'articolo 106, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e i provvedimenti di competenza. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13;

all'articolo 96, comma 1, lettera a), numero 4), *dopo le parole:* costi di raccolta *inserire le altre:* , di smaltimento;

sostituire l'articolo 97 con il seguente:

ART. 97.

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che

presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

f) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

g) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

h) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;

i) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;

j) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4;

3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è

valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

5. La stazione appaltante valuta le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 il rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e integrati dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello relative al costo del lavoro.

6. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. Quando la stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione europea.

7. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5 ».

all'articolo 102, apportare le seguenti modificazioni:

j) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sono sostituiti *con le seguenti:* , nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 9, possono essere sostituiti;

k) al comma 3, sostituire le parole: dalle linee guida di cui all'articolo 100, comma 2, *con le seguenti:* dal decreto di cui al comma 9 del presente articolo;

l) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 10 dell'articolo 23 *con le seguenti:* di cui all'articolo 113;

m) al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono disciplinate le modalità di iscrizione all'albo e di nomina, nonché i compensi da corrispondere che non devono superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

n) al comma 9, sostituire le parole: su proposta del con le seguenti: sentiti l'ANAC e il

o) al comma 10, lettera a), sostituire le parole: e, nel caso con le seguenti: o, nel caso.

all'articolo 103, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venti per cento.;

b) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

all'articolo 105, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto d'appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione, per tutti i

sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. È fatto obbligo altresì di comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subcontratto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.;

b) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.;

c) al comma 5, sostituire le parole: comma 10 con le seguenti: comma 11 e, dopo le parole: medesimo comma inserire le altre: e dal comma 2 del presente articolo;

d) al comma 6: al primo periodo, sostituire le parole: alle soglie di cui all'articolo 35 con le seguenti: a 1.000.000 di euro; *al terzo periodo, sostituire le parole:* le soglie di cui all'articolo 35 con le seguenti: 1.000.000 di euro;

e) al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: comma 16 con le seguenti: comma 17;

f) al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nelle fattispecie individuate, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice;

2) *alla lettera b), sopprimere le parole da:* o anche fino a: lo consente;

3) dopo la lettera b), inserire la seguente:

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

p) dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-bis Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettera a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al comma 8.

q) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: della sicurezza inserire le seguenti: e della manodopera;

all'articolo 106, ai fini dell'applicazione del comma 1, adotti il Governo le iniziative necessarie a istituire presso l'ISTAT una sezione speciale preposta alla rilevazione e all'aggiornamento, su base annuale, dei prezzi e dei costi standard in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, validi per tutto il territorio nazionale, assicurando i necessari adeguamenti delle disposizioni vigenti; *al medesimo articolo*, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità devono sempre essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento. I contratti di appalto, nei settori ordinari e nei settori speciali, possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento a norma del presente codice nei casi seguenti;

b) al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3);

c) sopprimere il comma 12;

all'articolo 107, comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: all'Autorità con le seguenti: all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo;

all'articolo 108, provveda il Governo a coordinare la disposizione di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b) con quella di cui all'articolo 80, secondo quanto indicato dal parere del Consiglio di Stato;

all'articolo 109, apportare le seguenti modificazioni;

a) al comma 1, sostituire le parole da: utili fino alla fine del comma con le seguenti: approvvigionati e presenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi e della eventuale progettazione sostenuta, dei costi connessi all'eventuale studio di impatto ambientale e all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative eventualmente acquisite, oltre ad un importo corrispondente all'utile esposto dall'impresa nel procedimento ad evidenza pubblica che ha condotto all'aggiudicazione o nella diversa procedura che ha condotto all'affidamento.

b) sostituire il comma 2 con il seguente: Nell'ipotesi di cui al comma precedente, laddove sia mancata nel corso della procedura di affidamento, si procede ad una analisi e scomposizione del prezzo di contratto, *ex post*, che evidenzia la percentuale di utile di spettanza dell'appaltatore in base alle attività svolte. L'eventuale contestazione in sede giudiziale della legittimità del procedimento di determinazione dell'importo delle spese sopra elencate e dell'utile d'impresa, in ogni caso non impedisce che il provvedimento di recesso spieghi la sua efficacia.

all'articolo 110, apportare le seguenti modificazioni:

c) al comma 1, sostituire la parola: interpellano con le seguenti: possono interpellare;

d) sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'im-

presa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

3-bis. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.;

all'articolo 111, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: Con decreto *fino a:* sono approvate *con le seguenti:* Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono altresì approvate;

all'articolo 112, comma 1, dopo le parole: di imprese sociali, *inserire le seguenti:* nel rispetto dei criteri di affidamento, delle soglie di valore e delle tipologie dei contratti oggetti di appalto, stabiliti con apposite linee guida, approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,;

all'articolo 113, apportare le seguenti modificazioni:

e) al comma 2, dopo le parole: al 2 per cento *inserire le seguenti:* , modulate sull'importo dei lavori, *e dopo le parole:* della spesa per investimenti *inserire le seguenti:* della verifica preventiva dei progetti;

f) *al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole:* con esclusione del collaudo ovvero della verifica di conformità;

g) *al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

h) *sopprimere il comma 5;*

all'articolo 106, comma 14, sostituire le parole: che, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione. *con le seguenti:* Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato;

agli articoli 115, comma 1, 116, comma 1, 117, comma 1, 118, comma 1, 119, comma 1, 120, comma 1 e 121, comma 1, sostituire le parole: presente codice, *con le seguenti:* presente Capo.

all'articolo 118, comma 1, dopo le parole: servizio al pubblico *inserire le seguenti:* di interesse generale;

all'articolo 121, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: o di petrolio;

b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: nonché di produzione di petrolio;

all'articolo 122, riformulare la parte relativa al termine minimo riferita all'articolo 61, commi 1 e 2, e all'articolo 64 nei termini indicati dal parere del Consiglio di Stato;

all'articolo 123, comma 8, provveda il Governo a inserire il riferimento mancante del titolo ivi citato;

all'articolo 128, comma 3, sostituire le parole: importo superiore con le seguenti: importo pari o superiore e sostituire le parole: articolo 36 con le seguenti: articolo 35;

all'articolo 130, comma 2, dopo le parole: loro trasmissione inserire le seguenti: salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea;

all'articolo 132, in relazione al comma 2, si adotti la formulazione fornita dal Consiglio di Stato; al medesimo articolo, ai commi 3 e 4, sostituire le parole: all'articolo 128 con le seguenti: agli articolo 134 e 136;

agli articoli 133, 135, 136, 137, 139, 140 e 141 siano accolte le modifiche e le integrazioni proposte dal Consiglio di Stato;

dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

« ART. 139-bis. (Appalti di importo inferiore alla soglia comunitari). – 1. Salvo quanto previsto dai commi da 2 a 4 del presente articolo, gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni della presente parte per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, che rientrano nell'ambito delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.

2. L'avviso di preinformazione di cui agli articoli 127 e 128, sotto le soglie ivi indicate è facoltativo, e va pubblicato sul

profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 73, con le modalità ivi previste.

3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 129, è pubblicato sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 73, con le modalità ivi previste.

4. Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

5. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza. I regolamenti sono comunicati all'ANAC e alle autorità competenti per i rispettivi settori di riferimento. »;

all'articolo 142, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il comma 1 non si applica, allorché sia utilizzata per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizio una procedura negoziata senza previa pubblicazione in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 63;

all'articolo 144, comma 2, dopo le parole: di concerto con inserire le seguenti: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,;

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 2, sostituire le parole: L'obbligo di cui al comma 1 con le seguenti: I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 94, comma 6. Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all'articolo 95, comma 3, lettera a), e dei

contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui all'articolo 144, il suddetto decreto può stabilire che l'obbligo di cui al comma 1 si applichi anche per una quota inferiore al 50 per cento del valore a base d'asta. Negli altri casi il medesimo obbligo;

all'articolo 147, comma 3, dopo le parole: campionature d'intervento sopprimere la seguente: quando; al medesimo articolo, al comma 5, dopo la parola: esaustivi inserire le seguenti: o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera;

all'articolo 148, comma 7, primo periodo, sostituire la parola: trecentomila con la seguente: centocinquantamila;

all'articolo 150, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell'adozione del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.;

all'articolo 154, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 156, comma 5 con le seguenti: 24, comma 5; al medesimo articolo, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: progetto definitivo inserire le seguenti: a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica;

all'articolo 156, al comma 7, sostituire il secondo periodo con i seguenti: La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai re-

lativi albi professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione è corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso è pari al 25 per cento.

all'articolo 157, comma 2, sostituire le parole: inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 con le seguenti: superiori a 40.000 e inferiore a 100.000 euro e sostituire le parole: 66, comma 6 con le seguenti: 36, comma 2, lettera b); al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incarichi di importo superiore a 100.000 euro sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articolo 60 e 61;

all'articolo 158: al comma 1, sostituire le parole: si applica con le seguenti: si applicano; dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del presente decreto, agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività e per i quali la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore, così come definiti nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in cui l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.;

all'articolo 162, sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. I contratti di cui al presente articolo sono immediatamente trasmessi, per il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità amministrativo-contabile,

a un ufficio speciale della Corte dei conti, organizzato ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. Lo stesso ufficio speciale, composto da un numero massimo di cinque magistrati dotati di specifica esperienza nel settore, nominati dal Presidente della Corte dei conti, è competente anche per il referto annuale sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione relativa ai contratti medesimi, da rassegnare entro il 30 giugno di ciascun anno al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei Ministri. I magistrati e il personale amministrativo che operano per l'ufficio speciale restano vincolati al segreto.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, i contratti di cui al presente articolo sono altresì assoggettati, per i profili di competenza, al controllo dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera a). L'ANAC assume, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le misure atte ad assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. La Corte dei Conti e l'ANAC assumono intese per garantire il necessario coordinamento operativo nelle rispettive attività di controllo.

Conseguentemente, all'articolo 213, comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Per i contratti secretati, si applica l'articolo 162, comma 6.

all'articolo 163, apportare le seguenti modificazioni:

i) alla rubrica sopprimere le parole: e di protezione civile;

j) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il tecnico inserire le seguenti: dell'amministrazione competente;

k) al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: dell'amministrazione competente;

l) al comma 3, sostituire la parola: prezzo con la seguente: corrispettivo e sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 23, comma 7 con le seguenti: mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimenti e ridotti del 20 per cento;

m) al comma 4, dopo le parole: il tecnico inserire le seguenti: dell'amministrazione competente e aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

n) al comma 5, dopo le parole: si procede inserire le seguenti: previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e;

o) sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l'amministratore aggiudicatrice controllo in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a 60 giorni dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo successivo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità;

p) sopprimere i commi da 7 a 11;

dopo l'articolo 163 inserire il seguente: «ART. 163-bis. (Procedure di somma urgenze per interventi di protezione civile) – 1. Il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la prevedibilità del loro imminente verificarsi, costituiscono

circostanze di somma urgenza. In tali circostanze le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, con le procedure previste dall'articolo 163, integrate come previsto dal presente articolo. 2. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si potrà procedere al pagamento del 50 per cento del prezzo provvisorio. 3. Gli adempimenti da effettuarsi in via preliminare ai fini dell'affidamento possono essere espletati successivamente, entro un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a 60 giorni dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo successivo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei requisiti necessari per la partecipazione ad appalti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità. 4. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consen-

tito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.»;

all'articolo 164, al comma 1, sostituire le parole: indette dalle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori con le seguenti: indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché dagli enti aggiudicatori, qualora i lavori o i servizi siano destinati a una delle attività di cui all'allegato II. In ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.

Conseguentemente, modificare il titolo dell'allegato II facendo riferimento ai soli enti aggiudicatori;

all'articolo 165, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, chiarire il rapporto tra la nozione di rischio operativo e le definizioni di rischio di disponibilità e rischio di domanda;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento;

c) al comma 3, sopprimere il secondo periodo;

d) al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: intendendosi per tali la remunerabilità dell'opera sul mercato finanziario con le seguenti: intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito;

e) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: mancata sottoscrizione *aggiungere le seguenti*: del contratto di finanziamento;

sostituire l'articolo 166 con il seguente:
«ART. 166 (*Procedure per la scelta del concessionario*) – 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori individuano il concessionario attraverso procedure a evidenza pubblica nel rispetto delle norme di cui alla presente parte.»;

all'articolo 167, apportare le seguenti modificazioni:

d) *sostituire il comma 2 con il seguente:* 2. Il valore stimato è calcolato al momento dell'invio del bando di concessione;

e) al comma 5, specificare le modalità e le finalità della considerazione degli atti di regolazione delle Autorità indipendenti;

f) al comma 6, indicare il soggetto che valuta le ragioni oggettive che giustificano il frazionamento della concessione;

all'articolo 168, apportare le seguenti modificazioni:

d) al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: massima;

e) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ed è definita dall'offerta aggiudicatrice;

f) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: da parte del concessionario *aggiungere le seguenti*: individuato sulla base di criteri di ragionevolezza;

all'articolo 173, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Termini, principi e criteri di aggiudicazione;

b) al comma 1, sostituire la parola: criteri *con la seguente*: principi;

c) al comma 2, dopo le parole: dal comma 1 *inserire le seguenti*: e comunque in deroga all'articolo 95;

d) al comma 3: al secondo periodo, dopo le parole: modifica dell'ordine di importanza *inserire le seguenti*: dei criteri e *sostituire le parole*: comma 2, secondo periodo *con le seguenti*: comma 2, terzo periodo; *al terzo periodo, sostituire le parole*: comma 2, primo periodo *con le seguenti*: comma 2, secondo periodo;

all'articolo 175, apportare le seguenti modificazioni:

f) *al comma 1, lettera a), dopo le parole*: in clausole *aggiungere le seguenti*: chiare, precise e inequivocabili;

g) *al comma 1, lettera b), prevedere il ricorso congiunto delle condizioni di cui ai numeri 1) e 2)*;

h) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole*: stazionale appaltante *con le seguenti*: amministrazioni aggiudicatrici;

i) *al comma 7, primo periodo, sostituire le parole*: quando altera considerevolmente le condizioni contrattuali originariamente pattuite *con le seguenti*: quanto muta sostanzialmente la natura della concessione rispetto a quella inizialmente conclusa;

j) *al comma 7, secondo periodo, lettera d), sostituire le parole*: lettera d) *con le seguenti*: lettere d) ed e);

all'articolo 176, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, considerato che l'annullamento d'ufficio può intervenire a distanza di molti anni e che la direttiva prevede la possibilità di porre termine alla concessione, stabilire se l'annullamento operi *ex nunc* o *ex tunc*;

b) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente*: c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;

c) al comma 3, stabilire le modalità di regolazione dei rapporti tra le parti nel caso in cui il vizio sia imputabile al concessionario;

d) al comma 4, prevedere in aggiunta alla risoluzione la revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

e) *al medesimo comma 4, lettera c) sostituire le parole:* da al 10 per cento *fino alla fine della lettera con le seguenti:* ad un importo corrispondente all'utile esposto dall'impresa nel procedimento ad evidenza pubblica che ha condotto all'aggiudicazione o nella diversa procedura che ha condotto all'affidamento;

all'articolo 177, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* dell'Unione europea *inserire le seguenti:* se non eseguiti direttamente, *sostituire le parole:* relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro *con le seguenti:* di importo superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni e, *dopo le parole:* clausole sociali *inserire le seguenti:* come previste dall'articolo 50;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:* 3. La verifica del rispetto del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento, da parte dell'ANAC, viene effettuata annualmente secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto al limite indicato devono essere riequilibrare entro l'anno successivo. Nel caso di reiterate situazioni di squilibrio per due anni consecutivi sono irrogate sanzioni in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dell'appalto,;

all'articolo 178, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la parola:* concessioni *inserire la seguente:* autostradali; *dopo la parola:* procede *inserire la seguente:* tassativamente e *sostituire le pa-*

role: di evidenza pubblica, entro *con le seguenti:* di evidenza pubblica di cui all'articolo 173, nel termine perentorio di; *aggiungere infine il seguente periodo:* Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 5 del presente codice, è vietata la proroga delle concessioni autostradali;

b) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* mediante apposito atto *fino alla fine del comma con le seguenti:* sulla base delle condizioni contrattuali vigenti,;

c) *al comma 3, primo periodo, dopo la parola:* concessioni *inserire la seguente:* autostradali e *sostituire le parole:* in conformità alle disposizioni del presente codice *con le seguenti:* secondo le procedure di cui all'articolo 173;

d) *al comma 7, sostituire la parola:* ANAC *con le seguenti:* Autorità di regolazione dei trasporti;

al medesimo articolo, si preveda un'apposita disciplina transitoria anche per le concessioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, al fine di assicurare altresì il massimo rispetto dei principi desumibili dall'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *mmm)* della legge 28 gennaio 2016, n. 11;

all'articolo 179, apportare le seguenti modificazioni:

c) *al comma 1, sostituire le parole:* parte IV *con le seguenti:* parte III;

d) al comma 2, richiamare i titoli della parte II che si applicano alle disposizioni riguardanti il partenariato pubblico e privato e il contraente generale;

all'articolo 180, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3: al primo periodo, dopo le parole:* il trasferimento del rischio *inserire le seguenti:* operativo definito dal-

l'articolo 3, comma 1, lettera zz) e sostituire le parole: dall'articolo 3 comma 1 lettere bbb) e ccc) con le seguenti: rispettivamente dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc); all'ultimo periodo, sostituire le parole da: Con il contratto fino a: disciplinati con le seguenti: Sulla base di criteri individuati con linee guida a carattere vincolante adottate dall'ANAC, il contratto di partenariato pubblico privato può altresì disciplinare;

b) al comma 6, sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trenta per cento;

all'articolo 181, comma 4, dopo le parole: sistemi di monitoraggio aggiungere le seguenti: secondo modalità definite da linee guida adottate dall'ANAC;

all'articolo 182, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: il verificarsi con le seguenti: Nei casi specificamente individuati mediante criteri definiti con linee guida a carattere vincolante adottate dall'ANAC, il verificarsi e sostituire la parola: comportano con la seguente: può comportare;

b) all'ultimo periodo, dopo le parole: il valore inserire la seguente: residuo;

all'articolo 183, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La suddetta formula della finanza di progetto non può, in ogni caso, essere utilizzata per il rinnovo di una concessione in essere.

b) al comma 15, sostituire il sesto periodo con i seguenti: L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. Qualora l'amministrazione non provveda entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui agli articolo 2-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

all'articolo 188, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: un capitolato prestazionale con le seguenti: un progetto di fattibilità tecnica ed economica;

all'articolo 194, comma 1, dopo le parole: posto a base di gara inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 195, comma 2;

all'articolo 200, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché di tutti gli interventi per i quali, alla stessa data, siano stati comunque avviati i procedimenti finalizzati all'inserimento nei suddetti strumenti di pianificazione e programmazione. All'esito di tale ricognizione, il Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo documento pluriennale di pianificazione, che è adottato in via definitiva secondo le procedure di cui all'articolo 201, commi 4 e 5. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi per i quali sono in essere obbligazioni giuridicamente vincolanti, ovvero che costituiscono oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il DPP è redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2011, n. 39 ed ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n. 228 del 2011. Il DPP adottato è approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, comma 5 e 6, del citato

decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza unificata, che si esprime ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

all'articolo 201, sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice;

all'articolo 212, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere in fine la seguente: f) monitorare a livello centrale i contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 180, avvalendosi anche degli organismi già costituiti a tal fine ed effettuando altresì la raccolta delle informazioni relative alla stipula dei contratti, alla loro definizione sotto il profilo finanziario e alla gestione delle opere;

all'articolo 213, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione a carattere vincolante e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'Au-

torità innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione degli atti di competenza, e in particolare per l'emanazione delle linee guida a carattere vincolante, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice.

all'articolo 216, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: In relazione agli articoli 200 e seguenti, sono fatti salvi gli atti, le attività e i provvedimenti adottati in base alla previgente disciplina di cui agli articoli da 161 a 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; al medesimo articolo, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell'articolo 153 ovvero dell'articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del presente codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell'amministrazione ai sensi delle norme del presente codice. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l'integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica; *al medesimo articolo, sopprima il Governo il comma 4 e provveda a coordinare la normativa vigente riguardante i contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione Ita-*

liana S.p.A., di cui all'articolo 49-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 2015, n. 220, relativamente alle fattispecie escluse dal codice e a quelle di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, con le norme del presente schema di decreto, al fine di adeguare la normativa vigente alle nuove disposizioni ed assicurare, per l'affidamento dei contratti sottosoglia non esclusi dal codice, l'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica;

tenuto conto della specialità della disciplina relativa all'affidamento del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché di quanto recentemente disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 18 dicembre 2015, n. 220 – in virtù del quale, in vista dell'affidamento della concessione del predetto servizio pubblico, il Ministero dello sviluppo economico è tenuto ad avviare una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo, garantendone la più ampia partecipazione – , provveda il Governo a disporre la proroga dell'attuale concessione del servizio pubblico radiotelevisivo – che viene a scadere il prossimo 6 maggio 2016 – per il periodo di tempo strettamente necessario ad esperire la predetta consultazione pubblica e a procedere all'aggiornamento del quadro normativo in materia di affidamento della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo multimediale, e comunque non oltre il termine del 31 ottobre 2016;

si preveda l'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in esame lo stesso giorno della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 30, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di determinare una sanzione per le imprese che, nello svolgimento dell'appalto, siano risultate inadempienti rispetto al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;

b) valuti il Governo la possibilità di escludere le acquisizioni in « amministrazione diretta », in particolare per quel che riguarda le risorse proprie di materiali, di mezzi e di personale messe a disposizione dalle stazioni appaltanti, dal computo degli importi utili ai fini del raggiungimento delle soglie di cui agli articoli 35 e 36;

c) agli articoli 83 e 84, in materia di criteri di selezione e qualificazione, si raccomanda al Governo di assicurare un effettivo coordinamento tra i compiti attribuiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'ANAC e all'Autorità Antitrust in materia di gestione delle banche dati e dei sistemi di qualificazione, ai fini del rilascio delle relative certificazioni, evitando duplicazioni e sovrapposizioni e, di riflesso, un aggravio procedurale ed economico a carico degli operatori;

d) comma 9, all'articolo 95, valuti il Governo l'opportunità di inserire, nelle linee guida ivi previste, anche criteri atti a precisare i casi in cui può farsi luogo all'esclusione automatica delle offerte anomale, con particolare riguardo ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

e) all'articolo 159, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di precisare il riferimento alle « misure meno invasive » che potrebbero essere adottate dall'amministrazione della difesa, qualora la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato giustifichi la non applicazione delle disposizioni del codice;

f) all'articolo 102, comma 6, ultimo periodo, valuti il Governo l'esattezza del richiamo alle procedure di cui all'articolo 31, comma 9, stante che in tale disposizione non sono previste procedure;

g) all'articolo 144, si preveda che le società emittitrici dei buoni pasto devono prestare una fideiussione esclusivamente in numerario, per una somma non infe-

riore al 10 per cento dei buoni pasto in circolazione alla fine dell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, e integrarla per la medesima percentuale entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni nuovo appalto;

h) valuti il Governo, in considerazione della specificità dei servizi di architettura e di ingegneria e delle attività tecniche ad essi connesse, di predisporre all'interno del nuovo codice una sezione dedicata, che disciplini in modo organico i ruoli e le qualificazioni dei soggetti coinvolti in tutta la filiera, le procedure di affidamento degli stessi servizi (ivi compresi i concorsi di progettazione e di idee) nonché le modalità di espletamento delle connesse attività professionali;

i) valuti il Governo l'opportunità di adeguare il riferimento normativo agli intermediari finanziari contenuto negli articoli 103 e 104 dello schema alla normativa vigente, tenuto conto dell'imminente fine del periodo transitorio e della istituzione di un albo unico degli intermediari, ai sensi dell'articolo 106 del Testo unico bancario;

j) valuti il Governo la possibilità di prevedere esplicitamente che in tutti i contratti di partenariato pubblico privato, qualora il *partner* privato non garantisca le prestazioni derivanti dalla gestione dell'opera entro un determinato livello minimo di servizio, l'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di risolvere il contratto;

k) valuti il Governo, al fine di meglio assicurare l'effettiva accessibilità delle persone con disabilità, l'opportunità di prevedere che nelle procedure di appalto le tecnologie dell'informazione e della comunicazione vengano scelte conformemente agli standard europei vigenti adottati dagli enti di normazione italiani, e che l'elenco degli standard aggiornati sia poi pubblicato secondo modalità stabilite dall'Agenzia per l'Italia digitale;

l) si valuti l'opportunità di inserire, al comma 7 dell'articolo 95, i seguenti periodi: «Al fine di garantire la continuità e l'appropriatezza terapeutico-assistenziale, la sicurezza e la qualità per le gare di approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche o degenerative, si adotta l'accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad un prezzo fisso, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi. La determinazione del prezzo fisso è demandata alla Cabina di regia sull'Health Technology Assessment (HTA) dei dispositivi medici prevista dal Patto per la salute e istituita con decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2015.»;

m) si valuti l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 142, il seguente: «ART. 142-bis – (*Principi per l'aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici*). 1. Nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici, l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto servizi sociali ed altri servizi specifici di cui all'allegato IX, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed è disciplinata esclusivamente dagli articoli 64, 97 e 98. È esclusa in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d). 2. L'aggiudicazione degli appalti di cui al comma 1, anche di importo inferiore alla soglia prevista all'articolo 35, comma 1, lettera d), avviene ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e delle leggi nazionali e regionali di settore e, comunque, con modalità tali da garantire la qualità, l'appropriatezza terapeutico-assistenziale,

la continuità, l'accessibilità anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle persone svantaggiate. »;

n) si valuti l'opportunità di inserire il criterio dell'accreditamento dei soggetti aggiudicatari di appalti pubblici in materia

di servizi sociali, come previsto dalla riforma (in via di approvazione) del Terzo Settore;

o) si valuti l'opportunità di prevedere flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard di qualità per i dispositivi medici.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015.
Doc. LXXXVII, n. 4. (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 184

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3337 Cancellieri. (*Esame e rinvio*) 192

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 aprile 2016. – Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 10.05.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, in sostituzione della relatrice Camani, illustra i contenuti della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2015.

Ricorda che la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 4), relativa all'anno 2015 è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle

Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, « al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea » nell'anno precedente. A questo scopo, il documento deve indicare gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio. In sostanza, a differenza della relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento oggi al nostro esame reca un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari. Si tratta dunque del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

Il documento in esame è articolato in cinque parti.

La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle

questioni istituzionale e consta, a sua volta di tre capitoli aventi contenuto eterogeneo. Il primo capitolo illustra brevemente le realizzazioni delle due Presidenze semestrali del Consiglio dell'UE nel 2015 (Lettonia e Lussemburgo); il secondo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento all'Accordo interistituzionale « Legiferare meglio », al negoziato UE-Regnò Unito sul cd. Brexit, alla riforma del Tribunale UE, alla *Rule of Law* e Adesione dell'UE alla CEDU, nonché ai rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea; nel terzo capitolo, intitolato « il coordinamento delle politiche macroeconomiche », si tratta delle questioni riconducibili alle politiche economiche, monetarie, fiscali e di bilancio, al Piano di investimenti per l'Europa (Piano Juncker) e all'Unione bancaria e servizi finanziari.

La parte seconda illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.

La parte terza della Relazione è incentrata sul tema della dimensione esterna dell'Unione europea ed illustra, l'azione governativa in materia di politica estera e di sicurezza comune, nonché in materia di allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con paesi terzi.

La parte quarta, concernente l'attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea, dà conto delle iniziative assunte in materia di comunicazione sulle attività dell'Unione e illustra le attività svolte dal Governo nella fase di formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'UE.

La parte quinta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE) e del Comitato Tecnico di Valutazione (CTV), agli adempimenti di natura informativa e accesso agli atti delle Istituzioni dell'Unione euro-

pea, al contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, nonché alle misure legislative e non legislative poste in essere da Parlamento e Governo per l'attuazione del diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e per la soluzione delle procedure di infrazione.

La Relazione è accompagnata da cinque allegati, che includono:

1. l'elenco dei Consigli dell'Unione europea e dei Consigli europei svoltisi nel corso del 2015, con l'indicazione dei temi trattati, delle deliberazioni legislative assunte e delle attività non legislative svolte;
2. le tabelle riepilogative dei flussi finanziari dell'UE all'Italia nel medesimo anno;
3. l'elenco delle direttive recepite nel 2015;
4. i seguiti dati agli atti di indirizzo parlamentare, incluse le risoluzioni approvate dalle Camere prima dei Consigli europei;
5. un elenco degli acronimi.

La Relazione reca in linea generale l'indicazione della linea politica di azione seguita dal Governo sui principali dossier esaminati nelle sedi decisionali europee, evidenziandone in diversi casi anche l'evoluzione a fronte di profili di criticità del negoziato. Sono inoltre richiamati gli atti di indirizzo adottati dalla Camera e al Senato con riferimento a specifici progetti o questioni, sebbene non in tutti i casi sia precisato in quale misura essi siano stati tenuti in considerazione nella formazione della posizione italiana, limitandosi ad un generico richiamo alla coerenza della posizione del Governo con le raccomandazioni adottate in sede parlamentare. Sotto questo profilo, si segnala che l'allegato IV della relazione consuntiva per il 2015 presenta due tabelle contenenti gli estremi dei seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo parlamentare, includendo anche le risoluzioni approvate da Senato e Camera prima dei Consigli europei svoltisi nel 2015. Oltre a

rendere la relazione più completa delle precedenti (per gli anni 2013 e 2014), ciò agevola la verifica della coerenza complessiva dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, in accoglimento di quanto richiesto dalla Camera dei deputati con la risoluzione 6/00151 del 30 giugno 2015.

Dà conto quindi degli ambiti di competenza della X Commissione.

Per quanto concerne le politiche per il mercato interno dell'Unione, il Governo riferisce preliminarmente sui documenti strategici di ampio respiro adottati dalla Commissione europea nel corso del 2015. Su ognuno di essi le priorità nazionali sono state elaborate e presentate in occasione della partecipazione del Governo alle consultazioni lanciate dalla Commissione europea. Si tratta, in particolare,

della Strategia per il mercato unico dei beni e servizi (COM(2015) 550). La Comunicazione sottolinea la necessità di giungere alla creazione di un reale mercato unico dei beni e dei servizi, che ancora presenta troppi ostacoli e restrizioni, in particolare nel settore dei servizi. Si individuano le azioni specifiche da adottare tra il 2016 ed il 2017. Tra le iniziative prospettate, il Governo ritiene prioritarie quelle relative a PMI e *start-up*. Riferisce quindi degli sforzi prodigati per promuovere l'avanzamento dei *dossier* in materia di indicazioni geografiche (IIGG) e di sicurezza dei prodotti (cd. «*made in*»). Si esprimono perplessità sulla diffusione di forme non regolate di professionalizzazione della *sharing economy*, in virtù del rischio di concorrenza sleale e opacità fiscale;

della Strategia per il mercato unico digitale (COM(2015) 192), sottolinea l'importanza di una riforma del diritto d'autore che permetta il pieno utilizzo delle possibilità offerte dalle tecnologie digitali. La strategia è finalizzata allo sviluppo di un'economia digitale in grado di espandere i mercati e creare nuova occupazione attraverso il superamento della frammentazione esistente.

Al fine di dare una prima attuazione alla Strategia per il mercato unico digitale, la Commissione europea ha altresì presentato una serie di comunicazioni:

la Comunicazione su un quadro normativo più moderno e più europeo sui diritti d'autore, che tenga conto della dichiarazione digitale (COM(2015) 626);

la proposta di regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno COM(2015) 627;

la Comunicazione sui contratti nel settore digitale per l'Europa (COM(2015) 633);

la proposta di direttiva sulla fornitura di contenuti digitali (COM(2015) 634);

la proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e sulla vendita a distanza di beni materiali (COM(2015) 635).

Le Comunicazioni (2015) 192, (2015) 627, (2015) 633, (2015) 634, (2015) 635 sono attualmente all'esame delle Commissioni Trasporti e Attività produttive.

L'Italia ha espresso il proprio sostegno a misure tese a facilitare il commercio *on-line* in un quadro giuridico che non consenta discriminazioni geografiche sui prezzi e limiti il fenomeno del *geo-blocking* (i blocchi e le altre restrizioni di natura geografica che impediscono gli acquisti o l'accesso alle informazioni), definito « un'inaccettabile discriminazione basata sulla territorialità, in contraddizione ai principi di un mercato unico e senza barriere ».

La Relazione fa altresì riferimento alle azioni poste in essere per l'attuazione delle seguenti direttive:

direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, rispetto alla quale si è effettuata un'opera di mappatura delle criticità esistenti. In particolare, si è verificata l'operatività degli « Sportelli unici per le attività produttive » (SUAP) e del portale www.impresainungiorno.gov.it;

direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

La Relazione illustra inoltre la complessa attività di coordinamento per garantirne il recepimento, avvenuto con decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, della direttiva 2005/36/CE, anch'essa relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. In merito, la relazione dettaglia l'attività condotta dal punto nazionale di contatto incaricato di offrire informazione e assistenza ai cittadini che presentino richiesta di riconoscimento della propria qualifica professionale.

Per quanto concerne la priorità industriale, si ricorda l'importanza del cd. «pacchetto marchi» (direttiva 2015/2436/UE e regolamento 2015/2424/UE), approvato in una versione coerente con le priorità politiche e strategiche del Governo. Oltre a rendere più accessibile, efficiente e meno oneroso per le imprese il deposito di marchi industriali, il pacchetto istituisce l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo).

Un compromesso finale è stato anche concordato sulla proposta di direttiva sui segreti commerciali (COM(2013) 813). La relazione evidenzia che il testo lascia un margine di intervento per gli Stati membri, a scapito di *standard* minimi di protezione equivalenti e vincolanti per tutto il mercato interno. Ne deriva il rischio di un possibile uso strumentale delle eccezioni previste, finalizzato proprio alla divulgazione delle informazioni commerciali riservate.

Per quanto concerne le politiche in materia di concorrenza, aiuti di Stato e tutela dei consumatori il Governo ha preso parte alla discussione sui seguiti della Comunicazione della Commissione del 9 luglio 2014 (COM(2014) 453 final «Dieci anni di applicazione delle norme antitrust ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003: risultati e prospettive future» nella quale si prefigurano iniziative per rafforzare la cooperazione all'*enforcement* (all'applicazione delle norme europee in materia di concorrenza) da parte delle Autorità *antitrust* nazionali. L'obiettivo è intensificare

il livello di convergenza tra gli Stati membri, con particolare riferimento alla posizione istituzionale delle Autorità di concorrenza, alle procedure e alle sanzioni vigenti presso gli Stati membri.

In ordine alla direttiva 2014/104/UE sul risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'UE, il Governo ha avviato una serie di analisi e di approfondimenti in vista del suo recepimento entro il 27 dicembre 2016. In particolare, nel mese di gennaio 2015 è stato attivato presso la PCM – Dipartimento per le politiche europee, un Tavolo tecnico (MISE, Giustizia, AGCM) per enucleare le principali direttrici sulla base delle quali avviare la predisposizione dello schema di decreto legislativo di recepimento. La direttiva 2014/104/UE è inserita nell'allegato B della legge di delegazione europea n. 9 luglio 2015, n. 114, la quale reca, all'articolo 2, principi e criteri direttivi di delega specifici per il recepimento della stessa.

Nel corso del 2015, il Governo ha seguito i lavori preparatori a livello europeo della proposta di revisione del Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (Reg. (CE) 27 ottobre 2004 n. 2006/2004), che sarà sottoposta al Consiglio presumibilmente nel corso del primo semestre 2016. Il Governo segnala il ruolo attivo dell'Italia nel procedimento europeo per l'adozione del cd. pacchetto sicurezza/sorveglianza di cui fanno parte:

la proposta di Regolamento sulla sorveglianza del mercato;

la proposta di Regolamento sulla sicurezza dei prodotti.

I negoziati sono in fase di stallo a causa del mancato accordo tra gli Stati membri sull'obbligatorietà dell'indicazione di origine sui prodotti non agricoli, c.d. «*Made in*» (art. 7 della proposta di Regolamento sicurezza).

In tema di politiche per l'impresa, il Capitolo 4 della Relazione riferisce in tema di servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; politiche a carattere industriale; indicazione di ori-

gine dei prodotti; micro, piccole e medie imprese; strumenti di misura; servizi assicurativi; normativa tecnica. L'azione a favore della politica industriale si è svolta all'interno del Gruppo di alto livello competitività e crescita del Consiglio. Istituito su iniziativa della Presidenza italiana, il gruppo di alto livello svolge compiti non legislativi nel settore della competitività, occupandosi di monitorare lo stato di integrazione del mercato unico; fornire orientamenti sulle azioni UE in materia di competitività e crescita; promuovere lo scambio di informazioni e le migliori pratiche; assistere il Consiglio « Competitività » nel monitoraggio e nell'integrazione della competitività, specie quella industriale, in tutte le pertinenti iniziative politiche al livello dell'UE (cd. « *mainstreaming* »). Il Gruppo si riunisce a livello di alti rappresentanti degli Stati membri, con la partecipazione di un rappresentante di alto livello della Commissione. Proprio la realizzazione del « *mainstreaming* » è stata perseguita nelle riunioni del trio di Presidenza alle quali ha partecipato l'Italia nel corso del 2015. In particolare, l'Italia si è fatta promotrice di un dibattito a livello consiliare sul settore siderurgico europeo all'interno della discussione sulle problematiche delle industrie energivore.

La Relazione riassume quindi le principali misure di carattere industriale adottate al livello nazionale nel 2015, anche a seguito degli indirizzi forniti dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati, con l'approvazione del Doc. XVIII, n. 23, sulle Comunicazioni della Commissione europea « Per una rinascita industriale » e « Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali ». Tra le misure adottate si sottolineano, sintesi:

il finanziamento di un credito agevolato alle PMI per acquisto di beni tecnologici per il periodo 2014-2016;

l'istituzione di un regime di agevolazione fiscale sui redditi derivanti dalle opere di ingegno assieme ad un credito di

imposta del 25 per cento su investimenti incrementali in ricerca e sviluppo nel quinquennio 2015-2019;

la pubblicazione di un bando del Fondo per la crescita sostenibile, finanziato con 300 milioni di euro per investimenti innovativi, che sostiene progetti di ricerca e sviluppo di piccola e media dimensione.

In tema di indicazione di origine dei prodotti, il Governo riferisce:

delle complesse negoziazioni sulla Proposta di regolamento per la sicurezza dei prodotti di consumo (COM(2013) 78) ed in particolare sull'articolo 7 della proposta, sull'indicazione di origine obbligatoria per i prodotti non agricoli. Al fine di superare la situazione di stallo profilatasi in Consiglio, il Governo ha sostenuto l'ipotesi di compromesso proposta dalla Presidenza lettone in base alla quale l'obbligo di indicazione di origine avrebbe potuto essere limitato ad alcuni settori particolarmente sensibili (calzature e ceramica). Gli sforzi italiani sono tesi ad evitare lo stralcio dell'articolo 7;

dell'attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. A livello europeo hanno avuto luogo discussioni per la definizione delle linee guida per l'attuazione; a livello nazionale è stata predisposta la normativa nazionale di trasposizione.

Tra le attività svolte a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, si cita tra l'altro l'entrata in vigore delle misure relative alla categoria delle « PMI innovative », ammettendole alle agevolazioni già previste per le *start-up* innovative (articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3). Questa norma è stata citata dalla Commissione europea come « buona prassi » all'interno del rapporto 2015 *Small Business Act* – Italia.

Per quel che concerne la metrologia legale e gli strumenti di misura, l'anno 2015 è stato caratterizzato dai lavori per

il recepimento delle direttive 2014/31/UE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico) e 2014/32/UE (strumenti di misura). Il termine per il recepimento è il 19 aprile 2016.

Si segnala che il 19 febbraio 2016 sono stati presentati gli schemi di decreto legislativo per il recepimento delle due direttive:

atto del Governo n. 272 per la direttiva 2014/31/UE. La 10^a Commissione permanente del Senato ha reso in merito parere non ostativo con osservazione il 22 marzo 2016; la X Commissione permanente della Camera dei deputati ha reso parere favorevole il 30 marzo 2016;

atto del Governo n. 273 per la direttiva 2014/32/UE. La 10^a Commissione permanente del Senato ha reso in merito parere non ostativo con osservazioni il 22 marzo 2016; la X Commissione permanente della Camera dei deputati ha reso parere favorevole con osservazioni il 30 marzo 2016.

In tema di politiche per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e lo spazio la Relazione illustra l'azione del Governo nell'ambito dei programmi di ricerca dell'Unione europea, delle iniziative congiunte, transfrontaliere e internazionali. Si sofferma poi sulle scelte del Governo per il periodo di programmazione nazionale 2014-2020 che verterà su fattori chiave quali *governance* condivisa, infrastrutture, progetti ad alto impatto e strumenti di finanziamento innovativi. Infine, presenta le politiche italiane nel settore della ricerca aerospaziale, dando risalto alla partecipazione italiana ai processi decisionali europei, al contributo italiano nei programmi di navigazione satellitare e alla posizione di *leadership* nell'ambito delle attività di osservazione della terra.

La Relazione dà conto del considerevole contributo fornito alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico promosse in ambito europeo e delle iniziative attivate dal Governo per accrescere l'impatto di tali attività sul miglioramento della vita dei cittadini. In particolare, nel corso del

2015 è stata garantita la partecipazione italiana all'ottavo Programma « Horizon 2020 » ed è stata assicurata la gestione della Rete nazionale dei punti di contatto (CNP) operante come sportello di assistenza rivolto alle istituzioni di ricerca, alle università e alle PMI. Sempre nell'ambito di « Horizon 2020 » è stato ottenuto il finanziamento di diversi progetti a partecipazione italiana e sono stati lanciati tre nuovi bandi per progetti di ricerca sul cancro, agricoltura, e valorizzazione delle aree urbane finanziati mediante lo strumento ERANET Co-fund che garantisce il sostegno a progetti di ricerca con fondi sia nazionali che comunitari. L'Italia ha inoltre partecipato a tutte le iniziative nell'ambito dello Strumento di programmazione congiunta (*Joint Programming Initiatives-JPI*) per la cooperazione transfrontaliera nel settore della ricerca, contribuendo al finanziamento di attività di ricerca e sviluppo in materia di ambiente marino e alimentazione. Tra le iniziative riguardanti l'ambiente marino, la Relazione segnala la strategia condivisa per la crescita sostenibile nei paesi europei del Mediterraneo e la firma, nell'ambito dell'iniziativa EXPO AQUE-Venezia 2015, di una dichiarazione di intenti dei Ministri europei della ricerca volta all'implementazione della strategia per la « Crescita Blu » del Mediterraneo. Nell'ambito delle Iniziative tecnologiche congiunte (*Joint Technology Initiatives-JTI*), volte a rafforzare gli orientamenti strategici comuni in settori cruciali per la crescita e la competitività, il Governo ha partecipato ad attività di ricerca nei settori dei trasporti, dell'energia, della salute e dello sviluppo tecnologico. Il Governo ha poi assicurato la partecipazione al Programma di cooperazione internazionale scientifica e tecnologica (COST), mirante a ridurre la frammentazione della ricerca nell'ambito dello Spazio europeo di ricerca (ERA). Il programma è finanziato attraverso un fondo per il quale nel periodo 2014-2020 sono stati stanziati 1.000.000 di euro, ai quali l'Italia contribuisce con 108.400,00 euro. È stata inoltre assicurata la partecipazione alle attività del Comitato per lo Spazio

europeo della Ricerca (ERAC), ed è stato intrapreso un percorso di consultazione degli *stakeholder* del sistema nazionale di ricerca volto alla definizione di una strategia nazionale per la realizzazione dell'ERA. Il Governo ha poi svolto un ruolo attivo nell'ambito del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI), volto a definire una tabella di marcia per l'individuazione e la realizzazione di grandi infrastrutture di ricerca di interesse paneuropeo. Tra esse priorità è stata data ad ELIXIR, la rete bioinformatica per le scienze della vita, di cui l'Italia è divenuta membro.

Il Governo ha poi definito la Strategia nazionale per la ricerca e l'innovazione (SNR&I), che, in linea con gli indirizzi formulati dall'Ue, funge da filo conduttore per la scelta delle priorità da realizzare da parte dell'Amministrazione centrale e delle regioni, evitando la frammentazione delle azioni. La Strategia definisce interventi puntuali in materia di sviluppo sostenibile, incremento della produttività e della competitività del sistema produttivo, la ricerca e l'innovazione industriale delle imprese, da realizzare mediante strumenti finanziari con una elevata componente innovativa.

Nel 2015 è stato poi approvato il Programma Operativo Nazionale « Ricerca e innovazione 2014-2020 » rivolto all'intero territorio meridionale, finanziato con i fondi strutturali con una dotazione di circa 1.300 milioni di euro. In materia di finanziamenti il Governo ha avviato la messa a punto di strumenti finanziari in grado di fare leva su risorse pubbliche e private per la realizzazione di grandi progetti di innovazione industriale relativi a cinque driver di crescita: industria integralmente ecologica; salute, benessere e sicurezza delle persone; agenda digitale italiana e *smart communities*; creatività e patrimonio culturale, aerospazio.

Per quanto riguarda le iniziative di settore, il Governo si è impegnato nell'implementazione del Regolamento REACH relativo alla registrazione delle sostanze chimiche coordinando gli strumenti di assistenza alle imprese, tra cui l'*help desk*

nazionale e la rete di sportelli territoriali facenti capo alla Rete europea Enterprise Europe network.

La Relazione illustra inoltre le attività del Governo nel settore della ricerca spaziale, dando conto della partecipazione ai processi decisionali europei e dell'attivazione, presso la Presidenza del Consiglio, di una Cabina di regia Spazio per la definizione della politica nazionale nel settore spaziale sulla base del « Piano Strategico *Space Economy* », che presenta lo stato dell'arte e le prospettive dei programmi spaziali europei. Il Governo ha continuato ad impegnarsi nell'ambito delle relazioni di collaborazione tra l'UE e l'Agenzia spaziale europea (ESA), con riferimento alla modifica dell'accordo esistente sulla base dell'esperienza acquisita dall'Ue nei programmi di navigazione satellitare « Galileo » e « Copernicus », ai quali il Governo continua a partecipare. Nel dicembre 2015 nell'ambito del programma Copernicus è stato firmato a Roma un contratto per realizzazione di nuove sentinelle (Sentinel 1C e 1D), interamente finanziate dall'UE, alla cui realizzazione partecipa anche l'industria italiana. Inoltre, l'Italia partecipa al quadro di sostegno alla Sorveglianza dello Spazio e al Tracciamento (SST), istituito nel 2014, facendo parte, da giugno 2015 del Consorzio di Stati volto al coordinamento delle attività operative tra cui il rilevamento e l'elaborazione dati. L'Italia ha inoltre promosso un'attività di ricerca sull'Osservazione della terra, volta ad analizzare i fenomeni naturali e i processi che li governano, consolidando così una presenza di primo piano a livello mondiale. Attraverso l'ASI (Agenzia Spaziale Italiana), infatti, l'Italia è divenuta leader mondiale nell'osservazione della terra con satelliti radar, grazie alla realizzazione della costellazione COSMO-SkyMed, fortemente incoraggiata e finanziata a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia attraverso il Fondo ordinario per il funzionamento degli enti pubblici di ricerca (FOE) sia con un capitolo specifico

ad hoc destinato al finanziamento dei programmi spaziali strategici nazionali in corso di svolgimento.

In tema di politiche per l'energia la Relazione dà conto delle attività del Governo in materia di Unione dell'energia, con riferimento agli aspetti relativi alla *governance* e alla sicurezza degli approvvigionamenti.

La Relazione illustra le attività del Governo nell'ambito della realizzazione dell'Unione dell'energia. In particolare, in seno al Consiglio Trasporti, telecomunicazioni ed energia (TTE) il Governo è stato impegnato nell'individuazione di un sistema di *governance* adeguato, efficiente e trasparente, basato sulla semplificazione, sulla riduzione degli oneri amministrativi e su regole chiare, secondo gli indirizzi espressi dalla Camera dei deputati e dal Senato. In particolare, le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera hanno approvato l'8 luglio 2015 il Doc. XVIII, n. 24 sulle Comunicazioni COM(2015) 80 (Pacchetto « Unione dell'energia »), 81 (Piano per la lotta ai cambiamenti climatici) e 82 (Interconnessione rete elettrica). Il sistema di *governance* è stato approvato dal Consiglio TTE nel novembre 2015. In quella stessa data è stato approvato anche l'orientamento generale sulla proposta di regolamento sull'etichettatura energetica. Il testo, accolto con favore dalla delegazione italiana, è in linea con le raccomandazioni fornite anche in questo caso dal parlamento.

Inoltre, in vista della revisione del Regolamento sulla sicurezza degli approvvigionamenti del gas (COM(2016)52), il Governo ha partecipato alla Consultazione pubblica indetta dalla Commissione europea, facendo rilevare il limite costituito dalle infrastrutture fisiche per l'importazione e il fatto che solo un numero limitato di importatori è in grado di utilizzarle, a discapito della liquidità dei mercati regionali. Il Governo ha sottolineato l'esigenza di indicare *ex ante* le misure di solidarietà da attuare nei casi di emergenza, sulla base di analisi dei rischi condotte a livello regionale e tenendo conto della condizione fisica delle reti di

gas. Per quanto concerne le infrastrutture, il Governo ha sostenuto che l'obiettivo del 10 per cento di interconnessioni elettriche al 2030 non debba essere unico per tutti gli Stati membri, in ragione delle diversità geografiche e socio-economiche.

Il Governo ha inoltre partecipato al dibattito sull'attuazione della Strategia di sicurezza energetica, nell'ambito del quale ha sostenuto lo sviluppo di un mercato globale del GNL e la necessità che l'UE orienti l'azione esterna e la politica di vicinato tenendo conto dell'esigenza di diversificazione delle forniture, concentrandosi sui rapporti con i Paesi extra UE. Infine, ha sostenuto che in materia di sicurezza energetica ogni Stato membro debba essere libero di costruire il proprio insieme di politiche.

Con riferimento alle politiche per il turismo, la Relazione evidenzia che nel 2015 il Governo si è adoperato per rafforzare le pratiche di turismo sostenibile basato sulla stretta interdipendenza tra turismo e cultura e integrazione con i piani paesaggistici del territorio. Sono richiamate le novità introdotte nel settore, tra cui le agevolazioni fiscali per favorire la competitività del settore turistico, attraverso la sua digitalizzazione e la ristrutturazione e riqualificazione degli alberghi. Al riguardo si ricorda che l'articolo 10, comma 1 del decreto-legge n. 83/2014 (e relativo DM attuativo 7 maggio 2015) riconosce alle imprese alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012 un credito d'imposta (per il periodo d'imposta in corso al 1 giugno 2014 e per i due periodi successivi) del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro per interventi di ristrutturazione edilizia e di eliminazione delle barriere architettoniche. Il limite massimo di spesa previsto è 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni per gli anni dal 2016 al 2019. Il 10 per cento di tale limite massimo è destinato, per ciascun anno, alle imprese alberghiere per interventi quali acquisto di mobili e componenti d'arredo. Il sottosegretario al Ministero dei beni attività culturali e turismo, on. Dorina Bianchi, in risposta ad un *question time* in X Com-

missione alla Camera del 22 marzo 2016. ha evidenziato il successo dell'applicazione del beneficio (le richieste di accesso a febbraio 2016 sono state superiori alle disponibilità per l'anno), auspicando che eventuali nuove misure di agevolazione fiscale degli investimenti di riqualificazione turistica possano essere estese a tutte le imprese turistiche, come è avvenuto per il *tax credit* digitalizzazione, ricomprendendo quindi i campeggi ed i villaggi turistici.

La Relazione evidenzia altresì che il Governo ha promosso un nuovo modello di *governance*, coerentemente con le Conclusioni del Consiglio del 4 dicembre 2014: « Favorire il turismo facendo leva sul patrimonio culturale, naturale e marittimo europeo », con la convocazione degli Stati Generali del Turismo da cui sono emerse le linee di sviluppo della politica turistica italiana nei prossimi anni (approccio *bottom-up*). Il sottosegretario al Ministero dei beni attività culturali e turismo, on. Dorina Bianchi, in risposta ad un *question time* in X Commissione alla Camera del 22 marzo 2016 ha evidenziato che la Direzione Generale del Turismo del MIBACT ha avviato l'elaborazione del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo in Italia. La DG Turismo ha incaricato l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia Spa), società *in house* del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di fornire un adeguato supporto di assistenza tecnica per la realizzazione delle attività sopra menzionate.

Viene inoltre richiamato l'avvio del Piano straordinario della mobilità turistica per valorizzare le aree minori (previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2014) e l'impegno per la per valorizzazione del patrimonio immobiliare dismesso per consentirne la gestione da parte di imprese giovanili e imprese sociali.

Nel corso del 2015, il Governo ha inoltre partecipato agli eventi promossi dalle Presidenze lettone e lussemburghese: l'*European Tourism Forum* (ETF) e alla Pilot action sul turismo del programma di

finanziamento COSME, « *Facilitating EU transnational tourism flows for seniors and young people in the low and medium seasons* » e « *Supporting competitive and sustainable growth in the tourism sector* ». La Relazione evidenzia che si tratta dell'unico programma di finanziamento diretto che prevede una linea dedicata al turismo. Si segnala la partecipazione italiana alla Strategia europea per la macroregione adriatico-ionica EUSAIR.

Infine per un'analisi dell'impatto della partecipazione delle Camere alla fase ascendente dell'Unione Europea, si fa presente che la Commissione Attività produttive ha approvato nel corso del 2015 il Doc. XVIII, n. 22, relativo alla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo, e il Doc. XVIII, n. 27, sulle Comunicazioni « *Un new deal per i consumatori di energia* » (COM(2014) 339) e « *Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia* » (COM (2014) 340).

La seduta termina alle 10.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 aprile 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 10.10.

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.

C. 3337 Cancellieri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, in sostituzione del relatore, Angelo Senaldi, illustra i contenuti della proposta di legge recante disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata (C. 3337).

Rileva preliminarmente che nell'ordinamento giuridico non esiste una disciplina specifica per l'attività di ristorazione in abitazione privata, tuttavia la risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2015, emanata dal Ministero dello sviluppo economico chiarisce come configurare l'attività di cuoco a domicilio e se tale attività possa rientrare fra quelle soggette alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da presentare al comune, al fine di stabilire l'iter da seguire per garantire il controllo dei requisiti professionali a tutela del consumatore finale. Più in particolare, la risoluzione precisa che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla legge n. 287 del 1991, così come modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, la quale distingue tra attività esercitate nei confronti del pubblico indistinto (articolo 1) e attività riservate a particolari soggetti (articolo 3, comma 6). L'articolo 1, comma 1, della legge n. 287/1991, dispone che per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto che si esplicita in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati. Quindi «l'attività di cuoco a domicilio», anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati e tenuto conto che i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato, non può che essere classificata come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande: anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela. La fornitura di dette prestazioni comporta, infatti, il pagamento di un corrispettivo e, quindi, anche con l'innovativa modalità, l'attività in questione si esplica quale attività economica in senso proprio; di conseguenza non può considerarsi un'attività libera e non assoggettabile ad alcuna previsione normativa tra quelle applicabili ai soggetti che esercitano un'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La proposta di legge è composta di 7 articoli.

L'oggetto della proposta è la disciplina dell'attività degli *home restaurant o home food* considerata come attività finalizzata alla somministrazione di alimenti e di bevande esercitata da persone fisiche all'interno delle proprie strutture abitative utilizzando i prodotti preparati nelle stesse strutture; inoltre la finalità della proposta è quella di valorizzare le peculiarità enogastronomiche italiane e diffondere le attività di *home restaurant o home food* (articolo 1).

Non rientrano nell'oggetto della proposta le attività svolte in ambito privato o comunque da persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici (articolo 2, comma 1).

I requisiti per lo svolgimento dell'attività espressamente previsti dalla proposta di legge sono (articolo 2, commi 2-6):

l'utilizzo della propria organizzazione familiare e della propria struttura abitativa, anche se in affitto, fino a un massimo di due camere, per un numero massimo di dieci coperti al giorno, a prescindere dal numero di camere adibite alla somministrazione di alimenti e di bevande;

un numero massimo di otto aperture mensili e di ottanta aperture annuali ai fini dell'applicazione del regime fiscale previsto per le attività economiche considerate saltuarie;

il possesso dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.

Non dovrebbe essere applicabile la disposizione, prevista per gli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, per la quale è richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività qualora l'*home restaurant* si svolga in aree soggette a tutela. A questo proposito si segnala che la risoluzione n. 50481 del Ministero dello sviluppo eco-

nomico del 10 aprile 2015 era invece orientata nel senso che, nel caso in cui l'attività di *home restaurant* si svolgesse in zone tutelate, fosse richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Non costituisce invece requisito necessario l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

Sono previsti inoltre (articolo 3) altri requisiti riferiti all'immobile, tra cui:

la soddisfazione dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dall'allegato II, capitolo III, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

l'individuazione dello stesso immobile come residenza o domicilio del soggetto titolare.

Si stabilisce infine che la cucina dell'immobile destinato all'attività di *home restaurant* o *home food* può essere utilizzata come laboratorio culinario e l'attività esercitata non comporta la modifica della destinazione d'uso del medesimo immobile.

L'articolo 4 prevede che l'esercizio dell'attività di *home restaurant*, in caso di assenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), comporta la cessazione dell'attività medesima. Sono stabiliti inoltre anche obblighi per il soggetto titolare dell'attività, tra cui il rinnovo annuale previa comunicazione dell'interessato, con la quale dichiara la conformità alle disposizioni e la persistenza dei requisiti riferiti all'attività di cui all'articolo 2 e all'immobile di cui all'articolo 3 (articolo 5).

Le funzioni di vigilanza e controllo su quanto stabilito dalle disposizioni della proposta di legge sono esercitate dai comuni, in forma singola o associata, in coordinamento con le altre autonomie locali e con le aziende sanitarie competenti per territorio. In caso di inerzia del comune, provvede in via sostitutiva la regione. Il comune trasmette alla struttura regionale competente una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno. Sono fatte salve le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza (articolo 6).

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ricorda infine che sulla materia dell'*home restaurant* la X Commissione, dopo un breve ciclo di audizioni informali, ha esaminato e approvato in data 4 dicembre 2015 la risoluzione conclusiva Senaldi n. 8-00173, che ha impegnato il Governo a promuovere un'iniziativa normativa per regolare puntualmente una nuova tipologia di attività che rischia altrimenti di configurarsi anomala sul piano della concorrenza, della fiscalità e della tutela della salute pubblica.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) ricorda che, in occasione della discussione della risoluzione Senaldi n. 8-00173, la Commissione ha svolto audizioni di rappresentanti di FIEPeT-Confesercenti, FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), Gnammo, U.Di.Con CNCU e di Unione nazionale consumatori. Riterrebbe pertanto opportuno non ripetere il ciclo di audizioni, chiedendo ai soggetti già intervenuti note di approfondimento sulla proposta di legge in esame.

Osserva che con la presentazione di questo provvedimento il proprio gruppo ha inteso colmare un vuoto normativo relativamente al fenomeno dell'*home restaurant* che ha assunto dimensioni rilevanti sul territorio nazionale, con aspetti potenzialmente distorsivi della concorrenza nel settore della ristorazione i cui addetti lamentano si tratti di una vera e propria concorrenza sleale. La proposta di legge persegue quindi disciplinare e regolamentare l'attività di *home restaurant* e di *home food* allo scopo di valorizzare e di tutelare il patrimonio enogastronomico locale e nazionale, sanando al contempo il vuoto normativo esistente.

Adriana GALGANO (SCpI), pur comprendendo gli ottimi intendimenti alla base della proposta di legge in esame, osserva che è stata assegnata alla competenza delle Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive la proposta di legge Tentori C. 3564 «Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e

servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione», che rappresenta la cornice entro cui dovrebbero essere inquadrati tutti i provvedimenti specifici che fanno riferimento ad attività economiche relative all'economia della condivisione. Ciò al fine di evitare una normazione frammentata con disposizioni potenzialmente incoerenti, se non confliggenti, nell'ambito di una nuova tipologia di attività economiche non soggette attualmente ad alcuna regolazione. Ritiene pertanto preferibile esaminare prima la proposta Tentori C. 3564 per avere un quadro normativo di riferimento sulla base del quale trattare provvedimenti settoriali sulla sharing economy.

Lorenzo BASSO (PD) fa presente che anche il proprio gruppo aveva già predisposto un progetto di legge sull'*home restaurant* che però non era stato presentato perché si è ritenuto di dare priorità ad un provvedimento non settoriale sulla disciplina delle piattaforme digitali. Potrebbe essere più coerente, a suo avviso, definire prima una cornice legislativa sull'intermediazione richiesta dalla *sharing economy*. Come ha sottolineato la collega Cancelleri, la tradizionale attività di ristorazione è stata interessata da queste nuove forme di servizio basate sulle tecnologie digitali che consentono l'incontro di domanda e offerta. Considerata la richiesta dei colleghi del gruppo M5S di calendarizzare il provvedimento in esame, si è pertanto ritenuto di presentare nella giornata di ieri la proposta di legge Senaldi sulla medesima materia che reca alcune disposizioni non presenti nella proposta in esame, quali la disciplina delle piattaforme tecnologiche di incontro domanda/offerta, o il controllo a posteriori del servizio effettuato. Ritiene utile discutere congiuntamente le due proposte non appena ne sarà consentito l'abbinamento.

Tiziano ARLOTTI (PD), d'accordo con i colleghi Galgano e Basso precedentemente intervenuti, ritiene che la materia dell'*home restaurant* dovrebbe essere trattata dopo aver definito una normativa generale

sulle attività della *sharing economy*. Sottolinea che il settore della ristorazione presenta aspetti delicati sotto il profilo dei controlli simili a quelli del lavoro con *voucher*. È necessario avere una forma di tracciabilità di queste attività che si svolgono all'interno di abitazioni private grazie al supporto di piattaforme digitali che, oltre a consentire l'incontro tra domanda e offerta, danno la possibilità di avere informazioni su frequenza e numero dei servizi offerti.

Marco DA VILLA (M5S) osserva che le proposte su *home restaurant* e *sharing economy* non possono essere considerate alternative o caratterizzate da un rapporto di subordinazione. La proposta Tentori C. 3564 riguarda infatti aspetti generali quali le piattaforme digitali, la fiscalità, la promozione delle attività dell'economia della condivisione, mentre la proposta Cancelleri in esame intende intervenire con un'urgenza in un settore caratterizzato da notevoli criticità sotto il profilo della sicurezza alimentare e della fiscalità. L'eventuale contestuale trattazione della proposta di legge Tentori non impedisce pertanto di trattare un provvedimento settoriale sull'*home restaurant*.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che, una volta assegnata alla Commissione la proposta di legge Senaldi sull'*home restaurant*, si procederà all'abbinamento con la proposta di legge in esame. Dagli interventi svolti, ritiene opportuno verificare con la Commissione Trasporti la possibilità di iniziare l'esame della proposta di legge Tentori C. 3564, valutando nella sede dell'ufficio di presidenza congiunto, tempi e modalità. Ritiene che l'esame delle due proposte possa essere condotto contestualmente, valutando nel prosieguo, una volta verificate le interrelazioni tra la parte generale e quella settoriale, le priorità e le opportunità. Ritiene comunque necessario definire, entro il termine della legislatura, una disciplina sulla materia dell'*home restaurant*, auspicando che anche il Governo possa valutare – nel senso già indicato dalla risoluzione approvata nello scorso mese di

dicembre – di affrontare in modo unitario la questione. Osserva che la materia della *sharing economy* presenta caratteristiche trasversali alle nuove forme di attività produttive, quali l'infrastrutturazione e la sicurezza digitale, la fiscalità, la tutela della salute. Ritiene che non si possa proseguire nell'assoluta mancanza di regolamentazione di queste nuove forme di attività che, per altro verso, non possono sopravvivere in un contesto eccessivamente irrigidito da divieti e prescrizioni.

Marco DA VILLA (M5S) chiede per quali motivi la proposta di legge C. 3564 Tentori sia stata assegnata alla competenza congiunta con la Commissione Trasporti e non con la Commissione Finanze, essendo a suo avviso prevalenti gli aspetti fiscali.

Lorenzo BASSO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, con riferimento al ciclo di audizioni in corso con la Commissione Trasporti sulle Comunicazioni europee in materia di mercato digitale, chiede di accelerarne la conclusione, eventualmente fissando le sedute delle Commissioni anche in giorni in cui non sono previste sedute in Assemblea. Sottolinea l'urgenza di approvare un documento finale non solo perché l'esame delle Comunicazioni è iniziato il 2 dicembre 2015, ma soprattutto perché dovrebbero essere a breve assegnati altri atti normativi dell'Unione europea sulla materia.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che la Presidenza della Camera ha assegnato alle Commissioni congiunte IX e X la proposta di legge C. 3564 Tentori in quanto l'aspetto relativo alle piattaforme digitali e all'infrastrutturazione è stato considerato prevalente rispetto a quello fiscale. Aggiunge che è stato previsto il parere rinforzato della Commissione Finanze ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento.

Con riferimento alla questione più generale dell'assegnazione dei provvedimenti in sede referente, richiama il dibattito svoltosi lo scorso 30 marzo nell'Ufficio di

presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sull'assegnazione alla competenza esclusiva della VII Commissione Cultura della proposta di legge C. 2950 Ascani recante disposizioni sulle *start up* innovative culturali, nel corso del quale il M5S ha chiesto di poter deliberare in comune proprio in ragione del fatto che la disciplina generale delle *start up* è di competenza della Commissione Attività produttive.

Osserva infine che la rapida evoluzione tecnologica che negli ultimi anni ha riconfigurato i processi produttivi e i modelli industriali, come evidenziato negli approfondimenti in corso sull'indagine Industria 4.0, richiedano una revisione degli ambiti di competenza delle Commissioni e dei criteri di assegnazione dei progetti di legge definiti da circolari presidenziali risalenti nel tempo ed elaborati in base a sistemi sociali e produttivi non interessati dagli attuali fenomeni di integrazione e interconnessione.

Davide CRIPPA (M5S) esprime perplessità sulla valutazione che la trattazione della proposta di legge sulla *sharing economy* dovrebbe essere propedeutica a quella in esame di carattere limitato al fenomeno dell'*home restaurant* la quale affronta criticità che dovrebbero essere tempestivamente risolte.

Adriana GALGANO (SCpI), nel comprendere la necessità di tutelare la salute e i consumatori nell'attività di ristorazione, osserva che ad una prima lettura del provvedimento in esame si evidenzia immediatamente una sovrapposizione con le disposizioni della proposta di legge C. 3564 Ascani che disciplina i parametri in base ai quali un'attività può essere considerata occasionale. Si riserva tuttavia di approfondire i testi dei due provvedimenti per valutare eventuali sovrapposizioni.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, osserva che la fiscalità della *sharing economy* non può essere affrontata in maniera differenziata per tipologia di attività, come la disciplina delle *start up* non può essere

settoriale, si riserva di approfondire la proposta di legge presentata dal collega Senaldi sull'*home restaurant* e quella relativa alla *sharing economy*, nella consapevolezza che l'esame di un provvedimento più specifico assegnato alla compe-

tenza esclusiva di una Commissione procede più speditamente. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-08205 Gnechi: Applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, in materia di accredito di contributi figurativi per periodi di educazione e assistenza dei figli e per maternità	198
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	200
5-08249 Chimienti: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori dello stabilimento di Villanova Monferrato della società Bistefani Gruppo Dolciario Spa	199
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	201
5-08275 Damiano: Tutela dei diritti dei lavoratori poligrafici impiegati nelle attività produttive dei quotidiani « Il Messaggero », « Il Mattino » e « Il Gazzettino », oggetto di trasferimento di ramo di azienda	199
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	203
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	199

INTERROGAZIONI

Giovedì 7 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 9.05.

5-08205 Gnechi: Applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, in materia di accredito di contributi figurativi per periodi di educazione e assistenza dei figli e per maternità.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marialuisa GNECCHI (PD) ringrazia il sottosegretario per i dati forniti, che forniscono un utile contributo anche ai fini dell'indagine conoscitiva, attualmente in corso di svolgimento, sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne. Ritiene che i dati comunicati oggi, che indicano un limitato accesso all'accredito figurativo previsto dalla legge n. 335 del 1995, dimostrino ancora una volta che, ogniqualevolta si introducono troppi vincoli in una disciplina di favore, se ne pregiudica l'effettiva utilizzabilità da parte dei potenziali beneficiari. A suo avviso, visto che ormai il sistema di calcolo contributivo è stato esteso a tutti gli assicurati, sarebbe necessario introdurre norme relative alla contribuzione figurativa per i periodi di cura, dal momento che l'Italia è l'unica tra i Paesi dell'Unione europea a non prevedere un simile riconoscimento

contributivo. Nel segnalare che sarebbe un beneficio utilizzabile astrattamente anche dagli uomini, che tuttavia porterebbe grandi benefici in primo luogo per le lavoratrici, che più spesso si dedicano ad attività di cura, sottolinea che la parità di trattamento tra uomini e donne è stata introdotta solo sul versante dei requisiti per l'accesso al pensionamento.

5-08249 Chimienti: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori dello stabilimento di Villanova Monferrato della società Bistefani Gruppo Dolciario Spa.

Il sottosegretario Luigi BOBBA all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvia CHIMIANTI (M5S), ringraziando il sottosegretario, rileva la necessità che la Bauli Spa rispetti l'impegno assunto in passato di mantenere in Piemonte la lavorazione dei prodotti attualmente realizzati nello stabilimento Bistefani di Villanova Monferrato. Ricorda che i lavoratori della Bistefani hanno scioperato il 30 e il 31 marzo 2016 contro il trasferimento delle produzioni nello stabilimento di Castel d'Azzano, in provincia di Verona, sottolineando che il successivo incontro tra le parti sociali, svoltosi il 1° aprile, è fallito perché i vertici della Bauli Spa non hanno accettato le proposte dei rappresentanti sindacali, che richiedevano maggiori tutele per i lavoratori.

Nell'auspicare che nell'incontro previsto per la giornata odierna si compiano effettivi passi avanti, rileva in ogni caso l'opportunità della convocazione di un tavolo di confronto, al quale partecipino anche i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, perché in Piemonte sia scongiurata la perdita di un marchio storico e di posti di lavoro.

5-08275 Damiano: Tutela dei diritti dei lavoratori poligrafici impiegati nelle attività produttive dei quotidiani « Il Messaggero », « Il Mattino » e « Il Gazzettino », oggetto di trasferimento di ramo di azienda.

Il sottosegretario Luigi BOBBA all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco MICCOLI (PD), cofirmatario dell'interrogazione, pur ringraziando il sottosegretario, si dichiara non soddisfatto della risposta, in quanto essa non reca indicazioni su una pronta soluzione del problema segnalato. A suo avviso, infatti, le attività in corso non configurano tanto un ammodernamento del gruppo Caltagirone, ma un suo vero e proprio spacchettamento, che potrebbe portare ad una destrutturazione del contratto di lavoro. Ritiene che il modello seguito potrebbe essere considerato un esempio al quale si potranno ispirare anche altri imprenditori, con prevedibili conseguenze negative sui lavoratori. Esprime, inoltre, il timore che i lavoratori interessati dal trasferimento possano perdere i benefici previdenziali di cui hanno usufruito finora, ricordando come essi siano impiegati in orari notturni e siano esposti ad agenti chimici potenzialmente pericolosi per la salute.

Reputa, pertanto, che, anche in considerazione degli incentivi dei quali il gruppo Caltagirone ha fruito e continua a fruire, debba scongiurarsi il pericolo di una lesione dei diritti dei lavoratori di un settore particolarmente delicato per la democrazia del nostro Paese, quale quello della stampa.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 7 aprile 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.40.

ALLEGATO 1

5-08205 Gnechi: Applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, in materia di accredito di contributi figurativi per periodi di educazione e assistenza dei figli e per maternità.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare degli onorevoli Gnechi ed altri si chiede di conoscere quante siano le lavoratrici madri che abbiano beneficiato dei periodi di accredito figurativo di cui all'articolo 1, comma 40, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, della legge n. 335 del 1995, relativamente ai trattamenti pensionistici liquidati esclusivamente sulla base del sistema contributivo per il periodo dal 1° gennaio 1996, al 31 dicembre 2015.

Al riguardo l'INPS – espressamente interpellato dal Ministero che rappresento – ha comunicato che nessuna lavoratrice madre si è avvalsa del beneficio dell'accredito contributivo di cui all'articolo 1, comma 40, lettera *c)*, della legge n. 335 del 1995.

Per quanto concerne, invece, le lettere *a)* e *b)* della medesima disposizione normativa, l'INPS ha accertato che:

con riferimento alla gestione pubblica, 4.229 sono le posizioni assicurative che hanno beneficiato dell'accredito figurativo, di cui 3.993 riguardano la lettera *a)* e 236 la lettera *b)*;

con riferimento invece alla gestione privata, solo sette posizioni assicurative hanno beneficiato di periodi con contribuzione figurativa assimilabile agli accrediti previsti dalla legge n. 335 del 1995.

ALLEGATO 2

5-08249 Chimienti: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori dello stabilimento di Villanova Monferrato della società Bistefani Gruppo Dolciario Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Chimienti ed altri – inerente alla situazione occupazionale e produttiva dello stabilimento Bistefani di Villanova Monferrato (AL) – faccio presente quanto segue.

L'impresa Bistefani Gruppo Dolciario spa – avente sede legale e produttiva in Villanova Monferrato (AL) – ha rappresentato una delle più importanti realtà industriali italiane del settore dolciario.

Nel febbraio 2013, l'impresa è stata acquisita dalla Bauli spa, impresa veronese *leader* a livello mondiale nella produzione e vendita di prodotti da forno.

Nello scorso mese di marzo – nel corso di un incontro con le rappresentanze sindacali dei lavoratori – i vertici aziendali della Bauli spa hanno manifestato l'intenzione di trasferire la produzione dello stabilimento di Villanova Monferrato presso il sito di Castel d'Azzano (VR).

Le ragioni addotte dall'impresa si sostanziano negli elevati costi di gestione dello stabilimento di Villanova Monferrato rispetto ai volumi di produzione con conseguente necessità di un raddoppio della produzione stessa, tuttavia non ritenuto possibile a causa dei limiti intrinseci delle tecnologie presenti nonché delle attuali condizioni di mercato.

I vertici aziendali hanno altresì reso noto di aver investito nello stabilimento di Villanova Monferrato circa 18 milioni di euro per il rilancio della produzione senza tuttavia aver ottenuto risultati sod-

disfacenti. Da qui, la necessità per Bauli spa di intraprendere un più ampio piano di razionalizzazione e riorganizzazione dei propri siti produttivi in Italia (ricordo, infatti che la Bauli spa oltre al marchi Bistefani Gruppo Dolciario spa, detiene anche i marchi Doria, Alemagna e Motta.

La Bauli spa offerto ai dipendenti dello stabilimento di Villanova Monferrato – pari a 115 unità lavorative – il mantenimento dei rapporti di lavoro in essere a condizione che gli stessi accettino il trasferimento presso lo stabilimento di Castel d'Azzano (VR). In proposito, la Bauli spa si è impegnata ad offrire un sostegno economico al trasferimento per un importo pari a mille euro lordi mensili, per 12 mesi, nonché un supporto logistico per la ricerca degli alloggi dei dipendenti trasferiti.

L'impresa, inoltre, avendo preso atto di alcune indisponibilità al trasferimento, ha manifestato la disponibilità ad aprire una procedura di mobilità incentivata per tutti i 115 lavoratori, proponendo un incentivo all'esodo pari a 14 mensilità in aggiunta all'indennità di mobilità. La Bauli spa, inoltre, ha manifestato l'intenzione di estendere la procedura di esodo incentivato anche a quei lavoratori che, inizialmente trasferitisi, ritenessero di non poter proseguire l'esperienza lavorativa nello stabilimento di Verona.

Lo scorso 1° aprile, presso la sede Confindustria di Alessandria, si è tenuto un nuovo incontro tra l'impresa e le

organizzazioni sindacali dei lavoratori nel corso del quale le Parti hanno valutato possibili opzioni per il raggiungimento di una soluzione condivisa. Informo al riguardo che un prossimo incontro è fissato proprio in data odierna.

Ciò posto, faccio presente che il Ministero dello sviluppo economico — espressamente interpellato per la parte di competenza — ha reso noto di essere a conoscenza della situazione dello stabilimento di Villanova Monferrato e che attualmente sono in corso — presso i

propri uffici — approfondimenti ai fini dell'attivazione di un tavolo di confronto tra le Parti.

Da ultimo, nel rilevare che, allo stato, le Parti sociali non hanno richiesto all'Amministrazione che rappresento alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale dello stabilimento di Villanova Monferrato, posso comunque assicurare che il Ministero del lavoro continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, anche nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità.

ALLEGATO 3

5-08275 Damiano: Tutela dei diritti dei lavoratori poligrafici impiegati nelle attività produttive dei quotidiani « Il Messaggero », « Il Mattino » e « Il Gazzettino », oggetto di trasferimento di ramo di azienda.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli onorevoli interroganti – con il presente atto parlamentare – pongono l'attenzione del Governo la situazione dei lavoratori del gruppo editoriale Caltagirone.

Il gruppo Caltagirone ha avviato un progetto di modernizzazione di alcune attività volto a caratterizzare le testate giornalistiche dei quotidiani « Il Mattino » ed « Il Messaggero » e « Il Gazzettino » per tipo di attività: prestampa e stampa; amministrazione e servizi. Tale progetto, dopo essere stato approvato dalle assemblee delle società interessate, è stato reso operativo secondo tempi e modalità previste dalla legge. Il progetto intende semplificare la struttura organizzativa del gruppo che, cresciuto negli anni anche attraverso acquisizioni, è oggi composto da molte società aventi nella sostanza un medesimo scopo sociale e attività simili. Tale modello organizzativo è ritenuto dal gruppo insostenibile e incompatibile con le attuali dimensioni delle società interessate nonché con le presenti e future condizioni del mercato.

In particolare, mediante distinte procedure di trasferimento di ramo d'azienda:

« Il Messaggero » ha trasferito i settori prestampa-stampa e amministrazione-servizi in due rispettive società: Stampa Roma 2015 e Servizi Italia 15;

« Il Mattino » ha compiuto identica operazione in Stampa Napoli 2015 e in Servizi Italia 15;

« Il Gazzettino » ha trasferito il solo settore servizi (essendo prestampa-stampa

già affidate ad altra società) alla citata società Servizi Italia 15.

Il progetto coinvolge:

62 lavoratori, di cui due dirigenti, trasferiti a Stampa Roma 2015;

26 lavoratori, di cui due dirigenti, trasferiti a Stampa Napoli 2015;

78 lavoratori, di cui tre dirigenti, trasferiti a Servizi Italia 15.

Preciso che non ci sono stati licenziamenti e le sedi di lavoro sono rimaste invariate.

Per quanto riguarda i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati, le società Stampa Roma 2015 e Stampa Napoli 2015 manterranno il contratto collettivo nazionale di lavoro poligrafico. La società Servizi Italia 15, aderente a Confcommercio, ha adottato, invece, il contratto collettivo nazionale di lavoro del terziario. Per questo motivo è stato già avviato con le Organizzazioni sindacali del terziario un tavolo di armonizzazione dei trattamenti economici e normativi dei lavoratori interessati. Mi riferisco in particolare: all'inquadramento contrattuale, al trattamento retributivo, agli scatti di anzianità, all'orario lavoro, alle ferie ed ai permessi, ai fondi di previdenza complementare e sanitaria, ai *ticket restaurant*. Informo al riguardo che il prossimo incontro è fissato per giorno 11 aprile.

Per quanto concerne i licenziamenti operati dal quotidiano « Il Mattino » – di cui si fa menzione nel presente atto –, la

Direzione territoriale del lavoro di Napoli non ha rilevato, dalla documentazione esaminata, nessuna correlazione tra essi ed il progetto poc'anzi illustrato. Tali licenziamenti, infatti, vanno collocati nel contesto di un processo di riorganizzazione aziendale avviato alcuni anni addietro che ha determinato, tra l'altro, l'affidamento esclusivo a terzi delle attività relative ai sistemi informativi. Tali processi riorganizzativi, si sono resi indispensabili per la grave situazione di crisi economico-finanziaria che da anni interessa « Il Mattino » nonché l'intero settore dell'editoria. *Il Mattino* ha dunque licenziato – per giustificato motivo oggettivo consistente nella soppressione del posto di lavoro – tre addetti ai sistemi informativi impiegati presso la sede di Napoli.

Tali licenziamenti sono stati adottati nel pieno rispetto della procedura prevista dalla legge n. 604 del 1966 come modificata dalla cosiddetta « Legge Fornero ». Preciso che i licenziamenti sono stati preceduti da diversi incontri sindacale anche a livello nazionale. Ricordo, inoltre, che i lavoratori hanno impugnato tali licenziamenti e, pertanto, sarà il giudice del lavoro a pronunciarsi in merito ad essi.

Faccio presente, inoltre, che il Ministero che rappresento, con il decreto n. 91015 del 15 luglio 2015, ha concesso il trattamento di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale dovuta a crisi aziendale per un massimo di 35 giornalisti professionisti de « Il Messaggero », relativamente al periodo dal 10 novembre 2014 al 9 novembre 2015. La società ha, inoltre, presentato istanza per il secondo anno di trattamento, dal 10 novembre 2015 al 9 maggio 2016, che è attualmente in fase istruttoria.

E ancora, con il decreto n. 91794 del 10 settembre 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha concesso il trattamento di integrazione salariale a se-

guito della stipula di un contratto di solidarietà in favore di 78 lavoratori de « Il Mattino » e relativamente al periodo al 1° aprile 2015 al 31 marzo 2016.

Infine, con i decreti n. 91016 e n. 94829, il Ministero che rappresento ha concesso il trattamento di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale dovuta presenza di crisi aziendale per un massimo di 103 giornalisti professionisti de « Il Gazzettino » relativamente al periodo dal 15 gennaio 2015 al 14 gennaio 2016. La società ha, inoltre, presentato istanza per il secondo anno di trattamento dal 15 gennaio 2016 al 14 gennaio 2017, che è attualmente in fase istruttoria.

Il Dipartimento dell'editoria e dell'informazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che le testate del gruppo Caltagirone hanno usufruito dei contributi pubblici diretti, previsti per le imprese editoriali, dal 1981 al 1989. Più di recente il medesimo gruppo ha usufruito di alcune misure indirette di sostegno pubblico volte a facilitare le ristrutturazioni aziendali rese necessarie nell'attuale contesto di crisi del mercato editoriale. Tale Dipartimento ha chiarito, altresì, che la propria attività si esaurisce nella verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'erogazione delle provvidenze e, pertanto, non può entrare nel merito delle strategie aziendali o nella gestione dei rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori.

Da ultimo, nel rilevare che, ad oggi, non è stato richiesto dalle parti interessate alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale sono comunque in condizione di assicurare la disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a monitorare i futuri sviluppi della vicenda anche nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità, tenuto conto degli strumenti di tutela finora attivati.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-08323 Monchiero: Gravi episodi di maltrattamenti di anziani e di persone con disabilità o malattie psichiche	205
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	208
5-08324 Nizzi: Ritiro dal mercato di prodotti farmaceutici difettosi e non rintracciabili. ..	206
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	210
5-08325 Silvia Giordano: Pericoli per la salute dei residenti nell'area delle Fonderie Pisano ...	206
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	212
5-08326 Borghese: Riordino ospedaliero della regione Puglia	206
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	214
5-08327 Carnevali: Carenza o irreperibilità di determinati medicinali	207
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	216

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 7 aprile 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 10.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 7 aprile 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 12.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle

sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08323 Monchiero: Gravi episodi di maltrattamenti di anziani e di persone con disabilità o malattie psichiche.

Adriana GALGANO (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Adriana GALGANO (SCpI), replicando, prende atto della risposta, auspicando una

rapida conclusione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge S. 1325, menzionato dal rappresentante del Governo, che, tra le altre disposizioni, contiene quella volta a inasprire le sanzioni per i reati commessi ai danni di persone ricoverate presso strutture sanitarie o sociosanitarie.

Richiama, inoltre, l'opportunità di procedere all'esame della proposta di legge C. 2705, a prima firma della collega Vezzali, che prevede, tra l'altro, la videosorveglianza presso le strutture socio-assistenziali per anziani come strumento di prevenzione degli abusi. Sottolinea, al riguardo, il dato negativo rappresentato dal fatto che le violenze emergono quasi sempre a seguito di indagine svolte dalle Forze di polizia e non in seguito a controlli operati dalle ASL. Insiste, in conclusione, per una maggiore vigilanza a tutela di persone che si trovano in una situazione di debolezza e, pertanto, non sono in grado di difendersi da sole.

5-08324 Nizzi: Ritiro dal mercato di prodotti farmaceutici difettosi e non rintracciabili.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo RUSSO (FI-PdL), replicando, osserva che con ogni probabilità dovrà ritornare sul tema oggetto dell'interrogazione in quanto dalla risposta appare evidente come non sia stato compiuto alcun passo in avanti nella direzione di superare le criticità connesse ad una piena tracciabilità dei prodotti farmaceutici. Rileva che tali criticità sono in gran parte inerenti all'attività di stampigliatura, osservando che l'azione del Governo nei confronti dell'Istituto poligrafico dello Stato non appare incisiva. Insiste, quindi, sull'assunzione di iniziative per prevenire gravi danni nei confronti sia del Sistema sanitario nazionale che dei singoli pazienti.

5-08325 Silvia Giordano: Pericoli per la salute dei residenti nell'area delle Fonderie Pisano.

Silvia GIORDANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvia GIORDANO (M5S), replicando, rileva che la procedura delineata nella risposta appare come l'ennesima perdita di tempo a danno della salute dei cittadini, sottolineando che in Campania il Governo prosegue nella politica di non assumere decisioni, come dimostrato in maniera eclatante in relazione alla candidatura dell'ex sindaco di Salerno, De Luca, alla carica di presidente della regione, in violazione della cosiddetta legge Severino. Pone, quindi, in evidenza le numerose analogie tra il caso di Salerno e quanto accaduto a Taranto, segnalando l'incremento di forme tumorali sia tra i lavoratori delle Fonderie Pisano sia tra gli abitanti delle zone adiacenti. Ricordando che è in corso un'indagine della magistratura, ribadisce che sarebbe compito della politica affrontare questioni che riguardano la salute dei cittadini senza delegare ad altri organi un'eventuale risposta.

5-08326 Borghese: Riordino ospedaliero della regione Puglia.

Vincenza LABRIOLA (Misto) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vincenza LABRIOLA (Misto), replicando, comunica di essere già a conoscenza dei dati forniti, osservando che ancora una volta il Governo « scarica » ogni responsabilità sul livello regionale.

Ribadisce che, a fronte della rilevante presenza di fonti inquinanti, andrebbe garantita la presenza di strutture di cura adeguate ai bisogni della cittadinanza. Sottolinea che, invece, nell'area di Taranto vi è una cronica insufficienza sia di posti letto sia di personale sanitario, invitando i rappresentanti del Governo a visitare le strutture ospedaliere per rendersi conto della grave situazione che deve affrontare quotidianamente la cittadinanza, anche nel caso in cui vi sia una semplice concomitanza temporale di eventi infausti.

5-08327 Carnevali: Carenza o irreperibilità di determinati medicinali.

Elena CARNEVALI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Elena CARNEVALI (PD), replicando, nell'esprimere apprezzamento per la puntualità della risposta, osserva che all'atto pratico per il singolo paziente non vi è un grande differenza tra l'interruzione della fornitura e una locale irreperibilità quando non esistono farmaci sostitutivi per curare gravi patologie. Si augura, pertanto, che, a seguito degli interventi normativi richiamati nella risposta, si possa trovare una soluzione al problema, attraverso un incremento e una maggiore capillarità degli accertamenti e una maggiore severità delle eventuali sanzioni.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.50.

ALLEGATO 1

5-08323 Monchiero: Gravi episodi di maltrattamenti di anziani e di persone con disabilità o malattie psichiche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla grave problematica segnalata nell'atto ispettivo in esame, in via preliminare, segnalo che la Prefettura di Parma ha comunicato che il 18 marzo 2016, a seguito di una lunga ed intensa attività di indagine condotta dai Carabinieri della Compagnia di Parma, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Parma, sono state eseguite misure di privazione della libertà nei confronti di sette persone, tutti operatori, della « casa protetta » Villa Matilde ubicata in Neviano degli Arduini, in località Bazzano.

L'indagine è stata condotta anche mediante intercettazioni audio e video, ed è scaturita da dichiarazioni rese da parte di un'operatrice tirocinante presso detta struttura che, venuta a conoscenza che una sua collega aveva costretto un degente a raccogliere e ingerire della pasta dal pavimento per punirlo di aver fatto cadere il cibo, si era rivolta ai Carabinieri della Stazione di Neviano degli Arduini.

Le attività investigative hanno consentito di accertare come gli arrestati, tra l'ottobre del 2015 ed il febbraio del 2016, unitamente ad altre quattro persone a cui sono stati notificati avvisi di garanzia, abbiano sottoposto alcuni anziani degenti ad una azione di maltrattamento, mediante percosse, vessazioni e mancati interventi di soccorso sanitario.

In particolare, si sono registrati sistematici episodi di violenza fisica, minacce verbali e materiali, condotte omissive, condotte denigratorie ed umilianti. Anche il direttore della struttura è stato indagato, e gli è stato notificato un avviso di garanzia

per aver omesso di denunciare all'Autorità Giudiziaria gli episodi di violenza di cui era venuto a conoscenza.

A seguito dei gravissimi eventi, l'AUSL di Parma ha provveduto a sospendere la convenzione in atto con detta struttura per i pazienti psicogeriatrici; è stato inoltre adottato il provvedimento temporaneo di sospensione dell'accreditamento.

Una adeguata ed efficace azione di contrasto agli accadimenti in esame, richiede una forte attività di vigilanza e controllo da parte delle strutture assistenziali stesse e delle ASL, nonché da parte delle regioni che, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, devono intervenire nella definitiva risoluzione delle problematiche evidenziate.

Infatti, l'accreditamento istituzionale rappresenta il riconoscimento che l'Ente Regione, ossia l'Organismo accreditante, concede alle Aziende/strutture sanitarie, già autorizzate a svolgere attività sanitarie, quali potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

La normativa regionale, in accordo con quella nazionale, detta indicazioni precise sui requisiti che tutte le strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali devono possedere per poter operare nel territorio regionale.

Con le verifiche, ordinariamente condotte dagli organismi regionali preposti, si assicura che l'assistenza sia di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini, e che sia appropriata rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e relazionali della persona.

Le attività di programmazione nazionale richiamano, con forza, il dovere di porre particolare riguardo agli aspetti di umanizzazione e, in linea con l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, nel documento recante *Disciplinare per la revisione della normativa dell'accreditamento*, del 20 dicembre 2012, tra i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento sono compresi quelli che riguardano l'umanizzazione e personalizzazione dell'assistenza: tali requisiti sono volti a orientare le attività assistenziali ed organizzative all'accoglienza dei pazienti, considerando le diverse esigenze relative all'età, al genere e a particolari condizioni di salute e di fragilità fisica e psicologica.

Inoltre, nell'ambito delle attività volte alla gestione del rischio clinico e alla promozione della qualità e sicurezza delle cure, il Ministero della salute monitora un pannello di eventi sentinella, tra i quali l'evento «violenza su paziente»; ciò nell'intento di richiamare l'attenzione di regioni, aziende e singoli operatori sanitari sulla necessità di vigilare sul verificarsi di tali eventi, nonché sulle condizioni che li determinano e sulle azioni da mettere in atto per prevenire il loro accadimento.

In relazione alla violenza di genere le regioni sono state, inoltre, incoraggiate ad attivare percorsi di sensibilizzazione degli operatori di Pronto Soccorso, di Medicina Generale, di Pediatria di libera scelta e di Continuità assistenziale, e ad elaborare specifici progetti inerenti alla prevenzione della violenza secondo le buone pratiche già adottate da alcune regioni, all'individuazione di segni e sintomi ascrivibili alla violenza sessuale, fisica e psicologica, anche mediante schede di rilevazione per valutare l'entità e l'impatto della violenza subita.

Gli altri indirizzi ai quali le regioni fanno riferimento, nell'elaborazione dei progetti, sono: l'utilizzo nella pratica clinica di protocolli condivisi ed uniformi, in

particolare per la definizione di maltrattamento domestico e/o intrafamiliare, l'attivazione di percorsi per l'accoglienza e l'assistenza all'interno delle strutture sanitarie delle vittime di violenza, l'attivazione o l'implementazione di percorsi sanitari e socio sanitari per la presa in carico e la continuità assistenziale alle vittime di violenza e l'attivazione di programmi per il trattamento degli uomini autori di violenze di genere e domestiche e/o intrafamiliari.

I progetti presentati dalle regioni nel 2012 sono stati 23, e 11 di essi promuovono azioni volte a tutelare le vittime della violenza di genere.

Si aggiunga che il Ministero della salute per il tramite dei Carabinieri dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità, svolge una attività di alta vigilanza per rilevare e deferire, agli Organi competenti, inadempienze, comportamenti impropri ed abusi.

Da ultimo, con particolare riferimento agli accadimenti occorsi presso una struttura di Grottaferrata, accreditata con il Servizio Sanitario Regionale, si rappresenta che, in data 11 marzo 2016, il Ministero della salute ha inviato alla regione Lazio una richiesta di informazioni, per sapere se la stessa sia dotata «di uno specifico sistema di monitoraggio e verifica dell'attività che si svolge nelle molteplici strutture private accreditate che operano nel settore, al fine di scongiurare il possibile ripetersi di casi analoghi».

Da ultimo ricordo che nel ddl di iniziativa del Ministro della salute, AS 1324, recante disposizioni in materia sanitaria – il cui *iter* è in fase di conclusione in 12 Commissione Senato – all'articolo 6 è prevista una specifica disposizione, volta ad inasprire le sanzioni per i reati contro la persona, commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semi residenziali.

ALLEGATO 2

5-08324 Nizzi: Ritiro dal mercato di prodotti farmaceutici difettosi e non rintracciabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione delineata nell'atto ispettivo in esame, è opportuno ricordare che il Ministero della salute ha il compito di definire i requisiti tecnici del bollino e le modalità della sua adozione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato cura la produzione di bollini farmaceutici poiché questi ultimi sono ricompresi nell'elenco delle carte valori presente nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013.

Il ruolo di vigilanza e controllo sulla produzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è in carico al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro.

Il Ministero della salute, a seguito di precedenti segnalazioni dello stesso problema, ha provveduto a richiedere chiarimenti e dimensione del fenomeno all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che ha comunicato le azioni correttive messe in atto.

È opportuno ricordare che, ai sensi del decreto 30 maggio 2014, articolo 3, comma 2, «lo strato intermedio, opportunamente trattato con sistemi di sicurezza idonei a garantirne l'originalità, riporta sulla superficie eccedente le dimensioni dello strato superiore, il numero progressivo della confezione in chiaro. Il suddetto strato intermedio, destinato a rimanere solidale con il confezionamento esterno del medicinale, è dotato di caratteristiche di adesività tali da assicurare la permanenza del bollino

sul confezionamento stesso per tutto il periodo di validità del medicinale e da garantire la distruzione o il palese deterioramento del bollino come conseguenza di tentativi di rimozione».

Infatti, la funzione dello strato intermedio è assicurare la leggibilità del numero progressivo, al fine di garantire comunque l'identificazione della confezione, anche quando lo strato superiore del bollino viene rimosso per erogazioni a carico del SSN.

Tuttavia, l'identificazione della confezione risulta assicurata dallo strato superiore del bollino che contiene:

a) il codice AIC riportato sia in chiaro sia mediante tecnica di rappresentazione, che ne consente la lettura automatica;

b) l'identificazione della confezione derivante dalla combinazione della denominazione del medicinale con l'indicazione del dosaggio, della forma farmaceutica e del numero di unità posologiche;

c) il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

d) il numero progressivo riportato sia in chiaro (obbligatorio per i bollini prodotti a decorrere dal 1° gennaio 2016) sia mediante la tecnica di rappresentazione, che ne consente la lettura automatica.

Pertanto, il problema dell'identificazione della confezione a fronte della cancellazione del numero progressivo sullo strato intermedio, si pone solo per le confezioni prive dello strato superiore: per questa ragione, la disfunzione segna-

lata ha ricadute sulla rintracciabilità di confezioni fuoriuscite dal canale distributivo legale.

In ogni caso, si evidenzia come il sistema di tracciatura dei farmaci in Italia sia completo ed efficace, consentendo di seguire il farmaco dalla produzione all'utilizzazione finale.

In merito ai controlli, l'AIFA e i Carabinieri del NAS sono aggiornati tempestivamente di tutte le problematiche emergenti in merito alla tracciabilità furti, smarrimenti, ecc.

Rimanendo sempre sul tema e sulla base di quanto affermato dall'AIFA, i fatti in esame non attengono a difetti di qualità del prodotto farmaceutico, bensì a problematiche di tracciabilità, che intervengono

in una fase della distribuzione in cui l'AIFA non è in grado di svolgere alcuna attività di controllo.

Si fa peraltro presente che i lamentati difetti di produzione dei bollini ottici sono in grado di produrre conseguenze potenzialmente serie, in termini di disponibilità di farmaci anche di importanza strategica, solo laddove il ritiro dal mercato di ingenti quantità di confezioni recanti bollino difettoso abbiano l'effetto di indurre uno stato di carenza di una o più specialità medicinali.

Si sottolinea nuovamente, tuttavia, che anche in tali casi la carenza non sarebbe in alcun modo ascrivibile a difetti qualitativi del medicinale, né all'omissione o all'errato svolgimento di attività di controllo spettanti ad AIFA.

ALLEGATO 3

5-08325 Silvia Giordano: Pericoli per la salute dei residenti nell'area delle Fonderie Pisano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla problematica in esame, la Giunta Regionale della Campania ha inteso precisare quanto segue.

In data 28 gennaio 2016, le Autorità regionali hanno acquisito le risultanze dell'ispezione straordinaria richiesta dall'Autorità Giudiziaria ed effettuata dal Dipartimento ARPAC Caserta presso la « Ditta Fonderie Pisano & C. spa », ubicata in Salerno, da cui sono emerse numerose e gravi violazioni nella gestione degli impianti.

Il 19 febbraio 2016, la Ditta è stata diffidata a rimuovere le criticità riscontrate, con contestuale sospensione dell'attività per un tempo indeterminato.

In data 2 marzo 2016, la Ditta ha fatto richiesta di sopralluogo per la verifica delle attività di adeguamento, comunicando la rimozione delle criticità riscontrate da ARPAC Caserta.

Il giorno 8 marzo 2016, l'ARPAC Salerno ha trasmesso verbale del sopralluogo di verifica degli interventi eseguiti dalla Ditta per la rimozione delle criticità riscontrate, non evidenziando motivi ostativi alla ripresa dell'attività lavorativa, la quale è stata disposta il 9 marzo 2016, con prescrizioni in merito alle attività e ai controlli da svolgersi e, in particolare:

a) è stato fatto obbligo alla « Ditta Fonderie Pisano & C. spa » di effettuare, entro trenta giorni dal riavvio dell'esercizio, tutti gli autocontrolli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo. Il Dipartimento ARPAC di Salerno verificherà la regolarità delle misure ed il rispetto dei valori limiti di emissione;

b) il Dipartimento ARPAC di Salerno, entro trenta giorni dal riavvio dell'esercizio, condurrà propri controlli, anche di tipo analitico;

c) la « Ditta Fonderie Pisano & C. spa » deve produrre, entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento, istanza per la regolarizzazione amministrativa delle modifiche proposte e/o già attuate, anche se migliorative degli aspetti ambientali;

Inoltre, l'ASL Salerno considera l'opportunità di attivare una rete di monitoraggio biologico, ambientale ed umano, che accompagni l'attuazione delle prescrizioni, per valutarne gli effetti dal punto di vista sanitario, in termini di tutela della salute dei lavoratori e della popolazione generale; e il Dipartimento ARPAC di Salerno dovrà svolgere apposita attività ispettiva sull'installazione, con periodicità non superiore ai sei mesi.

Con la medesima nota, alla Direzione Tecnica ARPAC Napoli e ai Dipartimenti di Caserta e di Salerno è stato demandato l'incarico dell'urgente invio di un'apposita relazione di valutazione, di concerto con la competente ASL, che per i diversi comparti ambientali e di intervento, verifichi, da un lato, la sussistenza ed applicabilità di tecnologie e pratiche operative ottimali, capaci di contenere al minimo l'impatto, dall'altro, l'idoneità di tali tecnologie e pratiche a garantire la protezione della salute e dell'ambiente, individuando idonei strumenti per la verifica e il monitoraggio di tali aspetti, per consentire alle competenti Autorità regionali la valutazione del

ricorso alla procedura di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o di variazione dell'installazione.

In esito alla relazione di valutazione sarà disposta la procedura di riesame per l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Con nota del 6 aprile 2016, il comune di Salerno ha comunicato che l'ASL Salerno ha attivato, a partire dal 14 marzo 2016, uno studio epidemiologico osservazionale, in collaborazione con il Diparti-

mento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Salerno, attraverso l'Osservatorio sulle Malattie Occupazionali ed Ambientali, istituito con deliberazione dell'ASL Salerno n. 59, del 25 gennaio 2016.

Questa ultima iniziativa potrà offrire elementi tali da consentire nei limiti delle competenze, di attivare un'azione di verifica del Ministero della salute e dei suoi organismi collegati.

ALLEGATO 4

5-08326 Borghese: Riordino ospedaliero della regione Puglia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto concerne la riorganizzazione della propria rete ospedaliera, la regione Puglia ha inviato ai Ministeri affiancanti la D.G.R. n. 161/2016 e, successivamente, la D.G.R. n. 265/2016 che rettificava la precedente.

Tale documentazione, come previsto dalla legge n. 208 del 2105 (Legge di Stabilità 2016), è stata sottoposta all'esame del Tavolo del «Regolamento sugli standard ospedalieri» (d.m.n. 70/2015), che l'ha ritenuta non sufficiente per esprimere una valutazione, considerata la mancanza di elementi essenziali e prioritari, rispetto ad un disegno di rete assistenziale completa e coerente con il d.m.n. 70/2015.

Il Tavolo del «Regolamento sugli standard ospedalieri» ha rinviato la valutazione di merito alla presentazione di un provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera integrato con la rete dell'emergenza-urgenza, che tenga conto di tutte le osservazioni già formulate dai Ministeri affiancanti.

Più in particolare, si segnala che dalla banca dati di questo Ministero risultano, per la regione Puglia, al 31 dicembre 2015, n. 13.121 posti letto (pl) totali, di cui n. 2.398 posti letto distribuiti nei presidi privati accreditati e n. 10.723 posti letto afferenti ai presidi pubblici.

In merito alla attivazione di n. 15 posti letto di pneumologia presso l'Ospedale di Manduria, con conseguente disattivazione della stessa unità presso l'Ospedale «SS Annunziata», dalla banca dati ministeriale, per l'annualità 2015, non risultano assegnati posti letto alle strutture pubbliche per la citata disciplina, elemento confermato dall'ultimo atto programmatico pervenuto.

Gli unici posti letto allocati sono n. 32 pl presso tre case di cura private accreditate (n. 10 «Casa di Cura San Camillo», n. 12 «Casa di Cura Villa Verde» e n. 10 «Centro Medico Maugeri» di Ginosa), i quali, nella D.G.R. n. 265/2016 risultano incrementati a n. 37 pl (n. 12 posti letto presso la «Casa di Cura Villa Verde», n. 15 presso la «Casa di Cura San Camillo» e n. 10 presso il «Centro Medico Maugeri» di Ginosa).

Relativamente all'assenza di Cardiologia e di Chirurgia Toracica presso il Presidio «SS Annunziata» di Taranto (identificato, nell'ultimo atto programmatico, come Presidio di II livello) occorre evidenziare quanto segue.

Fermo restando il bacino di utenza per il dimensionamento degli Ospedali di II livello (tra 600.000 e 1.200.000 ab.), il d.m.n. 70/2015 prevede per alcune discipline specialistiche un bacino di utenza più ampio (per la Chirurgia Toracica è compreso tra 800.000 e 1.500.000 ab.), consentendo un'adeguata concentrazione di volumi di attività, a garanzia di migliori esiti qualitativi.

Considerando che la popolazione residente nella Regione Puglia (dati ISTAT) al 1° gennaio 2015 è pari a 4.090.105 (per la provincia di Taranto circa 600.000 ab.), è possibile prevedere fino ad un massimo di n. 5 punti di offerta di Chirurgia Toracica.

Nell'ultimo atto programmatico, la stessa regione prevede di mantenere n. 6 punti di offerta per la citata disciplina (n. 3 presso l'ASL di Bari, n. 2 presso l'ASL di Foggia e n. 1 presso l'ASL di Lecce).

Dalla banca dati ministeriale si evince che non risultano attivi posti letto per le

cite discipline presso strutture pubbliche afferenti alla ASL di Taranto, mentre risultano attivi n. 13 pl di Cardiocirurgia presso la « Casa di Cura Villa Verde ». Tale configurazione è stata confermata anche dalla D.G.R. n. 265/2016.

Nell'ambito del rispetto dei bacini di utenza per disciplina, rientra nelle competenze esclusive regionali, legate alla organizzazione dei servizi sanitari, l'eventuale riallocazione dei punti di erogazione in considerazione di specificità dei territori, documentate sulla base di criteri epidemiologici e di accessibilità, tale che l'offerta sia adeguatamente parametrata alla domanda di salute.

Ad integrazione di quanto segnalato, si aggiunge che la popolazione residente nei comuni di Taranto e Statte è stata oggetto di approfondite valutazioni dello stato di salute, in relazione alle note criticità ambientali.

Numerosi indicatori epidemiologici hanno sintetizzato il quadro sanitario della popolazione residente in tali territori, come documentato anche nel Rapporto « Ambiente e salute a Taranto: evidenze disponibili e indicazioni di sanità pubblica » del 2012: tale Rapporto ha documentato eccessi di mortalità per tutte le cause, per tutti i tumori e per patologie ambiente-correlate, oltre ad eccessi di mortalità per altre specifiche cause (ma-

lattie infettive, demenze, malattie circolatorie e malattie dell'apparato digerente), e per condizioni morbose di origine perinatale.

L'aggiornamento dello Studio Sentieri pubblicato nel 2014 ha confermato le criticità del profilo sanitario della popolazione di Taranto emerse precedentemente, segnalando eccessi di rischio per le patologie per le quali è verosimile presupporre un contributo eziologico delle contaminazioni ambientali che caratterizzano l'area in esame, come causa o concausa, quali: tumore del polmone, mesotelioma della pleura, malattie dell'apparato respiratorio nel loro complesso, malattie respiratorie acute, malattie respiratorie croniche.

Il quadro di eccessi in entrambi i generi riguarda anche molte altre patologie, rafforzando l'ipotesi di un contributo eziologico ambientale in un'area, come quella di Taranto, ove è predominante la presenza maschile nelle attività lavorative legate al settore industriale.

Le criticità sanitarie riguardano anche la fascia d'età pediatrica (0-14 anni), per la quale tale studio ha osservato un eccesso di mortalità per tutte le cause, e di ospedalizzazione per le malattie respiratorie acute, oltre ad un eccesso di incidenza di tumori.

ALLEGATO 5

5-08327 Carnevali: Carenza o irreperibilità di determinati medicinali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, va sottolineato come l'esportazione parallela, indicata dall'interrogante come causa della lamentata carenza di farmaci, rappresenti una pratica commerciale lecita, adottata quando il mercato estero offre condizioni di vendita sensibilmente più remunerative di quelle presenti sul mercato interno. Si tratta di un fenomeno di cui si registra una sensibile crescita negli ultimi anni non solo a livello nazionale, ma anche in ambito europeo. Tale attività, che si conforma ai principi comunitari di libera circolazione delle merci, sta tuttavia determinando delle distorsioni nel mercato, rispetto alle quali solo di recente si è iniziato ad approntare adeguati strumenti giuridici e tecnici di intervento.

Peraltro, sulla piena legittimità delle pratiche di importazione ed esportazione parallela si è pronunciata anche la Commissione Europea con la Comunicazione n. 839 del 30 dicembre 2003.

Ciò premesso, deve osservarsi che l'attuale limitata disponibilità di taluni medicinali in determinate parti del territorio nazionale non può essere definita tecnicamente come carenza in quanto, dai dati in possesso di AIFA, non risulta alcuna interruzione della loro fornitura da parte dei rispettivi titolari AIC o da parte dei loro concessionari di vendita che, dietro specifica richiesta, ne confermano la disponibilità. Di conseguenza, tali farmaci, solo temporaneamente e localmente irreperibili, non sono inseriti nell'apposito elenco dei medicinali carenti tenuto dall'AIFA e consultabile sul sito istituzionale (www.agenziafarmaco.gov.it), in apposita sezione dedicata.

Per quanto riguarda, le attività che AIFA pone in essere, nello svolgimento del proprio compito istituzionale di gestione degli stati di carenza di medicinali e di contrasto dei relativi effetti, al fine di scongiurare i rischi di interruzione della continuità terapeutica, si ricorda che la medesima Agenzia raccoglie e verifica tutte le segnalazioni, adottando, nei limiti delle proprio competenze, interventi di volta in volta mirati.

Per quanto riguarda le carenze in senso tecnico, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 219/2006, il titolare AIC è infatti obbligato a comunicare all'Agenzia la cessazione temporanea o definitiva della commercializzazione almeno due mesi prima, mentre ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 2001 vi è l'obbligo di comunicare preventivamente anche le eventuali carenze. AIFA riceve, inoltre, da tutte le parti interessate (operatori sanitari, assessorati alla sanità, pazienti/cittadini e loro associazioni, altre Autorità e altri Uffici AIFA), raccogliendole, le segnalazioni relative alle carenze dei medicinali, ne accerta l'effettività e l'entità della carenza, valutando le specifiche criticità sulla base di elementi tecnici.

Nella materia in questione, sono di recente intervenuti alcuni significativi interventi normativi che stanno producendo e produrranno effetti significativi, mi riferisco al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, che ha introdotto, all'articolo 1, comma 1, n. 1), lettera c), un'importante modifica al testo dell'articolo 1, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, che nell'attuale formulazione recita: « s) obbligo di servizio

pubblico: l'obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato, nei limiti di cui i predetti medicinali siano forniti dai titolari di AIC, e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio in questione; a tal fine, non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche ».

Tale disposizione rimodula ed integra la nozione comunitaria di obbligo di servizio pubblico, al fine di evitare o limitare situazioni contingenti di carenza o indisponibilità sul mercato interno di medicinali c.d. « critici », per i quali non esistano valide alternative terapeutiche, e siano stati già adottati provvedimenti per garantire la continuità delle cure. La nuova disposizione va letta congiuntamente ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 105 dello stesso decreto legislativo n. 219/2006.

Dal combinato disposto delle disposizioni qui sopra riportate emerge un quadro normativo innovativo dell'obbligo di servizio pubblico che consentirà, una volta a regime, di ovviare a tutte le criticità che sono oggetto dell'atto parlamentare in oggetto. La *ratio* delle nuove disposizioni, infatti, è quella di regolamentare il « mercato parallelo » dei farmaci destinati all'Italia ma poi di fatto venduti in altri paesi.

Si segnala, inoltre, che l'AIFA, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo sulla filiera, ha attivato il Comando dei Carabinieri-NAS ad effettuare ispezioni sul territorio presso distributori

e grossisti, dai primi riscontri, attualmente *sub judice*, sono emerse gravi irregolarità da parte di alcuni esercenti che hanno comportato la chiusura delle rispettive attività.

Da ultimo, si comunica che si è inteso gestire la situazione descritta, anche mediante un « Progetto Pilota Indisponibilità », coordinato dal Ministero della salute e dall'Agenzia Italiana del Farmaco, con la partecipazione dei Comandi dei Carabinieri NAS di Roma e Latina e della regione Lazio e di alcune associazioni di categoria (Farindustria, Federfarma, Federfarma Lazio, Federfarma Servizi), già dal settembre 2015, allo scopo di effettuare un diretto monitoraggio del fenomeno del *parallel export* e delle distorsioni causate alla corretta distribuzione dei medicinali.

Come ho detto il Progetto si avvale della diretta collaborazione della regione Lazio, che sta effettuando da mesi una puntuale attività di verifica sui distributori di farmaci operanti sul territorio con emanazione di provvedimenti di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione), ed ha recentemente coinvolto anche la regione Lombardia.

Le indagini sul territorio da parte dei NAS di Roma e Latina hanno già avuto inizio e i risultati saranno prossimamente resi pubblici.

Ricordo anche l'emanazione da parte del Ministero della Salute di una nota circolare del 2 ottobre 2015, nella quale è stata ribadita la separazione sostanziale e giuridica delle attività di farmacista e di quelle relative alla distribuzione all'ingrosso di medicinali, ribadendo che i medicinali acquistati dalla farmacia con utilizzo del proprio codice univoco « non possono che essere venduti al pubblico » e devono essere conservati nei magazzini annessi alla farmacia stessa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	218
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	225
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 Catanoso e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>) .	219
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	226
Ratifica Accordi in materia ambientale. S. 2312 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 3 ^a e 13 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	223
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	228
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	224
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	224

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 aprile 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.05.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione euro-

pea della Camera il parere sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4).

Il documento è articolato in cinque parti.

La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionale e consta, a sua volta, di tre capitoli aventi contenuto eterogeneo.

Il primo capitolo illustra brevemente le realizzazioni delle due Presidenze semestrali del Consiglio dell'UE nel 2015 (Lettonia e Lussemburgo); il secondo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento all'Accordo interistituzionale « Legiferare meglio », al negoziato UE-Regnò Unito sul cd. « BREXIT », alla riforma

del Tribunale UE, alla *Rule of Law* e Adesione dell'UE alla CEDU, nonché ai rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea; nel terzo capitolo, intitolato « il coordinamento delle politiche macroeconomiche », si tratta delle questioni riconducibili alle politiche economiche, monetarie, fiscali e di bilancio, al Piano di investimenti per l'Europa (cd. « Piano Juncker ») e all'Unione bancaria e servizi finanziari.

La parte seconda illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.

La parte terza della relazione è incentrata sul tema della dimensione esterna dell'Unione europea ed illustra l'azione governativa in materia di politica estera e di sicurezza comune, nonché in materia di allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con paesi terzi.

La parte quarta, concernente l'attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea, dà conto delle iniziative assunte in materia di comunicazione sulle attività dell'Unione e illustra le attività svolte dal Governo nella fase di formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'UE.

La parte quinta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE) e del Comitato Tecnico di Valutazione (CTV), agli adempimenti di natura informativa e accesso agli atti delle Istituzioni dell'Unione europea, al contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, nonché alle misure legislative e non legislative poste in essere da Parlamento e Governo per l'attuazione del diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e per la soluzione delle procedure di infrazione.

La Relazione è accompagnata da cinque allegati (che includono l'elenco dei

Consigli dell'Unione europea e dei Consigli europei svoltisi nel corso del 2015, con l'indicazione dei temi trattati, delle deliberazioni legislative assunte e delle attività non legislative svolte; le tabelle riepilogative dei flussi finanziari dell'UE all'Italia nel medesimo anno; l'elenco delle direttive recepite nel 2015; i seguiti dati agli atti di indirizzo parlamentare, incluse le risoluzioni approvate dalle Camere prima dei Consigli europei; un elenco degli acronimi).

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Interventi per il settore ittico.

Testo unificato C. 338 Catanoso e abb.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, sul testo unificato delle proposte di legge C. 338 e abbinate, recante « Interventi per il settore ittico », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il nuovo testo unificato delle proposte di legge C.338 ed abbinate, prevede un intervento organico per il settore ittico. Esso si compone di 29 articoli.

L'articolo 1 indica le finalità del provvedimento consistenti: nell'incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche; nel sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale nonché l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre.

L'articolo 2, ai fini della semplificazione e al riassetto della normativa vigente

in materia di pesca e acquacoltura, attribuisce al Governo una delega ad adottare un testo unico, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ridefinire, integrare e coordinare l'intero quadro normativo riguardante il settore.

L'articolo 3 istituisce, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, alimentato con le risorse derivanti dal contributo annuo richiesto agli esercenti la pesca sportiva e disciplinato dal successivo articolo 21. Il Fondo è finalizzato, mediante una serie di interventi, individuati con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanare, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, ogni due anni, ai seguenti scopi: la realizzazione degli investimenti nelle imprese del settore ittico per incrementare l'innovazione, la competitività e l'efficienza aziendale; le ristrutturazioni finanziarie e produttive delle imprese in difficoltà; la costituzione di società miste, di tutoraggi nell'avvio dell'attività e l'erogazione di prestiti partecipativi; gli interventi per lo sviluppo della tecnologia, per favorire l'accesso al credito e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.

L'articolo 4 destina specifiche risorse finanziarie a favore degli imprenditori ittici, singoli, associati o costituiti in organizzazioni dei produttori della pesca e dell'acquacoltura per la realizzazione di programmi volti: alla tracciabilità dei prodotti ittici e alla valorizzazione della qualità; alla promozione delle produzioni nazionali; alla promozione dell'aggiornamento professionale e della formazione continua e permanente. Il medesimo articolo dispone che al settore della pesca si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e che i soggetti legati da vincolo familiare ai sensi del medesimo articolo e che svolgono attività amministrativa, di lavorazione e di commercializzazione del pescato, potranno iscriversi alla previdenza speciale prevista per i lavoratori della pesca.

L'articolo 5 prevede che nell'ambito della programmazione negoziata debbano essere definiti gli obiettivi strategici da conseguire nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 6, al fine di ridefinire la tipologia dei distretti di pesca, sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001, che attualmente prevede che le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su « proposta della regione o delle regioni interessate ». In particolare, il comma 1 prevede che, in attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, sentite le regioni interessate, istituisce i distretti ittici per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico. In base al comma 2, i criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti ittici di cui al comma 1 e le attribuzioni ad essi di specifiche competenze sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni, la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura e le associazioni nazionali di categoria, sulla base di caratteristiche omogenee sotto il profilo della biodiversità. Il comma 3 individua le finalità dei distretti ittici, tra cui la valorizzazione dei sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività ittica e altre attività locali.

Ricorda in proposito che già esistono in diverse Regioni i distretti di pesca, richiamando ad esempio quelli di Mazara del Vallo e del Veneto. Sottolinea altresì che distretti esistono in altri settori produttivi, quali l'agricoltura e l'industria. Per i distretti di pesca, la nuova disciplina dell'articolo 6 prevede un'eccessivo accentramento da parte dello Stato, che intacca le prerogative regionali e non appare in linea con la giurisprudenza costituzionale. Ri-

leva infine che l'iter del provvedimento ha subito un rallentamento per motivi connessi alla copertura finanziaria e che quindi ci sono i margini per un ripensamento della nuova regolamentazione dei distretti di pesca.

L'articolo 7 prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possa dare incarico, con apposita convenzione, ai Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) per lo svolgimento di attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca.

L'articolo 8 dispone che le funzioni attinenti alla cooperazione ed all'associazionismo possono essere svolte attraverso la collaborazione di organismi promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

L'articolo 9 prescrive che, nell'ambito delle risorse che lo Stato trasferisce alle Regioni e alle Province autonome, una quota non inferiore del 30 per cento deve essere riservata al settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 10 prevede, in relazione alla licenza di pesca, che la tassa di concessione governativa sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza; viene ammesso il pagamento tardivo, oltre il termine di scadenza, ed entro i sei mesi successivi, in tal caso con l'applicazione di una sovrattassa del 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

L'articolo 11 detta norme sull'uso di cassette standard per i prodotti della pesca e sull'obbligo di apporre le informazioni prescritte utilizzando un codice a barre o un QR-code.

L'articolo 12 estende ai settori della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura le iniziative di sostegno all'imprenditoria nelle aree di sviluppo di cui alla legge n. 144 del 1999.

L'articolo 13 prevede che le disposizioni sulla cassa integrazione si applichino anche al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative

della piccola pesca di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti.

Gli articoli 14, 15 e 16 contengono norme in tema di razionalizzazione fiscale e tributaria. In particolare l'articolo 14 prevede che le imprese che esercitano la pesca marittima, nelle acque interne e lagunari, applichino il regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, fatte salve le condizioni di maggior favore previste dal decreto legislativo n. 4 del 2012.

L'articolo 15 esenta le indennità e i premi per arresto definitivo dal calcolo per la formazione del valore della produzione netta. L'articolo 16 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo anche degli atti e documenti relativi ai settori della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 17 fornisce, al fine di adeguare le norme contenute nel regolamento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui al decreto ministeriale n. 293 del 1999, una nuova definizione di pesca-turismo e di ittiturismo. Rientrano nella prima categoria le attività di osservazione dell'attività di pesca professionale e sportiva praticata con gli attrezzi specificamente indicati e lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero. È considerata attività di ittiturismo quella finalizzata all'ospitalità e allo svolgimento di attività ricreative, didattiche, culturali e di servizi, destinate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche.

L'articolo 18 reca misure di semplificazione e di collaudo, prevedendo che: il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo elabori le linee guida cui devono attenersi le Commissioni territoriali per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo; alle navi iscritte alla terza categoria che esercitano la pesca ravvicinata entro le 40 miglia dalla costa si applichi il regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera, di cui al

decreto ministeriale n. 218 del 2002, nonché le prescrizioni ivi previste relative alle modalità di tenuta dei mezzi di salvataggio.

L'articolo 19, in tema di raccolta dei rifiuti, dispone che nei porti dove non sia presente un impianto di raccolta, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto rifiuti, imponendo a tali soggetti l'adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI. Il medesimo articolo dispone che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è chiamato a predisporre progetti sperimentali volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci.

L'articolo 20 prevede che gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, come anche i prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale. Non possono esercitare tale attività gli imprenditori ittici e gli amministratori di società che abbiano riportato, nell'esercizio della stessa attività, condanna con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità.

L'articolo 21 stabilisce che nelle Commissioni di riserva delle aree marine protette venga prevista una rappresentanza, senza diritto di voto, delle associazioni di pesca.

L'articolo 22, in tema di pesca non professionale prevede che la pratica sportiva possa svolgersi dietro pagamento di un tributo annuale pari a 20 euro, se svolta con imbarcazioni a motore, e pari a 10 euro negli altri casi, mentre l'articolo 23 stabilisce che i proventi derivanti dal pagamento del contributo sono destinati per il 60 per cento, al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, per il 30 per cento al finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capi-

tanerie di porto, e per il 10 per cento alla pesca sportiva la cui gestione viene affidata al CONI. Il medesimo articolo 23 attribuisce una delega al Governo per il riordino delle norme sugli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva.

Ai sensi dell'articolo 24, il rinnovo delle concessioni demaniali ad uso di acquacoltura può essere presentato nelle forme e nei termini dell'autocertificazione qualora non siano state eseguite da parte del titolare dell'autorizzazione modifiche alle opere di presa e restituzione previste dalla concessione preesistente. L'amministrazione competente ha poi 90 giorni per effettuare le verifiche e altri 10 giorni successivi per rilasciare la concessione, che può essere subordinata alla sanatoria di eventuali carenze riscontrate. Anche il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico degli impianti di acquacoltura, ai sensi dell'articolo 25, può essere richiesto nelle forme e nei termini dell'autocertificazione qualora non siano state effettuate modifiche significative al ciclo dell'acqua o alle strutture e vasche di allevamento, con l'amministrazione procedente che ha 60 giorni di tempo per completare la procedura di autorizzazione.

L'articolo 26 prevede che i concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione per produrre energia elettrica. Con riferimento ai canoni concessori per le attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per la lavorazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle imprese concessionarie, l'articolo 27 dispone l'applicazione a tutte le imprese degli importi del canone previsto a legislazione vigente, aggiornato agli indici ISTAT.

L'articolo 28 ripristina l'operatività della Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura, che viene integrata nella sua composizione prevedendo la partecipazione di due rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva riconosciuta.

Sulla pesca del tonno rosso l'articolo 29 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, fatti salvi i coefficienti di ripartizione e le quote individuali attribuite con decreto ministeriale, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 venga ripartita fra i vari sistemi di pesca interessati, garantendo al palangaro (LL) ed alla tonnara fissa (TRAP) complessivamente non più del 70 per cento del suddetto incremento. Viene, quindi, fissato il termine di 30 giorni dall'approvazione del regolamento comunitario attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT (*International commission for the conservation of the atlantic tuna*), per l'adozione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che ripartisca tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, con riserva di un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPQR), nonché un livello adeguato per il contingente indiviso (UNCL). Il provvedimento tiene conto altresì delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale ed ambientale alla base delle medesime raccomandazioni ICCAT.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Accordi in materia ambientale.

S. 2312 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 3^a e 13^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il presidente Gianpiero D'ALIA, in sostituzione della relatrice senatrice CANTINI impossibilitata a partecipare alla se-

da, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 3^a Commissione (Affari esteri, emigrazione) e alla 13^a Commissione (Territorio, ambiente e beni ambientali) del Senato sul disegno di legge A.S. 2312, recante « Accordi in materia ambientale », approvato dalla Camera.

Ricordo che la Commissione ha già espresso il proprio parere il 16 marzo 2016 nel corso dell'esame presso la Camera.

Il disegno di legge in esame prevede la ratifica ed esecuzione di sei accordi in materia ambientale.

Richiamando per maggiori dettagli la relazione svolta nel corso dell'esame alla Camera, ricorda che il primo di questi accordi è l'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, approvato dalla 18^a Conferenza delle Parti di Doha (COP18) nel 2012, che, fra l'altro, istituisce un secondo periodo di impegno (2013-2020).

Il secondo atto di cui si chiede la ratifica è l'Accordo UE-Islanda per l'attuazione dell'Emendamento di Doha, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015.

Il terzo atto di cui si chiede l'autorizzazione alla ratifica è il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, firmato a La Valletta da 15 Paesi mediterranei il 25 gennaio 2002, che sostituisce il precedente Protocollo del 1976 (entrato in vigore a partire dal 12 febbraio 1978), estendendone il campo di applicazione alla prevenzione dell'inquinamento da navi.

Il quarto, quinto e sesto trattato oggetto del disegno di legge di ratifica concernono gli Emendamenti alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un

contesto transfrontaliero e il Protocollo di Kiev sulla valutazione ambientale strategica in un contesto transfrontaliero.

Il disegno di legge in esame si compone di otto articoli raggruppati in tre Capi: il Capo I riguarda l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e all'esecuzione, a far data dall'entrata in vigore di ciascuno di essi (articolo 2), degli accordi in materia ambientale precedentemente illustrati. L'articolo 3 contiene le definizioni.

Il Capo II (articoli 4-6) fissa le norme di adeguamento all'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto.

Il Capo III (articoli 7-8) contiene disposizioni finanziarie e finali.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.15. alle 8.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 7 aprile 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.20.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano BONACCINI, *presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i senatori Gianpiero DALLA ZUANNA (PD) e Stefania PEZZOPANE (PD) e il presidente Gianpiero D'ALIA.

Stefano BONACCINI, *presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, fornisce ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia il presidente Bonaccini per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea, relativa all'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le
questioni regionali (Doc. LXXXVII, n. 4),

esaminata, per i profili di compe-
tenza, la Relazione consuntiva sulla par-
tecipazione dell'Italia all'Unione europea,
relativa all'anno 2015,

esprime

NULLA OSTA.

ALLEGATO 2

Interventi per il settore ittico (Testo unificato C. 338 Catanoso e abb.).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 338 e abbinate, recante « Interventi per il settore ittico », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 213 del 2006):

la « pesca » costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, Cost.;

su di essa, tuttavia, « per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislative ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme »;

per « quegli aspetti, pur riconducibili in qualche modo all'attività di pesca, che sono connessi a materia di competenza ripartita tra Stato e Regioni (tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio) sussiste la potestà legislativa

statale nella determinazione dei principi fondamentali, ai quali il legislatore regionale, nel dettare la disciplina di dettaglio, deve attenersi;

l'analisi « dell'intreccio delle competenze deve essere effettuata caso per caso, con riguardo alle concrete fattispecie normative, facendo applicazione del principio di prevalenza e del principio fondamentale di leale collaborazione, che si deve sostanziare in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale »;

rilevato che l'articolo 3 prevede l'istituzione del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica e che il decreto ministeriale che disciplina l'attuazione del Fondo è emanato senza un adeguato coinvolgimento delle Regioni, necessario ai fini del rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione;

considerato che l'articolo 5 disciplina la definizione degli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura, senza assicurare anche in tal caso un adeguato coinvolgimento delle Regioni;

rilevato che l'articolo 6 sostituisce la vigente disciplina dei distretti di pesca (articolo 4 del decreto legislativo n. 226/2001), che prevede che le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su « proposta della regione o delle regioni interessate »; la nuova disciplina si limita a prevedere, al comma 1,

il mero parere delle regioni interessate ai fini dell'istituzione dei distretti di pesca; analogamente, il comma 2 prevede il semplice parere della Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale che definisce i criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti e le competenze ad essi attribuite;

rilevato altresì che l'articolo 9 prevede che, nell'ambito del riparto delle risorse finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca, non meno del 30 per cento delle risorse medesime sia riservato al settore della pesca e dell'acquacoltura; secondo la giurisprudenza costituzionale, l'articolo 119 della Costituzione vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, finanziamenti a destinazione vincolata, i quali « possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, negli ambiti materiali di loro competenza » (sentenze n. 118 del 2015; nello stesso senso, *ex plurimis*, sentenze n. 254 del 2013, n. 168 del 2009, nn. 168, 63, 50 e 45 del 2008; n. 137 del 2007; n. 160, n. 77 e n. 51 del 2005);

ricordato infine che la materia della « pesca » è attribuita dai rispettivi statuti speciali alla competenza esclusiva delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 2-*bis*, sia prevista l'intesa con la Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale che disciplina il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica;

2) all'articolo 5, comma 1, sia assicurato un adeguato coinvolgimento delle Regioni nella definizione degli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

3) all'articolo 6, comma 1, sia prevista, in luogo del parere, l'intesa con la Regione o le Regioni interessate ai fini dell'istituzione dei distretti di pesca;

4) all'articolo 6, comma 2, sia prevista, in luogo del parere, l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale che definisce i criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca e le competenze ad essi attribuite;

5) sia soppresso l'articolo 9, che, imponendo un vincolo di destinazione sulle risorse assegnate alle Regioni per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, risulta lesivo dell'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita alle Regioni medesime dall'articolo 119 della Costituzione;

6) sia introdotta una clausola di salvaguardia, in base alla quale la legge si applica nelle Regioni ad autonomia speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con gli statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

ALLEGATO 3

Ratifica Accordi in materia ambientale (S. 2312 Governo, approvato dalla Camera).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo A.S. 2312 recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: *a)* Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; *b)* Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; *c)* Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; *d)* Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; *e)* Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; *f)* Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale

in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 », approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 16 marzo 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il disegno di legge in esame si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, Cost.);

considerato che le norme di adeguamento interno sono ascrivibili alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », anch'essa demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, Cost.);

rilevato che l'articolo 4 prevede l'adozione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, che, pur riconducibile alla materia « tutela dell'ambiente », ha comunque rilevanti riflessi su ambiti di competenza delle Regioni e delle autonomie locali, quali il miglioramento della qualità della vita e della salute dei cittadini, la mobilità ambientale; tale articolo prevede comunque un coinvolgimento delle autonomie territoriali, nella forma del parere della Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	229
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380- <i>quater</i> , della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Atto n. 284 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	229
ALLEGATO 1 (<i>Proposta modificativa alla proposta di parere dei relatori</i>)	232
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	233

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 7 aprile 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.05 alle 8.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 7 aprile 2016 — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 8.10.

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Atto n. 284.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni.*)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2016. In tale seduta i relatori avevano presentato una proposta di parere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta modificativa riferita alla proposta di parere presentata dai relatori (*vedi allegato 1*).

Enrico ZANETTI, *viceministro dell'economia e delle finanze*, richiama l'attenzione sulla condizione contenuta nella proposta di parere dei relatori, in base alla quale viene chiesto che siano calcolati tra le componenti della capacità fiscale anche i trasferimenti compensativi che si configurano come mera sostituzione del gettito

standard IMU e TASI sulle componenti delle basi imponibili di questi tributi, esenti a decorrere dal 2016.

Di fatto, l'accoglimento di tale condizione comporterebbe di non considerare le variazioni normative intervenute tra le modifiche apportate alla capacità fiscale standard dei comuni.

La determinazione della capacità fiscale dei comuni dovrebbe essere strettamente correlata alla stima del gettito standard concretamente manovrabile dai comuni, con l'esclusione quindi di fattispecie esenti. Il trasferimento compensativo del mancato gettito relativo alle esenzioni previste dalla legge di stabilità 2016 riferite alla TASI sulla abitazione principale e all'IMU sui terreni non può quindi essere considerato nell'ambito della stima della capacità fiscale, che non può che riferirsi al gettito ad aliquota di base dei tributi comunali, calcolato a legislazione vigente.

In generale, l'indicazione della Commissione in merito agli effetti distorsivi a danno dei comuni turistici, soprattutto di minori dimensioni, caratterizzati da una prevalenza di mobili diversi dall'abitazione principale, rappresenta una problematica che non dovrebbe influenzare la stima della capacità fiscale. Tale problematica potrebbe invece essere oggetto di specifica valutazione nell'ambito del riparto di Fondo di solidarietà comunale, in base ai criteri previsti dalla legislazione vigente in materia.

Fa presente poi che l'eventuale accoglimento della condizione posta dalla Commissione comporterebbe, oltre alla modifica delle capacità fiscali, anche la contestuale variazione dello schema di riparto del fondo di solidarietà comunale 2016, sul quale è stata raggiunta l'intesa con l'ANCI nella seduta della Conferenza Stato città e autonomie locali del 24 marzo 2016. Nelle more è già stata infatti prevista la ripartizione del fondo.

Ribadisce pertanto che, in assenza di una modifica dei presupposti normativi, per il 2016 non sarà possibile tenere conto della condizione apposta al parere.

In conclusione ritiene più opportuno che questo tema non trovi una formalizzazione in una condizione contenuta nel parere.

La senatrice Magda Angela ZANONI (PD) ritiene utile che il richiamo, contenuto in premessa, circa l'affievolimento della spinta all'autonomia tributaria dei comuni e il peso crescente assunto dai trasferimenti rispetto al quadro della legge 42 del 2009, debba essere inserito nella condizione apposta al parere, in modo da rendere più evidente il legame tra la modifica proposta con la condizione e le relative motivazioni. Propone pertanto che venga conseguentemente riformulata la proposta di parere dei relatori.

Rileva che anche il Governo sembra rendersi conto che lo strumento delle capacità fiscali, quale è attualmente concepito, sconta il passare del tempo e si rivela essere uno strumento non coerente con le modifiche normative intervenute.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che le osservazioni svolte dal rappresentante del Governo porterebbero a trasformare la condizione contenuta nella proposta di parere in una semplice osservazione.

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (PD), *relatrice*, intervenendo anche a nome del relatore Paglia, osserva che la proposta modificativa Rubinato riguarda i valori catastali, argomento che è già affrontato nelle premesse della proposta di parere ma che non può essere inserito quale osservazione riferita alla nota metodologica in esame, che riguarda le capacità fiscali.

Accoglie la proposta di riformulazione della senatrice Zanoni in quanto, sebbene la condizione dovrebbe indicare esclusivamente le specifiche modificazioni proposte, si tratta di un punto cruciale che è bene riprendere nella medesima condizione per evidenziarne le motivazioni.

Rileva che, più in generale, il calcolo delle capacità fiscali costituisce un tema non affrontato dal legislatore nel momento

in cui ha deciso in ordine alle modifiche TASI e IMU. Ritiene di confermare la condizione contenuta nel parere, riformulandola peraltro in modo da prevedere che il Governo debba valutare la praticabilità di calcolare tra le componenti della capacità fiscale anche i trasferimenti compensativi.

Il deputato Roger DE MENECH (PD) constata il contrasto esistente tra le disposizioni legislative di indirizzo in materia di IMU e TASI e il loro impatto. Auspica che sia possibile potere disporre tempestivamente dei dati sull'impatto delle nuove disposizioni e concorda con la riformulazione appena proposta, in modo da potere verificare anche gli effetti concreti prodotti dal nuovo sistema. Condivide inoltre il rilievo della questione relativa all'aggiornamento dei valori catastali.

Il senatore Federico FORNARO (PD) considera equilibrata e giusta la proposta avanzata dalla relatrice Guerra. Invita inoltre a riflettere sui diversi esiti che le modifiche introdotte producono sui singoli comuni, in modo da verificare se si tratti di casi singoli oppure no, alla luce del peso rilevante che ormai ha assunto la IMU sulle seconde case.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la proposta di parere dei relatori è stata riformulata nei termini da ultimo indicati dalla relatrice Guerra e dalla senatrice Zanoni. Costata altresì l'assenso del Governo alla riformulazione della condizione. Il Governo sarà quindi chiamato a elaborare di conseguenza gli elementi valutativi necessari.

Enrico ZANETTI, *viceministro dell'economia e delle finanze*, rileva che la condizione non potrà che fare registrare la impraticabilità tecnica immediata e a fare così emergere la necessità di una modifica normativa. Potrà così senz'altro esserci un

approfondimento nel merito delle questioni.

Il deputato Roger DE MENECH (PD) osserva che in tale maniera potranno essere forniti tempestivamente i dati finanziari rilevanti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che si intende che la deputata Rubinato, assente, abbia rinunciato alla sua proposta modificativa.

La Commissione approva quindi la proposta di parere dei relatori, come riformulata nel corso dell'esame (*vedi allegato 2*).

Il senatore Federico FORNARO (PD) ringrazia i relatori e, in particolare, la senatrice Guerra, per il proficuo lavoro svolto.

La senatrice Magda Angela ZANONI (PD) ritiene importante il risultato raggiunto con l'espressione del parere. Sottolinea che il rapporto tra Governo e Commissione, sempre collaborativo, debba in ogni caso evitare che il parere sia espresso quando ormai i giochi sono fatti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che il riparto del Fondo di solidarietà comunale debba avvenire almeno dopo la scadenza del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sullo schema di decreto in tema di capacità fiscali.

Il deputato Roger DE MENECH (PD) rileva che, per lo meno, quest'anno il Governo si è mosso in anticipo fornendo i dati finanziari tempestivamente all'inizio dell'anno e auspica che non si perda questa buona abitudine in modo da consentire ai comuni di programmare le proprie attività.

La seduta termina alle 8.35.

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Atto n. 284).

**PROPOSTA MODIFICATIVA ALLA PROPOSTA
DI PARERE DEI RELATORI**

(vedi seduta del 5 aprile 2016)

Alle osservazioni del parere dei relatori aggiungere, in fine, la seguente:

d) individui il Governo gli strumenti più efficaci affinché siano effettivamente aggiornati i valori catastali, al fine di allinearli agli effettivi valori di mercato già dalla prossima annualità, in modo da fare venire meno la penalizzazione ai danni dei comuni che hanno comunque proceduto ad un aggiornamento delle rendite.

1. Rubinato.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Atto n. 284).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante adozione di una integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 284);

valutato che le ragioni che hanno reso necessario procedere alla richiamata integrazione della nota metodologica e all'aggiornamento delle stime sono in larga parte riconducibili alla necessità di tenere conto delle modifiche alla normativa IMU/TASI apportate dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015);

osservato che tali modifiche non si limitano ad eliminare alcune componenti della capacità fiscale (attraverso la soppressione della TASI sulle abitazioni principali non di lusso e un ampliamento delle esenzioni riconosciute ai fini IMU, segnatamente per quanto riguarda i terreni agricoli), ma ne neutralizzano gli effetti sulle entrate dei singoli comuni, attraverso la previsione di trasferimenti compensativi, calcolati con riferimento al gettito effettivo relativo al 2015;

valutato che la non considerazione di tali trasferimenti compensativi nell'ambito della capacità fiscale standard produr-

rebbe un'alterazione indebita del procedimento perequativo previsto dalla normativa in essere, favorendo i comuni che più hanno beneficiato degli interventi normativi citati, che a fronte di risorse immutate si vedrebbero riconosciuto un *gap* fra fabbisogni e capacità fiscale, e quindi trasferimenti compensativi, superiori;

considerato in particolare che nel meccanismo perequativo ideato dalla legge n. 42 del 2009 i trasferimenti compensativi non erano contemplati ai fini del procedimento perequativo in quanto non se ne presupponeva l'esistenza;

considerato che tale distorsione è in grado di influenzare non solo la distribuzione del 30 per cento del Fondo di solidarietà comunale per il 2016 che avverrà sulla base della differenza fra fabbisogni standard e capacità fiscali standard, ma anche la componente commisurata alla differenza tra risorse storiche e somma delle entrate IMU e TASI, valutate ad aliquota standard;

considerato che la penalizzazione in questione andrebbe ai danni dei comuni, a vocazione turistica, specie di piccole dimensioni, nei quali l'incidenza delle seconde case è relativamente più elevata, laddove gli effetti di tale incidenza sulla capacità fiscale sono comunque già colti in modo significativo anche dalla componente residuale della capacità fiscale (in cui assume un peso di rilievo la variabile « presenza di seconde case »);

valutate positivamente le innovazioni apportate, segnatamente per quanto riguarda l'allineamento del riferimento temporale dei dati relativi alle capacità fiscali a quello dei fabbisogni standard, e le correzioni alle possibili distorsioni verso l'alto della stima della capacità fiscali residuale pro capite dei Comuni più piccoli;

valutato altresì positivamente l'aggiornamento delle basi dati usate a riferimento, sia per quanto riguarda la base imponibile dell'addizionale comunale all'Irpef (ACI), la cui volatilità esporrebbe a rischi di errori nel calcolo della capacità fiscale soprattutto dei piccoli comuni, sia per quanto riguarda le variabili usate nella stima della capacità fiscale residua;

valutato positivamente l'aggiornamento al 2013 dei dati catastali presi a riferimento per la valutazione dell'IMU e della TASI sugli immobili diversi dall'abitazione principale non di lusso;

rilevato, d'altro lato, che il ritardo nella rideterminazione dei valori catastali, che era previsto dalla legge delega 11 marzo 2014, n. 23, costituisce, ai fini della perequazione, una penalizzazione per i comuni che hanno comunque proceduto ad un aggiornamento delle rendite;

valutato positivamente il criterio prudenziale utilizzato per l'applicazione del *tax gap*, per il 2016, pur senza perdere di vista l'esigenza di una sua progressiva valorizzazione;

evidenziato che, per motivi ascrivibili alla solidità delle stime, la capacità fiscale residua tiene insieme due entrate di natura molto diversa: i tributi minori e le tariffe;

evidenziato inoltre che l'inclusione della TARI nel calcolo della capacità fiscale risponde ad una motivazione meramente contabile, finalizzata alla esposizione, nell'ambito dei fabbisogni standard, anche dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma può generare distorsioni interpretative in sede di lettura dei dati relativi alle capacità fiscali dei comuni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

valuti il Governo la praticabilità di calcolare fra le componenti della capacità fiscale anche quei trasferimenti compensativi, finanziati attraverso il Fondo di solidarietà, che si configurano come mera sostituzione del gettito standard (base effettiva per aliquota standard) di IMU e TASI sulle componenti delle basi imponibili di questi tributi che sono state ammesse all'esenzione dal 2016; infatti, per quanto a seguito dell'affievolimento della spinta all'autonomia tributaria dei Comuni e in ragione del peso crescente assunto dai trasferimenti (in larga parte a titolo compensativo) da parte dello Stato centrale, il quadro delineato dalla legge 42 del 2009 richieda un ripensamento complessivo dei criteri di perequazione, è in ogni caso necessario evitare, già a partire dal 2016, che l'eliminazione di una componente rilevante della capacità fiscale standard, che era stata calcolata con riferimento all'anno 2015, e la sua piena sostituzione con una entrata a titolo compensativo di pari ammontare alterino profondamente il processo perequativo;

e con le seguenti osservazioni:

a) nelle tabelle contenute nelle appendici e nell'allegato sia riportata una colonna aggiuntiva in cui sia evidenziato il calcolo della capacità fiscale senza considerare il gettito della TARI;

b) individui il Governo, nell'ulteriore processo di determinazione delle capacità fiscali, gli strumenti più idonei affinché la stima delle capacità fiscali residue risulti ulteriormente affinata in modo da distinguere, mantenendone la significatività, la stima delle tariffe standard da quella dei tributi minori standard;

c) sia incrementata progressivamente, nel corso del tempo, la quota percentuale del *tax gap* di cui tenere conto ai fini della determinazione della capacità fiscale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NEL GIOCO LECITO E ILLECITO	235
Audizione del Presidente della RAI, Monica Maggioni, e del Direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	235

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NEL GIOCO LECITO E ILLECITO

Giovedì 7 aprile 2016.

Il Comitato infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito si è riunito dalle 14.35 alle 15.35.

Giovedì 7 aprile 2016. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 16.10.

Audizione del Presidente della RAI, Monica Maggioni, e del Direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Introduce quindi l'audizione del Presidente della RAI, Monica Maggioni, e del Direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto, accompagnati dal dott. Giovanni Parapini, Direttore Comunicazione, Relazioni Esterne, Istituzionali e Internazionali della RAI, dedicata a un approfondimento sulla scelta della Rai di ospitare un'intervista al figlio di Totò Riina, nella puntata della trasmissione Porta a Porta andata in onda ieri sera su Rai 1.

Monica MAGGIONI, *Presidente della RAI*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Indi Antonio CAMPO DALL'ORTO, *Direttore generale della RAI*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i senatori Franco MIRABELLI (PD), Corradino MINEO (MISTOSEL), Salvatore Tito DI MAGGIO (Co.R), Lucrezia RICCHIUTI (PD) e Giuseppe LUMIA (PD), e i deputati Claudio FAVA (SI-SEL), Riccardo NUTI (M5S), Stefania

PRESTIGIACOMO (FI-PdL), Gianfranco SAMMARCO, (AP), Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), Francesco D'UVA (M5S), Celeste COSTANTINO (SI-SEL), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Andrea VECCHIO (SCpI) e Giulia SARTI (M5S), a cui rispondono Monica MAGGIONI, *Presidente della RAI*, e Antonio CAMPO DALL'ORTO, *Direttore generale della RAI*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia la Presidente Monica Maggioni e il Direttore

Antonio Campo Dall'Orto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	237
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP), Alberto Oliveti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	237
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	238
Sulla pubblicità dei lavori	238
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del direttore dell'Ufficio IV della Direzione sistema bancario e finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, Gian Paolo Ruggiero (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	238
AVVERTENZA	238

Giovedì 7 aprile 2016. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP), Alberto Oliveti.
(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che è presente il presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati, Alberto Oliveti, accompagnato dal responsabile coordinamento Francesco Verbaro.

Svolge una relazione Alberto OLIVETI, *presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, la senatrice Erica D'ADDA (PD) e i deputati Giuseppe GA-

LATI, vicepresidente, e Roberto MORAS-SUT (PD).

Risponde ai quesiti posti Alberto OLIVETI, presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati.

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, nel ringraziare il presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 7 aprile 2016. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

Giovedì 7 aprile 2016. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del direttore dell'Ufficio IV della Direzione sistema bancario e finanziario del Ministero

dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, Gian Paolo Ruggiero.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, avverte che è presente il direttore dell'Ufficio IV della Direzione sistema bancario e finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, Gian Paolo Ruggiero.

Svolge una relazione Gian Paolo RUGGIERO, direttore dell'Ufficio IV della Direzione sistema bancario e finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, che si riserva di consegnare documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Lello DI GIOIA, presidente, la senatrice Erica D'ADDA (PD), il deputato Giuseppe GALATI, vicepresidente, il senatore Giorgio SANTINI (PD) e la deputata Titti DI SALVO, vicepresidente.

Risponde ai quesiti posti Gian Paolo RUGGIERO, direttore dell'Ufficio IV della Direzione sistema bancario e finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro.

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, nel ringraziare il direttore dell'Ufficio IV della Direzione sistema bancario e finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione, una volta pervenuta, sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .. 239

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 7 aprile 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.40 alle 9.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	240
Audizione del Direttore dell'Osservatorio epidemiologico della Difesa, Claudio De Angelis (Svolgimento e rinvio)	240

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Giovedì 7 aprile 2016. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Direttore dell'Osservatorio epidemiologico della Difesa, Claudio De Angelis.

(Svolgimento e rinvio).

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Claudio DE ANGELIS, *Direttore dell'Osservatorio epidemiologico della Difesa*, illustra una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Maria AMATO (PD), Diego ZARDINI (PD), Luigi LACQUANITI (PD), Ivan CATALANO (Misto), Paola BOLDRINI (PD), Gianluca RIZZO (M5S), Roberto CAPELLI (DeS-CD), e Gian Piero SCANU, presidente.

Gian Piero SCANU, *presidente*, in considerazione della mole di richieste infor-

mative avanzate dai componenti della Commissione, ringrazia il colonnello Claudio De Angelis per il suo contributo e rinvia il seguito dell'audizione ad altra data.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione della signora Isabella Guarino, madre del militare Emanuele Scieri, e di rappresentanti dell'associazione « Giustizia per Lele » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	242
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	242

AUDIZIONI

Giovedì 7 aprile 2016. – Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 8.25.

Audizione della signora Isabella Guarino, madre del militare Emanuele Scieri, e di rappresentanti dell'associazione « Giustizia per Lele ».

(Svolgimento e conclusione).

Sofia AMODDIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione della signora Isabella Guarino, madre del militare Emanuele Scieri, e dei signori Carlo Garozzo, Federica Gallitto e Daniela Leggio, rappresentanti dell'associazione « Giustizia per Lele ».

Interviene la signora Isabella GUARINO sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni il deputato Giuseppe ZAPPULLA (PD), le deputate Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) e Maria Gaetana GRECO (PD) e il deputato Massimo Enrico BARONI (M5S).

Intervengono quindi, sui temi oggetto dell'audizione, il dottor Carlo GAROZZO, l'avvocato Federica GALLITTO, la professoressa Daniela LEGGIO e la signora Isabella GUARINO.

Interviene per formulare domande e osservazioni Sofia AMODDIO, *presidente*, alla quale rispondono la signora Isabella GUARINO ed il dottor Carlo GAROZZO.

Intervengono per richiedere ulteriori chiarimenti il deputato Massimo Enrico BARONI (M5S) e la deputata Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PDL), ai quali risponde la professoressa Daniela LEGGIO.

Sofia AMODDIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia la signora Guarino ed i rappresentanti dell'associazione « Giustizia per Lele » e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.45 alle 10.30.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

SEDUTA PUBBLICA:

Elezioni contestate del deputato Giancarlo Galan – VII Circoscrizione Veneto 1	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Claudio De Vincenti, Presidente della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in relazione all'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267	5
Audizione di enti e associazioni in relazione all'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267	5

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-D cost. Governo, approvato, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera, ulteriormente modificato, in prima deliberazione, dal Senato e approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	6
Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9

SEDE CONSULTIVA:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame – Parere favorevole</i>)	9
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
Sui lavori della Commissione	26

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08328 Berretta: Sulla situazione di carenza di organico della sezione lavoro del tribunale di Catania	26
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	37
5-08329 Santelli e Bergamini: Sulla attuazione delle procedure di rimpatrio previste dalla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate	26
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	38

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
---	----

IV Difesa**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-08346 Frusone: Sulle eventuali iniziative da adottare a seguito dell'inchiesta della magistratura riguardante il Capo di Stato Maggiore della Marina	40
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	42
5-08347 Artini: Sull'utilizzo delle competenze dell'Arma dei carabinieri e delle Forze armate e di polizia al fine di fornire uno specifico <i>training</i> in materia di sicurezza aeroportuale	41
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	43

VI Finanze**SEDE REFERENTE:**

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti (<i>Esame e rinvio</i>)	44
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08268 Sottanelli: Modalità e tempi di consegna della documentazione richiesta dagli obbligazionisti subordinati e dagli azionisti delle banche oggetto di risoluzione	53
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	57
5-08269 Causi: Controlli sul rilascio dei nulla osta relativi agli apparecchi da gioco cosiddetti <i>news slot</i>	54
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	58
5-08270 Pisano: Chiarimenti circa l'applicazione dei termini di decadenza alle richieste di rimborso di crediti d'imposta	54
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	60
5-08271 Paglia: Ritardo nella determinazione dei criteri relativi ai rimborsi in favore degli obbligazionisti subordinati delle banche sottoposte a risoluzione	54
5-08330 Busin: Introduzione del divieto di pignoramento sui conti correnti di importo pari o inferiore a 100.000 euro nell'ambito delle procedure di riscossione coattiva di debiti tributari	56
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	62
5-08331 Sandra Savino: Aggiornamento delle informazioni e della documentazione presenti sul sito internet dell'Agenzia delle entrate relativamente alla destinazione del 2 per mille dell'IRPEF in favore di partiti politici	56
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	64

VII Cultura, scienza e istruzione**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	65
--	----

5-08337 Palmieri: Sull'esclusione delle scuole paritarie dal bando per i nuovi spazi didattici ...	65
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	68
5-08338 Bechis: Sulla classe di concorso B12	66
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	69
5-08339 Santerini: Sul trattamento economico dei dirigenti scolastici	66
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	70
5-08340 D'Uva: Su profili attinenti alla valutazione della qualità della ricerca	66
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	71
5-08341 Coscia: Sull'abilitazione come requisito di accesso al concorso	66
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	73
5-08342 Pannarale: Sui ritardi e sui problemi emersi nella procedura concorsuale della scuola .	67
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n. 279 (<i>Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	76
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	83
<i>ALLEGATO 2 (Parere alternativo del gruppo Misto alternativa Libera-possibile)</i>	89

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540 Governo. (Alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere su proposte emendative</i>)	77
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	94

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto 283 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i>)	79
<i>ALLEGATO 4 (Ulteriore proposta di parere riformulato dai relatori)</i>	96
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere alternativo del gruppo SI-SEL)</i>	125
<i>ALLEGATO 6 (Proposta di parere alternativo del gruppo Movimento 5 stelle)</i>	136
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	154

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	184
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3337 Cancellieri. (<i>Esame e rinvio</i>)	192
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-08205 Gnechchi: Applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, in materia di accredito di contributi figurativi per periodi di educazione e assistenza dei figli e per maternità	198
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	200
5-08249 Chimienti: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori dello stabilimento di Villanova Monferrato della società Bistefani Gruppo Dolciario Spa	199
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	201
5-08275 Damiano: Tutela dei diritti dei lavoratori poligrafici impiegati nelle attività produttive dei quotidiani « Il Messaggero », « Il Mattino » e « Il Gazzettino », oggetto di trasferimento di ramo di azienda	199
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	203
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	199

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-08323 Monchiero: Gravi episodi di maltrattamenti di anziani e di persone con disabilità o malattie psichiche	205
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	208
5-08324 Nizzi: Ritiro dal mercato di prodotti farmaceutici difettosi e non rintracciabili. ..	206
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	210
5-08325 Silvia Giordano: Pericoli per la salute dei residenti nell'area delle Fonderie Pisano ...	206
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	212
5-08326 Borghese: Riordino ospedaliero della regione Puglia	206
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	214
5-08327 Carnevali: Carenza o irreperibilità di determinati medicinali	207
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	216

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	218
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	225
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 Catanoso e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>) .	219
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	226
Ratifica Accordi in materia ambientale. S. 2312 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 3 ^a e 13 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	223
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	228
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	224

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
(*Svolgimento e conclusione*) 224

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 229

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Atto n. 284 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*) 229

ALLEGATO 1 (*Proposta modificativa alla proposta di parere dei relatori*) 232

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 233

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NEL GIOCO LECITO E ILLECITO 235

Audizione del Presidente della RAI, Monica Maggioni, e del Direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto (*Svolgimento e conclusione*) 235

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sulla pubblicità dei lavori 237

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP), Alberto Oliveti (*Svolgimento e conclusione*) 237

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 238

Sulla pubblicità dei lavori 238

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del direttore dell'Ufficio IV della Direzione sistema bancario e finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, Gian Paolo Ruggiero (*Svolgimento e conclusione*) 238

AVVERTENZA 238

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 239

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	240
Audizione del Direttore dell'Osservatorio epidemiologico della Difesa, Claudio De Angelis (Svolgimento e rinvio)	240

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI

AUDIZIONI:

Audizione della signora Isabella Guarino, madre del militare Emanuele Scieri, e di rappresentanti dell'associazione « Giustizia per Lele » (Svolgimento e conclusione)	242
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	242

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

